

Quesiti di prevenzione incendi

Raccolta dei principali quesiti di prevenzione incendi

(Scarica il file [Quesiti di prevenzione incendi.pdf](#))

Avvertenze: I pareri ministeriali di risposta a singoli quesiti sono di norma riferiti a casi specifici. Nella raccolta che segue sono stati selezionati vari quesiti ritenuti di interesse generale che possono costituire utile riferimento nell'esame di casi analoghi. Le informazioni contenute non impegnano in alcun modo l'Amministrazione.

I pareri espressi ed i riferimenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#)).

PREMESSA:

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#) entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con il nuovo "elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi" di cui all'[allegato I](#), **ha reso esenti** alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#), e **ha reso soggette** alcune categorie di attività, prima non soggette.

ATTIVITÀ NON PIÙ "SOGGETTE A CONTROLLO"

Il nuovo regolamento **ha reso esenti** alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#).

Possiamo individuare **2 casi**:

1. Attività **non più presenti** nel nuovo regolamento^(*) (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al [D.M. 16/2/1982](#)).
2. Attività rese esenti per **nuove riformulazioni o nuovi limiti** (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).

NUOVE ATTIVITÀ "SOGGETTE A CONTROLLO"

Il nuovo regolamento **ha reso soggette** alcune categorie di attività, prima non soggette a controllo ai sensi del [D.M. 16/2/1982](#)

Possiamo individuare **3 casi**:

1. **Nuove attività con nuovi codici** (es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80 dell'[allegato I](#) al [D.P.R. 151/2011](#)).
2. Nuove attività **inserite in codici esistenti** (es. residenze turistico-alberghiere, rifugi alpini, campeggi inseriti in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio in att. n. 68, depositi di mezzi rotabili in att. n. 75, ecc.).
3. Nuove attività per **effetto dei nuovi limiti** e nuove riformulazioni (es. aziende e uffici, autorimesse, officine riparazione veicoli, edifici destinati ad uso civile, Locali di spettacolo, ecc.).

^(*) I vecchi codici n. **19 e 20** del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. **10 e 12** dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, mentre i vecchi n. **52 e 95** sono stati eliminati.

QUESITI DI CARATTERE GENERALE (procedure, ecc.)

Quesiti di prevenzione incendi relativi alle procedure di prevenzione incendi, titolarità, durata e validità del C.P.I., determinazione dei versamenti nei procedimenti di prevenzione incendi, imposta di bollo, criteri di ammissibilità delle deroghe, disposizioni per l'asseverazione per attività categoria A, rinvii alle declaratorie del D.M. 16/02/1982, richiamo ai criteri tecnici di cui all'art. 15 comma 3 del [D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139](#), ecc.

[Quesiti di carattere generale](#)

QUESITI ATTIVITÀ VARIE

Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti vari, attività industriali, artigianali e simili, officine, laboratori, termini e definizioni, caratteristiche costruttive, distanza di sicurezza, affollamento, esodo, ecc.

[Quesiti attività varie](#)

Att. 3B: DEPOSITI, RIVENDITE DI GAS INFIAMMABILI IN RECIPIENTI MOBILI, DISCIOLTI O LIQUEFATTI (ex Att. 3B del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di bombole di g.p.l., box prefabbricati muniti di attestato ministeriale di idoneità, separazione bombole piene da quelle vuote, recinzione di protezione, distanze di sicurezza esterna da aree edificabili e da linee elettriche di alta tensione, edifici destinati alla collettività, abrogazione parziale circolare n. 74 del 20 settembre 1956, ecc.

[Quesiti bombole GPL](#)

Att. 4B: DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI IN SERBATOI FISSI, DISCIOLTI O LIQUEFATTI (ex Att. 4B del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di G.P.L., distanza da confini, distanze di sicurezza, distanza da autorimessa, recinzione, delimitazione della proprietà, idonea protezione del serbatoio interrato di GPL, alberi ad alto fusto o a radici profonde, installazione in cortili, sosta dell'autocisterna, installazione su terreno in pendenza, semplificazione delle procedure, intestazione del Certificato di prevenzione incendi, alimentazione di "multiutenze", ecc.

[Quesiti depositi GPL](#)

Att. 13: IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER L'AUTOTRAZIONE, LA NAUTICA E L'AERONAUTICA (ex Att. 7 "gas combustibili" e Att. 18 "liquidi combustibili" del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti distribuzioni carburanti (liquidi, GPL, metano) per autotrazione, modifiche sostanziali e non sostanziali, durata del Certificato di Prevenzione Incendi, depositi e rivendite olii lubrificanti e di GPL in bombole presso l'impianto di distribuzione carburanti, Titolare dell'attività e gestore, distributori presso linee ferroviarie, distributore di gasolio agricolo, locali vendita di merci varie, Distanze di sicurezza, ecc.

[Quesiti distributori carburanti](#)

Att. 49: GRUPPI ELETTROGENI (ex Att. 64 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, impianti industriali di produzione di energia elettrica, alimentazione da combustibili alternativi rinnovabili, marcatura CE e dichiarazione CE, impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale, gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio, attività di carattere temporaneo, gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica, caratteristiche dei locali, aperture di aerazione, depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni, ecc.

[Quesiti Gruppi elettrogeni](#)

Att. 65: LOCALI DI SPETTACOLO E DI TRATTENIMENTO IN GENERE, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA A CARATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO (ex Att. 83 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a casi di assoggettabilità, case da gioco, sale giochi, sale consiliari, edifici destinati al culto, circoli privati, sale da ballo e ristoranti, auditori e sale convegno, discoteche al chiuso e all'aperto, sale polivalenti, complessi multisala, teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive, circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, comunicazioni con altre attività, servizio di vigilanza antincendio, sipari di sicurezza, valore minimo dei sovraccarichi, competenze della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vie d'uscita, capienza, affollamento, distribuzione posti, reazione al fuoco, fiere e simili, sagre paesane, manifestazioni occasionali, teatri-tenda per spettacoli vari, esercizi pubblici, attività occasionali, attività stagionali, luoghi all'aperto, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, impianti sportivi al chiuso e all'aperto, impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori, lunghezza delle vie di uscita, varchi sulla delimitazione dell'area di servizio, rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi, pista di pattinaggio, bowling, palestre, scuola di danza, piscine e simili, ecc.

[Quesiti Locali di pubblico spettacolo](#)

[Quesiti Impianti sportivi](#)

Att. 66: ALBERGHI, PENSIONI, MOTEL, DORMITORI E SIMILI (ex Att. 84 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, villaggi-turistici, edifici a destinazione mista, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc.

[Quesiti Alberghi](#)

Att. 67: SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE E SIMILI (ex Att. 85 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, porte delle aule didattiche, affollamento delle aule, illuminazione di sicurezza nelle aule, scuole di tipo "0", scuole di catechismo, asili nido, università, radiatori individuali a gas, spazi per esercitazione, becchi bunsen, scale di sicurezza esterna, locale destinato al culto pertinente all'attività scolastica, soggetto responsabile dell'attività, impianti elettrici in edifici esistenti, ecc.

[Quesiti Scuole](#)

Att. 68: OSPEDALI, CASE DI RIPOSO E SIMILI (ex Att. 86 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, Installazione dei gruppi frigoriferi, uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche, reazione al fuoco dei mobili imbottiti, adeguamento strutture sanitarie esistenti, assoggettabilità case di riposo per anziani, sicurezza sulle case di riposo, uscite di sicurezza in istituti ospedalieri con degenti con gravi handicap fisici e psichici, attività odontoiatriche monospecialistiche, ambulatori e cliniche veterinarie, strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale, filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio, vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto, Scala di sicurezza esterna, apparecchiature ad alta energia, ecc.

[Quesiti Ospedali](#)

Att. 69: LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO, FIERE E QUARTIERI FIERISTICI (ex Att. 87 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, negozi, centri commerciali, musei, gallerie, esposizioni, mostre, fiere, serre florovivaistiche, autosaloni, laboratori di riparazione

elettrodomestici, fabbricati ad uso acquario, attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, apertura ritardata delle porte delle uscite di sicurezza, accesso da porticati, attività con limitata area aperta al pubblico, ecc.

Quesiti Attività commerciali

Att. 71: AZIENDE ED UFFICI (ex Att. 89 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, locali destinati ad archivi e depositi, armadiature e pareti mobili, pareti divisorie, affollamento, comunicazioni con attività pertinenti, uffici di pertinenza di altre attività, scale ad uso promiscuo, numero uscite, ecc.

Quesiti Uffici

Att. 72: EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 22/1/2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE ED ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI E MOSTRE (ex Att. 90 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia, percorsi di esodo, impianti interni di adduzione del gas, ecc.

Quesiti Edifici storici

Att. 74: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL CALORE ALIMENTATI A COMBUSTIBILE SOLIDO, LIQUIDO O GASSOSO (ex Att. 91 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a centrali termiche ad alimentazione promiscua, generatori di aria calda a scambio diretto, moduli a tubi radianti, nastri radianti, impianti termici in luoghi di culto, emettitori ad incandescenza, forni da pane, forni da pizza, cucine, ristoranti, sale da ballo, impianti per lavaggio stoviglie, impianti inseriti in cicli di produzione industriale, impianti di verniciatura, inceneritori di rifiuti, termocombustori, termovalorizzatori, impianti di coincenerimento, ecc.

Quesiti Impianti termici

Att. 75: AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE, RICOVERO NATANTI E AEROMOBILI (ex Att. 92 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi autorimesse a box affacciantisi su spazio a cielo libero, autosilo, dispositivi di sollevamento di autoveicoli, comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici, cantine, ricoveri di autoveicoli in appositi locali, parcheggio di motocicli e ciclomotori, autosaloni, impianti elettrici nelle autorimesse interrato, ventilazione, compartimentazione, sezionamenti, luogo sicuro, parcheggi all'aperto, percorsi d'esodo, ricovero aeromobili ultraleggeri, pavimentazioni delle autorimesse, drenaggio delle acque in una autorimessa, pendenza dei pavimenti, caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio, classificazione dei piani delle autorimesse, ingresso e accesso, rampe, parcheggio autoveicoli alimentati a G.P.L., ecc.

Quesiti Autorimesse

Att. 77: EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE CON ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 24 M (ex Att. 94 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, altezza in gronda, altezza antincendi, accostamento autoscala V.V.F., condutture principali dei gas, impianti di produzione di calore, norme transitorie, interventi di recupero dei sottotetti, larghezza minima delle scale, installazione ascensori in edifici esistenti, edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative, sistema di apertura dei portoni condominiali, passaggio dal N.O.P. al C.P.I., ecc.

Quesiti Edifici civili

QUESITI DEPOSITI DI MATERIALE COMBUSTIBILE (Att. 70, 34, 43, 44, ecc.) (ex Att. 88, 43, 55, 58 del DM 16/2/1982)

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di merci e materiali vari, magazzini, archivi, discariche, deposito di rifiuti, attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani, ecc.

[Quesiti Depositi materiale combustibile](#)

QUESITI IMPIANTI ANTINCENDIO

Quesiti di prevenzione incendi relativi a dispositivi, impianti e sistemi antincendio in genere, Impianti idrici antincendio ad idranti e naspi, Impianti di spegnimento automatici, Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, Evacuatori di fumo e calore, Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti di illuminazione di sicurezza, ecc.

[Quesiti Impianti antincendio](#)

RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Quesiti di prevenzione incendi relativi alle procedure di prevenzione incendi, titolarità, durata e validità del C.P.I., determinazione dei versamenti nei procedimenti di prevenzione incendi, imposta di bollo, criteri di ammissibilità delle deroghe, disposizioni per l'asseverazione per attività categoria A, rinvii alle declaratorie del D.M. 16/02/1982, richiamo ai criteri tecnici di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs 139/06, manifestazioni temporanee, ecc.⁽¹⁾

Nota DCPREV prot. n. 14535 del 10 dicembre 2014 Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni dello Stato.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, nel vigente quadro normativo, questa Direzione ritiene che **anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento dei servizi di prevenzione incendi** effettuati dal C.N.VV.F.

Poiché la richiesta di chiarimenti è stata formulata dall'amministrazione della Difesa, si richiama all'attenzione di codesta Direzione il contenuto del punto 4.3 dell'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio le attività riconducibili ai luoghi di lavoro svolte dal Ministero della Difesa, *per le quali lo stesso Ministero provvede al controllo e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.*

Tuttavia e ferma restando l'esclusione per tutte le attività coperte da segreto di Stato, appare utile, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, fornire ogni possibile assistenza per l'esame delle problematiche antincendio.

Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21/5/2013 Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il **rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982**, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario **verificare, caso per caso**, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio.

Nota DCPREV prot. n. 2120 del 14 febbraio 2013 Quesito interpretazione del silenzio assenso sulla richiesta di esame progetto.

Con riferimento al quesito in oggetto trasmesso da codesta Direzione regionale e formulato da

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi)*

..., si rinvia al chiaro disposto dell'art. 20, comma 4, ⁽²⁾ della Legge n. 241/1990.

Nota DCPREV prot. n. 5457 del 22/4/2013
D.P.R.151/11.

Come è noto, il D.P.R.151/11 ha modificato l'elenco delle attività soggette agli adempimenti e ai controlli di prevenzione incendi, introducendone alcune e modificando i parametri di assoggettabilità per altre.

A seguito di ciò, sono stati avviati i lavori - anche in sinergia con le altre Amministrazioni interessate - necessari alla definizione di specifiche regole tecniche per alcune di queste attività (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi, ecc.).

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti - che, si ricorda, devono essere sottoposti anche alla procedura di informazione in sede comunitaria - si invitano codesti Uffici a tener conto del contenuto del **comma 3 dell'art. 15⁽³⁾ del D.Lgs.139/06**, laddove viene richiamata l'applicazione **dei criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, evitando la diffusione di indirizzi territoriali** che possono risultare non in linea con i provvedimenti in corso di elaborazione.

Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26/11/2012

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.

L'allegato I al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell'esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012.

Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.

Tutto ciò premesso, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 21 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si elencano di seguito, per le singole attività soggette di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011 di categoria A, le disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per l'asseverazione, individuate tra i decreti e le circolari attualmente in vigore.

² **Art. 20 co. 4 Legge n. 241/1990:** *Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.*

³ **Art. 15 comma 3 del D.Lgs.139/06:** *Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1 (norme tecniche di prevenzione incendi), alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.*

n.	tipologia attività	riferimenti normativi per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n. 74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc, fino a 5 m	D.M. 14/5/2004
6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17/4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 mc a 9 mc	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc, fino a 10 mc	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994 ; D.M. 6/10/2003
67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002 ; <i>per le case di riposo per anziani > 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003</i>
	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002 , titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² , fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010
71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006 ; <i>(per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>
74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246 ; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	D.lgs. 5/10/2006, n. 264 ; <i>(per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)</i>
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

Nota DCPREV prot. n. 8280 del 8/6/2011

Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi - Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() In merito a un parere richiesto dalla Regione sulla dismissione di un deposito di oli minerali (con allegata documentazione tecnica nella quale vengono indicate le modalità di svuotamento e bonifica dei serbatoi), si fa notare che non esistono disposizioni che prevedano espressamente la necessità di un parere formale da parte dei Vigili del Fuoco. Inoltre:*

- *le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;*
- *la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni di cantiere, se previsto, di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell'ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08.*

Nota prot. n. P780/4122 sott. 55 del 17 luglio 2003

Porte REI.-

È stato chiesto di conoscere se "i documenti e le punzonature a corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte (1989 – 1990)".

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Area Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio 1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre 1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30 aprile 1994.

Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l'attività in argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la **documentazione di cui al punto 2 dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998** sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse certificazioni.

Nota prot. n. P77/4101 sott. 72/E del 4 luglio 2002

Complessi edilizi a gestione unica – Durata della validità del Certificato di P.I.

In relazione al quesito posto dal C.do in indirizzo con la nota che si riscontra, si conferma che i contenuti di cui alla **Lettera Circ. prot. n. P725/4122 sott. 67 del 4.6.2001** trovano **esclusiva applicazione per le attività espressamente elencate nella stessa** allorché ricorrano le previste condizioni (assoggettabilità dell'attività principale; unicità gestionale; esistenza di una o più attività singolarmente soggette a servizio di quella principale).

() In base ai due quesiti di cui sopra si forniscono due esempi utili a chiarire:*

*Att. 43 e 91 del DM 16/2/82 → scadenza CPI **6 anni***

*Att. 83 e 91 del DM 16/2/82 → scadenza CPI **3 anni***

Nota prot. n. P725/4122 sott. 67 del 4 giugno 2001

Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel D.M. 16 febbraio 1982 – Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si è avuto modo di constatare che tra i Comandi Provinciali VV.F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati per i **complessi edilizi** di cui all'oggetto, in cui l'attività principale è individuata tra quelle contemplate ai punti **83, 84, 85, 86 e 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Come noto, con circolari n. 25 del 2 giugno 1982 e n. 52 del 20 novembre 1982, questo Ministero

– in analogia a quanto già stabilito per le attività industriali dal succitato decreto – ha chiarito che anche per i complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel decreto stesso, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi “con la scadenza prevista dal decreto 16 febbraio 1982”.

Al riguardo, sembrerebbe che alcuni Comandi abbiano interpretato tale formulazione con riferimento alla scadenza prevista dal decreto per l'attività principale (sei anni).

Tale interpretazione non può trovare giustificazione in quanto, trattandosi di complessi comprendenti più attività a rischio di incendio e tra esse interdipendenti, vengono a configurarsi oggettive situazioni di maggior rischio equiparabili a quelle di tipo industriale per le quali il decreto 16 febbraio 1982 prevede il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con validità triennale.

Si ribadisce, pertanto, che per i complessi in oggetto indicati deve procedersi al rilascio di un **unico certificato di prevenzione incendi con scadenza triennale**.

I certificati già rilasciati con periodicità diversa, manterranno la loro validità sino alla scadenza riportata sul certificato stesso e solamente al momento della richiesta del loro rinnovo i Comandi procederanno ad emettere il nuovo certificato con la validità temporale di tre anni.

Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17 luglio 2001

Determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un'attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Per i casi specifici prospettati, si conferma che **ogni locale caldaia** (att. 91) e **ogni serbatoio** o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m. 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), **costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento**.

Nota prot. n. P 401/4101 sott. 106 del 18 maggio 2000

Legge n. 46 del 1990 – D.M. 4 maggio 1998 – Dichiarazioni di conformità.

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere di questo Ufficio in merito al quesito prospettato, relativo alla possibilità di presentare in allegato alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, i certificati di collaudo in alternativa alle dichiarazioni di conformità.

Al riguardo, questo Ufficio fa presente che il rilascio della dichiarazione di conformità è un atto imposto dalla legge n. 46/1990 e che tale legge conferisce alla **dichiarazione di conformità i requisiti sufficienti a renderla equivalente**, ai fini del rilascio del C.P.I., **al certificato di collaudo**.

Atteso, quindi, che ogni impianto realizzato successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 46 del 1990 è corredato della relativa dichiarazione di conformità, nel D.M. 4 maggio 1998 non è stata fatta menzione dei certificati di collaudo. Tali documenti, infatti, attestano quanto gli installatori sono obbligati a dichiarare in forza di legge assumendo le relative responsabilità nei riguardi degli aspetti di sicurezza.

Nota prot. n. P369/4101 del 24 maggio 2000

Ferrovie dello Stato S.p.A. - Legge 26 aprile 1974, n. 191.

In relazione a quanto prospettato dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si chiarisce che **l'esclusione** - peraltro ribadita dal Consiglio di Stato nel parere n. 2386/94 in data 20 settembre 1995 - **delle Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendere circoscritta alle attività e agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria**.

Per questi ultimi, sempreché soggetti a pericoli d'incendio, la Soc. Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 33 della legge 26 aprile 1974, n. 191, ha **l'obbligo di richiedere ai competenti Comandi VV.F. il solo parere** inerente l'organizzazione antincendi da porre in essere nonché le apparecchiature ed i mezzi di spegnimento da predisporre.

Si chiarisce, infine, che eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all'interno di stazioni o complessi ferroviari che non siano funzionalmente connesse all'organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 966/1965 e D.P.R. n. 37/1998 qualora ricomprese nell'elenco delle attività allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. P959/4101 sott. 106/17 del 15 settembre 2000

Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 gestite dall'Amministrazione della Difesa. -

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la nota a margine indicata, ha rappresentato a questo Ufficio che i Comandi Provinciali VV.F. in indirizzo non hanno attivato il procedimento finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi richiesto per le attività di deposito carburanti situate nell'ambito di alcune strutture militari dell'Arma, opponendo – quale motivazione al diniego – il contenuto della nota di chiarimento di questo Ispettorato prot. n. P73/4101 sott. 106/17 del 9 febbraio 1999 indirizzato al Comando Provinciale VV.F. di Venezia.

Al fine di fare chiarezza sull'argomento e ritenuto che l'atteggiamento assunto da codesti Comandi Provinciali sia stato presumibilmente ingenerato da una errata interpretazione di quanto successivamente comunicato con nota ministeriale, prot. n. P711/4101 del 21 luglio 1999 indirizzata sia al Comando VV.F. di Venezia che all'Ispettorato Interregionale VV.F. in indirizzo, si reputa opportuno precisare e richiamare quanto segue:

- a) Anche l'Amministrazione della Difesa, così come confermato dall'Ufficio Legislativo di questa Direzione Generale con nota prot. n. 46993/4120/1 del 13 giugno 1997, è destinataria degli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza antincendi, con ciò significando che, in presenza di attività soggette ai fini della prevenzione incendi, tale Amministrazione è tenuto a richiederne le visite ed i controlli da parte dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, con esclusione di quelle attività tutelate da segreto militare la cui individuazione è di esclusiva competenza degli Organi del Ministero della Difesa.
- b) La non assoggettabilità delle caserme ai fini della prevenzione incendi, così come chiarito con Circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985, è da intendere con esclusivo riferimento alle strutture ricomprendibili nelle fattispecie di cui ai punti 84 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti letto) e 85 (scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Con esclusione, pertanto, delle attività tutelate da segreto militare e di quelle assimilabili alle fattispecie indicate ai punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982, l'Amministrazione della Difesa ha l'obbligo di richiedere – ed i competenti Comandi Provinciali VV.F. sono tenuti ad esprimersi – i pareri ed i controlli di prevenzione incendi per tutte le attività a rischio specifico asservite agli insediamenti e/o complessi militari ove ne ricorrano le condizioni per la loro assoggettabilità.

Nota prot. n. P513/4101 Sott 72/E del 22/06/2000

Modalità in seno ad organi collegiali - art. 3 comma 6 DPR 37/98

L'art. 3, comma 6, del DPR 37/1998 ha previsto, al fine di evitare duplicazioni, che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali è da ritenersi anche valido ai fini degli accertamenti previsti al comma 2 del citato articolo.

Si ritiene comunque che **quanto sopra si applichi alle sole attività oggetto di controllo da parte dell'organo collegiale**, del quale fa parte il Comando VV.F.

() Tenuto conto che agli stabilimenti ed impianti che comprendono più attività debba essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi, il quesito è volto a conoscere se il componente VV.F. possa esprimersi in seno alla Commissione favorevolmente anche in presenza di difformità alla normativa antincendio delle altre eventuali attività presenti. Il quesito ha come*

riferimento il caso di attività industriali e civili complesse dove sia presente un deposito oli minerali, ma può essere esteso alle altre attività in cui il personale VV.F. effettua sopralluoghi nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa.

Nota prot. n. P1483/4101 sott. 72/E
Rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune.-

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale ..., su specifica richiesta del Comune, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato,^(*) conformemente al dettato del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

() Il quesito è relativo al rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità ad una ditta in possesso della autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comando competente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98.*

Al riguardo si chiarisce che il Comune può rilasciare il certificato di abitabilità, qualora si accerti che l'interessato sia in possesso di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando VV.F., sottolineando la necessità di dare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti qualora all'atto del sopralluogo venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza ai fini antincendio.

PROCEDIMENTO DI DEROGA:

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010
Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi - Indirizzi sui criteri di ammissibilità.

La problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Con la presente si intende fornire **direttive sui criteri di "ammissibilità" all'istituto della deroga** che, al momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.

Come è noto un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente, [rif. punti c) e d) del co. 1 dell'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998].

Mentre il concetto di "vincolo" esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle **"caratteristiche dell'attività"** si rende necessario fornire dei **chiarimenti**, in quanto molti CTR respingono le richieste di deroga adducendo motivi di non ammissibilità.

Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi "ad ogni costo" non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di "omologazione" verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in considerazione e valutate quelle:

- ✓ di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- ✓ di ricerca e sperimentazione di materiali;
- ✓ di nuove tecnologie costruttive;
- ✓ legate a problematiche locali;
- ✓ economiche, ecc.

Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l'istituto della deroga che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.

Pertanto si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di approfondire anche l'accertamento della consistenza dei motivi della richiesta della deroga rammentando che comunque, il difetto di motivazione, non può da solo comportare il rigetto dell'istanza.

Nota prot. n. 032101.01.4146.02B del 15 luglio 2009
Quesito sulla possibilità di derogare al valore dell'altezza minima di 2,0 metri delle vie ed uscite di emergenza prescritto al punto 1.5.5. dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08.-

Con riferimento al quesito indicato a margine, si richiama la possibilità di ricorrere a misure alternative così come previsto dall'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 81/08 che recita quanto segue:

"... Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente... "

Il Competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco risulta Organo di Vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 81/08 ed è quindi titolato ad autorizzare misure alternative a quelle di cui trattasi. Si ritiene comunque opportuno concordare preventivamente le procedure e le misure compensative del rischio con gli altri Organi di vigilanza locali al fine di garantire una maggiore uniformità e trasparenza di giudizio.

Nel ricordare che l'istituto dell'interpello di cui all'art. 12 del D.Lgs. 81/08 è attuabile solo in caso di quesiti di ordine generale, si ritiene non idoneo tale strumento nel caso specifico riferendosi il caso in esame ad una questione specifica.

Nota prot. n. P1236/4122/1 sott. 3 del 16 ottobre 1999
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. - Procedimento di deroga. - Quesito.-

Il D.P.R. n. 37/1998, così come stabilito dell'art. 1, comma 4, **si applica alle sole attività soggette** alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto anche **le procedure di deroga**, previste all'art. 6 del regolamento, **debbono trovare applicazione limitatamente alle sole attività soprariportate.**

Per quanto attiene al caso rappresentato delle residenze turistico-alberghiere e delle case ed appartamenti per vacanze, le stesse, come già chiarito a codesto Ispettorato con nota P866/4122 sott. 3 del 17 maggio 1995, non rientrano tra le attività di cui al punto 84 del D.M. 16 febbraio 1982, pur dovendo osservare le misure tecniche di sicurezza antincendio vigenti sotto la diretta responsabilità del titolare medesimo.

Qualora da parte dei titolari delle predette attività dovessero essere rappresentate ai Comandi Provinciali VV.F. difficoltà in ordine al pieno rispetto della vigente normativa, non potrà quindi farsi ricorso all'istituto della deroga.

I Comandi stessi, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 577/1982, forniranno appositi pareri in merito, acquisendo al riguardo anche l'avviso dell'Ispettorato Regionale.

I Comandi VV.F., richiameranno l'attenzione dei titolari delle attività che l'attuazione delle misure tecniche, indicate nel parere, dovranno essere attuate sotto la diretta responsabilità degli stessi.

Resta comunque ferma la potestà di vigilanza in materia di sicurezza antincendio demandata ai Comandi VV.F..

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI :

Nota DCPREV prot. n. 3197 del 9 marzo 2011
Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione incendi nel caso di specie: "Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale".

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito è relativo all'installazione di impianti di cogenerazione da parte di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici, all'interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale.*

I vari casi descritti possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs 81/08, art. 5 del D.P.R. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant'altro negli accordi citati.

Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione. In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell'azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell'azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica - azienda X all'interno dell'azienda Y - la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all'azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell'azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione di parte dell'energia termica od elettrica prodotta dall'azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l'impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall'azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

**Nota prot. n. P33/4101 sott. 106/16 del 18 marzo 2004
D.M. 16 febbraio 1982. - Titolarità Certificato Prevenzione Incendi.**

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo e trasmesso da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione^(*) ...

() Il quesito è inerente alla problematica della **titolarità del certificato di prevenzione incendi nel caso di coesistenza di più titolari.***

*Premesso che nel caso in cui il titolare dell'attività non sia coincidente con il gestore della stessa, valgono le disposizioni riportate nella L.C. prot. P1113/4101 dei 31/07/98, **qualora le attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco siano effettivamente gestite da differenti titolari** (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio, dell'attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, **il certificato di prevenzione incendi deve essere unico, eventualmente cointestato.** In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari.*

**Nota prot. n. P350/4101 sott. 106/16 del 27 marzo 2001
Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi - Quesito.-**

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità

Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:

- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I.

La suddetta procedura **non ricade tra i servizi a pagamento** di cui alla legge n. 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare

In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998.

Lettera Circolare prot. n. P1113/4101 sott. 72/E del 31 luglio 1998
Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il **titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa**, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal DPR n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il titolare dell'attività che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.

Nel caso indicato in premessa, alcuni obblighi gestionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4/5/98, quali obblighi, tra quelle previsti dall'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16/2/82, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI:

Nota prot. n. P103/4101 sott. 72/E del 1° febbraio 2001
Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4 maggio 1998 - Risposta a quesiti.-

Codesto Ufficio, con la nota che si riscontra, chiede di conoscere se il Comando, nella trattazione di una pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 per un'attività non disciplinata da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, può richiedere ulteriori misure di sicurezza ritenendo quelle esistenti insufficienti, anche se validate dal Comando stesso in occasione del primo rilascio del C.P.I.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 14 del D.P.R. n. 577/82 demanda ai Comandi Provinciali VV.F. il compito non solo della verifica della rispondenza alle norme e di criteri tecnici di prevenzione incendi, ma anche della valutazione dei fattori di rischio la quale, soprattutto a fronte di attività non normate, costituisce il parametro di riferimento a cui subordinare l'emissione dell'atto tecnico - amministrativo.

Ciò premesso, si conferma che, qualora in sede di esame degli atti connessi alla pratica di un'attività di cui viene richiesto il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **il Comando** dovesse nutrire dubbi sull'idoneità dei mezzi di protezione antincendio riportati sul certificato stesso, **può legittimamente** - ma senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente - fare **eseguire un sopralluogo** al fine di verificare direttamente i fattori di rischio connessi alla tipologia di attività e **richiedere**, ove ritenuto necessario, **l'adeguamento di misure e mezzi antincendio**. Resta inteso che l'intero procedimento dovrà essere contenuto nei termini temporali previsti dal D.P.R. n. 37/98.

Ad adeguamento avvenuto, l'interessato inoltrerà al Comando istanza di sopralluogo a cui - rispondendo così al secondo quesito - è connesso il versamento d'importo corrispondente alla durata del servizio previsto per i sopralluoghi dal D.M. 4 maggio 1998.

Lettera Circolare prot. n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999
Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza.

Come noto l'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 disciplina il procedimento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi le cui modalità sono state ulteriormente precisate dall'art. 4

del D.M. 4 maggio 1998.

Il procedimento è avviato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti, da parte degli interessati che sono tenuti a presentare richiesta in carta legale, dichiarazione del titolare dell'attività attestante che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del Certificato, perizia giurata relativa all'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio, attestazione di avvenuto pagamento.

Sempre l'art. 4 del citato DPR 37/98 specifica che l'istanza di rinnovo deve essere presentata al Comando "in tempo utile e comunque prima della scadenza del Certificato ..."

È stato sollevato da più parti il quesito sulle procedure da adottare nel caso di istanze di rinnovo del CPI presentato in data successiva alla scadenza del medesimo.

In merito è stato interessato l'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio in questione ha rilevato che la disposizione prevista all'art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che **i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato**, secondo le procedure stabilite nell'art. 4 del DPR 37/98, **anche nei casi in cui l'istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza**. L'Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell'ambito dell'attività l'aver proseguito l'esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità.

Quanto sopra precisato viene portato a conoscenza delle SS.LL. per norma, tenendo presente che i Comandi Provinciali nel procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi non potranno dare una data retroattiva.

Lettera Circolare prot. n. P1434/4101 sott. 72/E del 19 ottobre 1998

Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 – Rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Chiarimenti

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1)- CONTROLLI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA PERIZIA GIURATA.

L'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall'ex art. 4 della Legge n. 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge.

In fase di applicazione della Legge n. 818/84 furono forniti, con circolare MI.SA. n. 36 dell'11 dicembre 1985 – punto 15 – chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Detta circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, ed i controlli sull'efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell'attività ai fini del rinnovo del certificato.

I controlli inerenti invece l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F.

Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti.

2)- DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO IV DEL D.M. 4 MAGGIO 1998, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

Si forniscono chiarimenti sull'applicazione della procedura di cui all'art. 2, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di Legge recita: "... la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15."

Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando l'istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica.

IMPOSTA DI BOLLO SUI VERSAMENTI PER I SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI:

Nota DCPREV prot. n. 5307 del 19/04/2013

D.P.R. n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione prevenzione incendi - Nuovi procedimenti e regime dell'imposta di bollo.

È pervenuta da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa, la nota n. 954-23/2013 del 19/03/2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione Centrale, formulato il 24/04/2012, in ordine all'applicazione del regime dell'imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Si riassumono, pertanto, per informazione e norma, le indicazioni ricevute al riguardo.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI: nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 possono darsi le seguenti indicazioni.

- a) **SCIA:** alla segnalazione certificata di inizio attività **non trova applicazione l'imposta di bollo** per le attività di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, categorie A, B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.
- b) **VERBALE DI VISITA TECNICA:** la richiesta e la copia sono esenti ai sensi dell'art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (v. Min. Fin. Ris. 20 aprile 1993, n. 391804, Ris. 4/10/01, n. 151/E). In tali casi sono fatti salvi i diritti di copia. Se la copia del verbale è richiesta con dichiarazione di conformità all'originale, si applica l'imposta di bollo sia sulla istanza che sulla copia rilasciata.
- c) **CPI:** il certificato di prevenzione incendi predisposto all'esito del positivo sopralluogo sulle attività in fascia C, già sottratto alla normativa sulla c.d. *decertificazione* di cui all'art. 15 Legge n. 183/2011 (circ. n. 2973 del 13/06/2012 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), è **esente** in quanto non rientra nella definizione di cui all'art. 1, lett. f del D.P.R. n. 445/2000 ed è rilasciato obbligatoriamente in base all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su istanza del cittadino.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO: l'attestazione di rinnovo periodico è **esente** per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA: le istanze sono **soggette ad imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, mentre gli atti emanati in riscontro sono soggetti ai sensi dell'art. 4 della stessa.

Si precisa, da ultimo, che **nulla muta relativamente ai restanti procedimenti** (valutazione del progetto, deroga) che non sono stati oggetto di modifiche normative

**Nota DCRISFIN (Dir. Centr. Ris. Fin.) prot. n. 12013 del 20 maggio 2009
Ricevute dei versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all'Amministrazione pubblica - Imposta di bollo per i servizi di prevenzione incendi.**

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia dell'interpello n. 954-33625/2009 del 13 maggio 2009 dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso relativo all'oggetto, dal quale si evince che **le ricevute dei pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato da parte degli utenti che richiedono i servizi di prevenzione incendi rientra nella previsione esentativa** di cui all'articolo 7 della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Viene precisato, inoltre, che gli importi versati direttamente presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, per la richiesta degli stessi servizi, non rientrano nella previsione esentativa sopracitata e pertanto le quietanze di pagamento dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della tabella annessa al predetto D.P.R.

... omissis ...

Nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n. 954-33625/2009 del 13 maggio 2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fa presente che svolge la propria attività istituzionale su tutto il territorio nazionale dietro apposito compenso. Il pagamento delle prestazioni rese avviene tramite versamenti su conti correnti postali a favore delle locali tesorerie provinciali dello Stato ed intestati ai Funzionari delegati dello stesso Dipartimento. Premesso quanto sopra l'istante chiede di conoscere se sia dovuta l'imposta di bollo per i versamenti, superiori a Euro 77,47, effettuati dagli utenti che richiedono i servizi.

...

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento al quesito in esame si osserva che in base all'articolo 13, comma t, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, o. 642, sono soggette all'imposta di bollo di euro 1,61 per ogni esemplare le: "... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria ". La nota 2 al predetto articolo prevede che "L'imposta non è dovuta : a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47).".

Il trattamento tributario in parola subisce una deroga per gli atti e i documenti indicati nell'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le "...ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. li, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto (Sono soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui al richiamato articolo 13, comma 2-bis, del DPR n. 642 del 1972, gli "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative al deposito di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale)".

*Per quanto sopra, con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati, come nell'ipotesi in esame, a mezzo di conto corrente postale, la scrivente ha avuto modo di precisare che **tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e che tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento** (v. Ris. Ministero delle Finanze 20 giugno 1987 prot. 350765 e più recentemente risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008).*

*Ne consegue che **la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, relativa al versamento dei diritti dovuti per i servizi a pagamento resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, rientra» ai fini dell'imposta di bollo, nella previsione esentativa** di cui all'articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.*

Per completezza di argomento si fa presente che qualora il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi a pagamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sia effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall'articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio di tesorerie dello Stato (approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29

maggio 2007), rilasciati dalle Tesorerie vanno assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR IL 642 del 1972.

In tal caso non opera, infatti, la nonna esentativa, trattandosi di un documento di tesoreria, non compreso tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (in tal senso v. Risoluzione del 15 novembre 2002 n. 357).

Imposta di bollo sui pagamenti effettuati a mezzo c/c postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per i servizi di prevenzione incendi:

Relativamente ai versamenti per i servizi di prevenzione incendi su conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato si chiarisce che, **non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,81** per i versamenti superiori a € 77,47 (Lire 150.000), effettuati a mezzo di conto corrente postale in quanto tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (Chiarito con nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n.954-33625/2009 del 13 maggio 2009).

PREVENZIONE INCENDI E LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241:

Nota prot. n. UCI 40/4101 del 19 gennaio 2005 (Ufficio Centrale Ispettivo)
Prevenzione incendi e Legge 07 agosto 1990 n. 241.

In un quadro di larga valutazione di legittimità ed opportunità delle scelte e dei comportamenti amministrativi, il monitoraggio compiuto su alcuni comandi campione da parte dell'Ufficio Centrale Ispettivo di questo Dipartimento ha evidenziato un'applicazione della normativa ex Legge n. 241/90, nel settore della prevenzione incendi, spesso non congrua con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità affermati dal legislatore.

Si ritiene pertanto necessario, nell'evidenziare le problematiche riscontrate, ripercorrere l'articolo della legge e sottolinearne le pertinenti applicazioni ed implicazioni.

L'attività di monitoraggio ha prioritariamente posto in risalto le seguenti carenze:

- a) **mancata o errata individuazione del "responsabile del procedimento"** (è indicato in prevalenza il dipendente di qualsiasi profilo professionale, istruttore della pratica, cioè colui che esamina il progetto o esegue il sopralluogo ed esprime il parere di conformità o di rilascio del CPI;
- b) **mancata "comunicazione dell'avvio del procedimento"** (assente o confusa con ricevuta rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza).

A) Viene frequentemente indicato come "responsabile del procedimento" il dipendente, di qualsivoglia profilo professionale, incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento: parere di conformità, rilascio e rinnovo del CPI, sopralluoghi, ecc. In pratica, ci sono contemporaneamente tanti responsabili di procedimento quanti sono i procedimenti in itinere.

È necessario preventivamente ricordare alcuni disposti normativi in merito.

Art. 4 co. 1 L. 241/90

Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro tipo di adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 5 L. 241/90

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art 6 L. 241/90

Il responsabile del procedimento:

- a) *valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;*

- b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adatta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;*
- c) *propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;*
- d) *cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;*
- e) *adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.*

Nonostante l'uso della dizione generica "unità organizzativa", nella quale possono rientrare tutte le articolazioni degli enti centrali e periferici, il legislatore ha voluto dare un "volto" alla PA ed un punto di riferimento al cittadino, "personalizzando" la funzione amministrativa nel senso e secondo la logica dell'art. 97 Cost. che impone la predisposizione di un sistema di regole da cui sia possibile desumere chi, all'interno dell'organizzazione, e con quale risultato sia tenuto ad agire in una data circostanza.

Il Regolamento di attuazione della L. 241/90 per il Ministero dell'Interno, [D.M. 02/02/1993 n. 284](#), ha individuato all'art 9 co. 2 l'"**unità organizzativa**" che qui ci interessa:

'Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale ... i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e gli ispettorati Regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.'

È stato più volte osservato da parte degli uffici dirigenziali monitorati che la fase essenziale del procedimento di prevenzione incendi è l'esame tecnico e che quindi il funzionario o altro dipendente di ciò incaricato dovesse essere il referente verso l'esterno del procedimento.

In effetti, essendo possibile l'esercizio di specifica delega secondo l'art. 10 co. 1 del D.M. cit., dubbi interpretativi potrebbero sorgere quando il procedimento si scompone in varie fasi, sì da coinvolgere diversi uffici appartenenti anche alla stessa Amministrazione periferica.

Al proposito, è dapprima intervenuta una circolare del Ministero della F.P. n. 58307/7463 del 05/12/90 G.U. n. 296 del 20/12/90, secondo la quale occorre distinguere le fasi più rilevanti dell'iter procedimentale, rispetto alle quali occorre indicare gli uffici responsabili, ... con la conseguenza di avere tante unità organizzative quante sono le scansioni procedurali. In sostanza in un esteso significato, di potrebbero avere in un Comando Provinciale più unità organizzative responsabili di una o più fasi del procedimento: protocollo, assegnazione, verifiche contabili, archiviazione, battitura, firma, spedizione... Ma questa soluzione non è apparsa soddisfacente.

È stato infatti poi osservato che il contenuto dell'art. 4 può generare incertezze solo in riferimento alle sequenze procedurali che investono più interessi pubblici, quindi solo quando la cura degli stessi è attribuita ad organizzazioni diverse.

La prospettata soluzione, di frammentazione delle competenze e delle deleghe, non appare soddisfacente per un procedimento di prevenzione incendi interno al Comando, innanzitutto per il criterio di economicità, ex art. 1 L. 241/90, cui deve ispirarsi l'attività della P.A. Infatti, se è vero che detto principio esige che l'azione amministrativa deve tendere alla realizzazione ottimale dell'interesse pubblico nel minor tempo e dispendio di mezzi possibile, non si può non vedere come una moltitudine di uffici responsabili coinvolti in un unico procedimento generi una decelerazione della produttività della P.A., nonché un mancato risparmio delle sue risorse. Non a caso l'art. 10 co. 2 del D.M. 284/93 assomma nella figura del responsabile del procedimento tutti i compiti, anche solo funzionali e di servizio, inerenti il procedimento:

"Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della Legge n. 241/90 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della Legge 4 gennaio 1968 n. 15." Ed ancora (Cons. Stato a. gen. 23/02/1995 n. 19) ... "È necessario che ... emerga con chiarezza l'individuazione per ogni procedimento di una sola unità organizzativa, responsabile dell'istruttoria, di ogni altro, adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale".

Né può giudicarsi conforme allo spirito della legge la delega al responsabile del procedimento ad un dipendente che ha poi l'unico potere dovere di esprimere solo un parere tecnico e non è

messo in condizione, di, gestire e governare, con la necessaria autorità e quindi con la conseguente responsabilità tutte le restanti fasi del procedimento, dall'ingresso dell'istanza ed avvio del procedimento fino alla emissione del provvedimento finale.

A dimostrazione di ciò, proviamo a farci una domanda dal punto di vista dell'utente, il quale potrebbe chiedersi con chi protestare a fronte di un ritardo nella conclusione del procedimento; chi citare in giudizio per abuso di potere od omissione; chi citare per danni patrimoniali. Il dirigente dell'unità organizzativa o il dipendente incaricato dell'espressione di un parere tecnico o l'addetto alla battitura o al protocollo? Chi emette il provvedimento finale o chi ha eseguito il sopralluogo o verificato la conformità del progetto?

È ovvio che il dipendente incaricato del sopralluogo o dell'espressione di un parere di conformità è responsabile o corresponsabile solo del merito e del tempo trascorso tra l'assegnazione della pratica e la risposta all'ufficio. Non sembra possibile che a tutti i dipendenti incaricati dell'attività di istruttoria tecnica di prevenzione incendi sia data o possa essere data l'autorità di gestire e governare la fase precedente l'assegnazione della pratica e quella successiva all'istruttoria tecnica, compreso la firma del dirigente o suo delegato e l'emissione del provvedimento.

Detto dipendente può essere invece più congruamente qualificato come istruttore "tecnico" del procedimento e come tale essere il riferimento per l'utente che abbia la necessità di consultarsi e di "partecipare al procedimento amministrativo", e come tale essere indicato tra le informazioni dovute all'utente ai sensi dell'art. 8 L. 241/90.

Ne consegue che il responsabile del procedimento potrà essere solo il dirigente della unità organizzativa, come indicato dal D.M. 284/93 o, altrimenti, ai sensi dell'art 10 co. 1 dello stesso D.M., un suo delegato, ovviamente dotato di autorità sufficiente alla gestione ed al governo di ogni fase procedimentale, fino alla adozione, ove ne abbia la competenza e la delega, del provvedimento finale ovvero (vd. Art. 5 co. 1 L. 241/90) alla trasmissione degli atti al dirigente per l'adozione [vd. art. 6 lett. e) L. 241/90].

[Sulla lettera e) dell'art. 6 merita precisare che il funzionario raramente può emettere un provvedimento - salvo espressa delega del dirigente - attesa la regola generale per cui ciò spetta esclusivamente all'Autorità di vertice dell'Amministrazione in ragione della sua competenza esterna].

Si aggiunga, poi, che l'art. 5 disegna la figura del "funzionario" responsabile del procedimento come un crocevia tra le esigenze della P.A. e le istanze della collettività: infatti, se da un lato egli deve perseguire l'interesse pubblico attraverso criteri di economicità ed efficienza, dall'altra parte ha l'obbligo, per il principio della trasparenza ed a mezzo delle comunicazioni di cui all'art. 5 co. 3, di agevolare il contatto tra l'Amministrazione ed i cittadini, sì da permettere a quest'ultimi di conoscere sempre l'identità dei referenti cui rivolgersi.

Atteso, quindi, il ruolo propulsivo e tutorio rivestito dal funzionario nei confronti dell'attività amministrativa, è facile comprendere il motivo per il quale la L. 241/90 gli abbia attribuito una rilevante summa di poteri di direzione e di organizzazione del procedimento. Questi poteri possono essere esercitati dal responsabile anche nei confronti dei dipendenti che sono inseriti in altre unità organizzative coinvolte nell'iter. Se così è, questo responsabile non può che essere unico ed essere oggetto di ampia e mirata autorità o delega.

Né, sulla base di dette considerazioni, se questi non assomma le peculiarità descritte, può apparire giustificata l'osservazione, da parte di alcuni uffici monitorati, che per ciascun procedimento il responsabile è "comunque" unico.

Sulla scia dell'art.4 della L. 241/90, il legislatore nell'attribuire ad un soggetto predeterminato la gestione del procedimento, esprime chiaramente la volontà di scongiurare la polverizzazione della responsabilità amministrativa. (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30/09/1993 n. 11: *è fatto obbligo alla P.A. "di individuare il responsabile del procedimento cui imputare l'esatta scansione dei momenti procedurali e, al limite, le conseguenze di eventuali ritardi od omissioni*).

A conferma di ciò e quindi della necessità di evitare la polverizzazione dell'azione amministrativa, anche laddove la sequenza procedimentale necessiti dell'intervento di più Amministrazioni, è giocoforza ammettere che una deve essere l'unità organizzativa competente e quindi il responsabile del procedimento, con la sola eccezione di quei procedimenti che richiedano l'esercizio di competenze di organi la cui autonomia non può essere assorbita nelle competenze di altri enti.

Le facoltà attribuite al responsabile del procedimento non si esauriscono in quelle formulate nell'elenco di cui all'art. 6.

Infatti, l'art. 16 dispone che laddove in pendenza di un iter procedimentale sia obbligatorio acquisire un parere da parte di un organo consultivo e quest'ultimo non vi provvede nel termine stabilito, il funzionario può continuare la sua attività indipendentemente dal parere in esame, accertando che i dati in suo possesso siano necessari e sufficienti per la conduzione del procedimento; dunque, motivando la sua scelta, può fare a meno del giudizio in parola.

Ed ancora l'art. 17 esamina l'ipotesi parallela in cui l'adozione del provvedimento dipende da valutazioni tecniche promananti da enti specializzati. Se questi sono in ritardo, il responsabile del procedimento non può proseguire la sua attività, ma deve necessariamente rivolgersi ad altri organi parimenti qualificati al fine di ottenere le indispensabili valutazioni.

Quanto alla individuazione della persona addetta al procedimento, il legislatore stabilisce che spetta al dirigente di ogni unità affidare a sé o ad altro dipendente il compimento delle operazioni relative al procedimento stesso (art 5 co. 1); in mancanza di tale assegnazione si considera responsabile dell'iter il "funzionario" preposto all'ufficio (art 5 co. 2).

Le dizioni "**dirigente**" e "**funzionario**" potrebbero portare a dubbi interpretativi. L'apparente promiscuità può essere superata ricordando che l'art. 5 non rimanda al D.P.R. 748/72 e s.m.i. istitutivo delle carriere dirigenziali, né alla Legge n. 312/80 e s.m.i. in tema di determinazione dello status retributivo-funzionale del personale e nemmeno, infine, ai contratti collettivi di lavoro.

Ne discende che è responsabile del procedimento il soggetto preposto all'unità organizzativa, il quale provvede concretamente allo svolgimento dell'iter, indipendentemente dalla titolarità dell'ufficio e dalla qualifica dirigenziale eventualmente rivestita.

Si osserva che quanto premesso non fornisce, però, sufficienti indicazioni riguardo l'ipotesi di sopravvenuta **assenza o impedimento del funzionario**.

Parte della dottrina giurisprudenziale afferma che la responsabilità del procedimento rimane in capo al dirigente dell'unità organizzativa finché non viene attribuita ad altro dipendente. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia assente la conduzione dell'istruttoria tornerebbe nell'alveo delle competenze del soggetto preposto all'ufficio, oppure potrebbe essere da lui affidata ad un impiegato diverso.

Ma, se da una parte può ben dirsi che la responsabilità dell'alveo di pertinenza del dirigente fino a diversa assegnazione, da altro lato è difficile ammettere che il legislatore del '90 disponga una sorta di sostituzione "boomerang", in virtù della quale il soggetto preposto all'ufficio risulta di nuovo investito di quel procedimento, la cui competenza aveva precedentemente dimesso a favore del dipendente assente.

Inoltre, così come l'art. 5 prescinde dalla eventuale titolarità dell'unità operativa in capo al responsabile, allo stesso modo il supplente, di regola, subentra nelle mansioni dell'assente senza la responsabilità dell'ufficio cui perviene: di qui, allora, la **possibilità di ammettere un vicario anche per il funzionario addetto al procedimento**.

Va ricordato che la razionalizzazione dell'attività amministrativa operata dalla L. n. 241/90 ha completamente trascurato il regime di **responsabilità del "funzionario"** per violazione dei doveri di sua competenza.

Si deve quindi pensare che il legislatore ha voluto soltanto ribadire l'operatività della disciplina preesistente in tema di inadempimento delle obbligazioni di cui al pubblico impiego.

A questo proposito è d'uopo rammentare, innanzitutto, che la violazione dell'art. 6 L. n. 241/90 comporta per il funzionario la **responsabilità disciplinare**. Quest'ultima può essere attivata dall'Amministrazione ogni qualvolta il comportamento trasgressivo produce un disservizio per mancato adempimento di uno degli atti del procedimento, oppure quando tale inerzia è fonte di nocimento per l'immagine dell'ente.

Se, invece, il compimento di un atto illecito si traduce in un danno patrimoniale nei confronti dei terzi, si parla di **responsabilità civile**. In merito giova osservare che mentre l'art. 28 co. 1 Cost. fissa la regola della responsabilità diretta dell'impiegato, gli art. 28 co. 2 Cost. e 2049 c.c., nonché il principio di immedesimazione organica fra l'ente ed il dipendente, per altro verso, stabiliscono che l'Amministrazione risponde in solido dell'illecito compiuto dal funzionario per

colpa lieve. È sempre utile a tale proposito ricordare la possibile corresponsabilità diretta del dirigente per *culpa in eligendi* e per *culpa in vigilandi*.

Al contrario, laddove il fatto trasgressivo si è verificato per **dolo, colpa grave o finalità meramente egoistiche**, il relativo danno è direttamente a carico dell'agente pubblico.

Si aggiunge che, poiché *"ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto"* (art. 2 co. 2 D.P.R. n. 37/98), l'omessa espressione del parere di conformità ex art.2 del D.P.R. n. 37/98 nei prescritti termini temporali di conclusione del procedimento, costituisce **silenzio-rifiuto**. L'istituto del silenzio rifiuto, lungi da essere prevaricatorio nei confronti dell'utente, ha invece lo scopo di qualificare il comportamento omissivo della PA, rendendo subito possibile il ricorso al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo e per dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito.

È opportuno sottolineare che in ogni caso il procedimento amministrativo deve essere concluso anche fuori dal termine stabilito, quale "dovere" della P.A. (art. 2 L. n. 241/90). Si richiama al proposito il contenuto della Circolare M.I. n. 9 del 05/05/98 prot. 796/4101 sott. 72/E e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1331/1997.

Quanto infine alla **responsabilità penale**, particolare attenzione deve essere rivolta al rapporto tra l'art. 328 c.p. (come modificato dalla L. 26/04/1990 n. 86) e l'art. 2 L. n. 241/90.

In particolare, l'art. 328 c.p. prevede due ipotesi criminose: la prima in tema di rifiuto arbitrario da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di atti indilazionabili attinenti la sanità, la sicurezza pubblica e la giustizia; l'altra relativa al comportamento omissivo di quei medesimi soggetti che, entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, non compiono l'atto del loro ufficio, né rispondono per chiarire i motivi del ritardo.

Uno scrupoloso esame della norma induce a sostenere che mentre il rifiuto da parte del funzionario di atti che "devono essere compiuti senza ritardo" comporta l'esistenza del reato di cui all'art. 328 co. 1 c.p., diversa sarebbe la conclusione in caso di omissione di provvedimento, per scadenza del termine di cui all'art. 2 L. n. 241/90.

L'art. 328 co. 2 c.p. si applicherebbe in caso di violazione dell'art. 2 co. 3 L. 241/90, ma solo quando il funzionario responsabile non fornisce nei 30 giorni dalla sollecitata istanza scritta dell'interessato (art. 328 co. 2 c.p.) una risposta giustificativa della mancata emissione del provvedimento finale.

Ciò, in contrasto con i principi della L. 241/90, porta ad affermare che la scadenza del termine di cui all'art. 2 non è perentorio, ma ordinatorio, avendo una portata di semplice incremento della tempestività dell'azione amministrativa. Inoltre, va osservato che solo se il cittadino si attiva contro l'inerzia della PA può far sì che il "funzionario", attraverso il meccanismo della messa in mora, eventualmente risponda per omissione di un atto di ufficio. In questo modo si lascia al privato non solo l'onere di stimolare l'applicazione della legge penale, ma anche il compito di assicurare il rispetto del principio del buon andamento dell'Amministrazione.

Si riportano di seguito alcuni disposti normativi in merito.

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di Igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie fatto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione è dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 cp. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e di prestazione di opera meramente materiale.

B) - L'art 7 della L. 241/90 recita:

"Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenire. ... omissis".

La portata innovativa delle norme contenute nel capo III della L. 241/90 consiste nell'aver posto come regola generale il principio della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati al contenuto del provvedimento finale.

Il generico criterio di pubblicità cui deve essere improntata l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90, trova una fondamentale attuazione proprio nella comunicazione prevista dall'art. 7, che consente una tempestiva prospettazione nell'attività discrezionale dell'Amministrazione degli interessi privati coinvolti, in funzione di una loro composizione con l'interesse pubblico dominante.

La previsione generalizzata di un contraddittorio anticipato alla fase procedimentale, posta dal legislatore quale regola inderogabile di legittimità dell'azione amministrativa, comporta che l'omissione della relativa comunicazione ai soggetti contemplati dall'art. 7, configuri il vizio di violazione di legge, che si trasmette con effetti invalidanti sul provvedimento finale.

Inoltre, (Cons. Stato, sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2362 e sez IV, 16 giugno 2001, n. 3169) *la violazione del citato art. 7, per omessa comunicazione dell'avvio procedimentale, rileva anche sotto il profilo civilistico, essendo stata ritenuta un'inosservanza grave, "in quanto la norma concerne un presidio minimo di garanzia partecipativa e richiede uno sforzo minimo all'Amministrazione. ... omissis ... A tal fine, non rileva l'originario atto d'impulso dell'utente, né la conoscenza ope legis delle tesi procedimentali, stante l'espressa previsione di far conoscere all'interessato gli elementi previsti dall'art. 8 L. n. 241/90, non tutti necessariamente noti al richiedente al momento della presentazione della domanda..."*

Invece, l'instaurazione nel procedimento di un contraddittorio degli opposti interessi rilevanti, insieme all'obbligo di motivazione del provvedimento, nonché al possibile accesso agli atti endoprocedimentali, si pone quale presupposto indispensabile di correttezza e legittimità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio di imparzialità enunciato dalla Costituzione.

La garanzia rappresentata dall'art. 7 riguarda tutti i procedimenti posti in essere dalla PA, indipendentemente dalla loro complessità e dal fatto che possa derivarne un atto favorevole al soggetto interessato, con l'esclusione giurisprudenziale di quelli volti alla emanazione di provvedimenti repressivi conseguenti necessariamente all'accertata infrazione di disposizioni imperative.

Una diversa considerazione merita invece il procedimento ex art 4 del D.P.R. 37/98 di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, specie per quelle attività semplici per le quali l'istanza di rinnovo non richiede l'accompagnamento di una perizia giurata. Nonostante anche per i provvedimenti "vincolati" si prospetti l'opportunità dello svolgimento di una fase istruttoria, completa ed adeguata, la giurisprudenza amministrativa ha ^generalmente escluso l'obbligatorietà della preventiva comunicazione ogni qualvolta gli adempimenti diretti alla instaurazione di un contraddittorio rivestano una valenza esclusivamente formale ed appaiano pertanto superflui, come nel caso in cui essendo un provvedimento dovuto e vincolato non residui alcun margine di discrezionalità alla autorità procedente.

A tale proposito, anche l'ipotesi derogatoria prevista dal 1° comma dell'art. 7 che esclude l'obbligo della comunicazione qualora *"sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, del procedimento"*, può trovare motivazione nei tempi limitati di conclusione del procedimento, 15 giorni, prevalentemente assorbiti dai tempi tecnici, pure minimi, delle diverse fasi, procedimentali.

In tal caso, l'omissione della preventiva comunicazione dovrà trovare giustificazione nella parte motivante del provvedimento, con ciò escludendo la possibilità per il giudice della legittimità di sindacare le ragioni che hanno di fatto ostacolato la comunicazione.

L'art 8 della L. 241/90 recita:

"L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente,*
- b) l'oggetto del procedimento promosso;*
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;*
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.*

Omissis"

La regola applicabile alla **comunicazione di avvio del procedimento** non è quella della libertà assoluta delle forme, bensì quella della forma scritta documentabile in atti, con esclusione, per esigenze probatorie, di comunicazioni verbali, dirette o telefoniche.

L'avviso di avvio del procedimento, da non confondere con la ricevuta di presentazione della domanda ex art. 3 co. 3 D.M. 284/93, **deve precedere l'instaurazione di un qualunque procedimento, anche nelle sue articolazioni subprocedimentali** (completezza della domanda, legittimità della firma, versamento, ... da risolvere preferibilmente allo sportello), che possono comunque dar vita ad un contenzioso autonomo e per tale ragione presentano peculiari esigenze partecipative. Una semplificazione del procedimento, purtroppo non sempre fattibile per le variabili determinate dai criteri di assegnazione dei diversi procedimenti, sarebbe costituita dalla possibilità, per le istanze presentate allo sportello, di far coincidere in un unico atto sia la ricevuta, sia la comunicazione di avvio del procedimento, fatto salve le verifiche sopra rammentate.

L'elenco, di cui al 2° comma dell'art.8, tende ad individuare un numero minimo di dati che assicurino la congruità e sufficienza dell'informazione resa dall'Amministrazione, integrabile comunque con l'inserimento di altri elementi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti: ad es. il dipendente incaricato della istruttoria tecnica del procedimento.

L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse essa è stata prevista (art. 8 co. 4).

Allo scopo di prevenire il contenzioso giurisdizionale, i regolamenti attuativi della L. 241/90 adottati dalle amministrazioni statali stabiliscono che l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possa essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto alla unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni (art. 4 co. 3 D.M. 284/93).

Abbiamo sottolineato che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento conduce in ogni caso all'annullamento dell'atto adottato a conclusione dello stesso per violazione di legge.

È ormai invece, giurisprudenza consolidata che l'omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento non è causa di illegittimità dell'atto conclusivo del medesimo, posto che in difetto di una precisa designazione, il responsabile è agevolmente identificabile nel dirigente dell'unità organizzativa procedente. La stessa omissione rileva unicamente in termini di responsabilità disciplinare dell'agente che ha omesso la relativa comunicazione.

Ulteriori carenze rilevate nell'attività di monitoraggio sono state le seguenti:

- c) [Avvio dell'attività istruttoria in assenza del "versamento"](#);
- d) [Adozione del provvedimento finale da parte del funzionario istruttore](#) e firma della sola lettera di trasmissione da parte del dirigente.

Per la prima è d'obbligo richiamare, senza necessità di commento, l'art. 6 co. 3 della L. n. 966/65 *"l'esecuzione del servizio è subordinato all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente..."* e quindi l'art. 1 co. 2 lett. b) del D.M. 04 maggio 1998 ed ancora il parere del Consiglio di Stato, I sez., 12 gennaio 1979 *"...ne segue che essa (la domanda) non solo deve essere accompagnata - il che è ovvio - dalla quietanza di un versamento di un deposito*

provvisorio ... ma anche...: Senza di che la domanda non può giudicarsi idonea al fine assegnatogli dalla legge ... e va ritenuta, in difetto, 'tamquam non esset' ... "

Né, nel caso di pareri di conformità, può procedersi sistematicamente, prima dell'avvenuto versamento e della presentazione della domanda, all'esame compiuto e definitivo del progetto e quindi ad una sorta di nulla osta alla presentazione della domanda e del versamento.

Il confronto con l'utente, previsto dal legislatore quando all'art. 18 co. 3 del D.P.R. n. 577/82 dice che *"nella fase preliminare di progettazione i Comandi... potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati..."*, ha carattere solo formale e non può condizionare l'Ufficio che poi dovrà emanare pareri ed effettuare controlli. Tale procedura, se pure riduce fittiziamente i tempi di conclusione del procedimento, impedirà di fatto l'osservanza dei disposti normativi appena commentati della L. n. 241/90 e porrà a rischio la riscossione del servizio a pagamento, poiché, in pratica, buona parte dello stesso sarà stato fatto "a credito", con conseguente possibile danno all'erario.

Per la seconda, nell'osservare che l'atto esterno è il provvedimento e non la nota di trasmissione, si rimanda a quanto riportato nella prima parte della presente ed alla nota di questo Dipartimento [prot. n. P48/4101 sott 72/C.2 dell'11 gennaio 2001](#).

Allegasi il testo del **D.M. 02/02/1993 n. 284** (*stralcio*).

DM 2 febbraio 1993, N. 284 (*stralcio*)

Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno.

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, terzo comma, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione o nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 9. Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformità al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonché, il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del DM 2 agosto 1973 così come modificata dal DM 17 luglio 1982.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno devono intendersi per **unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale** i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall'art. 7 del DPR 24 aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal DM 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i **comandi provinciali dei vigili del fuoco** e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.

Art. 10. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 9 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la **responsabilità dell'istruttoria** e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al primo comma esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11. Unità organizzative responsabili dell'adozione del provvedimento finale

1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'amministrazione dell'interno e quelle recate dal DPR 30 giugno 1972, n. 748.
2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno sono da considerare **responsabili dell'adozione del provvedimento finale** i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i **comandanti provinciali dei vigili del fuoco**, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonché i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.

Lettera-Circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) dell'11 gennaio 2001 Servizio di prevenzione incendi.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, hanno chiaramente fissato i principi ai quali deve essere informata l'azione amministrativa pubblica, con particolare richiamo a quelli afferenti alla trasparenza, efficienza ed efficacia.

In relazione a quanto sopra nell'ambito del servizio di prevenzione incendi affidato ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco viene richiesto alla figura del Dirigente un sempre maggiore impegno correlato alla predisposizione ed attuazione le fasi di pianificazione, organizzazione e controllo del servizio medesimo.

Avendo pertanto riguardo ai predetti impegni, i quali, giova sottolinearlo, caratterizzano le precipue responsabilità dirigenziali, **non può più certamente essere richiesto al Dirigente un suo diretto e personale coinvolgimento nell'espletamento della fase istruttoria tecnica**

delle pratiche a cui, in base alle disposizioni vigenti in materia, sovrintendono le altre figure professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto le indicazioni riportate nella tabella A annessa alla circolare MI. SA. n. 2 dell'11 gennaio 1992, non possono più costituire un riferimento per la fascia dirigenziale.

Si richiamo, da ultimo, la facoltà del Dirigente di delegare, a funzionari tecnici dell'area direttiva, compiti afferenti in particolare il controllo degli atti, tenendo comunque presente al riguardo che il soggetto delegato non può espletare il controllo sugli atti inerenti istruttorie tecniche al medesimo affidate.

ATTIVITÀ VARIE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a stabilimenti ed impianti vari, attività industriali, artigianali e simili, officine, laboratori, termini e definizioni, caratteristiche costruttive, distanza di sicurezza, affollamento, esodo, ecc.⁽¹⁾

Nota STAFFCADIP prot. n. 5178 del 26-05-2015 Centri di accoglienza per immigrati.

Pervengono a questo Dipartimento alcune richieste di chiarimento concernenti le misure di prevenzione incendi da adottare nei centri di accoglienza per immigrati.

Al riguardo si ritiene che tali strutture, caratterizzate per quanto noto da un'organizzazione molto variabile dal punto di vista logistico, nonché da potenziali problematiche di ordine pubblico, non appaiono immediatamente riconducibili alle attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi, ma devono essere esaminate caso per caso sulla base delle specifiche caratteristiche, tenendo peraltro presente la temporaneità dell'attività che non prevede quindi l'attivazione del procedimento di cui al D.P.R. 151/2011.

Ciò premesso, per quanto attiene le norme tecniche di prevenzione incendi da prendere a riferimento - e ferme restando quelle che disciplinano le specifiche aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas, ecc.) - occorre distinguere i seguenti casi.

Nell'eventualità in cui i centri di accoglienza siano ubicati in strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, ecc.) gli stessi centri possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell'Allegato 1 al D.M. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell'Allegato al citato D.M. 9 aprile 1994 e ss.mm.

Quando, invece, i centri di accoglienza sono ospitati all'interno di edifici di civile abitazione occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall'allegato al D.M. 246/1987.

Si soggiunge, altresì, che per tutte le attività in argomento trovano applicazione le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008, declinate per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nel D.M. 10 marzo 1998.

Si evidenzia peraltro che tali disposizioni, unitamente alle "Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati" emanate con direttiva del Ministro dell'interno in data 11 maggio 2005, sono richiamate nello schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola.

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco provvederanno ad informare i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ricadenti nel territorio di competenza.

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015 Definizione di manifestazione temporanea.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue.

Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R.

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi)*

577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

in generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita**.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario** ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Nota DCPREV prot. n. 3333 del 17 marzo 2015
D.P.R. 151/11 – Attività n. 58.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare **che una attività relativa all'utilizzo di uno strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli di prevenzione incendi se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95**.

Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.

Nota DCPREV prot. n. 3043 del 12-03-2015
Quesito in materia di prevenzione incendi - Assoggettabilità attività di gommista - Ri-scontro.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, inerenti l'oggetto, si ritiene che l'attività in argomento possa rientrare tra le tipologie di **officine di riparazione per veicoli a motore** di cui **al punto 53** dell'allegato 1 al d.P.R. 151 se di superficie superiore a 300 mq.

Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al **punto 43** dello stesso allegato.

Nota DCPREV prot. n. 7392 del 30 maggio 2014
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'officina meccanica con lavorazioni a freddo con più di 25 dipendenti.

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Il quesito è volto a chiarire la corretta interpretazione del "numero di addetti" individuato al punto 54 del DPR 151/2011 (Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti). Il termine "addetto" deve ritenersi riferito alla specificità richiamata nella formulazione dell'attività soggetta, ossia di chi è preposto all'officina, similmente a quanto più dettagliatamente espresso per l'att. 9 in merito alla mansione specifica di saldatura o taglio.*

Nota DCPREV prot. n. 5289 del 23 aprile 2014
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche.

Con riferimento alle note concernenti l'oggetto a margine citate, e nel ribadire che la richiesta di determinazioni da parte di questa Direzione Centrale su questioni per le quali si è già espresso un organo tecnico consultivo collegiale quale il Comitato Tecnico Regionale non appare coerente

con le procedure e i principi indicati dal D.Lgs.139/06, si esprime condivisione con quanto rappresentato nella nota di codesta Direzione Regionale.^(*)

() Il quesito riguarda l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli **impianti frigoriferi industriali** nei quali è utilizzata l'**ammoniaca** come fluido refrigerante. Si conferma, secondo la vigente classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, la **caratteristiche di gas infiammabile attribuito all'ammoniaca anidra**. Si ritiene infine che l'assoggettabilità dell'impianto debba essere valutata in funzione dei parametri di portata previsti al punto 1 dell'Allegato al DPR 151/2011 o, in alternativa, di capacità di deposito previsti al punto 4.*

Ulteriore quesito** riguarda la corretta individuazione ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di **depositi di olio per la lubrificazione ed il raffreddamento di organi in rotazione delle centrali idroelettriche**. Vista la descrizione fornita dal Comando **si ritiene che l'attività possa essere compresa al punto 12 dell'allegato al DPR 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 3021 del 13-03-2014

Quesito liquori.

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, ... si rappresenta quanto segue:

- il calcolo del carico di incendio specifico di progetto ($q_{r,d}$) in un compartimento va effettuato seguendo le indicazioni contenute nel DM 9/3/2007 che prevedono il calcolo in base al potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti;
- il potere calorifico inferiore dei materiali combustibili presenti va determinato sulla base di valori desunti dalla letteratura tecnica o eseguendo prove in accordo con la norma UNI ISO 1716:2002;
- per le soluzioni idroalcoliche trova applicazione il decreto ministeriale 18 maggio 1995, che prevede classi definite di resistenza al fuoco per i depositi di tali prodotti. Nel caso in cui le sostanze oggetto del quesito non rientrino nel campo di applicazione del citato decreto, si ritiene che esso costituisca un utile riferimento ai fini della determinazione della classe di resistenza al fuoco, a prescindere dalle risultanze dei calcoli del carico di incendio effettuati secondo il DM 9/3/2007.

Si concorda, infine, con il Comando ... in merito alla limitata rappresentatività della prova proposta, atteso che il metodo di calcolo del carico di incendio specifico di progetto risulta dipendente dal potere calorifico dei materiali combustibili e non dalla modalità di rilascio della potenza termica.

Nota DCPREV prot. n. 12504 del 13-09-2013

Depositi di gas metano compresso in bombole. Riscontro.

In riferimento al quesito ... inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai *"depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina"*.

Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.

Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

... omissis ...

- ✓ **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 73):** Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Il punto n. 73 è diretto ad assoggettare ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie o industriali, elencate nell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.

Ai fini dell'assoggettamento, si osserva inoltre che le predette attività devono essere necessariamente caratterizzate da **comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti**, così come definiti dal D.M. 7 agosto 2012.

Relativamente alla destinazione d'uso dell'edificio e/o complesso edilizio, si evidenzia che sono da considerare come appartenenti al settore terziario, per esempio, le attività commerciali, gli uffici, le attività ricettive, le attività di servizi in generale, etc.

Non rientrano, pertanto, **nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione** le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, **non concorrono nel computo dei parametri fissati** per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011.

Nel caso in cui nell'edificio o complesso edilizio siano presenti attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette, pertanto, ai relativi adempimenti, ma separate dal resto dell'edificio, con strutture di idonea resistenza al fuoco e con impianti e vie di esodo propri, le stesse non saranno considerate ai fini del computo dei parametri fissati per il punto n. 73; nel caso contrario le stesse attività saranno computate ai fini del raggiungimento delle soglie per l'assoggettabilità al punto n. 73.

In entrambi i casi prima descritti, per il responsabile delle attività incluse nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ricorreranno gli obblighi previsti dallo stesso decreto per la propria attività, oltre a quelli derivanti dalle comunioni presenti in concreto nell'edificio.

Resta inteso che il responsabile dell'attività che si configura al n.73 provvederà alla valutazione dei rischi interferenziali tra le attività presenti nell'edificio, riferiti alla comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti.

Le singole attività ubicate nell'edificio e/o complesso edilizio assoggettato come n.73, dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche pertinenti l'attività esercitata o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, le istanze o le segnalazioni certificate di inizio attività potranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i responsabili delle attività che configurano la n. 73 o da un loro incaricato.

Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012

Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.

Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le *"centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624"* (attività n.7 dell'Allegato I).

In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti.

In considerazione del fatto che l'abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le *"piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979"*, cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per

tutte le attività ora incluse al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all'art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In attuazione del principio di razionalizzazione dell'azione amministrativa, già presente nel D.Lgs.624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione e all'esercizio di tali attività.

1. ATTIVITÀ NUOVE: ESAME PROGETTO

Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs.624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall'U.N.M.I.G. il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del D.Lgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.151/2011

Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l' U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R.151/2011, e trasmette il proprio parere all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITÀ NUOVE: SOPRALLUOGO

Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs.624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art.4 del D.P.R.151/2011.

Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.

Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 151/11 e del D.Lgs.624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs.624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli arti 84 e 85 del D.Lgs.624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.LA. di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all'U.N.M.I.G.

In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/11.

Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs.624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3e4 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato *una tantum* ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all'art.11, comma 6, del DPR 151/2011.

Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art.5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell'attività al Comando che ne dà comunicazione all'U.N.M.I.G.

Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l'attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n. 13302 del 21 ottobre 2009.

La presente nota sostituisce **la lettera circolare prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997(*) che si intende abrogata.**

(*) *La lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 stabiliva che:*

- *le **attività in terraferma** erano soggette ad esame progetto e **non a rilascio di CPI**;*
- *le **attività off-shore** erano soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.*

Con Lettera Circolare n. 15909 del 18/12/2012 vengono estese anche agli impianti su terraferma le procedure prima valide solo per le attività off-shore.

- ***DPR 151/2011 attività n. 7** "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624".*
- ***DM 16/02/1982 attività n. 96** "piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979".*

Nota DCPREV prot. n. 7444 del 7-06-2012

Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane. Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota ... concernente l'oggetto, si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le **stazioni ferroviarie**, anche esistenti, così come le **aerostazioni** e le **stazioni marittime**, risultano ricomprese al **p.to 78** cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una **superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq**, da intendersi pertanto **comprensiva dell'atrio**, della **zona viaggiatori** ed anche delle **attività commerciali** eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, **per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.**

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e **dotate di specifica disposizione antincendio**, dovranno essere invece **osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi** applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di

prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli.

Nota DCPREV prot. n. 7473 del 30-05-2012

Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n. 48 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ - quesito.

In riferimento al quesito ... di codesta Direzione Regionale, si chiarisce che **le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili** in quantitativi superiori a 1 m³ indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, **risultano soggette** ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto **a prescindere dal punto di infiammabilità** del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le **macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione**, pur avendo singolarmente quantitativi inferiori a 1 m³ di olio, costituiscano comunque **un unico centro di pericolo** e pertanto **i quantitativi di olio debbano essere sommati** ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 5533 del 17-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota ... concernente l'oggetto, si chiarisce quanto segue.

Qualora la centrale termoelettrica, per la quale è stato rilasciato un certificato di prevenzione incendi in corso di validità, **comprenda anche una macchina elettrica fissa** con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³, dovranno essere espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R.151/11, quale **attività 48c**.

...

Nota DCPREV prot. n. 5832 del 20-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società ..., concernente l'oggetto, si chiarisce che le **macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili** in quantitativi superiori a 1 m³ indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, **risultano soggette** ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto **a prescindere dal punto di infiammabilità** del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda il **punto 80** dell'Allegato sopra citato, si precisa che per **gallerie stradali** sono da intendersi **quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli**, rimanendo **escluse le gallerie di servizio**, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.

Nota DCPREV prot. n. 5831 del 20-04-2012

D.P.R. 151/11. Attività 48. Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società del 28 marzo 2012, concernente l'oggetto, si chiarisce che i **trasformatori elettici isolati ad olio** con quantitativi superiori a 1 m³, **presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici**, **risultano soggetti** ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, quali attività 48B dell'Allegato I al decreto stesso.

...

Nota DCPREV prot. n. 8274 del 8 giugno 2011
Quesito in merito all'applicazione del D.M. 09/03/2007.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell'Area V - Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni.

Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all'interno del D.M. 9/3/2007, sono:

- garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.

In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all'edificio ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.

Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata dal Comando ... (**classe 60 minuti**) per gli **elementi principali** (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 (**classe 30 minuti**) agli **elementi secondari** (correnti di solaio).^(*)

Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.

() Il Comando ... nell'esprimere un parere di conformità antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell'edificio (rif. art. 1 del DPR 246/93), pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che "tutte le strutture portanti, verticali e orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di prestazione)".*

Alla luce di quanto prescritto dal Comando il richiedente ha avanzato il quesito ritenendo che la struttura metallica in oggetto, incombustibile, autoportante e non vincolata alla struttura portante principale dell'edificio, non deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal livello II di prestazione di cui al D.M. 9/3/2007.

Nota DCPREV prot. n. 3845 del 24 marzo 2011
D.M. 9 marzo 2007 - Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. ^(*) ...

() Il quesito si riferisce alla necessità o meno del rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco del **locale destinato a stazione di pompaggio dell'impianto antincendio** previsti dalle relative norme UNI, tenuto conto che il DM 9/03/2007 consentirebbe, nel caso specifico, in relazione al livello di prestazione, una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore per le strutture portanti e separanti del fabbricato, o i fabbricati, in cui è esercitata l'attività industriale soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.*

Il Comando, nel precisare che i requisiti indicati al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 9/03/2007 devono essere rispettati non solo nei confronti degli edifici "esterni" ma anche nei confronti edifici e dei relativi impianti di protezione attiva interni alla stessa area industriale, ritiene che il locale pompe antincendio, dovendo possedere strutture di separazione REI 60 ai sensi delle relative norme UNI, non potrà essere interno o adiacente all'edificio per il quale è prevista una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore.

Al riguardo, la Direzione ritiene che le norme UNI, in qualità di norme di buona tecnica, debbano essere integralmente rispettate al fine di poter attestare la realizzazione a regola d'arte, mentre il D.M. 9/03/2007, trattandosi di norma di tipo orizzontale riporta le prestazioni minime di resistenza al fuoco richieste alle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nota prot. n. 7941 del 17 luglio 2009

Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

... *omissis* ...

2. Nella definizione di "**spazio scoperto**" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i terrazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30/11/1983.

Nota prot. n. 4975 del 19 maggio 2009

Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito.

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 "*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto la circolare n. 4 del 6 giugno 2002, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le competenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono da assegnare, in via prioritaria, all'amministrazione comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarà tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 1/2/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Nota prot. n. 1304 del 23 marzo 2009

Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione.^(*)

() Parere del Comando condiviso dalla Direzione*

1. La **terrazza** (al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio REI 60, sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo) deve essere considerata **luogo sicuro dinamico** (non luogo sicuro statico);
2. La **capacità di deflusso delle scale** esterne della terrazza all'aperto con caratteristiche di luogo sicuro dinamico con quota del piano a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento a servizio di un bar/discoteca deve essere pari a **37,5** (non 250);
3. **I due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale**; la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

(Vedi su "Quesiti Locali di pubblico spettacolo").

Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29 maggio 2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le **porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante"**, possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice "spinta" previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall'Area V - Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante".

A tal fine, si evidenzia che **i suddetti certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l'obbligo di apertura nel verso dell'esodo delle porte** installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche "a sicura apertura ridondante", può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Viceversa, si ritiene che, **qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I., prevedano esplicitamente l'apertura delle porte a spinta nel verso dell'esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.** nell'ambito dell'applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all'art 15 dei D.Lgs. n. 139/2006, **l'impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente**, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza "ridondante", **non possa essere consentito qualora le stesse non siano apribili anche "a spinta"**.

In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota in data 08/05/2008 inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati.

Nota prot. n. P476-P432/4144 sott. 19 del 27 ottobre 2006
Interruttore generale.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si fa presente che l'attività di prevenzione incendi deve essere improntata al rispetto dei principi di base sanciti dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e dalla direttiva 89/106/CE (requisito essenziale n. 2).

Ciò premesso, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si ritiene che la presenza del comando di emergenza è connessa al perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento durante le operazioni di soccorso.

Quanto sopra fermo restando l'autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazioni di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie.

() Il quesito chiede di chiarire se l'interruttore generale (installato in posizione segnalata e accessibile, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività per permettere di svolgere in sicurezza l'intervento della squadra di emergenza) sia da prevedere in tutte le attività soggette a controllo VVF, oppure solo nelle attività dove richiesto dalle relative disposizioni di prevenzione incendi.*

Nota prot. n. P206/4134 sott. 53 del 5 aprile 2006

Installazione impianti refrigeranti e/o frigoriferi in piani interrati e seminterrati - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente in merito alla corretta ubicazione degli impianti centralizzati di condizionamento e/o frigoriferi alimentati dai gas refrigeranti, noti commercialmente con il termine di "**freon**", nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

Al riguardo, nel ricordare la pericolosità di alcuni gas della famiglia dei fluidi refrigeranti in argomento più comunemente usati, accertata o in corso di accertamento, nei confronti dell'ozono atmosferico, si concorda con l'avviso di codesta Direzione Regionale^(*) sulla **possibilità di ubicare gli impianti indicati in oggetto anche nei piani interrati o seminterrati degli edifici serviti**, nel rispetto ovviamente delle specifiche disposizioni tecniche qualora esistenti o, in alternativa, dei criteri generali di prevenzione incendi.

() Considerando le caratteristiche di pericolosità del gas in oggetto, classificato pericoloso per l'ambiente, e quanto disposto dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che contemplano tali aspetti, non si ravvisano motivi ostativi all'installazione degli impianti in oggetto ai piani seminterrati o interrati.*

Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12 maggio 2004

Luoghi di lavoro - uscite di sicurezza delle celle frigorifere. - Quesito.

Con riferimento alla nota indicata a margine, relativa alle **uscite di sicurezza delle celle frigorifere** di tipo industriale, si trasmette il chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro con il quale si concorda.

Nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18 febbraio 2004

D.Lgs n. 626/94 - Art. 33 - Quesito in merito alle caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere industriali

Con riferimento alla nota indicata a margine, concernente il quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La questione delle caratteristiche che devono possedere le porte delle celle frigorifere industriali per soddisfare alle esigenze della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo, va vista alla luce delle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n. 547/55, come modificato dall'art. 33 del D.lgs n. 626/94.

in particolare, al comma 3 viene stabilito, in via generale, che in caso di pericolo tutti i posti di lavoro debbono poter essere evacuati rapidamente (mediante vie e uscite di emergenza).

Al comma 4 si rimette al datore di lavoro la determinazione del numero, distribuzione e delle dimensioni (in una parola l'individuazione) delle vie e delle uscite di emergenza, che deve essere fatta tenendo in conto gli elementi - determinanti ai fini della individuazione del livello di rischio che una eventuale situazione di pericolo potrebbe determinare nei locali di lavoro - indicati al medesimo comma.

Premesso che uscita di emergenza è quella che immette in un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza, è avviso della scrivente che solo se a valle della valutazione di cui sopra risulta che l'uscita della cella frigorifera deve svolgere la funzione di uscita di emergenza (come sopra specificato - si veda l'art. 13, c, 1, lett. b) del D.P.R. n. 547/55) la relativa porta deve avere le caratteristiche costruttive, di installazione. ed essere utilizzata come richiesto dai commi 6, 7, 8 e 9. Ciò non toglie che la medesima porta debba soddisfare anche ai requisiti derivanti da ogni altra regolamentazione ad essa applicabile (ad es., nel caso di una porta motorizzata, quelli di cui al D.P.R. n. 459/96 di recepimento della direttiva macchine).

Nota prot. n. P767/4101 sott. 106/62 del 29 luglio 2003

Quesito – Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, di cui al punto 49 del D.M. 16 febbraio 1982.-

Con riferimento al quesito in oggetto con il quale si chiede di conoscere la corretta interpretazione del D.M. 16 febbraio 1982 in merito alle attività individuate al n. 49, si fa presente che le industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle, nonché i calzaturifici sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, qualora il numero degli addetti sia pari ad almeno 25 unità.

Nota prot. n. P289/4101 sott. 106/16 del 2 aprile 2002

Comunicazioni tra attività industriali non pertinenti con diversa ragione sociale. Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, si ritiene che la soluzione progettuale prospettata **non presenti motivi ostativi di principio** stante, tra l'altro, l'assenza di specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Si precisa, comunque che qualora due o più attività facenti capo a diverse ragioni sociali siano in interrelazione tra loro per la presenza di parti e/o impianti in comune (percorsi di esodo, rete idrica antincendio, ecc.) **dovrà essere predisposto un protocollo comune di intesa tra i responsabili delle diverse attività** per la corretta gestione delle parti comuni nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

() Il quesito è volto a chiarire la possibilità di comunicazione, tra due attività industriali tra di loro non pertinenti, distinte e con diversa ragione sociale, attraverso filtro a prova di fumo al fine di utilizzare un percorso di esodo comune. Al riguardo si ritiene che tale possibilità, non escludibile a priori se non sulla base di specifiche norme tecniche, sia da valutare in relazione ai risultati dell'analisi del rischio per le attività in esame.*

Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del 5 febbraio 2001

Analisi di rischio - D.M. 10 marzo 1998 - Allegato IX

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ... sull'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, si concorda con i pareri espressi al riguardo dagli Uffici in indirizzo.^(*)

() Il quesito è in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista dal punto A 2.3 dell'all. I del DM 4.5.98 per le attività elencate nel DM 16.2.82.*

Non è applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10.3.98, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività, (comprese quelle elencate nel DM 16.2.82), scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio.

Lettera circolare prot. n. P951/4122 sott. 54/9 del 30 agosto 2001

Altezza minima delle porte situate sulle vie di uscita e di emergenza.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che **il valore minimo di 2 m.** previsto per l'altezza delle uscite dal punto 3.12 del D.M. 30 novembre 1983, **non sia riducibile con l'applicazione delle tolleranze dimensionali** di cui al punto 5 dello stesso decreto.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 33 del D.lvo n. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, che ugualmente fissa in 2 m. l'altezza minima delle vie ed uscite di emergenza senza tuttavia consentire l'applicazione di tolleranze, ammesse unicamente per le misure di larghezza.

Pertanto altezze inferiori a 2 m. potranno essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30.08.2001

D.M. 30 novembre 1983, punto 1.7 - Caratteristiche dei filtri a prova di fumo: chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con i pareri formulati dall'Ufficio(*) ... in merito ai quesiti **n. 2 "pressurizzazione"**, **n. 3 "resistenza al fuoco"** e **n. 4 "dimensioni"**.

Per quanto riguarda il quesito **n. 1 "porte aperte"**, poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che **la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata**, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

(*) *Si riportano di seguito i quesiti n. 2, 3 e 4 formulati dall'Ufficio:*

✓ **Quesito n. 2 "pressurizzazione"** chiede di conoscere se la sovrappressione debba essere garantita in continuo, 24 ore su 24, oppure possa essere attuata esclusivamente in caso di emergenza, asservendo il sistema di pressurizzazione ad un impianto di rivelazione, il tutto collegato ad una centralina di comando e controllo...

*Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano, tra le varie funzioni che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la **sovrappressione deve essere garantita in ogni momento** e che soluzioni difformi possano essere autorizzate, caso per caso, solo tramite l'istituto della deroga.*

✓ **Il Quesito n. 3 "resistenza al fuoco"** chiede di conoscere se i valori di resistenza al fuoco delle due porte di un filtro, possano essere sommati così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture.

La resistenza al fuoco delle due porte di un filtro può essere sommabile. La REI di porte e strutture dovrà essere predeterminata, ad esempio sulla base delle specifiche disposizioni vigenti o dei carichi d'incendio e delle classi dei locali interessati, e dovrà essere comunque non inferiore a 60 minuti.

✓ **Il Quesito n. 4 "dimensioni"** chiede di conoscere se i filtri debbano rispettare requisiti dimensionali minimi di tipo predeterminato, riguardo ad esempio profondità e superficie in pianta.

Non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vanno determinate secondo i seguenti criteri:

- *Modalità di apertura delle porte, a battente oppure a scorrere.*

- *Possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.*

In base a tali criteri la superficie minima dei filtri, sarà ovviamente funzione della larghezza e della profondità degli stessi. La larghezza è evidentemente un parametro vincolato dai moduli che sono necessari per il sicuro esodo delle persone o comunque per l'agevole passaggio di materiali ed automezzi presenti, nonché dalle dimensioni minime degli elementi di supporto delle porte REI, od ancora dalla larghezza minima necessaria per l'apertura di porte scorrevoli, o da altre esigenze progettuali (per esempio statiche).

La profondità dei filtri dovrà essere almeno pari all'ingombro delle porte a battente, nel caso in cui queste si aprano verso l'interno del filtro. Inoltre la profondità dovrà essere comunque sufficiente affinché le porte del filtro riescano a chiudersi, senza essere ostruite, nemmeno provvisoriamente, dalla presenza di persone, cose od autoveicoli che dovessero ritrovarsi all'interno del filtro in caso d'emergenza. Quale superficie minima del filtro, potrebbe infine assumersi, per via analogica, quella richiesta dal D.M. 12 aprile 1996, punto 4.2.5 b) per i disimpegni areati per l'accesso a centrali termiche, pari a 2,00 m² e come profondità minima, almeno 90 cm.

Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11 aprile 2001

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94. Richiesta chiarimenti.

L'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, come modificato dall'art. 33 D.Lgs. n. 626/94, ha previsto che *"L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericolo per il passaggio di mezzi o per altre cause fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio"*

Il DM 10 marzo 1998 al punto 3.9 dell'allegato III, ha fornito **precisazioni** sull'argomento che di fatto hanno sostanzialmente **limitato la necessità dell'autorizzazione del Comando VV.F.**

Si precisa infine che il dettato dell'art. 33 del D.Lgs. n. 626/94, **trova applicazione a tutti i luoghi di lavoro.**

Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27/3/2001

Attività di demolizioni auto

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che **la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette** ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al **n. 8)** qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di **gruppi da taglio utilizzando gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;**
- b) attività individuata al **n. 55)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, dei **pneumatici** rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- c) attività individuata al **n. 58)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, delle parti in **materiale plastico** asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al **n. 72)** qualora siano occupati **più di 25 addetti** per le **operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.**

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24/02/2000

Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio

Si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F. ... nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la **lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi** sono quelli a **rischio di incendio elevato** secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P1231/4108 sott. 22/17 del 22 dicembre 2000

Compartimentazione antincendi - DD.MM. 1° febbraio 1986 e 30 novembre 1983

Con nota datata 20 novembre 2000, codesto Studio Tecnico chiede di conoscere se l'interposizione di uno spazio scoperto tra due locali costituisca una separazione degli stessi ai fini antincendi.

Al riguardo, si chiarisce che, in via generale, **l'interposizione tra due edifici di uno spazio scoperto** così come definito dal D.M. 30 novembre 1983 ed esteso per l'intero fronte di un prospetto, **equivale sostanzialmente ad una separazione ai fini antincendi** degli edifici stessi lungo il prospetto medesimo.

Per il caso specifico, trattandosi di locali da adibire ad autorimessa, si soggiunge che gli stessi sono singolarmente soggetti ai fini della prevenzione incendi e che ciascuno di essi dovrà essere rispondente alle specifiche norme di sicurezza.

Nota prot. n. P972/4101 sott. 106/47 del 3 novembre 2000
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti con oltre 5 addetti. - Quesito.

Con la nota indicata al margine, codesto Ispettorato ha posto un quesito relativo all'**interpretazione del termine "addetto"**, il cui numero, ai sensi del decreto 16 febbraio 1982, stabilisce se determinate attività lavorative siano soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, sentito per le vie brevi l'Ufficio del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha competenza sull'applicazione del D.P.R. n. 689 del 1959, in cui si ravvisa la medesima problematica, si rappresenta di seguito il parere di questo Ufficio.

Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il numero di addetti previsto per determinate attività dal D.M. 16 febbraio 1982 come soglia minima, deve essere inteso come il **numero massimo di lavoratori che, nel medesimo turno di lavoro, operano nel reparto in cui si svolgono lavorazioni che sono pericolose** ai fini dell'esplosione o dell'incendio. Si precisa, pertanto, che in tale numero:

- non devono essere necessariamente inclusi tutti i lavoratori dipendenti;
- non devono essere inclusi tutti i lavoratori impiegati nel reparto se la lavorazione è svolta in turni diversi;
- devono essere inclusi anche i lavoratori che, pur non essendo addetti alle specifiche lavorazioni pericolose, sono esposti al rischio da queste determinato in quanto operano nel medesimo ambiente di lavoro.

Nota prot. n. P65/4101 sott. 106/70 del 17 ottobre 2000
Richiesta di chiarimento in merito all'attività n. 67 del D.M. 16 febbraio 1982.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 577/82.

Al riguardo il suddetto Comitato ha espresso il parere, condiviso dallo scrivente Ufficio, secondo il quale **gli impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari che prevedono lavorazioni di tipo elettrolitico, non comportanti la fusione di metalli o di altre sostanze, non rientrano nelle attività di cui al punto 67** del D.M. 16 febbraio 1982.

Resta confermato, in ogni caso, l'obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio di incendio e di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio previste dal D.M. 10 marzo 1998.

Nota prot. n. P895/4122 Sott. 55 del 31/8/2000
Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione fra attività regolamentate da specifica regola tecnica ed attività non ad esse pertinenti.

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo dal Comando provinciale VV.F. (*) ...

() La prescrizione nelle regole tecniche di Prevenzione Incendi di un valore minimo della **resistenza al fuoco** per le strutture di separazione dell'attività da altri locali è finalizzata alla tutela delle opere di terzi, ossia **solo ad impedire che l'eventuale incendio dall'attività oggetto della norma non si propaghi agli ambienti adiacenti non ad essa pertinenti.***

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)
D.M. 19.6.1999 - D.M. 01.02.1986 - D.M. 30.11.1983 - D.M. 16.05.1987 - D.M. 12.04.1996 - Circ. n. 91/1961 e D.P.R. n. 246/1993 - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 1 – (punto 2.3.2 – D.M. 19/08/96)

Si ritiene che, se il materiale da installare è dotato di certificato di reazione al fuoco e relativo atto di omologazione in cui alla descrizione della posa in opera è dichiarato "**incollato (ovvero appoggiato) su supporto incombustibile**", tale materiale deve essere installato su un supporto incombustibile che abbia almeno la stessa conduttività termica del cemento amianto. Sono pertanto da **escludersi supporti quali lastre di alluminio o acciaio**.

Quesito n. 9 - (punto 3.4 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la valutazione del luogo sicuro deve essere eseguita caso per caso considerando le condizioni al contorno.

Quesito n. 10 - (punto 1.7 - D.M. 30/11/83)

Si ritiene che **il filtro a prova di fumo non può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse** e che **la sovrappressione non può essere realizzata dopo la chiusura delle porte**.^(*)

() Il quesito chiede di conoscere se un filtro a prova di fumo può essere dotato di aperture di aerazione normalmente chiuse e apribili in caso di incendio, la cui apertura avviene contemporaneamente alla chiusura delle porte, e se può essere ammesso un filtro a prova di fumo mediante sovrappressione, la cui sovrappressione si realizza dopo la chiusura delle porte.*

Quesito n. 11 - (punto 1.12 - D.M. 30/11/83)

Si fa presente che la **superficie minima di aerazione** deve essere valutata **al netto della griglia**.

Quesito n. 14 – (Circ. 91/61 e D.P.R. 246/93)

Si fa presente che per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, quali le attività industriali, i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture vanno valutati fra le misure di protezione da porre in atto per la compensazione del rischio di incendio avendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza assunti, così come previsto dall'allegato I del D.M. 4 maggio 1998.

Quesito n. 15 - (gradini)

Si ritiene che la misurazione della pedata del gradino deve essere effettuata secondo la proiezione verticale, considerando quindi la pedata utile in fase di discesa.

() Il quesito chiede di conoscere se per i gradini, ai fini della valutazione del corretto rapporto di pedata ed alzata previsto dalle diverse norme di prevenzione incendi, può essere accettato che il bordo esterno di un gradino sia sporgente rispetto al bordo interno del gradino sottostante, ed in caso affermativo in che misura o percentuale.*

Nota prot. n. P478/4155/1 sott. 3 del 13 giugno 2000

Sbocco dei camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo – Risposta a quesiti.

È pervenuto a questo Ufficio, da parte del libero professionista ..., richiesta di chiarimenti in ordine ai camini di ventilazione dei filtri a prova di fumo alla luce di quanto formulato al riguardo dal D.M. 30 novembre 1983.

Il professionista chiede sostanzialmente di conoscere se i camini in questione debbano sempre e comunque sfociare sulla copertura dell'edificio più alto, direttamente o indirettamente servito dal vano filtro, oppure se gli sbocchi dei camini possano avvenire su aree scoperte sovrastanti o adiacenti ai filtri stessi. Il professionista chiede, inoltre, di conoscere se tali camini possano comprendere anche tratti ad andamento sub-orizzontale.

Per quanto attiene il **primo quesito**, si fa rilevare che la condizione dello sbocco dei camini di ventilazione al di sopra della copertura dell'edificio, così come formulato al più comune degli edifici serviti da scale a prova di fumo interne le quali ultime, comportando una serie di filtri verticalmente sovrapposti, richiedono in conseguenza lo sbocco dei camini alla sommità degli edifici stessi.

Nei casi, invece, di singoli vani filtro interposti tra compartimenti ubicati sullo stesso piano, si ritiene che lo sbocco dei camini di ventilazione possa immettere sull'area a cielo libero sovrastante o adiacente – ovvero più prossima – al filtro stesso, purché tale area abbia i requisiti di "spazio scoperto" così come definito dal punto 1.12. del citato D.M. 30/11/1983.

Per quanto riguarda il **secondo quesito**, ossia alla possibilità che i **camini** di ventilazione possano comprendere anche **tratti di condotto ad andamento sub-orizzontale**, lo scrivente

ufficio **non ravvede** – dal punto di vista tecnico – **motivi ostativi** alla loro realizzazione, a condizione che sia garantito il tiraggio naturale del condotto e che quest'ultimo sia adeguatamente protetto rispetto agli ambienti attraversati.

Al riguardo, si soggiunge che un efficace sistema di ventilazione mediante condotte, può essere garantito da una doppia canalizzazione indipendente, una in entrata (immissione) ed una in uscita (estrazione), con condotti aventi la medesima sezione e relative bocche poste, rispettivamente, nella parte bassa e nella parte alta del locale.

Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30 maggio 2000

Art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955 – Utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza di uscite di emergenza – Quesito.

Codesto Comando nella nota che si riscontra ha chiesto di conoscere se siano ammissibili, in corrispondenza delle **uscite di emergenza, porte scorrevoli orizzontalmente** dotate dei seguenti dispositivi che ne consentano il loro posizionamento nelle condizioni di massima apertura:

- a) dispositivo ad intervento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete;
- b) dispositivo ad intervento manuale tramite pulsante posizionato a fianco dell'uscita, in posizione visibile e segnalato.

Sulla base del disposto dall'art. 13, comma 6, del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/94, si ritiene che codesto Comando possa autorizzare l'utilizzo di porte scorrevoli orizzontalmente in corrispondenza delle uscite di emergenza, a condizione che i dispositivi sopracitati siano realizzati a regola d'arte in conformità alla legislazione tecnica vigente ed alle norme tecniche emanate dagli organismi di normalizzazione riconosciuti in sede nazionale o internazionale.

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11 aprile 2000

Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi.– Quesito.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che **la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione** dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

Nota prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25 gennaio 1999

Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito posto da codesto Comando con la nota indicata a margine, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue:

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (**gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti raggi X**), la stessa **non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi** e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del agosto 1999

Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5"*.

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: *"Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00"*.

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze.

Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che **la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.**^(*)

() Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 mt.*

Nota prot. n. P 401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998

Risposta a quesiti vari.

Da quanto è stato possibile desumere dal quesito posto si ritiene che, qualora **due o più attività comunicanti tra loro tramite filtro a prova di fumo, singolarmente non soggette** ai controlli di prevenzione incendi, abbiano **un solo titolare**, devono essere considerate come **un'unica attività** ai fini della eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nel caso invece in cui le attività, pur comunicando tra loro, appartengano a titolare diversi, dovranno osservare singolarmente le norme di sicurezza vigenti ivi comprese le eventuali specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996

Bozza di linee guida di prevenzione incendi per attività industriali, artigianali e simili".

In relazione al quesito posto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ... sul punto della bozza di cui all'oggetto relativo alle vie di esodo, si comunica quanto segue.

Un sistema di vie di uscita è definito dal D.M. 30 novembre 1983, quale percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Tale definizione di sistema di vie di uscita è identica a quella di vie di emergenza, riportata all'art. 33 del decreto legislativo n. 626/94.⁽²⁾

Per quanto attiene il termine "luogo sicuro" **mentre il D.M. 30 novembre 1983 ne definisce le sue caratteristiche**, l'art. 33 del decreto legislativo n. **626/94 ne stabilisce il requisito essenziale**.

L'obiettivo sostanziale è di garantire che le persone presenti possano utilizzare in sicurezza un

² Sostituito dal D.Lgs n. 81/08 – Allegato IV - art. 1.5.1.3

percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile e raggiungere un luogo nel quale sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati da un incendio.

Una delle misure più importanti finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo è quella di limitare la lunghezza del percorso di esodo nell'area dove le persone sono direttamente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio.

Tale lunghezza, **nel caso che non sia stabilita dalla normativa vigente**, si identifica nel percorso per raggiungere:

- o l'uscita che immette direttamente su luogo sicuro;
- o **l'uscita che immette in un compartimento antincendio adiacente**^(*) all'area da evacuare e dotato di proprie uscite verso luogo sicuro, (p.e. scala protetta, percorso protetto o altro compartimento dotato di idonee vie di circolazione interne che adducano ad uscite su luogo sicuro);
- o l'uscita che immetta su di una scala di sicurezza esterna.

() Commento: Nelle norme specifiche ove si fa esplicito riferimento al "luogo sicuro", occorre attenersi alla definizione riportata nel DM 30/11/1983. Nelle attività non normate, qualora si ritenga di applicare il DM 10/3/98 per analogia anche alle attività soggette a controllo VV.F., un luogo sicuro può essere considerato un compartimento antincendio adiacente rispetto ad un altro, dotato di vie d'uscita, ritenendo tutt'ora valide le argomentazioni di cui alla nota prot. n. P961/4101 sott. 106/36 del 29 maggio 1996.*

<p>Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 7949/4122 del 9/5/1989 Pilastri e travi in legno - Reazione al fuoco.</p>
--

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere le strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati.

Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le metodologie di valutazione della reazione al fuoco, si dispone che limitatamente alle **travi e pilastri in legno massiccio o lamellare, non deve essere richiesta la classificazione ai fini della reazione al fuoco.**

BOMBOLE DI GPL - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di bombole di g.p.l., box prefabbricati muniti di attestato ministeriale di idoneità, separazione bombole piene da quelle vuote, recinzione di protezione, distanze di sicurezza esterna da aree edificabili e da linee elettriche di alta tensione, edifici destinati alla collettività, abrogazione parziale circolare n. 74 del 20 settembre 1956, ecc.⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), i depositi e rivendite in "bombole di GPL" sono ricompresi al **punto 3B** dell'[allegato I](#) al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
3	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

Nota DCPREV prot. n. 7995 del 6 giugno 2013**Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Riscontro.**

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg. prevista dalle lettere circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

Nota DCPREV prot. n. 362 del 14 gennaio 2011**Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956. Riscontro.**

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956.

Si specifica che il requisito di resistenza al fuoco delle strutture, qualitativamente richiesto

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

dall'art. 38 della circolare suddetta, non pare perseguire effettivi obiettivi di sicurezza nei confronti dell'incendio generalizzato, ma piuttosto invitare all'adozione di strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi d'arco di fiamma, urti ecc). È fatto salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai quali dovrà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al fuoco almeno pari a REI/EI 120.

Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, l'Ufficio scrivente ritiene che **i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti ai dettami della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956 art. 38 comma 2** nell'accezione sopra riportata.

Relativamente al 2° interrogativo circa l'obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si ritiene che il **1° comma dell'art. 38** della circolare n. 74 del 1956 prevede che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e tale prescrizione fa sottintendere che comunque **deve essere prevista una separazione delle bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.**

Per quanto sopra l'utilizzo di 2 box può essere utile alla separazione, in due locali distinti, delle bombole piene da quelle vuote.

() Il quesito chiede se è consentito utilizzare rapporti di prova e classificazione ai fini della resistenza al fuoco (nel caso di specie, attestato ministeriale di idoneità n. 24285 del 16 luglio 1970) di elementi costruttivi (box prefabbricati in questione) emanati prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione".*

Lettera Circolare prot. n. 7588/4106 del 6 maggio 2010

Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.

Con **lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007**, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezza tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare **per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg** di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), **non è prevista recinzione**, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Nota prot. n. P27/4106 sott. 57 del 13 febbraio 2004

Deposito G.P.L. in Bombole – Capacità totale 25.000 Kg. – Richiesta rilascio D.I.A.

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nel caso di attività per le quali **l'iter autorizzativo preveda l'intervento di organi collegiali**, di cui è chiamato a far parte il Comando, resta comunque valido quanto previsto all'art. 3 comma 5, del D.P.R. n° 37/98 in merito alla possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, **la dichiarazione di inizio attività che**, si rammenta, **costituisce ai soli fini antincendio autorizzazione provvisoria**

all'esercizio dell'attività.

Il successivo comma 6 dello stesso articolo 3 chiarisce unicamente che in tali casi i termini da rispettare per l'esecuzione del sopralluogo sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per le diverse Commissioni.

Nota prot. n. P848/4106 sott. 57 del 10 luglio 2001

Circolare Ministeriale n. 74 del 20/09/56 - Distanze di sicurezza esterna per depositi di bombole di G.P.L. di II categoria - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, teso a chiarire se, per i **depositi di bombole di G.P.L. di 2ª categoria, la distanza di sicurezza esterna, debba essere osservata anche nei confronti dei confini di aree edificabili**, lo scrivente Ispettorato è del seguente avviso.

Premesso che la C.M.I. n. 74/56, art. 31 2° comma, consente che i depositi di bombole di g.p.l. di 2ª e 3ª categoria possano essere ubicati all'interno dei centri abitati, si ritiene pertanto che **la distanza di sicurezza esterna** prevista dall'art. 35 per i depositi di che trattasi **deve essere osservata nei confronti dei fabbricati e dei manufatti**.

Tuttavia, a salvaguardia dei diritti costituzionali dei terzi, si precisa che **qualora, per effetto di variazioni intervenute, venga a mancare la predetta distanza di sicurezza, il deposito di bombole dovrà essere rimosso a carico del titolare**.

Nota prot. n. P1313/4106 sott. 57 del 22/12/2000

Circolare 74 del 20 settembre 1956. - Deposito di Bottiglie di G.P.L. di capacità complessiva fino a 5.000 Kg. - Quesito. -

In riferimento al quesito pervenuto con le note di cui a margine questo Ufficio si concorda con quanto proposto dall'Ispettorato Regionale^(*) tenendo comunque presente che dovrà essere verificato quanto previsto dal **punto 2.1.08 del D.M. 21/03/1988** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione la costruzione e l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne", di cui si allega un estratto, in merito alle distanze di rispetto tra fabbricati e le linee elettriche aeree in oggetto.

() Le uniche distanze di sicurezza esterne da rispettare sono quelle specificate nel Titolo II, parte seconda, della Circolare n. 74 del 20.09.56, non essendo applicabile quanto previsto nel titolo V della medesima Circolare, avente altro ambito di applicazione e tra l'altro abrogato dal D.M. 13.10.94.*

Il quesito è volto a chiarire l'esistenza di distanze di sicurezza esterna tra depositi di recipienti portatili di GPL di potenzialità complessiva fino a 5000 kg e linee elettriche di alta tensione.

D.M. 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne" (stralcio)

SEZ. 2. DEFINIZIONI

1.2.01. *Tensione nominale di una linea elettrica. È il valore convenzionale della tensione con il quale la linea è denominata ed al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.*

1.2.02. *Linee elettriche aeree esterne. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee definite da 1.2.04 a 1.2.07 impiantate all'aperto, al di sopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni, ed accessori.*

1.2.03. *Linee di telecomunicazione. Sono considerate tali, agli effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire attraversate da linee elettriche ad esse non si applicano le presenti norme.*

1.2.04. *Linee di classe zero. Sono, agli effetti delle presenti norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee elettriche di trasporto o di distribuzione*

o che, pur non avendo con queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a questa categoria in sede di autorizzazione.

1.2.05. Linee di prima classe. Sono agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V.

1.2.06. Linee di seconda classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3434 daN (3500 kg).

1.2.07. Linee di terza classe. Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale è superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3434 daN (3500 kgf).

... Omissis ...

1.2.10 Conduttori, corde di guardia, cavi aerei.

Agli effetti delle presenti norme si intendono:

- conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare o a distribuire energia elettrica (fra essi compreso il conduttore neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati, per le linee di classe zero, alla trasmissione di segnali e comunicazioni
- corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi fra i sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei sostegni;
- cavi aerei: cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra sostegni e costituiti da uno o più conduttori dotati di un rivestimento che assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei confronti delle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto, e muniti per le linee di seconda e terza classe di uno schermo metallico, continuo, messo a terra. I conduttori possono essere autoportanti o non, intendendosi come autoportanti quelli nei quali la funzione portante è assicurata da tutti i (o parte dei) conduttori costituenti il cavo stesso e che risultano quindi privi di fune portante apposita, interna od esternarsi cavo.

... Omissis ...

2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati. (come sostituito dal D.M. 16 gennaio 1991)

I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04., non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di $(3 + 0,010 U)$ m, con catenaria verticale e di $(1,5 + 0,006 U)$ m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con $U < 300$ kV, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee di terza classe con $U > 300$ kV la medesima altezza non può essere inferiore a quella prescritta da 2.1.05-b).

Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei.

... Omissis ...

Nota prot. n. P1338/4106 sott. 57 del 15/1/2003

Confezionamento kit da campeggio - Applicabilità del D.M. 13 ottobre 1994.

Con riferimento alla nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con codesto Ispettorato Regionale VV.F. (*) nel ritenere che l'attività di confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombole di g.p.l. in quantità superiore a 5000 kg, deve essere conforme alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994.

(*) il quesito è inerente l'applicabilità dei punti 4.3 e 9.2 del D.M. 13.10.94 ad uno stabilimento

per il confezionamento di kit da campeggio, con presenza di bombolette di gpl in quantità superiore a 5000 kg. L'attività comprende un deposito per le bombolette di gpl da campeggio piene, un locale per il confezionamento dei kit ed un reparto magazzino prodotti finiti in attesa di spedizione. Sono compresi nell'edificio una zona uffici e la centrale termica. Non è prevista attività di imbottigliamento.

Nel caso specifico i reparti deposito e magazzino sono assimilabili a depositi di recipienti pieni, per i quali si applica la distanza di sicurezza interna di 3 m, ovvero nessuna distanza se è interposto un muro di schermo. In tale ipotesi, applicando quanto previsto dalla norma ai punti 4.5, 4.3.1 e 9.2, i locali per il confezionamento dei kit, la zona uffici e la centrale termica non possono coesistere all'interno dello stesso edificio per i seguenti motivi:

- osservanza della zona di rispetto pari a 3 m determinata dai locali deposito e magazzino (punto 4.5);*
- osservanza della distanza di sicurezza interna pari a 25 m tra la centrale termica e gli altri punti pericolosi (punto 4.3.4);*
- necessità che in adiacenza dei locali contenenti elementi pericolosi non sussistano vani di alcun genere (punto 9.2).*

Nota prot. n. P219/4106 sott. 57 del 10/4/2003
Confezionamento Kit da campeggio. - Richiesta di chiarimenti.

Facendo seguito alla **nota n° P1338/4106 sott. 57 del 15 gennaio 2003**, si conferma che, a parere dello scrivente Ufficio, **un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare** le disposizioni di prevenzione incendi di cui al **D.M. 13 ottobre 1994**.

Tale interpretazione trova fondamento nella lettura del campo di applicazione del citato decreto nonché nella definizione di recipiente mobile riportata al punto 2.1 dell'allegato tecnico.

Eventuali difformità potranno essere valutate facendo ricorso alle usuali procedure di deroga.

() La risposta al quesito conferma che un deposito di G.P.L. in bombolette, da campeggio, per un quantitativo complessivo superiore a 5.000 Kg, deve osservare le disposizioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 ottobre 1994, anche se i punti della regola tecnica evidenziati sono poco applicabili all'attività in esame.*

Nota prot. n. PI 528/4106 sott. 57(BIS) del 19 ottobre 2004
Deposito di bombolette spray con propellente g.p.l.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si condivide, per quanto di competenza, il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale^(*) al punto 2 della nota prot. n° 5853/VII del 3 giugno u.s..

Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.

Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensative possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.

() I criteri di sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella **lettera-circolare prot. N. 350/4106 del 4 aprile 1991**, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg, si ritiene che il riferimento normativo sia il **DM 13 ottobre 1994** limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.*

Lettera-Circolare prot. n. 350/4106 del 4 aprile 1991
bombolette spray pressurizzate con GPL

L'Italia ha sottoscritto in sede internazionale accordi tendenti alla riduzione dell'impiego dei c.f.c. (clorofluorocarburi) per fini ecologici nel settore delle preparazioni degli aerosol. La predetta

riduzione comporta l'impiego sostitutivo dei g.p.l. come nuovo propellente in quanto allo stato attuale non sembrano esservi altri prodotti idonei a tale funzione.

Tale esigenza è stata manifestata a questo Ministero da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio il quale ha richiesto formalmente di valutare la questione sotto l'aspetto della sicurezza antincendi.

Da un attento esame delle vigenti normative nel settore del g.p.l. risulta che la materia è compiutamente normata dalle seguenti disposizioni:

- a) per depositi di g.p.l. di capacità tra 0 e 5 mc.: D.M. 31 marzo 1984;
- b) per depositi di g.p.l. di capacità tra 5 e 50 mc.: Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956;
- c) per depositi di g.p.l. con capacità da rientrare nelle «attività a rischio d'incidente rilevante», oltre alle norme in precedenza indicate, le disposizioni da applicare sono quelle di cui al D.P.R. 175/88 e del relativo D.P.C.M. del 1989.

Non sussistono pertanto motivi ostativi all'utilizzo del gas di petrolio liquefatto in lungo dei clorofluorocarburi, per la pressurizzazione delle bombolette spray. Si ribadisce comunque che gli impianti di riempimento e lo stoccaggio delle bombolette stesse sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di g.p.l. impiegati superino i limiti inferiori previsti per attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

Ciò premesso, per consentire una più agevole traslazione delle prescrizioni di sicurezza antincendio al caso dei depositi di g.p.l. presso gli stabilimenti aerosol, a titolo puramente orientativo si riportano in allegato i punti delle prescrizioni vigenti, rispettivamente riferiti ai vari tipi di depositi di g.p.l. prima citati.

Allegato

1. Applicazione di norme esistenti ai depositi di g.p.l. con capacità tra 0 e 5 mc.

L'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio fa riferimento a quanto riportato nel D.M. 31 marzo 1984, titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Prospetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai depositi di g.p.l. fino a 5 mc. degli «impianti aerosol».

Prescrizioni tratte dal D.M. 31 marzo 1984 che possono utilizzarsi.

- Titolo 1, art. 1.1. - Titolo 1, art. 1.2. - Titolo 2, art. 2.1. - Titolo 2, art. 2.3. - Titolo 2, art. 2.4. - Titolo 2, art. 2.5. - Titolo 3, art. 3.1. - Titolo 3, art. 3.1.2. - Titolo 3, art. 3.1.3. - Titolo 3, art. 3.1.4. - Titolo 4, art. 4.1. - Titolo 4, art. 4.1.1. - Titolo 4, art. 4.1.2. - Titolo 4, art. 4.2. - Titolo 4, art. 4.3. - Titolo 4, art. 4.3.1. - Titolo 4, art. 4.4. - Titolo 4, art. 4.4.2. - Titolo 4, art. 4.5. - Titolo 4, art. 4.5.1. - Titolo 4, art. 4.5.2. - Titolo 4, art. 4.5.3. - Titolo 4, art. 4.5.4. - Titolo 4, art. 4.6. - Titolo 4, art. 4.6.1. - Titolo 4, art. 4.6.2. - Titolo 4, art. 4.6.3. - Titolo 4, art. 4.7. - Titolo 5, art. 5.1. - Titolo 5, art. 5.2. - Titolo 5, art. 5.3. - Titolo 6, art. 6.1. - Titolo 6, art. 6.2. - Titolo 7, art. 7.1. - Titolo 7, art. 7.2. - Titolo 7, art. 7.3. - Titolo 10, art. 10.1. - Titolo 10, art. 10.2. - Titolo 10, art. 10.3. - Titolo 10, art. 10.4. - Titolo 10, art. 10.5. - Titolo 10, art. 10.6. - Titolo 10, art. 10.7. - Titolo 10, art. 10.8.

Note: I titoli 8 e 9 non sono inclusi nell'applicazione. Infatti il titolo 8 riguarda le caratteristiche delle autocisterne. Il titolo 9 riguarda i mezzi di difesa antincendio; esso viene sostituito da quanto previsto in merito dalla Circolare Ministeriale n. 74/56.

Le prescrizioni riportate nei titoli successivi al titolo 10 del D.M. 31 marzo 1984 non sono incluse perché riguardano aspetti non comparabili e non presenti negli stabilimenti di aerosol.

Infine negli stabilimenti con depositi di g.p.l. tra 0 e 5 mc., per quanto riguarda il «locale confezionamento di bombolette» ed il «locale magazzino delle bombolette» in pallets si conferma l'applicazione delle specifiche prescrizioni tratte dalla Circolare Ministeriale 74/56 in quanto nel D.M. 31 marzo 1984 non vi sono prescrizioni riferibili alle caratteristiche dei locali predetti.

2. Applicazioni di norme esistenti ai depositi di g.p.l. fino a 50 mc.

Negli stabilimenti aerosol aventi il deposito di g.p.l. della capacità fino a 50 mc., dal punto di vista delle misure di prevenzione e di protezione antincendio risulta possibile e corretta l'applicazione della Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956, Parte prima, Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII.

Di seguito si riportano alcune note di chiarimento riferite agli articoli della circolare sopra citata estensibile agli aerosol.

Note di chiarimento all'art. 2

Il testo nomina solamente «stabilimenti di riempimento e travaso di g.p.l. in bombole». Nel termine «stabilimenti» si può intendere incluso anche lo stabilimento di aerosol in quanto esso dispone di punto di travaso, di serbatoi fissi, di locale pompe, di locale imbottigliamento, di magazzino di deposito, di locali destinati a servizi accessori. Ai punti 4 e 5 dell'art. 2 si parla di «bottiglie» e di «recipienti portatili». Si possono intendere incluse in tali termini anche i «generatori aerosol».

Note di chiarimento all'art. 6

Il testo nomina il «deposito bottiglie piene» ed il «locale imbottigliamento». Nei citati termini si possono intendere compresi i depositi generatori pieni aerosol e la «cabina o l'area per riempimento dei generatori» di aerosol.

Note di chiarimento all'art. 10

Lettera a) il testo è estensibile anche allo stabilimento di produzione aerosol che è l'equivalente dell'impianto di riempimento e travaso.

Note di chiarimento all'art. 12

Tra i locali a rischio è citato il locale di riempimento delle bottiglie.

Nel termine si può comprendere il locale o la cabina di condizionamento dei generatori aerosol.

Note di chiarimento all'art. 16

Vale per quanto riguarda il dispositivo di prova della tenuta del riempimento.

Non può essere applicato, invece, per il dispositivo del vuoto nel recipiente e per la relativa tubazione di scarico con sistema a condensa, con valvola e rete tagliafiamma.

Infatti per i «generatori aerosol» è esclusa la riutilizzazione dalle disposizioni del D.P.R. n. 741/82, n. 271.

Note di chiarimento all'art. 27-bis

Le indicazioni relative sono specifiche per le bombole di g.p.l. e non risultano estensibili ai «generatori aerosol».

Pertanto, con i chiarimenti sopra riportati, gli articoli dall'1 al 28, con esclusione dell'art. 27-bis, della Parte I della Circolare Ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956 contengono le prescrizioni di prevenzione incendi traslabili agli stabilimenti di produzione di generatori aerosol.

3. Applicazione di norme esistenti ai depositi di g.p.l. con capacità tale da rientrare tra le «attività a rischio d'incidente rilevante».

Se il deposito di g.p.l. nell'ambito di uno stabilimento aerosol raggiunge la capacità che fa scattare l'applicazione del D.P.R. 175/88 e del D.P.C.M. del 1989 ad esso relativo, dovrà essere seguita la procedura stabilita da tali provvedimenti con tutti gli adempimenti connessi.

Nel contesto delle disposizioni sulle attività a rischio d'incidente rilevante è opportuna una precisazione.

I «magazzini aerosol di tipo industriale» contenenti i pacchi di bombolette di aerosol, ai sensi di quanto previsto nella parte II della Direttiva CEE 88/610 (che ha modificato parzialmente la precedente Direttiva CEE 82/501), sono classificabili nella Categoria 4, «sostanze e preparati classificati come facilmente o estremamente infiammabili» anziché nella Categoria 3, «sostanze e preparati gassosi» in quanto i generatori aerosol non possono, dal punto di vista merceologico essere identificati con il g.p.l. In base a ciò l'applicazione di quanto disposto all'art. 4 (dichiarazione) e all'art. 5 (notifica) comporta quantità cumulate rispettivamente di 5.000 t. e di 50.000 t. (g.p.l. più sostanze infiammabili).

4. Applicazione di norme esistenti ad «aree a rischio specifico».

Qualora nell'ambito degli stabilimenti di aerosol vi siano altre attività «a rischio specifico» come autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc., saranno applicate a dette attività le normative di sicurezza ad esse specifiche e attualmente in vigore.

5. Locali di vendita dei prodotti aerosol.

Il «prodotto aerosol» in bombolette, confezionato in più tipi diversificati tra loro, è da tempo commercializzato e venduto in locali rivendita o in grandi magazzini insieme ad altri prodotti. Per tali punti di vendita già vengono applicate le disposizioni di sicurezza antincendio date dai Comandi Provinciali VV.F. basate fondamentalmente sulle caratteristiche del locale e comportanti il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Ne deriva che lo «status» esistente già opera in modo soddisfacente ai fini della sicurezza antincendio.

6. Ulteriori misure connesse alla prassi impiantistica.

In aggiunta alle misure di sicurezza vigenti di cui alla Circolare Ministeriale n. 74/56 e al D.M. 31 marzo 1984, gli stabilimenti di aerosol sono soliti applicare correntemente, per prassi impiantistica, ulteriori misure che contribuiscono a conferire un più elevato livello prevenzionistico.

A tale proposito si segnalano le seguenti applicazioni:

- a) In alcuni stabilimenti di elevata potenzialità, costruzione di un box in cemento armato idoneo a sopportare senza effetti di crollo la pressione di un'eventuale esplosione di miscela aria-g.p.l.. Detto box solitamente è posto a piano terra del locale destinato al riempimento automatico delle bombolette, presenta una superficie di sfogo verso l'aria aperta in direzione prestabilita e senza ipotesi di rischio conseguente.
- b) A copertura limitato spazio in cui viene effettuato la carica automatica delle bombolette con il g.p.l., realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas. Detto sistema, generalmente funzionante in aspirazione, ha lo scopo di tenere al di sotto del limite d'infiammabilità la concentrazione della miscela e di interrompere il flusso del g.p.l. destinato al riempimento.
- c) A copertura dell'intero spazio destinato alla produzione delle bombolette di aerosol, realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas, associato alla segnalazione di allarme.
Le misure di sicurezza sulla rivelazione di fughe di gas rispondono anche alle indicazioni di cui al D.P.R. 547/55.
- d) Realizzazione della rete di idranti antincendio a servizio dello stabilimento di aerosol con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti.
- e) In alcuni casi, realizzazione di un impianto sprinkler, di tipo automatico, a copertura del locale destinato a magazzino delle bombolette di aerosol.
- f) A causa della miscelazione dei gas infiammabili con altri ingredienti specifici del prodotto aerosol (dal 30% al 60%), con aumento della temperatura critica del propellente, abbassamento del rischio d'infiammabilità del gas.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23/4/1998
... Quesito.

In riferimento alla nota n. 548/4106 Sott. 40/A di questo Ufficio cui ha fatto seguito la nota prot. n. 2508 del 13/6/1995 di codesto Ispettorato regionale VV.F., in merito al quesito formulato ..., si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F.^(*) ... con la precisazione **che il D.M. 13 ottobre 1994 ha esplicitamente abrogato le parti prima e quarta dell'allegato 1 alla circolare M.I.S.A n. 74 del 20/9/1956, per quello che attiene ai depositi con serbatoio fisso.**

() Il D.M.31/3/84 ha abrogato solo quelle disposizioni della parte quarta della Circolare n. 74/56 che si riferiscono ai serbatoi fissi interrati o fuori terra da rifornire con autocisterna, mentre restano valide le disposizioni per i gruppi di recipienti portatili (bottiglie da sostituire dopo l'utilizzazione del gas contenutovi) o "bidoni", aventi capacità maggiore di 5 lt. e fino ad un limite massimo di 150 lt., così come definiti dalla norme UNI-CIG 7130-72.*

Nota prot. n. P1217/4106 sott. 40/A del 22 luglio 1995
Risposte a quesiti vari.

Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, **non possono essere considerati edifici destinati alla collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza esterne.**

() Il quesito chiarisce che i bar ed i ristoranti non rientrano nella dicitura "edifici in genere destinati alla collettività" di cui al Punto 36 a) della Circ. n. 74/56; pertanto devono essere considerati normali edifici e quindi le distanze di sicurezza esterne non devono essere raddoppiate.*

DEPOSITI DI GPL - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di G.P.L., distanza da confini, distanze di sicurezza, distanza da autorimessa, recinzione, delimitazione della proprietà, idonea protezione del serbatoio interrato di GPL, alberi ad alto fusto o a radici profonde, installazione in cortili, sosta dell'autocisterna, installazione su terreno in pendenza, semplificazione delle procedure, intestazione del Certificato di prevenzione incendi, alimentazione di "multiutenze", ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), i "depositi di GPL" sono ricompresi al **punto 4B** dell'[allegato I](#) al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
4	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³

Circolare prot. n. 13818 del 21-11-2014

Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.

Come è noto il DM 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il DM 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Al fine di assicurare omogeneità nell'applicazione del DM 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.

Il punto 5.2.4 dell'allegato al DM 14 Maggio 2004, così come integrato dal DM 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi "possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità."

Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all'istituto della deroga, di cui all'art. 7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l'utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.

Relativamente al punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 4 marzo 2014, ed al punto 10.2 del DM 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del DM 4 marzo 2014, si rappresenta che l'idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Si precisa, inoltre, che il termine "area privata aperta al pubblico", indicato nel punto 9.1 bis del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all'attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l'accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.

Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012

Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti.

L'associazione di categoria Assogasliquidi ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione Centrale alcune problematiche, derivanti dalla prima fase di attuazione del DPR 151/11, correlate all'installazione di depositi di GPL in serbatoi fissi di cui all'oggetto.

Pertanto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.

Come è noto il DPR 151/11, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I dello stesso DPR, prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire l'attuale DM 04/05/1998.

Le previsioni sopra indicate si pongono in un'ottica di continuità - in termini di semplificazione degli adempimenti - relativamente all'attività in argomento, che era l'unica già oggetto di un apposito intervento di riduzione degli oneri amministrativi (tramite il DPR 214/06) in relazione alla rilevante standardizzazione della stessa.

Alla luce delle suddette previsioni normative, con la Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, si è provveduto alla trasmissione dei modelli da utilizzare per i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non al servizio di attività di cui all'Allegato I al DPR 151/11.

Tanto premesso, l'associazione di categoria Assogasliquidi ha segnalato che, in più di un'occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella richiamata circolare, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo.

In proposito, si evidenzia - proprio nell'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo - la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica (DM 14.05.2004).

Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di attenersi alle indicazioni contenute nella Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA.

Nello specifico, si fa presente che la dichiarazione di conformità (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell'impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del DM 37/08 e successive modificazioni, non deve essere allegata alla SCIA, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.

Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.1) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale

deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.

Si richiama altresì l'attenzione - proprio per le considerazioni sopra esposte - sulla esigenza di favorire una rapida definizione della pratica di prevenzione incendi, indicando (se del caso) gli eventuali correttivi da attuare.

A tal proposito, si evidenzia la possibilità che viene data al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Quanto sopra in linea con procedure delineate, in materia di controlli di prevenzione incendi con esito negativo, nella Lettera Circolare n. 5555 del 18/04/2012 di questa Direzione Centrale.

Sull'argomento si rappresenta inoltre che, da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità, delle SCIA presentate per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL.

A tal riguardo, si richiama l'osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012, a firma del Capo del Corpo, in relazione all'effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell'anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.

Inoltre, a fronte di appositi quesiti posti a questa Direzione in relazione alla prima fase di applicazione del DPR 151/11 alle attività in argomento, si chiarisce che rientra nella categoria B - di cui al n° 4 dell'Allegato 1 al DPR 151/11 - l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità **oltre** i 5 m³ e fino a 13 m³.

Sono stati, in ultimo, segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³, di cui al DM 14.04.2004.

A tal riguardo, si precisa che **la regola tecnica** sopra citata **deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³**, a prescindere dalla loro capacità minima (e **quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m³**), in linea con quanto indicato nell'art. 1, comma 1 del DM 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, **gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3** (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR 151/11.

Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.

Nota DCPREV prot. n. 10029 del 22/7/2011 Deposito di gas GPL ..., Richiesta di chiarimenti.
--

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

In particolare si rappresenta che:

1. premesso che l'elenco delle piante considerate ad alto fusto indicate all'art. 892 del Codice Civile non può considerarsi esaustivo, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi devono

essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l'apparato radicale in modo da poter arrecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un utile riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/2005 che considera piante ad alto fusto quelle aventi un diametro di almeno 15 cm ad 1.30 mt da terra.

2. può ritenersi idonea una protezione consistente in un diaframma circolare, realizzato in materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell'allegato al DM 14 maggio 2004, acquisendo la specifica certificazione rilasciata da parte di un professionista agronomo;

3. non si ritiene lecito rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto, in quanto è necessario garantire l'osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato di sviluppo della pianta stessa.

() La questione afferisce ad aspetti di prevenzione incendi ma anche di natura civilistica. La Direzione ritiene che sulla materia possa essere utilmente presa a riferimento la nota prot. n. P769-4106 sott. 40/D1 del 4 agosto 2005.*

Nota prot. n. P769-967/4106 sott. 40/DI del 4 agosto 2005

... Chiarimenti al punto 10, comma 2, dell'Allegato al D.M. 14 maggio 2004: idonea protezione del serbatoio interrato di GPL per la presenza di alberi ad alto fusto.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*) nella nota prot n. 3782 del 23 maggio 2005.

() Può ritenersi idonea la protezione consistente nella realizzazione di un diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio in grado di offrire la resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10, comma 2, dell'Allegato al D.M. 14 maggio 2004, acquisendo la **specifico certificazione rilasciata dal professionista Agronomo.***

Resta inteso che l'utente è obbligato a mantenere il contorno della zona di installazione del serbatoio interrato di GPL il più possibile inalterato nel tempo, anche tenendo sotto controllo lo sviluppo eccessivo della vegetazione.

Nota del Comando (stralcio):

*Dall'art. 892 del Codice Civile **albero ad alto fusto** è quello il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, mentre la Legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/05 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/05) definisce albero ad alto fusto una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami, oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri ad 1.30 metri da terra.*

*Recentemente è stata presentata a questo Comando una domanda di rilascio di parere di conformità relativa alla installazione di serbatoio interrato di GPL con presenza di piante di ciliegio e fico a distanza inferiore a 5 metri. A corredo della domanda una relazione, di cui si allega copia, a firma di Dottore Agronomo nella quale si afferma che la realizzazione di un **diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio** è in grado di offrire la resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto e che, a maggior ragione, la difesa è maggiormente garantita dal fatto che le piante in esame non appartengono alle famiglie botaniche che creano, in questa direzione, maggiori problematiche (pini e querce).*

Nota DCPREV prot. n. 2177 del 17 febbraio 2011

D.M. 13.10.1994. Deposito di GPL. Determinazione della capacità.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco ..., trasmesso dalla Direzione Regionale ... si comunica quanto segue.

Pur non essendoci indicazioni specifiche nel D.M. 13.10.1994 sulla determinazione della capacità complessiva del deposito si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal titolo I punto 3 co. 2b

dell'allegato al D.M. 14.05.2004, quest'ultima sia data dalla somma delle capacità dei due insediamenti in quanto essi hanno in comune un unico punto di riempimento: è la presenza di quest'ultimo che determina l'unicità del deposito dal punto di vista tecnico e gestionale.

Pertanto si ritiene corretta l'interpretazione data dalla Direzione Regionale(*) ...

() il quesito è inerente all'ampliamento di un deposito di GPL, con particolare riferimento alle modalità di determinazione della capacità complessiva e dei relativi obblighi normativi.*

Nel caso specifico l'ampliamento proposto dell'esistente deposito, di capacità geometrica pari a 100 m³, consisterebbe nell'installazione di ulteriori 2 serbatoi da 150 m³ cad. in area separata da strada comunale, prevedendo il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i rispettivi centri di pericolo. I due insediamenti risulterebbero avere in comune il punto di travaso.

Il D.M. 13/10/1994 non fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione della capacità complessiva del deposito e si ritiene che, in linea generale, l'esistenza di una linea di collegamento tra due gruppi di serbatoi non comporti necessariamente la somma delle singole capacità ai fini della determinazione della capacità complessiva (analogamente a quanto accade per depositi distinti connessi da oleodotto).

Nel caso specifico, pur considerando il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i centri di pericolo, si ritiene invece che la capacità complessiva del deposito sia data dalla somma di quella dei due insediamenti, in quanto esiste un unico punto di travaso dal quale è possibile effettuare il carico/scarico del prodotto dal mezzo mobile ad uno qualsiasi dei serbatoi o viceversa. Ciò determina, a parere dello scrivente, dal punto di vista tecnico e gestionale, l'unicità del deposito, seppure distinto in due unità singolarmente recintate e separate da strada pubblica.

Circolare prot. n. 15049 del 26/10/2010

Applicazione art. 10, comma 4 del D.Lvo 11 febbraio 1998, n° 32.

L'associazione di categoria in indirizzo ha segnalato con preoccupazione a quest'Ufficio l'adozione di provvedimenti sanzionatori da parte di alcuni Comandi Provinciali, nell'ambito di attività ispettive presso installazioni di serbatoi di stoccaggio gpl, a carico di aziende associate, per mancanza di apposita certificazione di manutenzione sui luoghi d'impianto, in violazione della norma in oggetto. Detta norma sanziona in via amministrativa e pecuniaria le aziende che riforniscono serbatoi privi della suddetta certificazione con validità annuale, sebbene non precisi le modalità di tenuta e custodia dell'atto, il che induce le società a conservare la certificazione presso le proprie sedi territoriali, unitamente agli altri documenti di interesse del serbatoio, di cui le stesse sono anche proprietarie.

È evidente che tale prassi non consente in termini diretti ed immediati l'esercizio ispettivo, ma è pur vero che il controllo in parola si appalesa, quale attività di polizia amministrativa, come mera presa d'atto dell'esistenza del certificato che comprova l'avvenuto adempimento: la norma, in effetti, intende sanzionare la mancanza di manutenzione e non del documento di cui ne va accertata l'esistenza, con dichiarazione a verbale, concedendo un tempo di presentazione dello stesso laddove se ne dichiara l'esistenza. Tali accertamenti possono avere luogo anche presso le sedi territoriali delle società proprietarie della rete di serbatoi, in base ai criteri di accertamento stabiliti dalla legge in materia sanzionazione. Diversamente diverrebbe generalizzata e diffusa sul territorio una pratica che esporrebbe anche l'Amministrazione a difese d'ufficio a fronte di contenziosi che potrebbero replicarsi in numero abnorme, oltretutto vedere l'Amministrazione stessa soccombente.

Riguardo infine alla forma compilativa di dette certificazioni, forma che questo Ministero ebbe a proporre in fac-simile con lettera circolare n° 2720 del 7.04.2009, nel sottolineare il carattere indicativo e non vincolante del formato, se non per il contenuto di informazioni che va comunque fatto salvo, si è dell'avviso che a certificazione possa costituire parte del modello di bolla di consegna del prodotto, ovvero essere da questa opportunamente richiamata, pervenendo in tal modo a garantire da un lato l'archiviazione certa del documento, perché collegato a quello fiscale, dall'altro la sicurezza del rifornimento come auspicato dalla legge

Si invitano codesti Uffici ad attenersi alle predette indicazioni per uniformità e per i motivi di tutela amministrativa richiamati.

Nota DCPREV prot. n. 18066 del 17 dicembre 2010

Quesito di prevenzione incendi - D.M. 14 maggio 2004 ... Sistemi di protezione dei serbatoi interrati.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che **in assenza di notizie relative al mantenimento di integrità nel tempo del sistema di protezione proposto non si possano esprimere giudizi di idoneità.**^(*)

() Il quesito è relativo alla possibilità di installare, in alternativa alla lastra di vetroresina (consentita dalla nota prot. n. P769-967/4106 del 4 agosto 2005 per la protezione dei serbatoi interrati verso radici di alberi a distanza inferiore a 5 metri), una **doppia lamina zincata ondulata** dello spessore di 4 decimi di millimetro.*

Nota DCPREV prot. n. 12026 del 5 agosto 2010

Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi.

A seguito della nota n. 007589 del 06/05/2010 è pervenuta a questa Direzione Centrale una richiesta di chiarimento finalizzata a conoscere quali procedure adottare per non incorrere nella fattispecie prevista al punto 2) della nota richiamata in premessa, riguardante la non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.

È chiaro che, dal punto di vista di mera rispondenza alla norma, i due serbatoi possono coesistere solo se il serbatoio rimosso sia in condizioni di sicurezza e cioè "bonificato" ed etichettato come tale da chi ha eseguito l'operazione, avendone titolo.

Sulle operazioni di bonifica, cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso affinché possa essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che:

- ✓ un serbatoio può ritenersi "bonificato - [gas-free] quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- ✓ Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliata in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- ✓ In ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.

Entrando nel merito delle operazioni di bonifica si ritiene che alcune fasi delle stesse siano caratterizzate, nella stragrande maggioranza dei casi, da criticità e, quindi, da livelli di rischio non compatibili con gli ambienti nelle quali vengono svolte.

Basti pensare che, quando si opera con azoto, la miscela deve essere inviata al bruciatore sino a quando quest'ultima non risulta più infiammabile.

In aggiunta il bruciatore, nella generalità dei casi, deve essere sistemato in ambienti destinati nell'ordinario ad altri utilizzi quali cortili, giardini ecc. caratterizzati da una forte vocazione domestica e da potenziali rischi interferenziali, che dovrebbero essere preventivamente valutati.

In relazione alle considerazioni sopra riportate, si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per te criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio prima evidenziati

Resta esclusa da queste considerazioni la problematica sull'assoggettabilità dell'impianto di bonifica, seppur temporaneo, ai dettami dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Nel ribadire che non è competenza del CNVVF di entrare nel merito delle politiche commerciali messe in atto dalle aziende distributrici del GPL, si evidenzia nuovamente come qualsiasi operazione tecnica messa in essere non debba, in alcun modo, pregiudicare la sicurezza di alcuno.

In tale ottica si sottopongono le considerazioni di cui sopra all'attenzione degli Uffici in indirizzo, rappresentando la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e vigilanza su tali tipologie di attività.

Nota DCPREV prot. n. 7589 del 6 maggio 2010

Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze

Questa Direzione Centrale è venuta a conoscenza che, in più di un'occasione, durante l'effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati di piccola capacità, gli incaricati dell'accertamento hanno riscontrato, oltre al deposito interrato oggetto di richiesta collegato agli impianti utilizzatori, la presenza di un altro serbatoio, scollegato, fuori terra, semplicemente appoggiato e privo di ancoraggi e protezioni, contenente ancora g.p.l.

Quest'ultimo serbatoio risultava quello precedentemente installato, rimosso a cura di una nuova azienda subentrata per la fornitura del g.p.l. e proprietaria del serbatoio per il quale era stata avanzata richiesta di rilascio di CPI.

È evidente che non è competenza di questo Ufficio entrare nel merito delle politiche commerciali messa in essere dalle aziende distributrici del g.p.l. ma contemporaneamente lo stesso non può esimersi dall'evidenziare il principio del rispetto, senza soluzione di continuità, delle norme vigenti in tema di sicurezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di distribuzione- installazione (del serbatoio)-utilizzo del prodotto.

Nel caso di specie si sottolinea che:

1. L'operazione di rimozione del serbatoio interrato e la successiva posa sul terreno adiacente risulta, risulta essere palese violazione dei dettami del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Infatti, appare difficilmente dimostrabile da parte del datore di lavoro di aver effettuato una corretta e compiuta valutazione dei rischi atteso che procede, attraverso l'opera dei propri lavoratori dipendenti, all'espianto di un serbatoio installato da una ditta terza.
2. La una situazione finale - serbatoio interrato e serbatoio rimosso posto in adiacenza - è in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 14.05.2004. In tal caso si potrà procedere ai sensi degli articoli 19 comma 3 e 20 comma 3 del D.Lgs. 139/06 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'installazione e la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo, da parte dei soggetti responsabili.

Nota prot. n. P1230/4115/3 sott. 1 del 30 gennaio 2008

Prevenzione incendi. ... Rimozione estintori in luoghi non presidiati.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è relativo alla possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano. Laddove prevista dalla regola tecnica, **la presenza degli estintori deve essere costantemente assicurata.***

Lettera-Circolare prot. n. P1214/4106 sott. 40/A del 26 settembre 2008

D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³"- **Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di "multiutenze".**

Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di "monoutenza", quando fra la ditta distributtrice di GPL e l'utente finale sia stato stipulato il contratto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell'11 febbraio 1998, n. 32.

Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di **depositi di GPL destinati a "multiutenze"**, in cui può creare qualche perplessità l'individuazione dell'utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:

1. serbatoi di GPL **a servizio di più utenze** (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
2. serbatoi di GPL che alimentano una **rete di distribuzione comunale** con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.

In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un **appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice**, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla "rete distribuzione gas" per l'esistenza di specifico titolo autorizzativo (*contratto di comodato d'uso del terreno, affitto, etc.*)

In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all'interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che **l'azienda distributrice del G.P.L. possa essere individuata come unica responsabile dell'attività** sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, **l'intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi** e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Nota prot. n. P685/4106 sott. 40/DI del 11 agosto 2008
D.M. 14 maggio 2004 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati a multiutenze. Intestazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine di codesti Uffici, con le quali è stato posto a questa Area un quesito della società ..., in qualità di azienda distributrice ed installatrice di serbatoi di GPL, riguardo l'intestazione del CPI nei casi di multiutenze.

Tanto premesso, in merito alla problematica sollevata, si riporta l'avviso dell'Area scrivente.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, relativamente al caso prospettato, che nelle more delle necessarie modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. PI 155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, **l'azienda distributrice del G.P.L.**, previa presentazione della documentazione indicata nella lettera-circolare P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006 e a seguito del sopralluogo positivo, **possa essere l'intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.**

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Nota prot. n. P235/4106 sott. 40/DI del 23 aprile 2007
Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica.

Con riferimento al quesito ... inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene che **la distanza di sicurezza** tra il serbatoio di G.P.L. e la **rampa di accesso all'autorimessa interrata** deve essere determinata con riferimento al **punto 7, comma 1, lettera a)** dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004.

Nota prot. n. P480/4106 sott. 40/DI del 6 settembre 2006
D.M. 14 maggio 2004 Quesito - Installazione di serbatoi di g.p.l. in corrispondenza di terrazzamenti.

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con il parere ivi espresso da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() La soluzione progettuale è in linea con le disposizioni del D.M. 14.05.2004, in quanto lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile tra quelli individuati al punto 7, comma 1 lettera a) del decreto citato.*

*Commento: Il quesito è relativo al **posizionamento di un serbatoio interrato da 1,65 mc, dietro un muro di contenimento di altezza di circa 1 m. Lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile né come terreno in pendenza né come "aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna", e pertanto non è necessario che tra serbatoio e muro di contenimento intercorra una distanza di 2,5 m.***

Lettera circolare prot. n. P572/4106 sott. 55/B del 17/5/2006
Attuazione degli articoli 8 e 13 del D.Lgs n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi

In seguito all'emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante: "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi connessi con l'attuazione degli artt. 8 e 13, comma 2, lett. c) e d), che stabiliscono i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l'attività di distribuzione e vendita GPL in bombole o serbatoi.

In particolare tra i suddetti requisiti soggettivi, è richiesta la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito GPL, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo.

La "disponibilità di impianto" si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto, avente durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 2562 cod. civ. ovvero di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del D.M. 13 ottobre 1994.

Pertanto oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato potrà essere l'intero impianto oppure, più frequentemente, una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche.

Ciò premesso, ed in analogia a quanto già stabilito per i casi simili con la lettera circolare prot. n. P113/4101 sott.72/E del 31 luglio 1998, si ritiene che ai fini della corretta attuazione degli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, e dal connesso D.M. 4 maggio 1998, il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico intestato al titolare dell'impianto, ossia al titolare delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività.

Appare tuttavia evidente che l'attuazione di alcuni obblighi gestionali, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998, nonché l'osservanza di talune disposizioni di esercizio e dei divieti e limitazioni previsti dal D.M. 13 ottobre 1994, dovranno essere affidati al locatario o comodatario in quanto gestore dell'intero impianto o di una sua porzione.

In tale circostanza gli accordi contrattuali tra le parti dovranno dettagliatamente evidenziare quali adempimenti ricadono sul titolare e quali sul gestore, redigendo al riguardo apposite dichiarazioni a firma di quest'ultimo attestanti l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Copia di tale documentazione dovrà essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per essere acquistata agli atti dalla pratica.

Nota prot. n. P570/4106 sott. 40/DI del 9 giugno 2005
Quesito in merito all'interpretazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.M. 14 maggio 2004 - Depositi g.p.l.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesta Direzione^(*) nella nota che si riscontra.

() Il quesito è relativo alla valutazione della distanza di sicurezza tra serbatoio di g.p.l. interrato di capacità inferiore a 3 mc. e fabbricato destinato ad autorimessa con più di 9 autoveicoli. Il caso rappresentato è compreso al punto 7, comma 1, lettera a) del 14/05/2004.*

Commento: le autorimesse sono considerate in tal caso come fabbricati generici (di cui al pto 7.1.a), e non come "depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982" (di cui al pto 7.1.b).

Lettera-Circolare prot. n. P1363/4106 sott. 40/A del 24 agosto 2004
D.M. 14 maggio 2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³" - Chiarimenti al punto 9 "Recinzione" dell'allegato.

Il punto 9, comma 3, dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: "Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria."

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere **idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato** non accessibile ad estranei e di **costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.**

Nota prot. n. P552/4106 sott. 55 del 14 maggio 2003
Depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 Kg. - D.M. 13 ottobre 1994.

In merito al quesito formulato con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.^(*)

() Il quesito è volto a chiarire la possibilità di realizzare una servitù di passaggio all'interno di un deposito di g.p.l. Al riguardo si ritiene che la strada con servitù di passaggio debba essere realizzata nel rispetto delle distanze di protezione previste dal D.M. 13/10/1994.*

Nota prot. n. P502/4106 sott. 55/A del 6 maggio 2003
D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio, acquisito anche il parere dell'Area VII di questa Direzione Centrale, ritiene che l'utilizzo di serbatoi di G.P.L. di **capacità pari a 25 m³** con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il "prodotto serbatoio" completo del sistema scaldante sia conforme alle direttive 97/23/CE (attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall'ISPESL.

Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita dichiarazione a firma del titolare dell'attività, attestante l'idoneità del prodotto per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l'osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.

Nota prot. n. P981/4106 sott. 40/DI del 5 aprile 2002
D.M. 31 marzo 1984 - Serbatoio di G.P.L. interrato, ubicato su terrazza prospiciente un fossato aperto per la raccolta di acque meteoriche - Quesito.-

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, per quanto attiene il caso prospettato, non possa farsi riferimento al p.to 2.1 ed in particolare al p.to 4.3.1 a) ed e) del D.M. 31/03/84, poiché essi sono riferiti ad aree chiuse, locali e cunicoli chiusi e relative aperture di fogna, ovvero a situazioni tali che in caso di un eventuale rilascio di G.P.L. si potrebbe determinare la formazione di miscele esplosive.

Nel caso specifico, non ricorrendo le condizioni specifiche anzidette, **la distanza di sicurezza da osservare tra gli elementi pericolosi del deposito ed il ciglio superiore del vicino fossato è la distanza di protezione** dai confini di proprietà.

Nota prot. n. P904/4106 sott. 40/DI del 10 ottobre 2000
DM 31 marzo 1984, distanza da confini.

La riduzione delle distanze di sicurezza contenute nelle disposizioni vigenti che regolano la materia, non possono essere superate con la costituzione di servitù volontarie tra proprietari confinanti, anche secondo quanto ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, e pertanto particolari esigenze di riduzione di dette distanze possono essere affrontate, caso per caso, facendo ricorso alle procedure di deroga di cui all'art. 6 del DPR n. 37/98.

In alternativa è possibile l'installazione di depositi di GPL ubicati sia totalmente sia parzialmente sulla proprietà altrui o prossimi al confine con la proprietà attigua, a condizione che il confinante conceda una superficie di terreno circostante al serbatoio tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal DM 31/3/84.

Nel caso di cui sopra deve essere sottoscritta apposita dichiarazione di concessione, corredata da planimetria, con cui il proprietario del terreno cede la quota del proprio fondo per l'installazione del serbatoio e si impegna a rispettare le limitazioni che ne derivano (non alterare le distanze di sicurezza, rispetto delle norme gestionali, ecc.).

Copia di detto atto dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune nell'ambito del quale è installato il deposito di GPL.

Nota prot. n. P429/4106 sott. 40/B del 2 giugno 2000
Quesito. - Attività 4/b D.M. 16 febbraio 1982. - Sosta dell'autocisterna. -

Con riferimento al chiarimento richiesto con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato ritenendo che, anche alla luce dell'art. 1102 del Codice Civile, possa essere **consentita la sosta dell'autocisterna per le operazioni di rifornimento di un serbatoio di G.P.L. all'interno di una corte condominiale**, sempreché vengano rispettate le misure di sicurezza di cui al D.M. 31 marzo 1984 e le ulteriori limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso che il Comando ritenga opportuno stabilire sulla base della situazione dei luoghi.

Ciò premesso, si precisa che eventuali atti di consenso da parte dei partecipanti all'uso dell'area comune, che si rendessero necessari sulla base di regolamenti interni, devono essere acquisiti sotto la diretta responsabilità della parte interessata e non devono vincolare il Comando Provinciale VV.F. nel rilascio del parere di conformità sul deposito di G.P.L.

Nota prot. n. P1182/4106 sott. 40/DI del 30 settembre 1999
D.M. 31 marzo 1984 - Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza).-

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando si espone quanto segue.

La normativa tecnica di prevenzione incendi non contempla la definizione di cortile per cui la stessa deve essere ricercata nell'ambito più generale della giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3380. del 2 agosto 1997) così si è espressa: *"Costituisce cortile lo spazio scoperto circondato dai corpi di fabbrica di uno stesso edificio o da più fabbricati contermini, che sia destinato (nell'ambito di un rapporto condominiale o implicante, comunque, una disciplina, a carattere interno, di interessi comuni od omogenei) a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da disimpegno per le esigenze degli immobili che lo circondano, consentendo il traffico delle persone e, in via eventuale, dei veicoli"*.

Ne discende che non può essere considerato cortile, ad esempio, il terreno che circonda un'abitazione isolata, quand'anche sia recintato con muratura continua avente altezza maggiore di 1,80 m. Il D.M. 31 marzo 1984, disciplinando al punto 2.2 l'installazione di depositi di G.P.L. fino a 5 m³ in cortile, non indica una superficie massima del medesimo oltre la quale non sia più necessario osservare le limitazioni prescritte allo Stesso punto 2.2.

Pertanto si ritiene che ogni qual volta l'installazione dei depositi di che trattasi avvenga in un cortile, secondo la definizione sopra riportata, la stessa dovrà essere conforme al disposto del punto 2.2.

Venendo al caso specifico rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che nell'esaminare la pratica occorra fare riferimento esclusivamente alla normativa tecnica di prevenzione incendi relativa all'attività in oggetto, pertanto la questione relativa alla proprietà complessiva dell'area che configura il cortile deve essere demandata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle disposizioni del Codice Civile che salvaguardano i diritti di terzi.

In ogni caso l'installazione proposta non è in linea con la normativa vigente in quanto, dalla planimetria allegata, sembrerebbe che il cortile derivante dalla somma delle aree A e B non ha almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni, b) Il punto 2.3 del D.M. 31 marzo 1984 esclude la possibilità di applicare distanze di sicurezza interna ridotte, misurate sia a valle che a monte del serbatoio, per depositi di G.P.L. installati su terreni con pendenza maggiore del 5% in quanto oltre all'eventualità di fuoriuscita di gas, che tenderebbe naturalmente a dirigersi verso il basso, occorre considerare anche il rischio di incendio o scoppio del serbatoio. Infine si ritiene che, nel caso di installazione di un deposito di G.P.L. su un terreno terrazzato artificialmente, possono applicarsi le riduzioni di cui al punto 4.4.2 del D.M. 31 marzo 1984 qualora i fabbricati e gli altri elementi della proprietà, nei confronti dei quali devono essere osservate specifiche distanze di sicurezza interna, si trovino allo stesso livello dei serbatoi.

Nota prot. n. P374/4106 sott. 40/DI del 19 marzo 1999
Installazione di un serbatoio di G.P.L. di capacità inferiore a 5 m³ in area golenale ... - Quesito.-

Con riferimento alla problematica sollevata con le note riportate a margine, questo Ufficio, stante che la vigente normativa in materia (D.M. 31 marzo 1984 e successive modifiche) non disciplina situazioni particolari quale quella indicata in oggetto, è del parere **che l'installazione di serbatoi di G.P.L. in area golenale può essere consentita** soltanto qualora siano prese tutte le possibili precauzioni atte ad evitare danneggiamenti al serbatoio e alle relative tubazioni di collegamento in caso di esondazione del corso d'acqua.

In particolare si ritiene opportuno acquisire la necessaria documentazione tecnica, completa di calcoli, volta a dimostrare l'idoneità del sistema di ancoraggio del serbatoio al basamento al fine di assicurare la stabilità dell'insieme sotto l'azione della massima piena ipotizzabile nella zona di installazione.

Nota prot. n. P11/4106 sott. 40/DI del 1 febbraio 1999
D.M. 31 marzo 1984 - Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m³ intestati a ditte distinte - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si ritiene che più serbatoi di GPL di proprietà diversa e con punti di rifornimento e linee di alimentazione distinte, possono essere considerati come un solo deposito, di capacità complessiva pari alla somma dei singoli serbatoi, qualora sia possibile rilasciare un unico certificato di prevenzione incendi intestato a tutti i proprietari o all'amministratore nel caso in cui il deposito stesso si configuri come una proprietà condominiale.

Diversamente i serbatoi dovranno essere installati in conformità alle distanze di sicurezza previste all'art. 2 del D.M. 20 luglio 1993.(*)

() Il quesito può essere ritenuto valido anche dopo l'emanazione della nuova regola tecnica di cui al DM 14 Maggio 2004, facendo riferimento alle distanze di sicurezza previste all'Art. 7 lett. e) dell'allegato al decreto.*

Nota prot. n. P1178/4106 sott. 40/D del 18 giugno 1997
... Alberi a radici profonde.

Con riferimento alle note indicate a margine, di pari oggetto, questo Ufficio è del parere che gli **alberi a radici profonde** possono, in linea di massima, essere **assimilati** ad **albero di alto fusto** essendo la profondità dell'apparato radicale strettamente connessa allo sviluppo in altezza delle essenze arboree. Ciò premesso per la definizione di albero di alto fusto si rimanda a quanto previsto dall'art. 892 – distanze per gli alberi – punto 1) del Codice Civile.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti distribuzioni carburanti (liquidi, GPL, metano) per autotrazione, modifiche sostanziali e non sostanziali, durata del Certificato di Prevenzione Incendi, depositi e rivendite olii lubrificanti e di GPL in bombole presso l'impianto di distribuzione carburanti, titolare dell'attività e gestore, distributori presso linee ferroviarie, distributore di gasolio agricolo, locali vendita di merci varie, distanze di sicurezza, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "impianti di distribuzione carburanti", sia liquidi che gassosi e di tipo misto, sono ricompresi al **punto 13** dell'[allegato I](#) al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

Nota DCPREV prot. n. 7995 del 6 giugno 2013

Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg. prevista dalle lettere circolari P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

Nota DCPREV prot. n. 9519 del 19 luglio 2012

Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati.

In riferimento al quesito ..., si rappresenta che l'indicazione normativa del punto 64 del DM 31/07/1934 che recita "I passi d'uomo, devono essere racchiusi in un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, coperto da chiusino, provvisto di serratura a chiave" non è stata oggetto di

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

modifica.

È utile rammentare inoltre, che in data 22 settembre 2000 l'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, con nota prot. N. P1030/4113 sott. 149 si è espresso, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritenendo ammissibile l'utilizzo presso gli impianti di distribuzione carburanti, in aree non carrabili, di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d'uomo dei serbatoi realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.

Si rammenta infine che, qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della regola tecnica di prevenzione incendi vigente, l'interessato può presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 151/11.

Nota DCPREV prot. n. 14851 del 11 novembre 2011

Richiesta in merito alle tecnologie ed alle modalità di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine). Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che:

1. per i serbatoi esistenti, privi del sistema di rilevamento in continuo, in analogia a quanto stabilito dal DM 29/11/2002 per le nuove installazioni e nello spirito sotteso dall'abrogato art. 11 del DM 24/05/1999 n. 246, si ritiene auspicabile una verifica di tenuta da effettuarsi ogni anno; corre l'obbligo evidenziare che tale previsione tuttavia, attiene le competenze dell'autorità preposta alla tutela dell'ambiente. Le modalità di prova per i controlli in argomento ed i relativi requisiti richiesti devono essere riferibili a metodi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, quali ad esempio, quelli riportati nei Manuali UNICHIM "Prove di tenuta sui serbatoi interrati", nel rispetto delle condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni ivi indicate;
2. i serbatoi interrati, nelle nuove installazioni devono essere progettati ed installati in conformità alla regola dell'arte applicabile ed assicurare gli obiettivi di sicurezza indicati all'art. 2 comma 1 del D.M. 29/11/2002 ed essere al contempo realizzati nelle tipologie costruttive dettagliatamente descritte al comma 2 dello stesso articolo. Considerato che le modalità costruttive adottate, in applicazione del D.M. 29/11/2002, per i serbatoi di nuova installazione negli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza che era sotteso dalla prova di tenuta in pressione dei serbatoi prevista dal decreto del 1934, si ritiene che detta prova possa essere omessa al momento dell'installazione di detti serbatoi e non più ripetuta nel tempo. Resta comunque fermo il rispetto delle indicazioni normative di cui all'art.3 del D.M. 29/11/2002;
3. per quanto concerne la certificazione delle apparecchiature adottate per l'esecuzione delle prove, essendo le stesse utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere dotate di marcatura CE e da quant'altro richiesto da D.P.R. 126/1998.

Nota DCPREV prot. n. 2731 del 28 febbraio 2011

Distributori di pellet in area di pertinenza di distributori stradali di carburante. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine e relativa all'oggetto, si fa tenere copia della nota pervenuta dall'Area VII della D.C.P.S.T.

Parere dell'Area VII della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (D.C.P.S.T.)

Con riferimento ... si concorda con il parere espresso dal Comandante(*)

(*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione:

... quesito inerente la possibilità di collocare all'interno delle aree di servizio stradali per la distribuzione dei carburanti, degli appositi distributori automatici costituiti da un contenitore di metallo e policarbonato per la distribuzione di vari tipi di pellets e tronchetti costituiti da materiali

combustibili legnosi pressati. Il quantitativo massimo di materiale in deposito all'interno del suddetto distributore automatico è di circa 200 kg, mentre le scorta necessaria da tenere all'interno dei locali magazzino dell'impianto di distribuzione dei carburanti è fissata in circa 600 kg.

L'istanza formulata è volta, in particolare, a conoscere se l'installazione dell'apparecchiatura in questione ed il deposito di scorta del materiale ligneo - sebbene non ricompreso nell'allegato al DM 16 febbraio 1982 - comporti una modifica al Certificato di Prevenzione Incendi già rilasciato nonché se vi sono particolari misure di prevenzione incendi.

Per quanto sopra esposto, considerando che il quesito proposto riveste carattere generale non precisando su quale tipologia di impianto di distribuzione dei carburanti si intende ubicare il distributore di combustibile ligneo, è parere di questo Comando che tale apparecchiatura - qualora sia gestita dal gestore dell'impianto di carburanti - sia posta ad una distanza di sicurezza interna fissata dalla regola di prevenzione incendi di riferimento (D.M. 31.07.1934 per le benzine e gasoli, D.M. 24.05.2002 per il gas metano nonché DPR 24.10.2003, n° 340 per il GPL), fatto salvo lo sgancio in emergenza dell'impianto elettrico congiunto a quello del impianto di distribuzione del carburante.

Relativamente al deposito di combustibile ligneo all'interno dei locali magazzino facenti parte della stessa attività di distribuzione dei carburanti, è parere di questo comando che tale deposito sia collocato in apposito locale adeguatamente aerato e separato mediante strutture REI 120 da altri locali ad esso non pertinenti (per es. deposito di oli lubrificanti e/o piccole officine).

Infine, in considerazione che l'installazione dell'apparecchiatura in oggetto non costituisce di per sé un'attività elencata nel D.M. 16.02.1982, il Certificato di Prevenzione Incendi in essere rimane valido fino a che non vengono alterate le condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del DPR 37/98; la predetta apparecchiatura, inoltre, dovrà essere oggetto di specifica valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs 81/2008, mentre si ritiene opportuno che agli atti del fascicolo di prevenzione incendi sia acquisita apposita relazione ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato attestante il rispetto delle distanze di sicurezza previste caso per caso dalla normativa vigente e per l'aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi alla sua normale scadenza relativamente alle parti "sostanze che presentano pericolo di incendio".

Nota prot. n. P1362/4113 sott. 149 del 11 dicembre 2001

Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n. 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37. – Risposta a quesito. –

In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.

La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con **lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori**, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è **necessario avviare le procedure** del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

- a) **incremento di stoccaggio** di carburanti;
- b) **sostituzione di carburanti di categoria C** con pari quantitativo di **categoria A**;
- c) **installazione di nuovi erogatori**;
- d) **realizzazione di nuove strutture e locali** a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati⁽²⁾, si ritiene sufficiente una **comunicazione**

² Con Nota prot. n. P691/4106/1 sott. 39 del 13/8/2007 (riportata di seguito) relativa alle **procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37** per modifiche su impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione, si è chiarito che le procedure del D.P.R. n. 37/98 (richiesta di parere di conformità sul progetto e successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi) **devono essere applicate anche nei casi in cui siano previste sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità.**

al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica.

() Il quesito è relativo alle frequenti richieste o comunicazioni, da parte di gestori di impianti di distribuzione carburanti, relative a modifiche di diversa natura inerenti ad impianti già in possesso di certificato di prevenzione incendi quali, ad esempio: installazione di attrezzature relative a "POS gestionali", inversioni prodotto, sostituzione erogatori, ecc. Tali interventi pur non potendo essere considerati quali modifiche sostanziali tali da prevedere l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/98, tuttavia comportano, a carico del Comando, oneri vari conseguenti all'acquisizione, successivo esame della documentazione ed aggiornamento del C.P.I., ecc. Il quesito chiede di chiarire se tali procedimenti debbano essere considerati servizi a pagamento, con oneri a carico del richiedente, in analogia con quanto previsto per la procedura di rinnovo del C.P.I.*

La risposta ministeriale, oltre a definire quali sono le modifiche per le quali è necessario avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi), chiarisce che per gli altri casi è sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica, senza oneri a carico dell'interessato.

Lettera-Circolare prot. n. P1517/4113 sott. 87 del 26 novembre 2002
Impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione - Sostituzione di carburanti di categoria "A" con carburanti di categoria "C" - Chiarimenti sulle procedure da attuare ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

Pervengono a questa Direzione quesiti in merito alle procedure da applicare in caso di **sostituzione**, presso gli impianti in oggetto, **di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi della categoria C.**

La variazione in argomento, non determinando pregiudizi alle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, **non comporta la necessità del ricorso alle procedure previste all'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/1998.**

Ciò premesso, al fine di aggiornare gli atti del fascicolo, **è sufficiente che l'interessato comunichi al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l'avvenuta sostituzione dei prodotti, allegando gli elaborati grafici** della situazione preesistente e di quella modificata.

Inoltre, qualora si intendano utilizzare per l'erogazione di carburanti di categoria C apparecchi di distribuzione in precedenza adibiti all'erogazione di carburanti di categoria A, è necessario apportare modifiche finalizzate alla interdizione del circuito destinato al recupero vapori, prevedendo l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi che fanno parte di un kit di modifica.

In tale circostanza, pertanto, dovrà essere acquisita agli atti della pratica una **dichiarazione a firma dell'installatore attestante che gli interventi per la disattivazione del dispositivo di recupero vapori sono stati realizzati a regola d'arte**, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante del kit, integrata da una attestazione di esito positivo delle prove funzionali di verifica della tenuta del circuito idraulico interessato alla trasformazione.

Si precisa, infine, che **le rettifiche al certificato di prevenzione incendi dovranno essere effettuate all'atto del suo rinnovo.**

() **Sostituzione di carburanti di categoria A con analoghi quantitativi della categoria C: non costituisce modifica sostanziale.***

Nota prot. n. P155/4113 sott. 149 del 14 marzo 2000
Quesito. - Sistema riconoscimento veicoli denominato "Euro Shell Monitor".-

Il sistema proposto dalla Shell Italia Spa per l'**identificazione automatica dei veicoli** da installare nei distributori di carburanti è soggetto all'applicazione della procedura di approvazione prevista dall'art. 2 del D.M 24 febbraio 1995 in quanto presenta soluzioni tecniche innovative

A tale scopo questo Ufficio ha provveduto ad acquisire il parere tecnico del Centro Studi ed Esperienze, comunicato con nota n. 2945 del 28 febbraio 2000, che quanto prima sarà sottoposto alla valutazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi

Pertanto, in attesa dell'atto finale di approvazione da parte del Ministero dell'Interno non è consentita l'installazione del dispositivo di che trattasi.

Si ritiene infine che l'introduzione del **sistema di identificazione automatica dei veicoli**,^(*) **trattandosi di dispositivo approvato, non costituisce una modifica sostanziale** dell'impianto esistente ai fini dell'applicazione ai quanto disposto dall'art. 5, comma 3 del D.P.R. n° 37/98.

In ogni caso detta modifica va notificata al Comando Provinciale VV.F., allegando alla richiesta la relativa documentazione tecnica (approvazione di tipo, dichiarazione di corretta installazione).

() Sistema di **identificazione automatica dei veicoli** : non costituisce modifica sostanziale.*

Lettera Circolare prot. N. P687/4113 del 22 giugno 1999

Installazione di sistemi di recupero vapori presso impianti di distribuzione carburanti già esistenti. Chiarimenti in merito agli adempimenti di prevenzione incendi.

Il Decreto del Ministero dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76, (G.U. del 29 marzo 1999, n. 73) stabilisce le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con **dispositivi di recupero vapori di benzina** gli impianti preesistenti di distribuzione carburanti.

Pervengono a questo Ufficio, sia da Comandi Provinciali VV.F. sia da Associazioni del settore, quesiti volti a chiarire se gli interventi eseguiti per l'installazione dei suddetti sistemi di recupero vapori, vadano considerati quali modifiche dell'impianto e pertanto comportino l'obbligo di avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 37/98.

Al riguardo si precisa che la problematica trova risposta, per gli impianti già esistenti, nelle disposizioni riportate all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero dell'ambiente 16 maggio 1996 (G.U. 05 luglio 1996, n. 156) ove, alla lettera e), è previsto che il concessionario dell'impianto notifichi alle autorità competenti l'avvenuta installazione del sistema di recupero vapori, senza che ciò comporti a priori, l'interruzione dell'attività di erogazione. La notifica dovrà essere completa della documentazione prevista alle lettere a), b), c), e d) del comma citato, al fine di comprovare anche il rispetto del Decreto del Ministero dell'interno 31 luglio 1934 in materia di sicurezza antincendio.

Pertanto, qualora non intervengano altre modifiche inerenti gli elementi pericolosi dell'impianto o variazioni delle capacità di stoccaggio dei carburanti, **i Comandi provinciali VV.F. sono tenuti alla sola acquisizione, agli atti del fascicolo, della documentazione di cui sopra.**

() **Dispositivi di recupero vapori di benzina** : non costituisce modifica sostanziale.*

Lettera Circolare prot. N. 2510 del 8/6/1995

Impianti di distribuzione di carburanti con colonnine allestite con dispositivo per il recupero dei vapori

Alcune società di distribuzione di carburanti hanno posto la questione delle approvazioni degli impianti di distribuzione con particolare riguardo al sistema di recupero dei vapori.

Si precisa in merito che il dispositivo di recupero vapori preso singolarmente non è soggetto all'approvazione di tipo cui è invece soggetta la colonnina erogatrice completa del dispositivo stesso.

Si rammenta altresì che la configurazione generale dell'impianto, quale assemblaggio di vari componenti, tra cui alcuni dispositivi per i quali necessita l'approvazione di tipo (colonnine erogatrici, dispositivi di ciclo chiuso etc.) non è subordinata ad approvazione da parte di questo Ministero, ma rientra nelle competenze dei tecnici progettisti e del controllo delle locali commissioni in sede di sopralluogo per il collaudo e per il rilascio del CPI.

Lettera Circolare prot. N. 2511 del 8/6/1995

Impianti di distribuzione di carburanti con colonnine allestite con dispositivo per il recupero dei vapori

È noto che le colonnine di erogazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del titolo I, punto XVII, del D.M. 31 luglio 1934.

Risulta, peraltro, che, negli ultimi tempi, da parte dei titolari di impianti di distribuzione si è provveduto ad installare, sugli erogatori conformi all'approvazione ministeriale, dispositivi finalizzati al recupero di sostanze gassose emesse in fase di rifornimento.

Appare evidente che a seguito di tale accorgimento le apparecchiature in questione non conservano più la conformità ai corrispondenti prototipi che, a suo tempo, sono stati sottoposti alle prove di laboratorio per controllarne la sicurezza dal punto di vista della prevenzione incendi.

Tanto premesso e nella considerazione che le iniziative di cui sopra appaiono finalizzate esclusivamente all'ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo VII del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Protezione da agenti cancerogeni (art. 60 segg.) con conseguente esclusione di qualsiasi intenzione volta ad eludere la vigente normativa di prevenzione incendi, si è del parere che - al fine di evitare la dismissione dell'esercizio di distribuzione di carburante per mancata approvazione delle colonnine dotate del dispositivo di cui sopra - le SS.LL. possano consentire la prosecuzione dell'attività a condizione che:

- 1) le colonnine di cui trattasi siano comunque in possesso di approvazione di tipo;
- 2) il dispositivo aggiuntivo per il recupero dei vapori sia conforme alle norme di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934 (caratteristiche dell'impianto elettrico in linea con la Legge 1 marzo 1968 n. 186 ecc.);
- 3) Il complesso delle colonnine corredato dal dispositivo 2) garantisca il rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 31 luglio 1934.

Quanto sopra in attesa che questo Ministero, al termine delle sperimentazioni in atto presso il Laboratorio del CSE, emetta le approvazioni di tipo corrispondenti.

Si rende comunque noto che con provv. n. 15316 dell'8 ottobre 1992 questo Ministero ha già rilasciato approvazione di tipo relativa al dispositivo atto a consentire il recupero dei vapori di carburante, emessi in fase di erogazione, da installare nei distributori stradali di carburanti della stessa società produttrice.

Nota prot. n. P139/4113 sott. 125 del 3/7/1998

Impianti distributori carburanti autostradali - Installazione erogatori multiprodotto collegati a "pos gestionali".

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra in ordine alle installazioni di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio non può che rinviare a quanto già segnalato al riguardo con la nota che si allega in copia (*vedi Nota prot. n. P1113/4113 sott. 87 del 26/5/1997*).

Per quanto concerne, poi, le osservazioni espresse dal Comando VV.F ... al Ministero dell'Industria D.G.F.E.I.B. Div. X in esito alle autorizzazioni provvisorie e da quest'ultimo concesse ad alcune Società petrolifere ai fini dell'installazione e dell'esercizio delle apparecchiature di che trattasi, giova sottolineare che tali decreti autorizzativi non omettono il richiamo alla completa osservanza di tutte le vigenti norme di sicurezza, tra cui quelle antincendi, per le aree di servizio interessate.

Nota prot. n. P1113/4113 sott. 87 del 26/5/1997

Installazione erogatori multiprodotto collegati a "pos gestionali" presso le aree di servizio autostradali. -

Con nota prot. n° 879611 del giorno 8 maggio 1997 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - D.G.F.E.I.B. ha comunicato a tutti i Comandi Provinciali VV.F l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio delle attrezzature in oggetto.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che anche per tali attrezzature codesti Comandi Provinciali VV.F. dovranno richiedere **copia della documentazione relativa all'approvazione di**

tipo.

Lettera Circolare n. 8500/4113 del 4 luglio 1987

Istanza di autorizzazione installazione apparecchiature per erogazione carburanti con sistema self-service post - payment.

Per opportuna conoscenza si fa tenere copia della nota n. 660569 del 14 aprile 1987 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Nota n. 660569 del 14 aprile 1987

Istanza autorizzazione installazione apparecchiatura per erogazione carburanti con sistema self-service post-payment impianto distribuzione automatica carburanti uso autotrazione sito su A.S. Villabona Sud autostrada Venezia-Padova.

Con riferimento alla istanza sopraindicata, si ribadisce quanto già affermato nella nota prot. n. 660518 del 2 aprile 1987 e cioè che l'applicazione del sistema self-service post-payment, sempreché, non sia accompagnata da un potenziamento dell'impianto esistente, non consentendo di esplicitare l'attività di vendita fuori del normale orario di lavoro e richiedendo la presenza continua dell'operazione, non può essere considerata che una diversa e più moderna metodologia dell'operazione di pagamento da parte dell'utente.

Ne consegue che questa forma di **self-service non costituisce modifica alla concessione e, quindi, non è soggetta alla relativa autorizzazione.** Il Ministero dell'interno e il Ministero delle Finanze, cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di informare, rispettivamente, tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e tutti gli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione.

Lettera Circolare prot. n. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di olii lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc. - Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si è avuto modo di constatare, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ministero da parte delle associazioni di categoria, che tra i Comandi Provinciali VV.F esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati o rinnovati per gli impianti indicati in oggetto, in cui all'attività principale individuata al **punto 18** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 viene ad aggiungersi l'attività di deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili precisata al **punto 17** dell'elenco citato.

In particolare, viene evidenziato che in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il periodo di validità iniziale dell'autorizzazione stessa, previsto dal decreto 16 febbraio 1982, viene dimezzato passando da sei a tre anni. Tanto premesso, si ritiene utile, per uniformità di indirizzo, chiarire e ribadire quanto segue.

Fermo restando quanto previsto dalle circolari n. 25 del 2 giugno 1982, n. 52 del 20 novembre 1982 e dalla lettera — circolare prot. n. P 725/4122 sott. 67 del 4 giugno 2001, si precisa che **gli impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, non sono da considerare installazioni caratterizzate da un proprio ciclo produttivo ma un "unitario complesso commerciale** costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori" così come definito all'art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Si ribadisce, pertanto, che **per gli impianti e depositi e/o rivendite in argomento^(*)** deve precedersi al rilascio di un **unico certificato di prevenzione incendi con scadenza di sei anni.**

(*) Att. 18 + Att. 17: la durata del Certificato di Prevenzione Incendi è di 6 anni.

Lettera Circolare prot. n. P522/4113 sott. 87 del 20 aprile 2007
Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.

Come è noto con la **lettera-circolare prot. P325/4113 sott. 87 del 14 marzo 2006** è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

Un'analogha previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti **impianti "misti"**) nel cui ambito possono altresì essere ubicati **depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg** di prodotto ovvero **depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³** destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto **anche nei casi suddetti^(*) deve essere rilasciato**, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, **un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.**

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che **per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi** di capacità complessiva non superiore a 2 m³, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti **non potrà applicarsi la semplificazione procedurale** recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

(*) Att. 18 + Att. 3B + Att. 4B: la durata del Certificato di Prevenzione Incendi è di 6 anni.

Lettera Circolare n. P1113/4101 del 31 luglio 1998
Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Pervengono a questo ufficio quesiti in merito ai casi in cui il **titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa**, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il titolare dell'attività, che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, **è il soggetto tenuto a richiedere** al Comando provinciale dei Vigili del fuoco **il certificato di prevenzione incendi**, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.

Nel caso indicato in premessa, **alcuni obblighi gestionali** di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998 **possono essere affidati**, sulla base di specifici accordi contrattuali, **al gestore**: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4 maggio 1998, quali obblighi, tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

Lettera Circolare prot. n. 7588/4106 del 6 maggio 2010
Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.

Con **lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007**, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezze tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare **per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg** di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), **non è prevista recinzione**, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Lettera Circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 del 15 Novembre 1999
Impianti distributori carburanti per autotrazione completamente automatizzati e non presidiati Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.

Operatori del settore petrolifero hanno rappresentato a questa Amministrazione l'ipotesi di realizzare **impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, limitatamente ai prodotti gasolio, benzina e miscele, completamente automatizzati** in quanto del tipo self-service prepagamento ed il cui funzionamento, durante tutto l'arco delle 24 ore, è privo personale destinato al servizio su piazzale ed al servizio di cassa.

Poiché la vigente normativa di sicurezza non prevede ipotesi ostative al riguardo, si ritiene che la realizzazione e l'esercizio di tali impianti possa **essere ammessa a condizione che vengano osservate tutte le disposizioni vigenti sugli impianti distributori del tipo self-service e che l'installazione sia integrata con sistemi di gestione e controllo a distanza** da attuarsi secondo le più recenti tecnologie.

Inoltre dovrà essere installata presso l'impianto **idonea cartellonistica** per fornire all'utenza la necessaria informazione sul corretto e sicuro utilizzo dell'impianto, nonché sulle azioni da mettere in atto in caso di possibili malfunzionamenti od emergenze (incendi, accidentali sversamenti di carburanti, etc.).

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco terranno presente quanto sopra riportato nel rilascio dei pareri preventivi sui progetti e nell'espletamento dei sopralluoghi di verifica ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

Circolare N. 11 MI.SA. (88) 7 del 04 maggio 1988
D.M. 5 febbraio 1988, n. 53: Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a predeterminazione e pre-pagamento, pubblicato nella G.U. n. 52 del 3 marzo 1988 - Chiarimenti.

In relazione a quanto contenuto all'art. 1, comma 2, del D.M. indicato in oggetto⁽³⁾ si chiarisce

³ **DM 5 febbraio 1988, n. 53: Art. 1. (1)** *Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo selfservice a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti dai tubi di erogazione. (2) Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà*

che la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione può essere effettuata sia con misura diretta di pressione che con misura di portata.

Nota prot. n. P268/4113 sott. 125 del 13 marzo 2002
Attività n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982. - Impianti distribuzione carburanti per auto-trazione totalmente automatizzati. – Quesito.-

Con riferimento al quesito formulato dal Comando provinciale VVF ... sugli impianti in oggetto indicati, nel richiamare la **Lettera circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 datata 15 novembre 1999** avente per oggetto "Impianti di distribuzione carburanti per autotrazione completamente automatizzati e non presidiati - Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi", si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato regionale VVF^(*) ...

() L'approvazione dei progetti è subordinata all'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi - in questo caso Lettera Circolare prot. n. P1332/4113 sott. 87 datata 15 novembre 1999 - o, in mancanza, all'osservanza dei criteri tecnici di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, che ciascun Comando riterrà opportuno applicare.*

Nota prot. n. P1132/4101 sott. 106/66 del 5 agosto 2002
Quesito – Impianti di distribuzione di kerosene a servizio di elisuperfici.-

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che la tipologia di impianto in argomento **non rientra** fra le fattispecie previste dal **punto 18** del D.M. 16 febbraio 1982.

Si fa comunque presente che gli impianti in oggetto debbono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi applicabili.

Nota prot. n. P1013-P1109/4113 sott. 149 del 23 ottobre 2003
Distributori fissi marini di benzina e gasolio. –

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dalla Direzione regionale in indirizzo.

Anche gli **impianti per la distribuzione di carburanti per natanti**, infatti, allorché caratterizzati da serbatoi fissi collegati a colonnine erogatrici fisse, **sono ricompresi** nella fattispecie degli impianti di cui al **punto 18** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. P165/4112 Sott. 53 del 20/03/2001
D.M. 246/99 – Tubazioni funzionanti in pressione.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ... e concordando con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale VV.F^(*) ..., si ritiene che **le tubazioni di carico dei serbatoi interrati** ricadenti nel campo di applicazione del DM 246/1999⁽⁴⁾, **non siano da considerarsi quali tubazioni funzionanti in pressione.**

() In linea generale e fatti salvi casi singolari, le tubazioni di carico dei serbatoi non possono essere considerate quali tubazioni funzionanti in pressione, dal momento che la sovrappressione generatasi nelle operazioni di carico risulta in generale di poco superiore alla pressione di esercizio del serbatoio e comunque entro i valori di progetto dell'impianto.*

*entrare in funzione entro 2 secondi. (3) Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. (4) Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo 1, n. XVII, del DM 31 luglio 1934. **Art. 2.** Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.*

⁴ Il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 246 del 24.05.99 è stato annullato con sentenza della Corte Costituzionale.

Nota prot. n. P1363/4101 sott. 106/27 del 10/1/2001
Deposito oli minerali per uso industriale in ambito officine manutenzione rotabili ferroviari.

Con riferimento ai chiamanti richiesti con la nota cui si riscontra si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art 33 della legge 26 aprile 1974, n° 191, e del pronunciamento del Consiglio di Stato del 20 settembre 1995, per le attività e gli impianti di stretta pertinenza ferroviaria ricompresi nel D.M. 16 febbraio 1982, le Ferrovie dello Stato sono tenute a richiedere il parere del competente Comando Provinciale VV.F. ma non il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, essendo direttamente responsabili dell'osservanza della vigente normativa di prevenzione incendi.

Ciò premesso, per il caso specifico rappresentato, si ritiene che per depositi di oli lubrificanti utilizzati per la manutenzione dei mezzi, vadano applicate le disposizioni relative ai depositi di oli minerali di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni, mentre **i depositi di gasolio per il rifornimento dei locomotori Diesel siano assimilabili a distributori di carburanti e come tali debbano osservare le relative norme** tecniche ai fini della sicurezza antincendio.

In particolari l'erogatore deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e per quanto attiene le caratteristiche dei serbatoi interrati occorre fare riferimento al decreto del Ministero dell'Ambiente n° 246/99 che tra l'altro, limita a 50 m³ la capacità dei singoli serbatoi facenti parte del deposito.

Si precisa inoltre che **il citato D.M. 31 luglio 1934 prescrive una distanza di sicurezza esterna di 20 m tra le rotaie delle linee ferroviarie e il perimetro dei serbatoi, pertanto detto disposto non trova applicazione al caso in specie.**

Infine si ritiene che non siano riferibili al caso in specie le norme di tipo amministrativo di cui al D.P.C.M./89 e al D.Lgs. n. 32/98; in ogni caso su tale specifico aspetto potrà essere acquisito il parere del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, competente in materia.

Nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 1° dicembre 2000
Quesito - Distributore carburanti presso stazione ferroviaria - Art. 41 del D.M. 31 luglio 1934.

Con riferimento alla note indicata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, si precisa che il disposto di cui all'art. 41 del D.M. 31 luglio 1934, che prevede una **distanza di 20 m tra le rotaie delle linee ferroviarie ed il perimetro di serbatoi di oli minerali, non è applicabile al caso in specie trattandosi di distanze di sicurezza esterna.**

Peraltro questo Ufficio ha di recente fornito chiarimenti direttamente alle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Unità Tecnologie Materiale Rotabile - sull'argomento di che trattasi con **nota prot. n. P1158/4101 sott. 106/27 del 1° dicembre 2000** che, per opportuna conoscenza, si allega in copia.

Nota prot. n. P440/4106/1 Sott. 34 del 20/3/1997
Installazione di impianti distributori di carburanti in adiacenza a linee ferrate delle Ferrovie dello Stato - Quesito.

Con riferimento ai quesito posto con la nota indicata a margine, relativo alla distanza di sicurezza da osservare tra i serbatoi degli impianti stradali di distribuzione carburanti e le linee ferroviarie, questo Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato.

Si ritiene infatti che **tra i depositi di Oli minerali e i binari delle linee ferroviarie** deve essere rispettata la **distanza di sicurezza riportata nella tabella allegata all'art. 39 del D.M. 31 luglio 1934 e in ogni caso la distanza minima di 20 m prescritta dall'art. 41** dello stesso decreto.

Si precisa inoltre che alla luce del disposto dell'art. 49 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, qualora si tratti di serbatoi fuori terra, la distanza di che trattasi non dovrà essere inferiore a 30 m.

Nota prot. n. P24/4113 soft. 149 del 3 luglio 2007
Distributore di gasolio agricolo.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere fornito da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

(*) *Il quesito è relativo all'assoggettabilità di un serbatoio interrato di gasolio agricolo con capacità < 25 mc ad uso di azienda svolgente attività di lavori agricoli meccanizzati conto terzi.*

L'impianto risulta compreso al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, in quanto:

- *l'esenzione della richiesta di c.p.i. per distributori di carburanti ad uso agricolo o l'eventuale classificazione come deposito di carburante ai sensi della L.C. P322/4113 del 9 marzo 1998 riguarda i contenitori-distributori mobili conformi al D.M. 19/03/1990;*
- *il serbatoio non può essere considerato semplice deposito di gasolio in quanto dotato di dispositivo di erogazione.*

Nota prot. n. P737/4113 sott. 170 del 12 agosto 2003
Depositi di gasolio rientranti fra le attività di cui al p.to 15 o al p.to 18 del D.M. 16 febbraio 1982.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, nel confermare quanto contenuto nella **nota prot. n. P896/4113 sott. 170 del 2 ottobre 2002 (riportato di seguito)**, si concorda con il parere espresso da codesto Ufficio (*) nella nota indicata a margine.

(*) *Il parere ministeriale prot. n. P896/4113 sott. 170 del 2 ottobre 2002 ha carattere generale, in quanto pone il discrimine fra serbatoi fissi o serbatoi mobili e non fra esistenza o mancanza di sistema di misurazione dell'erogato. Sulla base, quindi, del citato parere ministeriale potrebbe configurarsi **attività n. 18 anche a prescindere dall'esistenza del sistema di misurazione dell'erogato.***

Nota prot. n. P896/4113 sott. 170 del 2 ottobre 2002
Depositi di gasolio rientranti fra le attività di cui al p.to 15 o di cui al p.to 18 del D.M. 16 febbraio 1982.

Si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato (*) in merito al quesito posto dal Comando ...

(*) *Il quesito è volto all'individuazione delle attività soggette relativamente al caso di **serbatoi installati fuori terra a servizio di un'azienda agricola**, di capacità complessiva inferiore a 25 mc (in particolare n. 2 serbatoi fuori terra della capacità geometrica rispettivamente pari a 3 e 5 mc) **dotati di dispositivi per l'erogazione del gasolio a caduta** e utilizzati per il rifornimento degli automezzi dell'impresa agricola.*

*L'Ispettorato concorda con determinazioni assunte dal Comando, per quanto riguarda i depositi fissi, mentre ritiene che **i depositi mobili rientrano al punto 15 del D.M. 16 febbraio 1982.***

Il Comando, in analogia a quanto previsto per i contenitori distributori mobili di cui al DM 10.3.90, ritiene che:

- *qualora il gasolio venga utilizzato per autotrazione presso aziende agricole, cave, cantieri ovvero stabilimenti industriali o artigianali ed in generale per uso privato, indipendentemente dalla capacità geometrica del deposito, si configura l'att. n.18 del DM 16.2.82; in tal caso occorre applicare la normativa di sicurezza in vigore per i distributori di liquidi infiammabili/combustibili per autotrazione uso pubblico (interramento serbatoi dispositivi di sicurezza, apparecchiatura di aspirazione/spinta per erogazione, ecc);*
- *qualora il gasolio venga destinato ad altri usi, l'attività svolta è quella di deposito e, qualora la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi superi i 0.5 mc (uso industriale e /artigianale) ovvero 25 mc (uso industriale, artigianale, agricolo e privato), si configura l'att. 15 del DM 16.2.82; resta inteso che anche nel caso in cui il quantitativo di liquido infiammabile/combustibile detenibile sia inferiore ai predetti limiti, il titolare dell'attività è tenuto, sotto la propria responsabilità, al rispetto della vigente norma va di sicurezza (bacino di contenimento di capacità pari ad almeno 1/4 del volume dei serbatoi di equilibrio, messa a terra, ecc.).*

Nota prot. n. P73 del 29 gennaio 2009

Impianto distribuzione stradale carburanti contiguo a locale vendita merci varie con superficie superiore a 200 mq. Circolare M.I. dell'11 ottobre 1988, n. 17.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per osservare come, per il caso rappresentato, non appare cogente la **Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 1988, n. 17 (riportata di seguito)** emanata per individuare le attività indicate genericamente nella circolare 10 del 1969 come **"motel, bar, ristoranti, ecc." esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento.**

Tuttavia, seppure il locale adibito alla vendita di merci varie non faccia parte della stazione di rifornimento, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nelle suddette circolari costituiscano un valido riferimento nel caso di installazione di nuovi distributori, congiuntamente al rispetto delle eventuali limitazioni imposte da regolamenti edilizi comunali.

() Il quesito è relativo ad un impianto costituito da un singolo erogatore multiprodotto (MPD) monofacciale a 4 pistole erogante carburanti e collegato a n. 4 serbatoi interrati. La suddetta colonnina per carburanti risulta installata su apposito basamento su area di proprietà comunale in concessione ad 1,85 metri dal fabbricato.*

Nota prot. n. P76/4113 sott. 149 del 29 gennaio 2002

Quesito - Distributori stradali di carburanti contigui a locali vendita di merci varie - Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988.

Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, si concorda con il parere espresso da Codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*) in merito al caso specifico rappresentato, ritenendo che eventuali difformità rispetto al dettato della **Circ. n. 17 dell'11.10.88 (riportata di seguito)**, potranno essere autorizzate unicamente facendo ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

() Deve essere applicata la Circolare n. 17 dell'11 ottobre 1988, nonostante il modesto esubero di superficie eccedente i prescritti 200 m², tra l'altro utilizzati quale deposito scorta merci.*

Il quesito chiedeva specificamente se un locale, composto da un ambiente a livello del piano stradale di mq 191.54 destinato a superficie commerciale e da un soppalco di mq. 37.25 destinato a deposito senza soluzione di continuità col primo, rientri o meno nelle limitazioni previste dalla Circ. n. 17 MI.SA. (88) 10 dell'11 ottobre 1988, essendo la distanza minima dalle colonnine di erogazione carburanti pari a circa mt 6.70.

Nota prot. n. P771/4113 sott. 149 del 13 ottobre 2005

Distributori stradali di carburanti. Quesito.

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma la validità sia del D.M. 29 novembre 2002 sia del D.M. 31 luglio 1934, art. 64.

Pertanto, **i serbatoi interrati di cui al D.M. 29 novembre 2002, devono** essere costruiti in modo da **osservare anche la profondità di interramento indicata dal citato art. 64.**

Nota prot. n. P848/4113 sott. 149 del 26 luglio 2002

Quesito sulla distanza di sicurezza dei distributori di carburanti dai fabbricati carcerari.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota in riferimento, considerato che la limitazione prevista dal **punto 8 della circolare 10 febbraio 1969, n. 10** appare di tipo valutativo più che prescrittivo, si concorda con l'avviso di codesto Comando circa la possibilità, per il caso di specie, di **adottare in analogia la distanza stabilita** dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che regolamentano i **distributori di g.p.l. o gas naturale** per autotrazione.

Circolare N. 17 MI.SA. (88) 10 del 11 ottobre 1988
Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - Distributori stradali di carburanti.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti circa la corretta interpretazione del 2° comma del punto 10.2 della circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 riguardante Distributori stradali di carburanti. I quesiti sono riferiti alla esatta individuazione dei fabbricati genericamente indicati tra parentesi motels, bar, ristoranti, ecc. esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento. Al riguardo, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che i predetti fabbricati sono quelli adibiti a motels, a posti di ristoro con superficie maggiore di 150 mt (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), ad esercizi di vendita di merci varie con superficie maggiore di 200 mt. Pertanto **il punto 10.2** citato è così modificato: **Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole. Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi. Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 mt, da locali vendita di merci varie con superficie superiore a 200 mt.**

Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti

Lettera circolare prot. n. 29657/4113 del 12 dicembre 1974
Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.F., quesiti riguardanti gli attraversamenti di impianti di distribuzione carburanti con elettrodotti a bassa tensione.

Al riguardo si chiarisce che **le aree destinate agli impianti** di che trattasi **possono essere attraversate dalle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione** che, a norma del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, sono le linee elettriche a corrente alternata di tensione inferiore a 400 volt e quelle a corrente continua di tensione inferiore a 600 volt.

Lettera Circolare n. 4555/4113 del 23/02/1979
Distributori carburanti stradali - Posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi - Chiarimenti.

L'Unione Petrolifera ha prospettato a questo Ministero la necessità della modificazione dell'art. 2 paragrafo 2.3 lettera "C" della Circolare Ministeriale n. 10 del 10 febbraio 1969 concernente l'ubicazione del tubo di equilibrio dei serbatoi fuori della colonnina distributrice ad una distanza da essa non superiore a 1 m.

Al riguardo, considerati gli inconvenienti dei lunghi percorsi della tubazione di equilibrio in caso di installazione di serbatoi lontani dalle colonnine, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di accogliere favorevolmente l'istanza presentata dall'Unione predetta e pertanto il periodo **"ad una distanza da essa non superiore a 1 metro"** dell'art. 2 della citata Circolare, è **soppresso**.

Circolare 19 febbraio 1974, n. 16

Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge.

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura di Imperia, inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:

- 1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti **in sede proprie**, cioè **fuori della sede stradale**, in rapporto alla loro ubicazione, all'ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di **oli lubrificanti** fino a 2 mc (**15 mc nelle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria**)⁽⁵⁾ in **lattine originali** di capacità netta non oltre **200 litri**.⁽⁶⁾
- 2) L'idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 3) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all'acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell' Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.

Lettera Circolare n. 11474/4113 del 07/09/1981

Aree di servizio autostradali - Installazione lettori di banconote per erogazione carburanti a self-service.

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al fine di snellire le procedure in materia di installazione nell'ambito delle aree autostradali dei dispositivi self-service sulle colonnine per la distribuzione automatica di carburante, tenuto conto del parere favorevole espresso da questo Ministero, dal Ministero delle Finanze e dall'A.N.A.S., ha ritenuto sufficiente ai fini delle installazioni dei detti dispositivi self-service i soli controlli di prevenzione incendi eseguiti dai competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Ciò premesso i Comandi in indirizzo dopo aver acquisito le domande relative alle installazioni predette per il tramite del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato disporranno le normali visite di sopralluogo e ove rispondenti le installazioni stesse alle vigenti disposizioni in materia, rilasceranno il prescritto certificato di prevenzione incendi.

Lettera Circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980

Detenzione di olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti.

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di olii lubrificanti presso gli impianti distributori di carburanti. Al riguardo, sentito anche il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo

⁵ *Quantitativo incrementato da 2 a 15 mc dalla **Lettera Circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976** (Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su **autostrade**) alle condizioni stabilite con la Circolare n. 54 del 3 settembre 1974. Con Lettera Circolare n. 25340/4112 del 16/11/1983 viene consentito tenere in deposito presso le **stazioni di servizio in sede propria** poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di **15 mc** di olii lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.*

⁶ *Quantitativo incrementato prima da 5 a 50 litri dalla **Circolare n. 54 del 3 settembre 1974**, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgono movimento di olio carburante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di oli minerali non biologicamente degradabili. Con Lettera Circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980 la capacità singola dei contenitori è stata elevata fino a **200 litri**.*

Ministero, a parziale modifica di quanto stabilito con la **Circolare n. 54 del 3 settembre 1974**, ritiene che:

- 1) Possa essere consentito, per i **normali distributori stradali di carburanti**, autorizzati a detenere fino a **2 mc** di olii lubrificanti, che **la capacità singola dei contenitori possa essere elevata fino a 200 litri**.
- 2) Nelle **stazioni di servizio costruite in sede propria**, fuori dalla sede stradale, ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza in conformità alle norme e delle disposizioni vigenti, possa essere consentito, nei magazzini appositamente realizzati, detenere un quantitativo massimo di **oli lubrificanti**, nei contenitori originali, di **8 mc (15 mc presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria)** ⁽⁷⁾.
- 3) Nelle **stazioni di servizio ubicate sulle autostrade**, il quantitativo massimo di olii lubrificanti resta fissato in **15 m³**, secondo quanto disposto con **lettera-circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976**.

Il quantitativo consentito in ogni magazzino, deve essere valutato in relazione alla capacità del magazzino stesso tenendo conto di una razionale distribuzione del locale e della movimentazione dei contenitori stessi. Detti magazzini devono essere realizzati in conformità alle norme di sicurezza di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 e la loro idoneità deve essere accertata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e coinvolgono movimento di olio lubrificante, devono essere eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di olii minerali non biologicamente degradabili.

Lettera Circolare n. 13133/4112 del 26 settembre 1983

Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti.

- ✓ La Società I.P. ..., ha chiesto che venga consentita, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, l'utilizzazione di chioschi prefabbricati costruiti in cristallo, metallo e fibrocemento per l'immagazzinamento degli olii lubrificanti.
Quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.M. 31 luglio 1934 che prevede, al 1° comma, che i fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco.
- ✓ L'E.N.I. ..., inoltre ha posto il quesito se gli **impianti di distribuzione carburanti per l'agricoltura** possano essere assimilati alle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e possano, conseguentemente, tenere in deposito lo stesso quantitativo di **oli lubrificanti di mc 15** e se per i magazzini e gli spazi destinati a **depositi di oli lubrificanti possa essere previsto un volume minimo pari ad 1,3 volte il volume del prodotto stoccato**.
- ✓ Questo Ministero, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, in merito alla istanza della Società I.P. ritiene che l'istanza stessa possa essere accolta a condizione che nei reparti olii lubrificanti dei chioschi prefabbricati in metallo cristallo, fibrocemento degli impianti stradali di distribuzione carburanti siano depositati, nei limiti di capacità consentita, esclusivamente **contenitori originali sigillati con divieto assoluto di effettuare operazioni di travaso**, e sia disponibile all'interno del reparto un estintore idoneo per fuochi di classe B. Nei citati locali è consentita la presenza del quadro elettrico e dell'elettrocompressore a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e che venga previsto idoneo impianto di messa a terra.
- ✓ Per quanto concerne **la richiesta dell'E.N.I.**, condividendo il parere del suddetto Consesso, questo Ministero ritiene che **la stessa possa essere accolta**. Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con **lettera circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980** - terzultimo

⁷ Con Lettera Circolare n. 25340/4112 del 16/11/1983 viene consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di **15 mc** di olii lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.

e penultimo comma, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere conto di quanto sopra in occasione dello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza.

Lettera Circolare n. 25340/4112 del 16/11/1983

Immagazzinamento olii lubrificanti presso gli Impianti stradali di distribuzione carburanti. - Vie di comunicazione ordinaria.

Ad integrazione di quanto disposto con **lettera-circolare n. 13133/4112 del 26 settembre 1983** e su conforme avviso della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, viene **consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria** poste in fregio alle **vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di 15 mc di olii lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.**

Nota prot. n. P829/4113 sott. 119 del 31 luglio 2003

Normativa di prevenzione incendi da applicare ai serbatoi a servizio degli impianti di distribuzione carburanti liquidi. Chiarimenti.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per i **serbatoi interrati di nuova installazione**, destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione, si applicano le disposizioni emanate con **decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2002.**

Per i **serbatoi preesistenti**, restano in vigore le disposizioni di prevenzione incendi precedentemente emanate, con particolare riguardo a quelle di cui al **D.M. 31 luglio 1934** e successive modifiche ed integrazioni.

L'intervenuta abrogazione del D.M. dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246, fa decadere l'obbligo di osservarlo, fermo restando che gli adeguamenti operati in conformità al medesimo non inficiano, ai fini della sicurezza antincendio, la regolarità delle installazioni, purché non in contrasto con la richiamata normativa oggi in vigore.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GPL:

Nota DCPREV prot. n. 12150 del 4 settembre 2013

Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:

- 1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l. per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Lettera Circolare prot. n. P1545/4106/1 sott. 38 del 11 dicembre 2003

Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, è stato pubblicato il seguente decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione".

Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni.

In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento riporta alcune modifiche rispetto al testo

diffuso in allegato alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

Tali modifiche sono state apportate per armonizzare la regola tecnica con le disposizioni del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante attuazione della direttiva Comunitaria n. 97/23/CE (PED) – emanato successivamente all'approvazione dello schema di regolamento da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (articolo 7 del nuovo regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n. 28/79 e n. 1024/86.

Al fine di garantire una univoca interpretazione del testo si evidenzia che, per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse, qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria, sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.

Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l'approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di interesse.

In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 208/71 sono ovviamente superate dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità di cui al D.Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di installazione in cassa di contenimento di cemento armato (articolo 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l'unica modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella valutazione di conformità effettuata ai sensi della Direttiva PED.

Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio il serbatoio deve comunque essere interrato, così come stabilito dallo stesso articolo 3 del D.P.R. n. 208/71, in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere l'approvazione in deroga di progetti di impianti che prevedano l'installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra, purché totalmente ricoperti in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, con un idoneo spessore di materiale di ricoprimento.

Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti i requisiti costruttivi e la messa in opera delle tubazioni rigide, di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n. 208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all'impianto, di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo provvedimento.

Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione l'approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità alla Direttiva n. 94/9/CE/ (ATEX).

Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione nel quale, modificando l'articolo 12 del D.P.R. n. 208/71, si chiarisce l'aspetto sopra richiamato.

Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

Lettera Circolare prot. n. P1122/4106/1 sott. 38 del 24/6/2004
D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi.

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, concernente: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", per quanto attiene i seguenti aspetti:

- a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
- b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l'interramento dei serbatoi fissi.

In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.

- a) Il **punto 15.2 dell'allegato A al D.P.R. n. 340/2003**, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell'autocisterna in moto se quest'ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell'impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al **punto 15 dell'allegato A** - comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi - devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l'adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all'autocisterna - e quindi con il motore acceso - nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l'autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l'adeguamento alle misure previste dal titolo III dell'allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all'osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A al citato D.P.R. n. 340/2003.
- b) In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con **lettera-circolare n. P1545/4106/1 sott. 38 dell' 11 dicembre 2003**, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l'installazione dei serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costituire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell'esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.

<p>Lettera Circolare prot. n. P1252/4106/1 del 10 Ottobre 2005 DPR 24 Ottobre 2003 n° 340 - Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.</p>

L'articolo 1, comma 2, del DPR 24 ottobre 2003, n° 340, recita: "Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell'impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m³, o l'incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell'allegato A.

**Lettera Circolare prot. n. P721/4106/1 sott. 38 del 5 giugno 2007
Distributori stradali di GPL per autotrazione - Decreto ministeriale 3 aprile 2007 - Primi indirizzi applicativi.**

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economica, 3 aprile 2007 inerente: "Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione".

In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27 maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003 n. 340 - così come consentito dall'art. 8 dello stesso regolamento - con l'intento di perseguire i seguenti principali obiettivi:

1. stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di installazione delle attrezzature componenti l'impianto di GPL (serbatoi, tubazioni, ecc.) ampliando le tipologie ammesse in fuori terra) senza inficiare i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive europee applicabili allo specifico ambito (PED, ATEX, ecc.);
2. aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle novità intervenute in campo tecnologico superare le prescrizioni tecniche contenute in vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;
3. prevedere idonee misure di sicurezza antincendio per la realizzazione di impianti atti a precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente distribuire il GPL per auto anche con modalità self-service in impianti comunque presidiati da e normativo ovvero dell'esperienza costruttiva accumulata nel corso degli anni, consentendo di personale addetto.

Nel contempo l'art. 3 abroga tutte le disposizioni tecniche di sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n. 344/2043 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Resta comunque invariato il campo di applicazione del DPR 340/2003 (art. 1) per cui le modifiche ed integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dei DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19 dicembre 2008 per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III dell'allegato A.

Infine in relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei ove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell'apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l'effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti.

Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno

prevedere l'erogazione con modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III.

Nota prot. n. P691/4106/1 sott. 39 del 13 agosto 2007

Procedura da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 per modifiche su impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione disciplinati dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. Quesito.

Con le note indicate a margine codesti Uffici chiedono alla Direzione scrivente di specificare quali debbano essere, in generale, le procedure amministrative da applicare nel caso di interventi di adeguamento degli esistenti impianti di distribuzione stradale di g.p.l., previsti dalla normativa vigente. In particolare, inoltre, viene chiesto se le sostituzioni dei vecchi serbatoi con dei nuovi di pari capacità determinano, o meno, l'attivazione delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Al riguardo, si precisa che, **poiché gli adeguamenti richiesti dal D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 comportano interventi di tipo strutturale e/o impiantistico**, i titolari delle attività in argomento debbono acquisire dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il necessario **parere di conformità sul progetto di adeguamento, ai fini del successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi**, secondo le procedure del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Le **medesime procedure** infine dovranno essere applicate anche nei casi in cui siano previste **sostituzioni dei serbatoi con altri nuovi di pari capacità**.

Nota DCPREV prot. n. 7493 del 5 maggio 2010

Quesito di prevenzione incendi - Attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25 all'interno di impianto misto distribuzione carburanti per autotrazione erogante anche GPL. Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che **un'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25**, possa essere ammessa **nell'ambito di un impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l.** per autotrazione a condizione che venga ubicata **nel rispetto della distanza di sicurezza esterna**.

Nota prot. n. P1619/4106/1 sott. 39 del 27 ottobre 2004

Distributori stradali di G.P.L.

Si riscontrano le note indicate a margine concordando con il parere espresso sull'argomento da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Il quesito è relativo all'interpretazione dei contenuti di cui all'art. 13.2 lettera C ove viene stabilito come le distanze di sicurezza esterna debbano essere aumentate del 50% in prossimità delle attività ivi richiamate. Tra le suddette attività non risultano però comprese quelle di **ristorazione e spaccio di bevande al pubblico** che, pur non risultando soggette al controllo come specificato con lettera-circolare prot. 25134/4101 del 22.11.1983, possono in ogni caso soprattutto per quelle di cospicue dimensioni, richiamare un afflusso di pubblico prossimo e/o superiore al valore di 0.4 pers/m² e rappresentare per questo le medesime problematiche valutate per le attività descritte in norma.*

*Il quesito chiarisce che comunque, **le uniche attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne devono essere aumentate del 50% sono quelle esplicitamente individuate al punto 13.2 lettera c)**, del D.P.R. 24.10.2003 n. 340.*

Nota prot. n. P681/4106/1 sott. 34 del 30 settembre 2003

Sala giochi annessa a locale ristoro in area adibita ad impianto distribuzione stradale di G.P.L.

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ritiene che **una sala giochi**,

anche se di capienza inferiore a 100 persone, **possa essere ammessa nell'ambito di un impianto di distribuzione di g.p.l.** per autotrazione a condizione che venga ubicata ad una distanza pari **alla distanza di sicurezza esterna**.

Nota prot. n. P77/4106/1 sott. 34 del 17 marzo 1998

Distanza di sicurezza esterna tra un impianto di distribuzione di g.p.l. per autotrazione e caserme militari - Chiarimenti.

Lo scrivente Ufficio con nota prot. n. P2034/4106/1 del 31 ottobre 1997 ..., fornisce alcune precisazioni sull'osservanza delle **distanze di sicurezza di 60 metri** tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione g.p.l. e le **caserme militari**, ribadendo quanto espressamente previsto dal D.P.R. n. 28 del 1979 (art. 4, lettera b, comma 2) e cioè che **detta distanza va rispettata solamente rispetto al "perimetro di luoghi ove suole verificarsi affluenza di pubblico" all'interno delle caserme**.

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO:

Nota DCPREV prot. n. 2660 del 22 febbraio 2012

Formulazione quesito in merito alla marcatura CE "Atex" di due distributori di gas naturale compresso, marca Dresser Italia S.r.L., installati nella nuova stazione di rifornimento stradale con carburanti liquidi e gassosi sita in ... - ex Attività 7 e 18 del DM 16 febbraio 1982.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Parere della Direzione Regionale:*

- *la responsabilità dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed in particolare dei rischi di esplosione grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 290 del D.Lgs. 81/08. Il documento preso in considerazione dal Comando non risulterebbe essere stato elaborato dallo stesso datore di lavoro, che pertanto non potrebbe essere gravato da responsabilità conseguenti;*
- *il datore di lavoro è obbligato a classificare i luoghi in zone in base all'allegato XLIX, che prevede che esso "può" utilizzare le norme CEI EN. I requisiti obbligatori nella valutazione sono solo quelli indicati nell'art. 290. Pur in assenza di norme armonizzate, la Guida CEI 31-35/A seconda edizione appendice GD 11 individua, seppure quale esempio, la zona intorno la colonnina quale zona 2. È anche vero che l'esempio dei distributori di metano non è più presente nella terza edizione, ma non si conoscono ragioni o eventi che possano far ritenere non sufficienti i livelli di sicurezza previsti nella seconda edizione e presumibilmente presenti in molti impianti già esistenti;*
- *il documento prodotto e valutato dal Comando non è il DVRE ma la documentazione tecnica del prodotto elaborata ai sensi dell'Allegato VIII al DPR 126/98. La vigilanza sui prodotti compete all'ex MICA ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, per cui eventuali dubbi sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del prodotto, adeguatamente documentati, andrebbero manifestati al suddetto ente. L'affermazione secondo cui la categoria non è ritenuta idonea, non risulta dimostrata né supportata da prove a sostegno di tale tesi e non fa riferimento a punti specifici della documentazione tecnica. In ogni caso appare che il produttore abbia già considerato il caso più sfavorevole, come auspicato dal Comando, dal momento che seppure alcune caratteristiche del prodotto avrebbero potuto dar luogo alla categoria 1 o 2, si è comunque optato, a favore della sicurezza, per la marcatura in categoria 3 rendendo pertanto idoneo il prodotto solo per zone 2;*
- *la classificazione risultante (zona 2) deve essere adeguatamente esplicitata e giustificata nel documento sulla protezione contro le esplosioni ed in particolare nella parte prevista dall'art. 294, comma 2. Considerato in particolare che l'unico riferimento normativo (non deterministico) è il DM 27/I/2006 e non ci sono altri riferimenti normativi vigenti, il datore di lavoro*

(SCAT e non DRESSER) dovrebbe elaborare tale documento nella maniera più accurata possibile facendo riferimento nel dettaglio alla specifica installazione.

Nota DCPREV prot. n. 12554 del 1 settembre 2010

Locale compressori di impianto di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione di cui al D M. 24 maggio 2002 e s.m.i.. –

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesto Comando sulla necessità che, durante l'attività dell'impianto di compressione, **il requisito relativo alla sicurezza di 1° grado dei locali compressori sia assicurato anche in corrispondenza delle porte di accesso**, la cui apertura deve essere asservita a la disattivazione dell'impianto stesso.

Quanto sopra in ragione della disposizione dei locali e del fatto che tale requisito risulta conseguito quando le caratteristiche costruttive di un manufatto siano tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto.

Per quanto riguarda la proposta di codesta Direzione Regionale c'è da rilevare che, ancorché non risolutiva, essa viene formulata in una fase avanzata dell'iter procedurale che vede già approvato il progetto da parte del Comando.

Nota prot. n. P1545/4105 sott. 92/B del 17 febbraio 2003

Impianti di distribuzione metano uso autotrazione. – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici. Quesito. –

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Comando, significando che, nel caso in specie, le modifiche apportate (**sostituzioni comandi manuali con erogatori automatici**) **non sono da ritenersi modifiche sostanziali**.

Lettera Circolare M.I.S.A. prot. n. 13643/4105 del 2/9/1993

Decreto 8 giugno 1993 - Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione - Chiarimenti.

Con il Decreto Ministeriale 08 giugno 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03 luglio 1993, sono state emanate le nuove norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione che abrogano e sostituiscono le disposizioni riportate nella parte terza del Decreto Ministeriale 24 novembre 1984.

L'aggiornamento della normativa è stato motivato dalla necessità di recepire le innovazioni tecnologiche verificatesi nel settore nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i sistemi di misura, compressione e distribuzione del metano per autotrazione, e per consentire, anche ai fini ambientali, un razionale utilizzo di questo carburante.

La nuova normativa pone maggiore attenzione nella definizione degli aspetti riguardanti la realizzazione, il collaudo e l'esercizio della struttura impiantistica ed **aggiorna alcuni criteri** inerenti alla **costruzione dei locali**, del **piazzale** e della **recinzione** del distributore.

Inoltre viene prevista anche una separazione delle strutture dedicate all'attività di distribuzione (rifornimento degli autoveicoli) da quelle, eventuali, di rifornimento di <carri bombolai> per il trasporto di gas naturale compresso per conto terzi.

La previsione di **installazione di erogatori automatici, utilizzabili al posto dei tradizionali comandi manuali**, ha consentito di riconsiderare, in particolare, i criteri di costruzione delle strutture per il rifornimento degli autoveicoli. I nuovi erogatori infatti sono confrontabili con quelli dei carburanti tradizionali e del G.P.L.

Come precisato al punto 1.1.2 (campo di applicazione) al fine del rilascio del C.P.I. sono da assoggettare alle disposizioni di cui al D.M. 08.06.1993 i distributori di nuova costruzione, ovvero oggetto di sostanziali ristrutturazioni, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per l'approvazione dopo la data di entrata in vigore del decreto in argomento (18 luglio 1993).

In relazione anche alla richiesta del Ministero dell'Industria-Ufficio Centrale Metrico, tendente

ad una rapida adozione generalizzata dei nuovi erogatori automatici e considerando che **la sostituzione - nei distributori già in esercizio - dei tradizionali comandi manuali con i nuovi erogatori conservando le esistenti strutture di distribuzione (BOX) - costituisce modifica migliorativa** ai fini della prevenzione incendi, si precisa che tale modifica - in assenza di altri contemporanei interventi di ristrutturazione - **non deve essere considerata modifica sostanziale** agli effetti di quanto indicato al punto 1.1.2 del decreto.

Analoga valutazione va fatta per i casi in cui - sempre che non si effettuino ulteriori interventi di ristrutturazione - venga attuata la trasformazione da impianto alimentato da carro bombolaio ad impianto alimentato da condotta, purché tale modifica sia realizzata con la semplice aggiunta della cabina di misura del gas e con l'utilizzo - come locali di compressione e accumulo - dei locali precedentemente utilizzati per compressori, accumulo e carri bombolai.

Anche questa modifica infatti, che elimina il trasporto su strada del gas con carri bombolai e riduce la quantità di gas accumulato nel distributore, è da considerarsi migliorativa rispetto alla situazione in atto.

Nota prot. n. P897/4105 Sott. 92/B del 28/8/2000

Impianti di distribuzione gas per autotrazione. Distanza fra locale compressori e cabina di primo salto per la distribuzione cittadina.

Con la nota indicata a margine è stato richiesto un chiarimento in merito alle **distanze di sicurezza** da osservare tra gli elementi pericolosi di un **impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione e quelle di un impianto di adduzione e misura per la distribuzione cittadina e industriale di gas metano**, ubicati all'interno di un unico sito, gestiti dalla stessa Società ed alimentati dal medesimo gasdotto della Snam.

Al riguardo questo ufficio è del parere che per le attività di che trattasi possa essere rilasciato un **unico certificato di Prevenzione Incendi** ai sensi **dell'ultimo comma⁽⁸⁾ del D.M. 16 febbraio 1982, con scadenza triennale**, applicando tra gli elementi pericolosi dei due impianti le distanze di sicurezza interna.

Qualora invece la Società intenda ottenere certificati distinti, le due attività andranno considerate separatamente e tra i rispettivi elementi pericolosi dovranno essere osservate le distanze di sicurezza esterna previste dalle vigenti disposizioni di Prevenzione Incendi.

Nota DCPREV n. 6479 del 17 giugno 2009

Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. Distanze di sicurezza rispetto ad edifici destinati alla collettività e a luoghi in cui solevano verificarsi affluenza di persone (D.M. 28 giugno 2002, punto 3.1, lett. D).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesti Uffici nel ritenere che **gli edifici destinati alla collettività ed i luoghi in cui solevano verificarsi affluenza di persone**, così come **indicati al punto 3.1, lettera D), del D.M. 28 giugno 2002, non possano essere identificati unicamente in alcune attività soggette** alle procedure di prevenzione incendi di cui all'elenco del D.M. 16 febbraio 1982.

A tale proposito, le valutazioni del contesto in esame potranno tenere conto di quanto specificato al punto 2.5.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", laddove vengono denominati "luoghi di concentrazione di persone" i fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità.

⁸ *Ultimo comma del D.M. 16 febbraio 1982: Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico Certificato di prevenzione incendi relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.*

**Nota prot. n. P116/4105 Sott. 92/B del 29/01/2001
Impianto di distribuzione metano - Distanza di sicurezza esterna da cimitero.**

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Ispettorato^(*) dovendosi intendere l'elencazione dei luoghi in cui vuole verificarsi affluenza di persone, riportata al punto 3.1 del DM 8/6/93, indicativa e non esaustiva.

() Il quesito riguardava il D.M. 8 giugno 1993, successivamente sostituito dal D.M. 28 giugno 2002, e chiariva che **i cimiteri erano da ricomprendere nei luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone ai fini dell'applicazione delle distanze di sicurezza esterna, che pertanto deve essere raddoppiata.***

**Nota prot. n. 4987 del 19 maggio 2009
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di microcompressori per il rifornimento domestico e/o aziendale di autovetture alimentate a gas.- Quesito**

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, si comunica che è stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. In attesa delle determinazioni del suddetto gruppo di lavoro si formulano le seguenti osservazioni:

- a) L'installazione in questione **è ricompresa fra le attività previste al punto 7** dell'allegato al D.M. 16/02/1982;
- b) possono essere usati come utile riferimento, in generale, le indicazioni previste dal D.M. 28/06/2002 e dal D.M. 11/09/2008.

**Nota prot. n. P13/4105 sott. 92/B del 5 gennaio 1999
D.M. 8 giugno 1993 e lettera circolare n. P451/4105 dell'1 marzo 1999 - Richiesta chiarimenti.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'oggetto, questo Ufficio, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi espresso nella riunione del 25 novembre u.s., ritiene che **l'installazione di alcuni elementi costitutivi dell'impianto in locali interrati**, così come descritta al punto 1) della nota a cui si riscontra, **non essendo espressamente vietata dalla normativa vigente, possa essere consentita** a condizione che vengano rispettate le disposizioni generali previste dalla normativa di settore.

GRUPPI ELETTROGENI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, impianti industriali di produzione di energia elettrica, alimentazione da combustibili alternativi rinnovabili, marcatura CE e dichiarazione CE, impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale, gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio, attività di carattere temporaneo, gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica, caratteristiche dei locali, aperture di aerazione, depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni, ecc.⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), i "gruppi elettrogeni" sono ricompresi al **punto 49** dell'[allegato I](#) al decreto, come di seguito riportato:*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

Nota DCPREV prot. n. 3197 del 9 marzo 2011

Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione incendi nel caso di specie: "Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale".

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito è relativo all'installazione di impianti di cogenerazione da parte di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici, all'interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale.*

I vari casi descritti possono essere regolati da appositi accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs 81/08, art. 5 del D.P.R. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant'altro negli accordi citati.

Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione. In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell'azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell'azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica - azienda X all'interno dell'azienda Y - la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all'azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell'azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione di parte dell'energia termica od elettrica prodotta dall'azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio pos-

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

sono essere in comune (ad esempio, l'impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall'azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

**Lettera Circolare prot. n. P180/4188 del 30 Gennaio 2009
Gruppi Elettrogeni. Applicazione del D.M. 22 ottobre 2007.**

Con riferimento al messaggio concernente l'oggetto, inviato via fax in data 26 novembre 2008, sentita anche l'Area mezzi, materiali, DPI ed impianti tecnologici di questa Direzione Centrale, si ritiene, per quanto di competenza, che **i gruppi elettrogeni** acquisiti in **data antecedente** all'entrata in vigore **del D.P.R. 459/96** possano essere utilizzati anche **in assenza di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità**, richiamate nel **Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007**, purché se ne attesti l'epoca di acquisizione, si dichiari che non sono state apportate modifiche costruttive e che sussistono i requisiti di sicurezza e venga curata la tenuta del libretto di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

**Lettera Circolare prot. n. 756/4188 del 16 marzo 2009
D.M. 22 ottobre 2007 - Chiarimenti.**

Con riferimento ad alcuni quesiti, pervenuti a questo Ufficio in merito al decreto indicato in oggetto, si formulano i seguenti chiarimenti.

1. Le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo - mossi da motori alimentati anche da **combustibili alternativi rinnovabili**, quali ad es. **oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas** - vanno classificati come **impianti industriali di produzione di energia elettrica** e **non come gruppi elettrogeni** e, pertanto, **non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 ottobre 2007**.

Ciò premesso, - in considerazione anche delle finalità del D.Lgs. 29/03 in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - le indicazioni e le limitazioni, anche quelle relative alla capacità dei depositi di combustibili, riportate nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al **D.M. 22 ottobre 2007**, possono costituire un **utile criterio di riferimento**, ma non sono da considerarsi vincolanti.

2. Ai fini dell'applicazione del decreto in oggetto - fino ad un approfondimento della problematica a cura del Comitato Centrale Tecnico Scientifico - **il gasolio** viene considerato in ogni caso **liquido combustibile di categoria C**, così come classificato dal D.M. 31 luglio 1934, a prescindere dall'effettiva temperatura d'inflammabilità.

3. **I gruppi elettrogeni commercializzati prima** dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/96 possono essere **utilizzati pur in assenza della marcatura CE e della dichiarazione CE**, di conformità di cui al Titolo III del D.M. 22 ottobre 2007, a condizione che venga attestata tale circostanza, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza, e venga curata la tenuta del libretto d'uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

**Nota prot. n. P614/4188 sott. 4 del 29 maggio 2008
D.M. 22/10/2007. Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione di gruppi elettrogeni.**

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Il quesito è volto a chiarire le modalità di installazione all'aperto di più gruppi elettrogeni. A parere della direzione la regola tecnica allegata al DM 22/10/2007 non prescrive distanze di sicurezza interna tra gruppi elettrogeni installati all'aperto, fermo restando la necessità che sia assicurata l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dal costruttore, in analogia a quanto previsto per l'installazione di più gruppi all'interno dello stesso locale.*

Nota prot. n. P1356/4188 sott.4 del 06-11-2002

Circolare n° 31 agosto 1978 - Norma di sicurezza per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si conferma che il campo di applicazione della normativa in oggetto è riferito a potenze termiche complessive comprese tra 25 e 1.200 Kw.

Per potenze termiche superiori la suddetta normativa può essere presa a riferimento in analogia fermo restando quanto stabilito dal D.M. 4 maggio 1998 all'allegato I, lettera A per le attività non regolante da specifiche disposizioni antincendio.

Conseguentemente non è possibile ricorrere al procedimento di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/98.

Nota prot. n. P423/4101 sott.72/E del 23-03-2001

Documentazione da allegare alle domande di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si fornisce il seguente avviso, in linea con quanto stabilito nel D.M. 4 maggio 1998: ...

B) Impianti di produzione di calore e gruppi elettrogeni.

Per tali impianti la documentazione prevista al p.to 3.3 dell'allegato II al D.M. 04/05/88, è da ritenersi esaustiva a comprovare la conformità dei medesimi alla vigente normativa.

Nota prot. n. P906/4188 sott. 4 del 04-09-2001

Serbatoi per gasolio annessi a gruppi elettrogeni.

Con riferimento al quesito posto ... si fa presente che la circolare n° 31 del 31 agosto 1978 recante norme di sicurezza per l'installazione di gruppi elettrogeni al punto 3.2.3, vieta espressamente l'ubicazione di serbatoi di deposito di benzina su terrazzi mentre per i serbatoi di gasolio e di olio combustibile rimanda alle disposizioni della Circolare n° 73 del 29 luglio 1971.

In particolare, in caso di deposito all'esterno con serbatoio in vista all'aperto il punto 2.3, lettera b 2), della citata circolare n° 73/71 prescrive che: *"I serbatoi dovranno essere dotati di messa a terra e di bacino di contenimento di capacità pari ad un quarto del volume del serbatoio, che può essere realizzato in muratura, cemento armato, argine in terra, etc."*.

Nota prot. n. P1091/4134 sott. 58 del 10-10-2001

Quesito serbatoi per gasolio (Circolare 73/71).

Si rappresenta che la Circolare del Ministero dell'Interno n° 73 del 1971, al punto 2.3 lettera b2, nel regolamentare l'installazione dei depositi all'esterno con serbatoio in vista all'aperto, non vieta espressamente l'installazione di serbatoi di gasolio su terrazzi e/o coperture, a cielo libero, di fabbricati.

Pertanto l'ammissibilità di tale soluzione progettuale dovrà essere esaminata caso per caso in funzione della valutazione dei rischi e delle connesse misure di sicurezza predisposte.

Nota prot. n. P761 sott. 4 del 21/6/2001

Att. n. 64 D.M. 16.02.1982. Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.

Con riferimento al quesito pervenuto dal Comando VV.F. ... relativo all'argomento in oggetto si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei **gruppi elettrogeni** di potenza complessiva superiore a 25 kW a servizio di impianti antincendio, e alle norme di sicurezza applicabili.*

*Si chiarisce che le installazioni in argomento **rientrano** tra quelli di cui **al punto 64** del D.M. 16.02.1982, mentre per quanto riguarda le **norme di sicurezza antincendio** applicabili, deve farsi riferimento ai **criteri generali** di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82, essendo tali installazioni **esplicitamente escluse** dal campo di applicazione della Circolare MI.SA. n. 31 del 31.08.1978.*

Lettera-Circolare prot. P626/4188 sott. 4 del 30 maggio 2001
Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica.

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si chiarisce che lo scrivente Ufficio, con la **nota prot. n. 8921/4188 del 27 maggio 1988**, ha semplicemente confermato che **i gruppi elettrogeni di cui trattasi non rientrano nel campo di applicazione della Circolare ministeriale n. 31 del 31 agosto 1978, e non già la loro esclusione dall'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.**

Tali impianti, infatti, alla sola condizione di avere potenza superiore a 25 Kw, sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto **ricompresi al punto 64** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Fanno eccezione i soli gruppi elettrogeni funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo connesso con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria in terra ferma, così come chiarito da questa Direzione Generale con **Lettera-Circolare prot. n. P1066/4167 del 19 maggio 1997**.⁽²⁾

Nota prot. n. P576/4188 sott.4 del 14-11-2000
Circolare n° 31 del 31 agosto 1978, punto 2.1 - Installazione di gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, di potenza superiore a 50 KW, entro il volume di edifici di grande altezza.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine si comunica che sull'argomento è stato acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 577/82.

Al riguardo l'avviso del suddetto Comitato, con il quale, si concorda, è che la problematica dell'installazione dei gruppi elettrogeni alimentati a gasolio di potenza superiore a 50 Kw, in edifici di grande altezza, possa essere risolta facendo ricorso, caso per caso, all'istituto della deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/98.

Nota prot. n. P367/4188 sott.4 del 24-05-2000
Installazione filtri nelle aperture di aerazione permanente di locali gruppi elettrogeni.

Con riferimento al quesito posto da un Comando VV.F., si ritiene, anche in analogia con la lettera-circolare n° 13167/4105 sott. 92 del 23 agosto 1993 relativa all'isolamento acustico degli impianti di riduzione della pressione del gas naturale ubicati in cabina, che **la protezione delle aperture di ventilazione con filtri assorbenti non deve ridurre la superficie netta di aerazione** richiesta dalla circolare MI.SA. n° 31/78.

Pertanto le superfici di aerazione dovranno essere calcolate sulla base delle caratteristiche fisiche del filtro fornite dal produttore.

Detti filtri dovranno inoltre essere realizzati con materiali aventi le stesse caratteristiche di reazione al fuoco previste dalla citata circolare per le strutture dei locali.

Nota prot. P78/4101 sott.106/33 del 25/01/1999
Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.

In relazione al quesito posto da codesto Comando, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.

² ... le attività estrattive in terraferma non sono soggette al rilascio del C.P.I. in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al DM 16.2.1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del DPR n. 689/59, in quanto già disciplinate all'epoca da specifica normativa costituita dal D.P.R. n. 128 del 1959. Si chiarisce inoltre che **anche eventuali impianti e/o depositi a servizio degli insediamenti stessi, pur se singolarmente contemplati dall'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, non sono soggetti a rilascio di C.P.I.**, ove facenti parte integrante del ciclo produttivo ovvero se funzionalmente connessi con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria così come definita dall'art. 64 del D.Lgs n. 624/96. Nel ciclo funzionale rientrano pertanto sia le linee di trasporto del greggio e/o del gas dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e primo trattamento, che i serbatoi di deposito presso questi ultimi.

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla **singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX)**, la stessa **non può essere soggetta al controllo** di prevenzione incendi e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

Nota prot. n. P1444/4188 sott.2 del 30-10-1998
Circolare n° 31 del 1978 - Caratteristiche dei locali.

È stata rappresentata una disuniforme interpretazione della circolare indicata in oggetto in relazione ai gruppi elettrogeni posti all'interno di involucri metallici (carenature, container, shelter).

In particolare, è stato segnalato che in taluni casi viene richiesto il rispetto delle distanze, fissate nel punto 2.2.1, tra gruppo elettrogeno e parete dell'involucro stesso.

Al riguardo si precisa che gli impianti in argomento devono rispettare, per quanto riguarda le caratteristiche dei locali, solo le prescrizioni di cui al punto 2.2.2 della circolare citata.

Le prescrizioni di cui al punto 2.2.1 dovranno, invece, essere osservate nel caso in cui i gruppi elettrogeni ed i relativi eventuali involucri metallici, siano installati all'interno di locali facenti parte di edifici, rispettando quindi anche i vincoli dimensionali fissati nel punto 2.2.1 stesso.

Nota prot. n. P2048/4188 sott.4 del 19-10-1994
Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.

In relazione a quanto indicato in oggetto, si concorda con quanto espresso dall'Ispektorato Regionale^(*) circa il quesito formulato da un Comando.

() I depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva inferiore a 25 Kw non sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, in analogia a quanto già stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio.*

Nota prot. n. 8921/4188 sott. 4 del 27 maggio 1988
Nota prot. n. P5163/4188 sott.4 del 30 maggio 1992
Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione e trasporto di energia elettrica.

... si conferma che **i gruppi elettrogeni a servizio delle Stazioni elettriche, delle centrali idroelettriche, delle dighe e dei ripetitori radio** possono essere considerati installazioni inserite in processi di produzione industriale e quindi **non rientrano nel campo di applicazione della circolare ministeriale n. 31 del 31/8/1978.**

() I gruppi elettrogeni inseriti in **processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento** di qualsiasi struttura, anche se di potenza superiore a 25 Kw, non rientrano nel campo di applicazione D.M. 22 Ottobre 2007, ma **sono soggetti a controllo** di prevenzione incendi in quanto ricompresi al **punto 64** del DM 16/2/1982.*

Fanno eccezione i soli gruppi elettrogeni funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo connesso con l'attività di estrazione-coltivazione mineraria in terra ferma, così come chiarito con Lettera-Circolare prot. n. P1066/4167 del 19 maggio 1997, che pertanto non sono ricompresi al punto 64 del DM 16/2/1982.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a casi di assoggettabilità, case da gioco, sale giochi, sale consiliari, edifici destinati al culto, circoli privati, sale da ballo e ristoranti, auditori e sale convegno, discoteche al chiuso e all'aperto, sale polivalenti, complessi multisala, teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive, circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, comunicazioni con altre attività, servizio di vigilanza antincendio, sipari di sicurezza, valore minimo dei sovraccarichi, competenze della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, vie d'uscita, capienza, affollamento, distribuzione posti, reazione al fuoco, fiere e simili, sagre paesane, manifestazioni occasionali, teatri-tenda per spettacoli vari, esercizi pubblici, attività occasionali, attività stagionali, luoghi all'aperto, comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [DPR 1/08/2011, n. 151](#), i "locali di pubblico spettacolo" (e simili) sono ricompresi al **punto 65 dell'allegato I** al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [DM 16/02/1982](#). È stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda > 200 m²** per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le palestre**.

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento ([DPR n. 37/98](#) e [DM 16/02/1982](#)), devono intendersi aggiornati secondo l'equiparazione con il nuovo regolamento. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi):

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015**Definizione di manifestazione temporanea.**

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.**

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario**

ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

Circolare prot. n. 4471 del 16 aprile 2015

D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI - Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati.

Giungono a questa Direzione Centrale alcune richieste di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal **secondo e terzo capoverso del Titolo VI** del D.M. 19 agosto 1996.

I chiarimenti riguardano in particolare l'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La tematica posta deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.

Tanto premesso, tenuto peraltro conto dell'abrogazione dell'art. 117 regio decreto 6 maggio 1940 e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che: **una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.**

I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.

Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015

Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre⁽¹⁾), si ritiene **che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili**, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., **non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A.**, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Nota DCPREV prot. n. 4258 del 2/4/2014

D.M. 19 aprile 1996 – quesito relativo al massimo affollamento ipotizzabile.

Con riferimento al quesito pervenuto ..., si concorda con il parere di codesta Direzione,^(*) fermo restando, ovviamente, che la capienza viene comunque stabilita dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., sulla base delle normative vigenti, anche di natura igienico sanitaria.

() Il quesito è volto a chiarire se per i locali di cui all'art. 1, co. 1 lett. e) del DM 19/8/1996 il titolare dell'attività, indipendentemente dalla superficie del locale, possa dichiarare di limitare l'accesso di spettatori a un numero inferiore a 100 in modo che il locale non sia obbligato al rispetto di tutti i punti della regola tecnica allegata al DM 19/8/1996, essendo sufficiente il ri-*

¹ Vedi [Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011](#).

spetto delle disposizioni di cui al Titolo XI (relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati). Tale problematica si presenta con una certa frequenza per alcune tipologie di locali come night club, sale giochi e simili ove il calcolo dell'affollamento farebbe superare le 100 presenze, ma dove in realtà le presenze effettive sono di norma decisamente inferiori.

*La **Direzione** ritiene che il massimo affollamento ipotizzabile rappresenti il limite superiore della capienza di un locale, che trae origine dalla densità di affollamento, che è definita come numero massimo di persone per unità di superficie lorda di pavimento. Fermo restando tale limite, da non superare, **l'affollamento complessivo "dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività"**, così come indicato ad esempio, al p.to 8.4.4. del DM 9/4/1994.*

Nota DCPREV prot. n. 6245 del 10 maggio 2013
DPR n. 151/2011, punto 65 dell'allegato I - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Il quesito riguarda la classificazione di un **pubblico esercizio adibito a sala scommesse** tra le attività comprese al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.*

*Tenendo anche conto dei chiarimenti forniti con la nota prot. n. 22 MI.SA. del 14/12/1992, le **agenzie di scommesse** possono essere considerate locali di trattenimento e pertanto **comprese al punto 65 del DPR 151/2011** in funzione delle caratteristiche dimensionali o di affollamento, **restando escluse**, anche in presenza di slot machine, dagli adempimenti di competenza della **Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**.*

Nota DCPREV prot. n. 6244 del 10/05/2013
Assoggettabilità delle agenzie di scommesse ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Le **agenzie di scommesse sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (n. 65 dell'allegato al DPR 151/2011)**, in analogia con le indicazioni già fornite per le attività di sale giochi e sale bingo assimilabili.*

Nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013
Competenza delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - Verifiche sui locali con capienza pari o inferiore a 200 persone - Intervenuta abrogazione dell'art. 124, comma 2, Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Quesito.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.⁽²⁾

Si fa riferimento alla nota sopraindicata (nota n. 63343 dell'11 settembre 2012), con la quale codesta Prefettura - allo scopo di corrispondere ad analoghi quesiti posti dal Comune di Empoli - chiede l'avviso di questo Ufficio e dei Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine alle due questioni che seguono:

- a. se il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, possono essere sostituiti dalla presentazione di una S.C.I.A., per effetto della nuova formulazione dell'art. 19, comma 1, della L. n. 241/1990, fatti salvi i controlli di cui al comma 1, lett. e), dell'art. 141, Reg. TULPS;
- b. se, a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124, Reg. TULPS, sia venuta meno la necessità della licenza per "spettacoli di qualsiasi specie" organizzati nei pubblici esercizi di cui all'art. 86, TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

² *Trasmessa con nota DCPREV prot. n. 3788 del 21/3/2013.*

In ordine al **quesito di cui alla lettera a.**, anche a ritenere non decisiva, nella fattispecie, la espressa esclusione, dal campo di applicazione dell'art. 19 citato, degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, la tesi del Comune di Empoli sembra doversi comunque respingere in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue.

Infatti, in primo luogo, la S.C.I.A., proprio in virtù dell'art. 19 in parola, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento ad un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno, appunto, tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale.

Inoltre, presupposto per la sufficienza di una S.C.I.A. - sempre in virtù del citato art. 19 - è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Alle valutazioni tecniche delle commissioni, inoltre, è collegato il potere di "indicare le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (ai sensi dell'art. 141, lett. b), Reg. TULPS) nonché quello di verificare l'attuazione delle prescrizioni imposte.

Con particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi l'orientamento di questo Ufficio per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte.

Per quanto attiene al **quesito di cui alla lettera b.**, questo Ufficio ha da tempo formulato l'orientamento che non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio sia soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, si è infatti sostenuto che debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali - in definitiva - il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti.

In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana).

È da ritenere, ad avviso di questo Ufficio che l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 vada nella stessa direzione, sancendo a livello normativo un principio analogo a quello ricavato da questo Ufficio per via interpretativa.

Da un lato, infatti, l'art. 124 sembra far riferimento, come indicato dal suo primo comma, non abrogato, ai "piccoli trattenimenti" e, dall'altro, la licenza cui esso si riferisce è quella di cui all'art. 69 del TULPS, che non riguarda i locali di pubblico spettacolo, ma le singole attività di intrattenimento svolte nei pubblici esercizi, quando questi - perciò - non cambiano la loro natura per effetto dello spettacolo o dell'intrattenimento.

Una diversa interpretazione, che considerasse esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità dei locali di pubblico spettacolo nei confronti di qualsiasi iniziativa di intrattenimento o spettacolo svolta all'interno di pubblici esercizi, indipendentemente dall'entità dell'evento, oltre a comportare un incomprensibile deficit di sicurezza in molti casi, determinerebbe un altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento delle stesse attività all'aperto o all'interno dei locali o degli impianti pacificamente soggetti alla disciplina dell'art. 68 del TULPS.

**Nota Dipartimento PS prot. n.557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge Comunitaria 2010.**

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell'art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall'articolo 54, comma 1. lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli art. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all'interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.

La citata disposizione, introdotta in sede di modifica del Codice della Strada, nell'ambito di una generale delimitazione delle fasce orarie in cui è consentita la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici muniti della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., stabilisce che i titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, solo nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana.

La norma, dunque, da un lato autorizza direttamente i titolari di licenza ed i gestori di stabilimenti balneari allo svolgimento, nella fascia oraria indicata, di tali attività, chiaramente accessorie rispetto a quella principale costituita dalla balneazione, ma, dall'altro, pone un limite orario non derogabile in via amministrativa, con la sola eccezione delle "autorizzazioni già rilasciate" allo svolgimento delle stesse attività in orario serale e notturno.

La parte finale dello stesso comma 2-quinquies che **esclude l'applicazione dell'art. 80 TULPS e delle conseguenti verifiche delle Commissioni di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo, **deve intendersi riferita** - come correttamente osservato da codesta Prefettura - **alle medesime attività accessorie** autorizzate dallo stesso comma (per le quali non è perciò richiesta la licenza di cui all'art. 68 TULPS, neppure citato dalla norma), **ossia quelle svolte in orario pomeridiano.**

Detta esclusione non può, invece, operare con riguardo agli spettacoli musicali e/o danzanti svolti in orario serale o notturno, poiché per la quantità e la diversa composizione del pubblico richiamato, nonché per le caratteristiche e la natura stessa di tali eventi - condividendosi anche qui le argomentazioni di codesto Ufficio - essi non possono essere ricompresi tra le attività "accessorie" degli stabilimenti balneari, ma integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere **sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS.**

**Nota DCPREV prot. n. 9933 del 30 luglio 2012
Quesito relativo alla circolare sui "Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.**

È pervenuta a questo Dipartimento, con la nota indicata a margine, la richiesta di parere inerente le verifiche di solidità e sicurezza dei carichi sospesi di cui alla [nota prot. n. 1689 del 1/4/2011](#)

del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile.

In relazione ai quesiti posti con riferimento alla circolare in oggetto si specifica quanto segue:

- La circolare 1689 del 1 aprile 2011 rappresenta il contributo che il Ministero dell'Interno ha inteso fornire al Paese nell'ambito di un settore attinente alla più generale disciplina della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo. Tale provvedimento, pur non essendo un unicum, deve intendersi quale atto di collaborazione tra istituzioni dello Stato e non deve essere in alcun modo strumento di prevaricazione delle competenze di altre amministrazioni coinvolte in materia di sicurezza.
- Le Commissioni di vigilanza sono istituite per la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali di pubblico spettacolo e, a tal fine, pur esprimendosi in solido, sono costituite da una pluralità di membri, ognuno rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore operanti nell'ambito delle rispettive competenze definite dalle Leggi e dalle Norme vigenti; al riguardo, per gli aspetti di solidità dei locali e degli impianti, il normatore ha appositamente previsto la presenza in seno alla commissione, quale membro titolare ed indispensabile, di un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; il rappresentante dei vigili del fuoco, pur in seno alla commissione, opera invece in linea con le competenze in materia di prevenzione incendi, definite dall'art. 14 comma 2 lettera f del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139.
- Nell'ottica collaborativa di cui al primo punto della presente ed in ossequio all'impegno assunto nella circolare citata, si ritiene, con riferimento alla documentazione che è necessario produrre a corredo del prescritto certificato di idoneità statica, che la stessa possa essere unica per componenti di uguali caratteristiche tecniche. È altresì evidente che la documentazione in parola deve comunque coprire tutti i componenti del sistema di sospensione.

Si rappresenta sin d'ora la disponibilità di questo Dipartimento per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Nota DCPREV prot. n. 8278 del 08-06-2011

DM 19 agosto 1996 - Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali - Quesito. - Locali preesistenti al DPR 577/82.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo all'**altezza della balaustra nei palchi in teatri esistenti** e/o storici.

Le disposizioni contenute nel DM 19 agosto 1996 si applicano ai locali di nuova realizzazione. Per i locali esistenti, già autorizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare 16/1951, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 5 che rinviano al titolo XIX dell'allegato al DM.

Pertanto si ritiene che, l'eventuale rivalutazione delle balaustre oggetto del quesito, al fine di residuare il rischio aggiuntivo, possa essere ricondotta, come indicato da codesta Direzione Regionale, nell'ambito della Commissione Provinciale di Vigilanza. (*)

() Al Titolo III del DM 19.08.96, in relazione alla distribuzione e sistemazione dei posti nella sala viene limitata a mt. 1 l'altezza minima della balaustra posta in galleria a protezione della prima fila di posti antistanti la medesima e distanti da essa non meno di mt. 0.6. La regola tecnica non differenzia a tale riguardo ordini di palchi e gallerie come individuati al capo II del Titolo IV annesso alla Circ. 16/51 MI.*

Il quesito chiede di conoscere se per le attività teatrali esistenti, quanto riportato all'art. 3.1 del Titolo III del DM 19.08.96 ("L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m") disciplini anche l'altezza della balaustra dei palchi.

Nota DCPREV prot. n. 7925 del 27 maggio 2011

Interpretazione del titolo XIX dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996.

Perviene da parte della Direzione Regionale ... la nota indicata a margine, di interpretazione del parere espresso da questo Ufficio con nota prot. 2386 del 22/02/2011, relativamente al quesito sull'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi nei locali esistenti di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Si concorda con tale interpretazione,^(*) specificando che, per i locali esistenti, l'obbligo dell'installazione degli impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi, oltre che negli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m² di legna standard, sia esteso unicamente agli altri casi previsti dal D.M. 19 agosto 1996. ...

() Per i locali esistenti l'installazione dell'impianto di rivelazione sia limitato unicamente alle fattispecie previste ai seguenti punti e non a tutti gli ambienti del locale:*

- 2.3.2, lettera i) e 2.3.3 (accorgimento migliorativo per la declassificazione dei materiali, ai fini della reazione al fuoco);
- 4.3.4 (accorgimento migliorativo per l'aumento della lunghezza massima del percorso di uscita da 50 m a 70 m);
- 4.5.3 (in alternativa al comando manuale di apertura degli infissi per l'aerazione dei vani scala);
- 12.3.2, lettere B e C (per l'azionamento delle serrande resistenti al fuoco inserite nelle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture che delimitano i compartimenti, nonché per l'arresto automatico dei ventilatori);
- Titolo XVI (negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 Kg/m²).

Nota 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.

Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.

Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell'ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).

Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.

Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo.

Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.

Carichi sospesi.

La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.

Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie

più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;

Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa

Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.).

Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.

Legenda:

A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);

B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);


C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);

D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaudata);

E. Motore/paranco (eventuale);

F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);

G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane).



Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue: .

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.

4. attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei contenuti della presente nota, nonché segnalata a questo Dipartimento ogni eventuale problematica applicativa.

Nota prot. n. 16096 del 15 novembre 2010

Assoggettabilità di manifestazioni e luoghi all'aperto, aperti al pubblico, ai controlli delle Commissioni sui locali di pubblico spettacolo.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Il quesito è volto a chiarire le competenze delle Commissioni sui Locali di Pubblico Spettacolo nel caso di manifestazioni all'aperto prive di strutture per lo stazionamento del pubblico.*

Al riguardo, tenuto conto del parere espresso in più occasioni dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito alla qualificazione di attività di pubblico spettacolo e trattenimento, si ritiene che le Commissioni siano competenti in tutti i casi in cui le manifestazioni previste possano essere qualificate come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, anche se svolte in luoghi all'aperto privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Non rientrano in tale fattispecie le feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti.

Nota prot. n. 10786 del 13 luglio 2010

Densità di affollamento in strutture polifunzionali adibite occasionalmente ad attività di trattenimento di cui alla lettera e) dell' art. 1 del D.M. 19.08.1996 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, si rappresenta che il punto 3.3 del DM 19.08.1996 "sistemazione di posti in piedi" così come modificato dal DM 06.03.2001 prevede che:

1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
2. in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.

Peraltro, non essendo presente un riferimento per la "sistemazione di posti in piedi" nei locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi appare necessario fare riferimento all'art. 4.1 dello stesso DM che in via generale prevede che l'affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o all'aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.

Per quanto sopra in attesa che l'Ufficio scrivente possa interessare della questione il Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere valutata dal CTR nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98, anche alla luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 20/05/2010.

Nota prot. n. 15370 del 30 novembre 2009

Richiesta di un parere tecnico sul corretto inquadramento di una discoteca all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art. I del DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() Il quesito è afferente la **corretta definizione di un locale all'aperto** utilizzato per trattenimento danzante (discoteca).*

Relativamente una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone, il professionista incaricato sostiene che la tipologia di pubblico spettacolo rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM 19/8/1996, in virtù del fatto che l'intrattenimento fornito si svolge in un luogo all'aperto. Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/8/1996, la tipologia di attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo...", escludendo i luoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i ed l) dell'art.1. Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale locale rientrante all'art.1, lett. l) del DM 19/8/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).

La Direzione precisa che il locale in questione non può intendersi luogo all'aperto, come definito all'art. 1 ed al Titolo I della Regola Tecnica allegata al DM 19/8/1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso. Inoltre, la definizione di "locale" presuppone la presenza significativa di fabbricati, ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.

Nota prot. n. 1304 del 23 marzo 2009

Locale di pubblico spettacolo. Luogo sicuro e capacità di deflusso del sistema delle vie di esodo. Quesito.

Con riferimento ai quesiti indicati a margine, si concorda con il parere della Direzione. (*)

() Parere del Comando condiviso dalla Direzione*

Si chiedono indicazioni sulla capacità di deflusso del sistema di vie di esodo di un locale di pubblico spettacolo (disco bar/discoteca) da realizzare al primo piano di un complesso edilizio che:

- al piano interrato ospita un'autorimessa (attività n. 92) ed una serie di magazzini;
- al piano seminterrato ospita un'autorimessa (attività n. 92) ed un parcheggio scoperto;
- al piano terra ospita un centro commerciale con vari negozi di superficie superiore a 400 mq (attività n. 87) che si affacciano su cortili di smistamento in gran parte a cielo libero;
- al piano primo (ultimo piano dell'edificio), oltre al locale di pubblico spettacolo, ospita due locali con destinazione d'uso direzionale-commerciale.

La separazione del locale di pubblico spettacolo con i locali sottostanti e/o adiacenti ha caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.

Parte della superficie del piano primo è una terrazza a cielo libero sulla quale sfociano le uscite di sicurezza del locale di pubblico spettacolo e dei locali con destinazione d'uso direzionale commerciale. Tale terrazza, pertanto, sovrasta un centro commerciale (p.to 87) ed è da esso separata da un solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60. La terrazza secondo la definizione riportata al punto 1.12 del DM 30/11/1983 risulta essere uno spazio scoperto. La sua superficie è tale da consentire lo stazionamento di tutte le persone costituenti la capienza massima del disco bar/discoteca (circa 1000 persone). La terrazza è servita da n° 2 scale esterne di larghezza 1,2 m, realizzate in conformità al punto 4.5.4 dell'all. al DM 19/8/1996, che sfociano direttamente su cortile esterno di tipo aperto direttamente collegato alla pubblica via.

Tutto ciò premesso si chiede:

1. se la terrazza al piano primo, spazio scoperto sovrastante attività soggetta a controllo VV.F. e da essa separata con solaio avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60, possa essere considerata un luogo sicuro secondo la definizione di cui al p.to 3.4 del DM 30.11.83 e, in particolare, se sia da considerare luogo sicuro statico e si possa pertanto prescindere dalla valutazione del sistema di vie di esodo dalla terrazza stessa (visto che la sua superficie permette lo stazionamento di tutte le persone previste nel locale di pubblico spettacolo con una densità di affollamento di 1-1,2 pers/m²) o luogo sicuro dinamico valutando anche la capacità di deflusso dei due vani scala scoperti per raggiungere la pubblica via al piano terra.
2. nel caso in cui la terrazza sia considerata luogo sicuro dinamico, se ai due vani scala scoperti possa essere attribuita una capacità di deflusso pari a 250 (nel qual caso n. 2 scale di larghezza 1,20 m sono sufficienti per l'evacuazione di 1000 persone), in linea con il p.to 4.2 Titolo IV dell'all. al DM 19.08.96, come peraltro previsto per la zona spettatori degli impianti sportivi all'aperto (art. 8 del DM 18.03.96), o debba essere attribuita una capacità di deflusso di 37,5, essendo la quota del piano primo a circa 4-5 m rispetto al piano di riferimento.
3. se i due vani scala scoperti, che dal piano primo portano all'autorimessa al piano seminterrato, siano da considerare parti comuni del centro commerciale e ne sia, pertanto, vietata la comunicazione e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo, visto che il p.to 2.2.3 lett. b) dell'all. al DM 19.08.96, esclude i locali di tipo f) (sale da ballo e discoteche) dalla possibilità di comunicare con le parti comuni di centri commerciali.

A parere del Comando:

1. la **terrazza** deve essere considerata **luogo sicuro dinamico**;
2. la **capacità di deflusso delle scale** esterne deve essere pari a **37,5** per cui, nel caso di specie, si rende necessario prevedere ulteriori percorsi di esodo per il deflusso delle 1000 persone previste nel locale di pubblico spettacolo;
3. **i due vani scala scoperti sono parti comuni del centro commerciale**, la comunicazione attraverso percorsi scoperti e la promiscuità con il locale di pubblico spettacolo può essere consentita con il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/98, a condizione che tali percorsi non rientrino nel sistema di vie di esodo del centro commerciale stesso.

Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24 dicembre 2008
Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico - separazione. Quesito di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento ... questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco(*) ...

(*) Il Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, **le comu-**

nicazioni ammesse con l'attività scolastica "potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.", ossia **tramite filtro a prova di fumo** tanto che anche il D.M. 19.08.1996 al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l'attività 85 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo.

Peraltro le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso del Comando, impongono che le comunicazioni tra l'attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle norme.

Nota prot. n. P865/4109 sott. 44/C(6) del 2 ottobre 2006

Requisiti di ubicazione di un campo da tennis, coperto con telone plastificato (tendostruttura), rispetto ad un locale di pubblico spettacolo, att. n. 83 del D.M. 16.02.82 - Quesito.

In relazione al quesito inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

(*) *Si ritiene al proposito che i requisiti previsti ai punti 7.1 e 8.1 del D.M. 19/8/1996 non costituiscono un riferimento cogente per il caso in questione, essendo riferiti a strutture con diversa destinazione d'uso.*

Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004

Quesito relativo alle competenze della Commissione di Vigilanza su studi televisivi con presenza di pubblico.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si ribadisce che **i teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive** sono individuati al **punto 51** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto i titolari sono obbligati a richiedere il rilascio del Certificato di prevenzione incendi al Comando Provinciale VV.F. competente per territorio, secondo le vigenti procedure.

Laddove sia prevista la **presenza di spettatori in numero superiore a 100 unità**, si configura altresì un'attività di pubblico spettacolo **ricadente nella voce 83** del succitato D.M. 16 febbraio 1982.

Per quanto attiene alla normativa tecnica di riferimento, si conferma che i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico **sono ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996** recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", **essendo assimilati ai teatri.**

... omissis ...

Ciò premesso questa Direzione, ritiene le attività di che trattasi, qualora sia prevista la presenza di spettatori, del tutto assimilabili ai locali di pubblico spettacolo, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto regolamentare n. 261/1996 sui servizi di vigilanza antincendio espletati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattamento, tra cui sono esplicitamente annoverati anche i teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive.

Nota prot. n. P789/4109 sott. 53 del 17 Luglio 2003

Sipari di Sicurezza Teatri Esistenti. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si precisa che la rispondenza dei **sipari di sicurezza** dei teatri ai requisiti fissati al punto 5.2.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996 deve essere verificata qualora ricorrano le circostanze riportate al 3° comma dell'art. 1 del citato D.M. 19 agosto 1996 ovvero nel caso in cui si provveda, per qualsiasi motivo, alla sostituzione del sipario stesso.

Nota prot. n. P571/4122/1 sott. 3 del 12 luglio 2002
Auditori e sala conferenze inseriti in attività alberghiera - Campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 9 aprile 1994.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra inerente l'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato(*) ...

() La normativa di riferimento per le attività indicate in oggetto è rappresentata dal punto 8.4 del D.M. 9/4/1994, a cui peraltro rimanda il punto 2.2.3 del D.M. 19.8.1996.*

Nota prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002
Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Quesito della Prefettura di Catania.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai **locali con capienza sino a 200 persone**, si ritiene che per tale tipologia di locali, **la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.**

Nota prot. n. P1343/4147 sott. 4 del 29/11/2001
Auditori e sale convegno. - Comunicazioni con altre attività. - Quesito.

Con riferimento ai quesito formulato dal Comando VV.F. ..., sulla ammissibilità di locali adibiti ad auditori e sale convegno possono comunicare con le aree comuni di **centri direzionali**, analogamente a quanto già previsto dal D.M. 19 agosto 1996 per i centri commerciali, si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale. (*)

() I "centri commerciali" di cui alla lettera b) del punto 2.2.3 del DM 19 agosto 1996, possono essere assimilati all'attività di "centro direzionale".*

Nota prot. n. P674/4146 Sott. 2/c del 03/07/2001
Attività di cui ai punti 83 ... Allegato DM 16/2/82.

Con riferimento ai quesiti formulati dalla ... si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per quanto attiene ai punti ... b) (*) si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti ed assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal DM 09/04/94 ed dal DM 19/08/96. ...

() Quesito di cui al punto b): spesso succede che le **parrocchie**, ma a volte anche piccoli comuni risultino proprietari di locali adibiti a cinema, teatri o anche sale polifunzionali anche di nuova costruzione, la cui **gestione è affidata a gruppi di volontari, (associazioni culturali ma talvolta gruppi spontanei senza nessuna configurazione amministrativa)**. Si chiede in tali situazioni quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza. In particolare si richiede se esista l'obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10.03.1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.*

Nota prot. n. P722/4109 Sott. 44/B del 14/06/2001
Discoteche all'aperto. – Obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio.

Con riferimento al quesito di pari oggetto inoltrato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si fa presente che il DM 22 febbraio 1996, n. 261 che in atto regola il **servizio di vigilanza antincendio** reso da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di spettacolo e trattenimento, dispone all'art. 4, comma 3, lettera g) che nei "locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1500 persone", **il suddetto servizio sia obbligatorio indipendentemente dal fatto che il locale sia all'aperto o al chiuso.**

Circolare n. 23 MI.SA. del 17 novembre 2000

Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, ai sensi dell'articolo 5.2.1. del D.M. 19 agosto 1996, il boccascena deve essere munito di **sipario metallico di sicurezza** allo scopo di proteggere il pubblico presente nella sala da un eventuale incendio nella scena.

I sipari esistenti, pertanto, devono essere rispondenti alle caratteristiche e specifiche tecniche previste all'articolo 5.2.4. del D.M. 19 agosto 1996 tenendo presente che la richiesta resistenza al fuoco (REI 60) deve essere assicurata prescindendo dal contributo dell'impianto di raffreddamento ad acqua.

I nuovi sipari (e quelli esistenti se soggetti a modifiche o adeguamenti), ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 28 febbraio 2000, oltre a possedere le caratteristiche e specifiche suddette, devono essere muniti anche del *"benestare alla singola installazione"* previsto all'articolo 3 del D.M. 27 gennaio 1999.

Per il rilascio di tale *"benestare alla singola installazione"*, dovrà essere attuata la seguente procedura amministrativa uniformata a quella vigente per l'omologazione dei prodotti antincendio:

- a) il produttore deve presentare al Centro Studi ed Esperienze di Roma-Capannelle apposita istanza in bollo (corredata dalla documentazione tecnica prevista all'articolo 3, comma 2, del D.M. 27 gennaio 1999 e del rapporto sulla prova di resistenza al fuoco effettuata su un campione rappresentativo del sipario secondo quanto stabilito dallo stesso Centro Studi ed Esperienze) intesa ad ottenere il parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario che si intende installare; l'espressione del parere tecnico in argomento rientra tra i servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco previsti all'art.1 della legge 966/1965;
- b) il produttore, acquisito tale parere tecnico (se favorevole), presenta apposita istanza in bollo (corredata dal parere, in copia conforme, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze) a questo Ministero (Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi) intesa ad ottenere il rilascio del *"benestare alla singola installazione"*.

Nota prot. n. P1177/4101 Sott. 72/C.1 (17) del 14/11/2000

Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi UNI 9795 - Quesito sulla regola dell'arte, Titolo XVI del DM 19/08/96.

Facendo seguito alla nota n. P1276/4101 sott. 72/C.1(17) del 22 ottobre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che, in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni sugli impianti, l'eventuale impossibilità ad adempiere a quanto previsto dal titolo XVI del DM 19/08/96, possa essere risolto unicamente facendo ricorso, caso per caso, all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

*Il titolo XVI del DM 19/8/1996 prevede per gli **impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi** che gli stessi siano **realizzati a regola d'arte** secondo le norme UNI 9795.*

Nota prot. n. P292/4139 sott. 5 del 04-10-2000

Generatori di aria calda alimentati a gas combustibile a servizio di impianti sportivi al chiuso di capienza non superiore a 100 spettatori a privi di spettatori.

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.*

() Gli impianti compresi all'attività 91 del D.M. 16.2.82 devono essere separati dall'impianto sportivo con strutture REI 60; eventuali comunicazioni devono avvenire attraverso filtri a prova di fumo.*

Il quesito è relativo alla corretta interpretazione dell'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996, in particolare per ciò che riguarda l'installazione, all'interno di un impianto sportivo con capienza non

superiore a 100 spettatori, di generatori di aria calda a scambio diretto di potenza termica complessiva superiore a 116 kW (attività n. 91 del D.M. 16.2.1982).

Nota prot. n. P946/4109 Sott. 37 del 31/08/2000

Controlli sui locali di spettacolo e trattenimento da parte del Comando VV.F. Risposta a quesito.

In relazione ai quesiti posti, con la nota che si riscontra, relativamente ai comportamenti da tenere da parte di codesto Comando VV.F., si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Qualora in seno alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dovessero emergere posizioni discordanti, il rappresentante dei Vigili del Fuoco è tenuto a far verbalizzare il proprio parere, in linea con le direttive impartite da codesto VV.F.
2. In forza di quanto disposto dall'art. 12, lettera e), dalla legge n. 469/1961, dagli articoli 1 e 14 del D.P.R. n. 577/1982, nonché dall'art. 23 del D.lgs. n. 626/1994, si ritiene che codesto Comando abbia facoltà di effettuare autonomamente controlli presso luoghi destinati a manifestazioni di spettacolo e/o trattenimenti in genere, finalizzati ad accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Qualora a seguito dei predetti controlli venga accertata l'inosservanza di norme, codesto Comando è tenuto a procedere a termini di legge.

Nota prot. n. P77/4134 Sott. 53 Del 25/01/1999

Installazione di apparecchi di riscaldamento alimentati a gas in locali di pubblico spettacolo

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine questo Ufficio, sentito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F. (*)

() **Non è consentita l'installazione di radiatori a gas, di tipo stagno a tiraggio forzato, (anche se complessivamente sotto ai 35 Kw), all'interno di una sala polivalente (attività individuata al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/1982).***

Circolare del Ministero dell'Interno n. 1 (prot. n. 147/4109) del 23/1/1997

DM 19 agosto 1996 - Approvazione della Regola Tecnica di Prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Con l'emanazione del DM 19 agosto 1996 pubblicato nel S.O. della G.U. n. 214 del 12 settembre 1996 si è data attuazione al dettato dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 437 del 27 ottobre 1995 (legge di conversione del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361), il quale ha stabilito che il Ministro dell'Interno provvede ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'Interno.

Con detto provvedimento si è pertanto proceduto all'aggiornamento delle previgenti disposizioni di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo ed intrattenimento ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso.

Le principali motivazioni che hanno determinato l'esigenza della sua emanazione possono sinteticamente riassumersi in:

- a. definire un testo organico e coordinato di norme applicabili nello specifico settore, tenuto conto che le numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, avevano reso la previgente normativa di prevenzione incendi di non immediata consultazione e spesso di non facile applicazione;
- b. adeguare le disposizioni di sicurezza antincendio alle nuove esigenze funzionali dei luoghi di spettacolo, anche in relazione alle necessità derivanti da un nuovo e diverso inserimento degli stessi nel contesto urbanistico.

Con il citato decreto non sono state, ovviamente, in alcun modo variate le specifiche competenze

ed attribuzioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, di cui all'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S., né del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Premesso quanto sopra e sulla scorta dei quesiti pervenuti, in questa prima fase applicativa del decreto, da parte di Prefetture, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco ed Associazioni di categoria, si ritiene opportuno fornire chiarimenti ed indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti.

A) Normativa applicabile in relazione alla data di entrata in vigore del decreto.

L'art. 1, comma 3, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso per:

- a. la realizzazione di nuovi locali;
- b. la completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti;
- c. gli interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive effettuate in locali esistenti.

Pertanto a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o di modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto.

Ne consegue che i progetti pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per il parere previsto dalle vigenti procedure, prima della data di entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.

B) Disposizioni per i locali esistenti

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto si applicano ai locali che alla data di entrata in vigore dello stesso avevano conseguito il parere favorevole di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. Il suddetto disposto si deve applicare anche a tutti quei locali, i cui progetti di costruzione, trasformazione, adattamento ed ampliamento sono pervenuti alle Commissioni Provinciali di Vigilanza, per l'acquisizione del previsto parere, antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto ed il cui esame, espletato sulla base della previgente normativa, abbia avuto esito favorevole.

Ai suddetti locali si applica, pertanto, la previgente normativa di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento a quanto previsto dal Titolo XIX dell'allegato.

C) Abrogazione di norme

L'art. 7 del decreto stabilisce che sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali di cui all'art. 1.

Pertanto **tutte quelle disposizioni della circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951**, non attinenti a problematiche di prevenzione incendi (**norme procedurali, igiene e salubrità, acustica, assistenza sanitaria, stabilità delle strutture, misure antinfortunistiche, etc.**) **sono da ritenersi tuttora in vigore**, fatte salve le modifiche apportate nel tempo da parte delle competenti autorità.

Al riguardo, richiamando quanto già comunicato con **circolare MI.SA. n 15 del 31 maggio 1996 (riportata di seguito)**, occorre evidenziare che **la valutazione dei carichi agenti sulle strutture dei locali di spettacolo e trattenimento va effettuata in base al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996**.

D) Disposizioni per circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti

D1) Requisiti dell'area di installazione

Il punto 7.1 dell'allegato stabilisce che l'area di installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve esser fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per rifornimento degli automezzi antincendio.

Quanto sopra, pur rientrando nelle previsioni della vigente legislazione (art. 9 della legge 18 marzo 1968, n.337), risulta però ampiamente disatteso in quanto gran parte delle aree pubbliche o private a ciò destinate, non sono state a tutt'oggi attrezzate.

Mentre per l'energia elettrica e l'utenza telefonica può sopperirsi rispettivamente con gruppi elettrogeni e sistemi di telecomunicazione cellulare, per quanto attiene la mancata disponibilità

di idranti in loco, la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento.

D2) Distanza di rispetto tra tendoni ed attrazioni limitrofe.

Il punto 7.2 dell'allegato stabilisce, in generale, che i tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio ed in particolare prescrive che tra i tendoni e le attrazioni limitrofe la distanza non deve essere inferiore a 6 metri. Tale distanza di metri 6 deve essere rispettata solamente tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altre attrazioni limitrofe, intendendosi per tendoni una tendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di copertura costituisce anche tamponamento laterale (p. e. tendoni di circhi, teatri-tenda e strutture similari).

Detto vincolo non sussiste per distanziare tra loro attrazioni non equiparabili a tendoni.

D3) Documentazione e verifiche tecniche

le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato sono state previste, in linea con gli obiettivi del decreto, per garantire una corretta gestione della sicurezza dello spettacolo viaggiante e, nel contempo, per semplificare ed uniformare le procedure di controllo da parte delle autorità competenti.

Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato dalle Associazioni di categoria circa l'impossibilità di una immediata applicazione del disposto del punto 7.7, al fine anche di mettere a punto i necessari meccanismi di armonizzazione con la legge n. 337 del 1968 e considerato quanto previsto dall'art. 5 del decreto per i locali esistenti, si chiarisce che le disposizioni di cui al punto 7.7 dell'allegato devono essere attuate, per le attività esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, al pari di quanto previsto per il piano e per il registro della sicurezza antincendio di cui al Titolo XIX dell'allegato.

Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al punto 7.7 dell'allegato, le Commissioni Provinciali di Vigilanza, ai fini dell'emanazione del parere tecnico sull'agibilità degli insediamenti in argomento, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno avvalersi di certificazioni di professionisti iscritti agli albi professionali, nonché di dichiarazioni di installatori, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

Circolare MI.SA. n. 15 del 31 maggio 1996

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti concernenti il **valore minimo dei sovraccarichi** da considerare nel calcolo dei solai dei locali disciplinati dalla circolare MI.SA. n. 16 del 15 febbraio 1951.

Al riguardo, acquisito il competente parere del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si ritiene opportuno fare presente che potranno essere accettati dalle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo calcoli compiuti nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno del 16 gennaio 1996, "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" (S.O.G.U. n. 29 del 5 febbraio 1996), **considerando superato il disposto dell'art. 28 della circolare MI.SA. n.16 del 1951.**^(*)

() Attualmente occorre fare riferimento, per i sovraccarichi, ai valori riportati sulle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con DM 14 gennaio 2008.*

Si riportano i valori di q_k (carichi verticali uniformemente distribuiti) previsti dalla tabella 3.1.II - "Valori dei carichi d'esercizio per le diverse categorie di edifici" delle citate norme tecniche:

- Sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi: $q_k = 4,00 \text{ kN/m}^2$*
- Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune: $q_k = 5,00 \text{ kN/m}^2$*

**Nota prot. n. P2490/4109 Sott. 44 Del 25/11/1996
DM 19 agosto 1996 – art. 5 – chiarimenti**

... Con l'occasione si ribadisce che **il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi**, da parte

dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per i locali di spettacolo e trattenimento, soggetti al controllo della Commissione Provinciale di Vigilanza, **è subordinato al parere favorevole sull'agibilità del locale da parte della predetta Commissione.**

Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17/12/1986

... *Omissis* ...

2. - **Case da gioco** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) - Le case da gioco sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto **sono comprese al punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

3. - **Sale consiliari** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Le sale consiliari (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono comprese nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982.

4. - **Locali di spettacolo e trattenimento** Punto 1 dell'art. 2 del D. M. 6 luglio 1983 - **passaggi in genere**. Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

... *Omissis* ...

8. - **Edifici destinati al culto** - punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti). Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto **non sono compresi nel punto 83)** del D.M. 16 febbraio 1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577.

... *Omissis* ...

Lettera Circolare n. 25134/4101 del 22 novembre 1983
Prevenzione incendi nei ristoranti - quesito.

Questo Ministero ha esaminato quanto prospettato ... e a riguardo chiarisce che **i ristoranti non rientrano tra le attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982** e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d'altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982 - punto 4.

Circolare n. 52 del 20/11/1982

... *Omissis* ...

4.0- Punto da chiarire. D.M. 16 febbraio 1982 - **punto 83)**, che recita: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti".

4.1 - Chiarimento relativo. Per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (articoli, 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.). La **differenza tra "spettacoli" e "trattenimenti"** consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.). Qualora dette attività siano state già sottoposte in precedenza al controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza, ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali VV.F. possono essere gli stessi già in pos-

sesso delle segreterie delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi. Le eventuali certificazioni previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, potranno, invece, essere acquisite direttamente dai Comandi per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi stesso. Si conferma che i sopralluoghi per il rilascio del predetto Certificato di prevenzione incendi possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza.

... *Omissis* ...

CIRCOLI PRIVATI:

Circolare M.I. Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984.

Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale.

Da più parti, negli ultimi tempi, è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività i cui caratteri sono tali da farli assimilare agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali, com'è noto, è prescritto il rilascio di specifiche autorizzazioni di polizia.

Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa che, definisca i connotati dei circoli privati, la questione della loro caratterizzazione, già affrontata da questo Ministero con la precedente circolare n. 10.4660/13500(5) del 12 ottobre 1976, si presenta di non facile soluzione.

Da un canto vi è infatti la necessità di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione, mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblici nel caso non infrequenti in cui venga a rilievo che i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli asseriti come "privati" siano in effetti destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse ad assistervi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi.

Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri più analitici e riferimenti sintomatici più concreti, sulla scorta dei quali **devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici** i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:

- a) **pagamento del biglietto** d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- b) **pubblicità** degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in **attività di natura palesemente imprenditoriale**;
- d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16/2/1982 che impone l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con **capienza superiore a 100 posti**.

Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni Comunali e si resta in attesa

di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

Nota prot. n. P89/4109 Sott. 44/C.2 Del 01/02/2001
Circolo privato ove si svolgono trattenimenti danzanti. – obblighi connessi con la prevenzione incendi

In relazione al quesito posto con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto, si conferma che, ai sensi del punto 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, **l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi dei locali di spettacolo e di intrattenimento in genere è correlata alla capienza superiore ai 100 posti dei locali stessi, a prescindere dal carattere "pubblico" o "privato" ad essi attribuito.**

Per quest'ultimo aspetto, si rinvia comunque a quanto formulato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale, con nota prot. n.10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984, trasmessa in allegato alla Lettera-Circolare prot. n. 12388/4109 del 14 giugno 1984.

VIE D'USCITA, CAPIENZA, AFFOLLAMENTO, DISTRIBUZIONE POSTI, ECC.:

Nota prot. n. P849/4122 sott. 54 del agosto 1999
Altezza delle uscite di emergenza nei luoghi di lavoro. – Quesito.

L'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Le vie e le uscite di emergenza devono avere un'altezza minima di mt. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio"*.

L'art. 14, comma 6 del D.P.R. n. 547/1955 così come modificato dall'art. 33 del D.Lgs n. 626/1994, stabilisce che: *"Quando un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 5"*.

Il D.M. 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) definisce uscita: *"Apertura atta a consentire il deflusso delle persone verso luogo sicuro, avente altezza non inferiore a mt. 2,00"*.

Ciò premesso sulle dimensioni dell'altezza minima delle uscite di emergenza non esistono discordanze tra il D.Lgs 626/1994 ed il D.M. 30 novembre 1983, l'unica differenza è sulla ammissibilità delle tolleranze.

Infatti il D.M. 30 novembre 1983 ammette che sull'altezza dell'uscita (mt. 2,00) possa applicarsi una tolleranza del 5%, mentre il D.Lgs 626/94, che ha recepito la direttiva 89/654/CE sui luoghi di lavoro, non consente altezze inferiori a mt. 2,00.

Poiché la suddetta direttiva è divenuta cogente dal 10 gennaio 1993, si ritiene che **la tolleranza del 5% possa applicarsi, dell'altezza minima di mt. 2,00, ad uscite di emergenza preesistenti al 11 gennaio 1993.** (*)

() Pur se il quesito riveste interesse di carattere generale, viene qui riportato in quanto applicabile alla problematica degli edifici storici adibiti a teatri. Il quesito consente di risolvere il problema delle altezze sugli edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti a vincolo, che presentano molto spesso altezze delle vie d'uscita inferiori a 2,00 m. In base a tale chiarimento è possibile approvare direttamente il progetto da parte del Comando provinciale competente per territorio, senza ricorrere alla procedura della deroga, consentendo, applicando la tolleranza del 5%, altezze delle uscite anche di 1,90 mt.*

Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4 maggio 2011
Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011.

A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali

di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, **la superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso**, al lordo di eventuali tramezzature interne, e **comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico** (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, **con esclusione**, pertanto, sia delle **aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico** (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia **delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.**

È evidente che il sistema delle vie d'uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto - che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale - ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.

Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all'interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell'ambito di un locale da ballo.

Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997
Determinazione affollamento locali pubblico spettacolo (art. 4.1 D.M. 19/08/96)

Con la nota, indicata a margine, codesto Ispettorato ha chiesto un parere circa la superficie dei locali di trattenimento o spettacolo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'affollamento dei locali stessi.

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la problematica trovi soluzione **calcolando, ai fini dell'affollamento, solo le superfici delle sale che compongono i locali**, ricordando che la definizione di "sala" è presente al titolo I dell'allegato al D.M. 19 agosto 1997.

() I locali di "servizio" dell'attività (depositi, servizi igienici, banchi bar, guardaroba, ecc.), non usufruibili dal pubblico non devono essere considerati ai fini del calcolo dell'affollamento massimo.*

Nota prot. n. P943/4109 sott. 53 del 13/9/1999
Capacità di deflusso nei luoghi all'aperto di cui ai D.M. 19 agosto 1996.

In relazione al quesito inerente l'oggetto formulato dal Comando Provinciale VV.F. in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici^(*) ed in merito richiama quanto in analogia prevede l'art. 8, comma 8, del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

() Il quesito fa riferimento ad **arene all'aperto utilizzate per spettacoli cinematografici e/o teatrali** delimitate da strutture murarie tali da rendere al chiuso il tratto terminale dei percorsi d'esodo adducanti all'esterno, la cui estensione in lunghezza risulta sempre limitata ad un breve tratto dell'intero percorso d'esodo e comunque non superiore a 1/4 della lunghezza massima di quest'ultimo.*

Si chiarisce che, tenuto conto che il DM 19.8.96 classifica i luoghi in esame come "luoghi all'aperto", e della limitata estensione del percorso al chiuso rispetto all'intero percorso d'esodo, la capacità di deflusso può essere superiore a 50, fermo restando il limite di 250.

Nota prot. n. P526/4109 sott. 44/B del 31 ottobre 2007
D.M. 19 agosto 1996, punto 4.3.1 dell'allegato. Caratteristiche della rampa uscita di sicurezza a cielo libero. Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando^(*) ...

(*) Il quesito relativo alla "**pendenza delle rampe lungo i percorsi di esodo a cielo libero dei locali di pubblico spettacolo**", chiede se una rampa a cielo libero esterna ad un locale di pubblico spettacolo, ma facente parte dei percorsi obbligati di allontanamento dallo stesso, debba avere una pendenza al massimo pari al 12%, ed in caso di presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie pari al 8%, come previsto dal punto 4.3.1 del DM 19/8/1996.

Si chiarisce che le succitate pendenze (12 % o 8 %) diventano vincolanti nel caso in cui lo spazio a cielo libero prospiciente l'uscita di sicurezza, e ad essa complanare, non sia in grado di "ricevere e contenere" tutte le persone che possono evacuare dalla stessa uscita e quindi non si configuri pienamente, nel caso di specie, come "luogo sicuro" di cui all'art. 3.4 del DM 30.11.1983; in tal caso infatti la rampa diventa parte del percorso di esodo.

Per il calcolo dell'affollamento massimo consentito nel luogo sicuro a ridosso della uscita, e a questa complanare o con le pendenze massime consentite per le rampe interne, si ritiene congruo l'indice di affollamento di 2 pers/m² in analogia con la densità di affollamento prevista dall'art. 5 "Area di servizio annessa all'impianto" del DM 18/3/1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

**Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11 settembre 2001
D.M. 19 agosto 1996 - Quesito.**

Con riferimento al quesito formulato sul punto 4.3.1 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, relativo alle **dimensioni dei gradini** realizzati in corrispondenza dei passaggi interni alla sala, si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 9 del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per gli impianti sportivi), dove è **ammesso per i gradini delle scale di smistamento** all'interno dell'area riservata agli spettatori, la **variabilità graduale dell'alzata e della pedata** tra un gradino ed il successivo in ragione di una **tolleranza del 2%**.

**Lettera Circolare n. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997
DM 22 febbraio 1996, n. 261 - Chiarimenti sul termine "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento.-**

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, intesi a chiarire il termine "capienza" riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.

Al riguardo si precisa che la "**capienza**" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce **l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza**, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

Al riguardo su uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti ...

**Nota prot. n. P2733/4118 sott. 20/C del 23 dicembre 1996
DM 22 febbraio 1996, n. 261 - precisazioni.-**

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n° P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione, del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n° 261.

Al riguardo, si ribadisce che **il servizio di vigilanza antincendi** da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento **deve essere obbligatoriamente richiesto** da parte dei **titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3**, del citato regolamento, **nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza superi le soglie ivi stabilite** in relazione alle varie tipologie di attività.

Nota prot. n. P486/4109 sott. 44/B del 10 Aprile 2003

Uscite di sicurezza da locali di intrattenimento e pubblico spettacolo preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 19 agosto 1996. –

Con la nota indicata a margine è stato inoltrato un quesito volto a conoscere se sia consentito che una delle uscite di sicurezza di un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo, di **capienza non superiore a 100 posti, ubicato in un edificio destinato a civile abitazione e/o uffici**, sfoci nelle parti comuni del fabbricato.

Acquisito il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si ritiene che, **per locali preesistenti** alla data di emanazione del D.M. 19 agosto 1996, **possano essere esaminate, da parte delle Commissioni di Vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo, **idonee soluzioni tecniche** fondate sulla valutazione del rischio aggiuntivo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- la comunicazione tra il locale e l'edificio avvenga tramite filtro a prova di fumo aerato esclusivamente attraverso apertura libera di superficie non inferiore a 1 mq, con esclusione di condotti;
- le scale dell'edificio attraverso cui avviene l'esodo siano, dal punto di vista statico, rispondenti alle norme vigenti per i locali di pubblico spettacolo;
- il percorso tra filtro ed uscita sull'esterno sia opportunamente segnalato ed illuminato, e risulti privo di ostacoli ed impedimenti per il passaggio delle persone;
- l'apertura della porta del filtro, attestata sul vano scala, determini l'azionamento di opportuni dispositivi di segnalazione ottico-acustica finalizzati ad avvertire gli occupanti del fabbricato di un'emergenza in corso;
- il piano di emergenza del locale di pubblico spettacolo sia esteso, e reso noto, agli occupanti del fabbricato.

Nota prot. n. P1061/4109 Sott. 44/B del 25/11/2001

Sale Cinematografiche Distribuzione dei posti a sedere

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato^(*) nella nota indicata a margine, ritenendo che la soluzione progettuale proposta ... contrasti con le disposizioni di cui al punto 3.1. 4° capoverso, del DM 19/08/96.

Il responsabile dell'attività potrà eventualmente presentare richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 37/98.

() **Non è ammesso accostare l'ultima fila di posti a sedere alla parete posteriore di fondo di una sala cinematografica, senza lasciare fra la fila e la parete stessa un passaggio di larghezza non inferiore ad 1,20 come previsto dal comma 4° del p.to 3.1 dell'allegato al DM 19.8.96.***

Il p.to 3.1 della regola tecnica in parola impone di lasciare un passaggio di 1,20 m tra i posti a sedere e le pareti della sala, ammettendo solo la possibilità (v. comma 5°) di accostare file di posti a sedere alle pareti laterali e non a quella di fondo.

Nota prot. n. P673/4109 Sott. 44 B del 20 maggio 2001

DM 16/02/82 - quesiti sui punti 3.1 e 3.2 dell'allegato

Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere formulato da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() Per quanto attiene al **p.to 3.1 co. III. Allegato DM 19/08/96** (... i settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore 1,2 m ...), l'assenza di specificazioni circa la tipologia del sedile **non esclude la possibilità di computare la larghezza minima dei passaggi trasversali a sedile alzato**. Relativamente al **p.to 3.2 co. 1 Allegato DM 19/08/96**, **la distanza di almeno 0,8 m tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva, dovendo essere computata tra schienali fissi, non è riducibile.***

REAZIONE AL FUOCO:

Nota prot. P691/4109 Sott. 53 Del 11/4/1997

Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici

Con il D.M. 19 Agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di Prevenzione Incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previgente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i Decreti 6 Luglio 1983, 28 Agosto 1984 e 4 Febbraio 1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 Agosto 1996 (punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5).

Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/42109 del 3 Marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del D.M. 19 Agosto 1996 (Titolo II), sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:

- a) nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- b) per la realizzazione delle scene;
- c) per l'arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.

Pertanto **gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.**

Nota prot. n. P1420-1480/4109 sott. 53 del 12/5/2005

Poltroncine in legno con tavolette scrittoio - Reazione al fuoco dei materiali di cui al punto 2.3.2 del D.M. 19 agosto 1996.

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'oggetto, giova premettere che **qualsiasi prodotto, ai fini della reazione al fuoco, deve essere provato ed omologato nel suo complesso**, con ciò significando che, nel caso delle poltroncine di cui trattasi, l'atto di omologazione deve fare riferimento a tutte le componenti che le costituiscono, ivi compreso eventuali tavolette scrittoio.

Per quanto concerne, poi, la specifica richiesta avanzata dal Comando in indirizzo relativamente all'obbligo che anche le tavolette scrittoio abbiano caratteristiche di reazione al fuoco non superiore a 2, si concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici, ritenendo la posizione adottata in linea con quanto prescritto dal D.M. 19 agosto 1996.

Nota prot. n. P296/4109 Sott. 53 del 11-04-2000

Aree ed impianti a rischio specifico - Punto 12.3.2 lettera b. condotte

Si riscontra la nota di codesto Comando Provinciale VV.F. inerente l'argomento in oggetto, confermando il contenuto della nota ministeriale **prot. n. P1931-2278/4109 Sott. 53 del 18 novembre 1996** con la quale questa Amministrazione ha precisato che, ove la norma prescriva materiali di classe di reazione al fuoco 0 (incombustibile), non possono essere utilizzate condotte di ventilazione costituite da pannelli "Sandwich" che presentano una doppia classificazione, anche se di classe 0-1.

Nel ribadire pertanto quanto sopra esposto, si comunica che la problematica sollevata sarà oggetto di approfondimento e valutazione da parte del gruppo di lavoro "Opere Edilizie" costituito nell'ambito del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18 novembre 1996

Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento - Quesito.

In relazione all'istanza presentata su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di

reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.

FIERE E SIMILI, SAGRE PAESANE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, TEATRI-TENDA PER SPETTACOLI VARI, ECC.:

Nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14-3-2013

Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale. ⁽³⁾

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.

Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.

Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.

Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.

Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, e opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.

In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento,

³ Trasmessa con nota DCPREV prot. n. 3788 del 21/3/2013.

all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.

Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, u.c., del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.

Inoltre, già con la circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e, successivamente, con il D.M. 19.8.1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti "locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.

In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.

Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno del 6.3.2001, che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella circolare n. 17082/114 dell'1.12.2009 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.),

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alle competenze delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.

Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare del Gabinetto del Ministro n. 15005/20 Uff. 1 - AA.GG. del 20 febbraio scorso.

Nota DCPREV prot. n. 11204 del 10 agosto 2011
D.M. 19 agosto 1996 - Teatri tenda - Quesiti.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente i quesiti sull'attuazione della regola tecnica di cui al D.M. 19 agosto 1996 relativamente ai teatri tenda.

I teatri tenda rientrano, pienamente, nel campo di applicazione del D.M. in oggetto ai sensi dell'art. 1, lett. g) del Decreto stesso, e pertanto, concordemente al parere della Direzione Interregionale, ne devono integralmente rispettare i relativi disposti generali e quelli specifici riportati nel Titolo Vili della regola tecnica allegata.

In particolare, si chiarisce che:

- 1) il punto 2.3.4. consente che il materiale dei teatri tenda sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Si ritiene che possa essere ammessa la classe 1 per il pavimento;
- 2) dalla lettura del punto 3.2 si evince che la distanza ammessa tra lo schienale di una fila ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m con sedile di tipo a ribaltamento automatico o per gravità, e di almeno 1,1 m in caso di sedile fisso, anche nel caso di impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file;
- 3) l'installazione di eventuali tribune conformi alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi è prevista, dal Titolo IX, per i luoghi e spazi all'aperto;
- 4) il punto 3.3 per i teatri tenda, in generale, non consente posti in piedi, se non in aree riservate all'uopo destinate che soddisfino le relative condizioni.

Qualora l'attività presenti caratteristiche tali da non consentire l'integrale rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi, potrà essere avanzata istanza di deroga di cui all'art. 6 del D.P.R. 37/1998.

Nota prot. n. P1231/4109 sott. 29 del 5 febbraio 2008
Certificato di prevenzione incendi per attività di spettacolo viaggiante a carattere occasionale. - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un'area appositamente attrezzata per gli spettacoli viaggianti da accogliere occasionalmente nel corso dell'anno ...

Tanto premesso, per quanto concerne gli aspetti connessi alla prevenzione incendi, nel concordare con il parere espresso da codesta Direzione Regionale,^(*) si ricorda che l'abrogazione, operata dall'art. 9 del 12 gennaio 1998, n. 38, del disposto dell'art. 15, comma primo, numero 5) del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 trova applicazione per le manifestazioni di qualsiasi genere (p.e. circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) aventi carattere occasionale, temporaneo e non stagionale, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico, per le quali quindi non ricorre l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Tuttavia, i responsabili delle attività in argomento devono osservare quanto previsto dal Titolo VII dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, ad eccezione del punto 7.7. per il quale è stato emanato il D.M. 18 maggio 2007.

() Il quesito riguarda l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi delle attività svolte occasionalmente nel corso dell'anno (luna park, circhi o altre manifestazioni simili) in un'area appositamente attrezzata per spettacoli viaggianti (dotata di impianto idrico antincendio con stazione di pompaggio e riserva idrica in apposito manufatto in c.a. e con gruppo elettrogeno in apposito locale costituente art. n. 64 del DM 16/2/1982).*

Pur se il luogo idoneo per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti assume un carattere di opere definitive, anche se destinato a manifestazioni occasionali nel corso dell'anno, l'area non è compresa al punto 83 del D.M. 16/2/1982, in quanto non esistono strutture fisse all'interno delle quali si svolgono le attività di pubblico spettacolo.

Nota prot. n. P1527/4109 sott. 51/C del 13 dicembre 2004
Esposizioni fieristiche. - Quesito.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Circa la possibilità di utilizzare tenso-strutture e tendo-strutture con classe di reazione ai fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche, **per le attività fieristiche, pur se rientrano al punto 87 del DM 16/2/82, non esiste una specifica regolata tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l'utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo.***

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002
Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che **il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che **nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente** da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, **la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio** in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota prot. n. P1107/4109 sott. 44/C.6 del 28 novembre 2002
Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati.

In relazione a quanto rappresentato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine all'utilizzo di tendoni per lo svolgimento, anche a carattere permanente, di attività di trattenimento ed attrazioni varie, si fa presente che questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti negli ultimi tempi da più fonti, si è espresso in senso favorevole trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei **teatri tenda** per i cui requisiti di sicurezza si rimanda a quanto all'uopo previsto dal D.M. 19 agosto 1996.

() È consentito che il **materiale dei tendoni per i circhi, teatri tenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2** (punto 2.3.4 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996).*

DM 19.08.96 Richiesta chiarimenti.

Nota prot. n. P173/4101 Sott. 44/C.6 del 14/02/2001

Codesto Ispettorato Regionale VV.F. con la nota a margine ha posto un quesito sulla **distanza di rispetto**, prevista al punto 8.1 del DM 19 agosto 1996, **tra i teatri-tenda e gli edifici circostanti**, in relazione ad una installazione da realizzare nel Comune di

Al riguardo occorre precisare che la suddetta distanza di 20 metri è stata prevista nella norma per ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio, tenendo conto, in particolare, che i teatri-tenda sono costituiti, in via generale, da una tendo-struttura o da una tenso-struttura, in cui il telone di copertura costituisce anche tamponamento laterale.

Viceversa nel caso prospettato solamente la copertura è costituita da un telone, mentre la tamponatura perimetrale è prevista in muratura resistente al fuoco.

Ciò premesso, si ritiene che per il caso di che trattasi **non sussista il vincolo di rispettare la predetta distanza di metri 20.**

Nota prot. n. P468/4101 sott. 106/33 del 28 aprile 1999

Manifestazioni temporanee. - Attività accessorie.

Con riferimento al quesito posto con le note cui si riscontra, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*), precisando che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.

() Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per attività rientranti nell'elenco di cui al D.M. 16.02.82 e correlate allo svolgimento di manifestazioni temporanee (es. cucine, impianti termici di cui all'att. 91 del DM 16/2/82, gruppi elettrogeni di cui all'att. 64, ecc.).*

*Si chiarisce che L'**abrogazione dell'obbligo di richiesta del CPI** per le manifestazioni temporanee da svolgersi in locali sprovvisti di tale certificato, **comprende anche le attività secondarie** connesse alle svolgimento della manifestazione, ove ricorra anche per queste ultime il carattere di temporaneità.*

Nota prot. n. P1250/4109 Sott. 44/B del 21/09/1998

D.M. 19/08/96 – Titolo VIII (teatri tenda e strutture similari) applicabilità alle "sagre paesane"

Con riferimento al quesito posto con le note riportate a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() Relativamente alla **distanza di sicurezza** che deve intercorrere **tra tendoni** (m² 400 ÷ 600 circa) utilizzati nelle **sagre paesane** e gli edifici circostanti, qualora in tali strutture vengano svolte manifestazioni di pubblico spettacolo come definite all'art. 1 del D.M. 19/8/96, la distanza di che trattasi deve essere di **m. 20.***

Negli altri casi invece essa può essere limitata a quella necessaria per interporre tra teloni ed edifici lo spazio scoperto come definito al punto 1.2 del DM/83.

SALE DA BALLO E SALE RISTORANTE:

Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15 aprile 2004

Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato

avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28/3/2003

Sale consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo. - Quesito.

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che l'attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all'art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996.

Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all'applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.

Pertanto la **comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti**, deve essere conforme a quanto stabilito dal **punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996.**

Nota prot. n. P2178/4109 Sott. 44 del 27-11-1997

Locali adibiti contemporaneamente a trattenimenti, spettacoli e ristorazione.

In riscontro al quesito formulato, si precisa che la tipologia di locali di cui all'oggetto ricade nelle previsioni dell'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, del D.M. 19 agosto 1996.

Ai predetti locali vanno pertanto applicate le disposizioni tecniche di cui al suddetto decreto.

Qualora invece i locali adibiti a ristorazione siano in comunicazione con quelli destinati a spettacoli e trattenimenti, alle condizioni previste al punto 2.2.3 – lettera d) dell'allegato al decreto, le disposizioni del decreto medesimo si applicano esclusivamente ai locali adibiti a spettacoli e trattenimenti.

() I locali di cui all'art. 1, co. 1, lett. e), del DM 19 agosto 1996 (**locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli**) possono organizzare in un unico ambiente l'attività di ristorazione e l'attività danzante, senza la necessità di prevedere strutture di separazione REI o filtri a prova di fumo.*

COMPLESSI MULTISALA:

Nota prot. n. 13264 del 24 settembre 2010

Utilizzo del locale "ristorante" come "locale di trattenimento" di cui all'art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996 nell'ambito di un complesso multisala.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con le determinazioni espresse da codesti uffici^(*) a seguito della richiesta di trasformazione della destinazione d'uso di un locale ristorante-pizzeria in sala giochi, nell'ambito di un complesso multisala.

Si ritiene, infatti che detto locale possa identificarsi quale locale di trattenimento di cui all'art. 1, comma 1 lettera e) del D.M. 19 agosto 1996, pertinente al complesso multisala, ferma restando la conformità dello stesso ai disposti del D.M. 18 agosto 1996, con particolare attenzione per quelle relative all'affollamento e all'esodo in caso di emergenza.

() Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso multisala di cui all'art. 2.2.2 lett. b) dell'allegato al DM 19/8/96, **il locale "Ristorante/pizzeria" come "locale di trattenimento" di cui all'art. 1 comma 1 lett. e)** del D.M. 19 agosto 1996, con comunicazione conforme a quanto previsto dall'art. 2.2.3 lett. d) dell'allegato al decreto, rite-*

nendo che possa essere consentito utilizzare il locale ristorante anche per l'effettuazione occasionale di spettacoli, che classificherebbe il locale di cui trattasi nella tipologia di cui all'art. 1 comma 1 lett. e) "aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli".

Si riassumono, per maggiore chiarezza, le condizioni che dovranno essere rispettate:

Il locale di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), purché pertinente, potrà comunicare con l'atrio del complesso multisala conforme all'art. 2.2.2 lett. b) dell'allegato al DM 19/8/96, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno REI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di uscita. Salvo quanto disposto nelle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60.

Infine, essendo il complesso multisala oggetto di autorizzazioni parziali relative all'utilizzo di diversi ambienti ivi contenuti, dovrà valutarsi l'impatto di tale ulteriore utilizzazione sul sistema di gestione della sicurezza antincendio dell'intero complesso (Sezione VI, Gestione delle Emergenze, del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.)

Nota DCPREV prot. n. 9520 del 14/06/2010

Quesito di prevenzione incendi - Utilizzo del locale sottopalco come sala giochi in locale di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale^(*).

() Il quesito è volto a chiarire se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso **multisala**, il **locale "sottopalco"** sottostante la sala adibita cinema-teatro (di capienza 1000 spettatori), **come sala giochi pertinente** (pista di pattinaggio, giochi a gettone, attività ludiche per ragazzi in genere).*

Vista la soluzione progettuale proposta dal richiedente con i relativi sistemi di protezione attiva e passiva, si ritiene che non sussistano motivi ostativi alla realizzazione di cui trattasi alle seguenti condizioni:

- *la pista di pattinaggio sia intesa come attività ludica e non impianto sportivo rientrante nel campo di applicazione del DM 18/3/1996.*
- *il requisito di resistenza al fuoco REI 120 del nuovo solaio sottopalco dovrà tener conto di un incendio della scena allestita con scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) nell'ipotesi più sfavorevole.*

Nota prot. n. P1144 del 14 novembre 2008

Quesito di prevenzione incendi. Determinazione della durata complessiva del servizio di prevenzione incendi per una multisala cinematografica.

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota indicata a margine, con la quale si chiede un chiarimento in merito alla determinazione della **durata del servizio** di prevenzione incendi (*esame progetto*) di una **multisala cinematografica, costituita da più sale** con capienza singola superiore ai 100 posti ed inferiore ai 500, questo Ufficio ritiene corretto considerare l'attività citata come **un'unica attività 83 il cui numero dei posti è pari alla somma dei posti delle singole sale**.

Nota prot. n. P1199/4109 sott. 44/C(1) del 4/2/2008

Complessi multisala di cui al punto 2.2.2, lettera b) dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996. Quesito.

Con le note indicate a margine di codesti Uffici è stato chiesto, a seguito di un quesito avanzato dalla società ..., se sia possibile utilizzare, nell'ambito di un complesso multisala, le sale cinematografiche e l'unica sala cinema-teatro di capienza non superiore a 1000 spettatori anche per convegni, congressi e simili.

Tanto premesso, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici^(*) riguardo alla possibilità di destinare le suddette sale anche alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), nel rispetto ovviamente di quanto stabilito dalle disposizioni previste dalla regola tecnica di riferimento, ed

in particolare del Titolo XVIII "gestione della sicurezza" del DM. 19 agosto 1996 da considerarsi unica in tutto il complesso.

() Il quesito si riferisce ad un progetto di complesso multisala approvato tenendo conto della presenza di più locali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b (cinema) ed un unico locale di cui all'art. 1, comma 1, lett. c (cinema – teatro), secondo quanto previsto dal punto 2.2.2 lett. b dell'allegato al DM 19/8/96.*

Pur non essendo espressamente indicato sul citato p.to 2.2.2 lett. b, è possibile utilizzare le suddette sale anche per attività di cui all'art. 1, comma 1 lett. d (auditori e sale convegno), non richiedendo, queste ultime, requisiti di sicurezza superiori rispetto a quelli previsti per i locali di cui alle lett. b e c dell'art. 1 comma 1.

Nota prot. n. P1230/4109 sott. 44/B del 5 aprile 2006

Aree riservate ai fumatori nei locali di pubblico spettacolo - Richiesta di chiarimenti.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto all'Ufficio scrivente un parere in merito alle caratteristiche, ai fini antincendio, che debbono possedere le **aree riservate ai fumatori** poste all'interno dei locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che la problematica sollevata dal quesito in argomento presenta un duplice aspetto, da un lato quello **sanitario** finalizzato alla tutela della salute dei non fumatori e dall'altro quello attinente alla sicurezza **antincendio**.

Per il **primo aspetto** il Ministero della Salute, con propria circolare del 17 dicembre 2004, ha chiarito che le nuove prescrizioni (*sul divieto di fumo*) dell'art. 51 "tutela della salute dei non fumatori" della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono applicabili e vincolanti per la generalità dei locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi i locali di pubblico spettacolo, salva solo la facoltà di attrezzare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, apposite aree riservate a fumatori.

Per il **secondo aspetto** è parere di questo Ufficio che le aree riservate a fumatori siano realizzate nel rispetto oltre che dell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, anche **dell'art. 2^(*) del decreto ministeriale 19 agosto 1996** per le quali **sarà cura del Comando Provinciale VV.F.** in base al caso specifico **dare indicazioni e prescrizioni** al riguardo.

() Art. 2 del DM 19/8/1996 - Obiettivi: Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essere realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno del locale; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.*

ESERCIZI PUBBLICI, ATTIVITÀ OCCASIONALI, ATTIVITÀ STAGIONALI, LUOGHI ALL'APERTO:

Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 del 11/12/1985

... Omissis ...

9 - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 83**): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Parere C.C.T.S.: **I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83**) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

... Omissis ...

Nota prot. n. P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007
Attività di pubblico spettacolo stagionali - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto un parere dell'Ufficio scrivente sulla assoggettabilità, o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei **locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale**.

In particolare viene chiesto se un'attività di pubblico spettacolo in esercizio ogni anno nella stessa struttura prevalentemente nei soli mesi estivi, regolarmente autorizzata dalla Commissione di Vigilanza, sia obbligata al possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero, se per l'attività in argomento, trovi applicazione l'abrogazione operata dall'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 al disposto dell'art. 15, comma 1, punto 5, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 in quanto la medesima può essere considerata manifestazione temporanea e, pertanto, non vincolata ad acquisire il certificato di prevenzione incendi.

Tanto premesso, si concorda con l'avviso espresso al riguardo da parte di codesta Direzione Regionale^(*) sulla necessità che **le attività a carattere stagionale esercitate in locali o luoghi aperti al pubblico ben definiti, siano tenuti, ai fini dell'esercizio, a richiedere il certificato di prevenzione incendi**, che si aggiunge, una volta rilasciato avrà durata pari a quella prevista per l'attività n. 83 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

() Il quesito è volto a chiarire se una **attività di pubblico spettacolo stagionale**, vale a dire **funzionante nei mesi prevalentemente estivi, che si svolge ogni anno nella medesima struttura**, con l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza, sia o meno assoggettata all'obbligo di certificato di prevenzione incendi, o se diversamente debba essere considerata a carattere temporaneo e quindi non soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi.*

*In tal caso si chiarisce che **le modalità di esercizio non sono riconducibili al caso della manifestazione temporanea, ricorrendo quindi l'obbligo di richiesta di certificato di prevenzione incendi qualora la capienza risulti superiore alle 100 persone.***

Nota prot. n. P367/4109 sott. 53 del 14 luglio 2006
D.M. 19 agosto 1996. Classi di reazione al fuoco dei materiali da utilizzare in attività all'aperto destinate a intrattenimenti o spettacoli. - Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto all'Ufficio scrivente se i **ristoranti-bar** e gli impianti sportivi natatori **all'aperto**, con capienza anche superiore a 100 persone, nei quali sono organizzate nei mesi estivi delle serate danzanti con diffusione di musica, registrata o dal vivo, debbano utilizzare materiali (mobili imbottiti, sedie, sedili, tendaggi ecc.) omologati e/o certificati, ai fini della reazione al fuoco, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tanto premesso, si concorda con le considerazioni espresse da codesta Direzione Regionale^(*) facendo presente che, **per tale tipologia di manifestazioni, non è necessario acquisire il certificato di prevenzione incendi** stante l'abrogazione dell'art. 15, comma primo, numero 5), del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, ad opera dell'art. 9 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

Le attività in argomento **pur non rientrando al punto 83** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, per le suddette motivazioni, **debbono comunque rispettare le misure stabilite dal D.M. 19 agosto 1996** ivi comprese le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali.

() Il quesito è relativo ad un **ristorante bar all'aperto**, con capienza anche superiore a 100 persone, nel quale sono organizzate serate con diffusione di **musica, registrata o dal vivo, in cui è prevista la possibilità di ballare**. In tal caso si chiarisce che:*

- *in presenza dell'aspetto danzante l'attività si configura come pubblico spettacolo e come tale **soggetta** all'autorizzazione della **Commissione di vigilanza** sui locali di pubblico spettacolo;*
- *l'attività **non rientra al punto 83** del D.M. 16/02/82, in quanto non si tratta di locale ma di spazio all'aperto (rientra comunque nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996);*
- *ai sensi del D.M. 19/08/96 il **requisito di reazione al fuoco è richiesto** limitatamente a tendaggi, poltrone, mobili imbottiti e sedili, **con esclusione di tavoli e tovagliato**.*

Nota prot. n. P136/4109 sott. 44/B del 26 febbraio 2002
... Locale aperto al pubblico ...

In relazione a quanto rappresentato nelle note che si riscontrano si concorda nel ritenere che il locale di cui in oggetto, rientri nella classificazione di pubblico esercizio,^(*) e come tale **non rientra tra le attività di cui al punto 83** del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur tuttavia, qualora il locale di che trattasi si configuri come luogo di lavoro per la presenza di lavoratori dipendenti, il Comando VV.F. è tenuto, nell'espletamento dell'attività ispettiva, a controllare che sia stato dato adempimento agli obblighi previsti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle disposizioni impartite con decreto 10 marzo 1998.

() Commento: Si desume che un pubblico esercizio a struttura non complessa possa svolgere attività di intrattenimento anche con utilizzazione di pedane, luci speciali, amplificatori particolari, in assenza una specifica disposizione dei posti a sedere, senza per questo rientrare tra le attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.*

Nota prot. n. 4061 del 29/4/2009
Comunicazione cucina - sala consumazione pasti. Quesito ...

Si riscontra la nota a margine indicata, inerente le caratteristiche della **comunicazione fra locale cucina - vano scala e locale cucina - sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti ...**

In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale,^(*) si ritiene che detta comunicazione possa avvenire tramite porta REI 120.

() Il quesito è volto a conoscere se un l'edificio adibito a bar tavola calda e ristorante, inserito all'interno di un parco divertimenti in cui sono presenti attività ricadenti al punto 83 del D.M. 16/2/1982, debba essere considerato anch'esso attività di pubblico spettacolo. Si chiarisce in tal modo che il fabbricato destinato a **bar tavola calda/ristorante, essendo isolato** dagli altri edifici, **non è da considerare come attività di pubblico spettacolo**, e pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120.*

Nota prot. n. P490/4109 sott. 37 del 3 luglio 2008
Requisiti per l'esercizio di intrattenimenti danzanti. Quesito

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posto ..., viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere i titoli abilitativi obbligatori per l'esercizio di intrattenimenti danzanti nei casi in cui nel locale interessato non vengano superate le 199 unità di presenze, e/o nel caso in cui gli intrattenimenti stessi siano di carattere occasionale o stagionale.

Tanto premesso, nel concordare da un lato con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, dall'altro occorre aggiungere alle stesse quanto segue.

- A. La semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S., introdotte con il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 per i casi in cui la capienza complessiva dei locali sia pari o inferiore a 200 persone, prevede l'intervento di due soggetti: la Commissione di vigilanza ed il professionista, aventi ciascuno adempimenti diversi.

Al riguardo, si riporta in sintesi il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - sull'argomento, a seguito di uno specifico quesito pervenuto nel passato: "...l'interpretazione privilegiata da questo Dipartimento è quella, conforme alla lettera della norma, di ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma dell'art. 141 nuovo testo, con la conseguenza che rimangono riservati all'organo collegiale sia l'approvazione del progetto che il controllo delle prescrizioni imposte"

- B. Per quanto attiene la definizione di manifestazioni di tipo occasionale questo Ufficio, nel riservarsi di svolgere ulteriori approfondimenti anche d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, è del parere che debbano considerarsi tali quelle **manifestazioni temporanee (diverse quindi da quelle a carattere stagionale o permanente), che non ricorrono con cadenze prestabilite** e di durata e frequenza stabilite dal Comune competente per territorio, sulla base di appositi regolamenti comunali.

Nota prot. n. P630/4109 sott. 53 del 5 novembre 2007
Pareri di conformità relativi ad attività temporanee soggette alle commissioni tecniche di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() L'abrogazione dell'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi per le manifestazioni a carattere temporaneo comporta anche l'esonero della richiesta di parere di conformità di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/98, fermo restando la necessità dell'invio in tempo utile della documentazione necessaria alle verifiche di competenza, secondo le modalità stabilite dalla Commissione.*

Circolare n. 7 MI.SA. del 6 giugno 2007
Art 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i. - Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerosi quesiti da parte sia delle strutture periferiche del CNVVF che degli Uffici Territoriali del Governo, in merito alla corretta applicazione delle norme sugli impianti sportivi qualora gli stessi vengano utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riguardo alle prescrizioni inerenti l'individuazione della capacità di deflusso.

Al riguardo si rimanda alla disposizione contenuta nell'art 9 del DM 6 giugno 2005 che ha modificato il secondo comma dell'art. 12 del DM 18 marzo 1996 e s.m.i. Il novellato art. 12 testualmente recita *"Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per L'impianto sportivo,... per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo"*, con ciò stabilendo che la capacità di deflusso prevista ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall'ampliamento dello spazio riservato agli spettatori ovvero dall'estensione delle stesse allo spazio di attività sportiva, e che quindi, in tali casi, debba farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell'allegato al DM 19 agosto 1996.

Pertanto, qualora per manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere occasionale tenute in impianti sportivi al chiuso, lo spazio di attività sportiva sia utilizzato per la permanenza del pubblico, **la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37,5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota** dello spazio di attività sportiva rispetto al piano di riferimento.

Nel caso in cui lo spazio riservato agli spettatori sia esteso rispetto alla configurazione adottata per le manifestazioni sportive, la capacità di deflusso di tale zona deve essere pari a 50, 37.5 o 33 persone/modulo in relazione alla quota dello spazio riservato agli spettatori rispetto al piano di riferimento

L'interpretazione sopra esposta è stata condivisa dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, pronunciandosi sulla questione nella riunione dello scorso 3 aprile.

Resta inteso che la capienza complessiva dello spazio riservato agli spettatori e dello spazio di attività sportiva deve essere in ogni caso verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio di ciascuna parte dell'impianto.

Nota prot. n. P2187/4109 Sott. 44 Del 05/11/1997
Determinazione dell'affollamento dei luoghi all'aperto dove si tengono concerti

Si fa riferimento alle note indicate a margine, con cui è stato chiesto di chiarire quale **affollamento** debba essere previsto **per i locali** specificati in oggetto, **di cui alla lettera "I"** del comma primo dell'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996.

Al riguardo, a parere di questo Ufficio, non essendo applicabile il punto 4.1, del decreto, nel quale sono elencate in modo esclusivo le fattispecie cui si riferisce, deve essere la CPVLPS, una volta valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo, affollamento accettabile.

Nell'ambito di tale valutazione, potranno essere usati come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e della densità di cui alla lettera b), del medesimo punto, tenendo però conto che l'esclusione dei luoghi in argomento è stata imposta dalla atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di **dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità**.

Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004
Attività di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 – Richiesta chiarimenti su attività politiche. -

Con riferimento alla nota di pari oggetto, si precisa che sull'argomento è stato acquisito in passato il competente parere dell'ex Ufficio legislativo di questa Amministrazione.

Al riguardo il predetto Ufficio espresse l'avviso che **le pubbliche manifestazioni** (tra le quali rientrano **comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.**) **non sono da ritenersi**, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all'art. 2, lettera b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del **"pubblico spettacolo" e/o del "trattenimento pubblico"** e quindi **non soggette al regime autorizzatorio di polizia** di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.

Si sottolinea, comunque, che anche per le manifestazioni di cui all'oggetto restano fermi gli oneri che l'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, pone a carico dei gestori dei locali relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio.

Nota prot. n. P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997
Servizio di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo adibiti occasionalmente a manifestazioni politiche e/o sindacali.

Risposta analoga alla nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21 giugno 2004, riportata sopra.

Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17 ottobre 2000
Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo. - Quesito. -

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che **il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego** anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

SALE GIOCHI:

Circolare M.I. 14 Dicembre 1992 n. 22
Disciplina normativa sulle sale giochi fisse. Chiarimenti.

Sono pervenuti a questa Direzione quesiti intesi a chiarire la disciplina normativa relativa alle sale giochi fisse ed in particolare se siano soggette, ai fini del rilascio della licenza, all'obbligo

del preventivo parere da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento delle Leggi di PS, nonché alla richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art. 4 della legge n. 966 del 1965.

In proposito, sentito l'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica di questa Direzione ed acquisito il parere di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si forniscono i chiarimenti in appresso riportati.

L'attività di sala giochi, esercitata permanentemente in locali pubblici, in cui sono installati apparecchi di divertimento (automatici e non) ed in cui il pubblico sosta senza assistere a manifestazioni di spettacolo, è soggetta al rilascio della licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di PS (RD 18 giugno 1931, n.773), cui provvede, ai sensi dell'art. 19, punto 8, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l'Amministrazione comunale competente per territorio.

La sala giochi fissa viene così ad essere classificata **non come "locale di spettacolo"** (art. 80 T.U.L.P.S. ed art. 17 circolare M.I. n. 16/1951), **bensì come "esercizio pubblico"** (art. 86 T.U.L.P.S.) e pertanto **non è soggetta all'obbligo dei controlli da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.**

Per quanto attiene invece l'applicabilità alle sale giochi delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, come più volte chiarito da questa Direzione, si ribadisce che le predette attività, **quando superano la capienza di 100 presenze**, sono soggette all'obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi, dovendosi ritenere **incluse nel punto 83** del DM 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. 16506/4109 Sott. 44 Del 21/09/1998 Sale giochi

In relazione al quesito formulato con la nota cui si risponde si ritiene che le **sale "giochi"** o "videogiochi" (*) **rientrano nel punto 83)** del D.M. 16.2.82, e quindi sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.

Per quanto concerne gli obblighi di controllo da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza la competenza non è di questa Direzione Generale.

() Analogamente a quanto chiarito dalla Circolare n. 42 del 17/12/1986 relativamente alle "case da gioco".*

IMPIANTI SPORTIVI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a impianti sportivi al chiuso e all'aperto, impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori, lunghezza delle vie di uscita, varchi sulla delimitazione dell'area di servizio, rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi, pista di pattinaggio, bowling, palestre, scuola di danza, piscine e simili, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "impianti sportivi" sono ricompresi al **punto 65** dell'[allegato I](#) al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#).

È stato introdotto il parametro relativo alla **superficie lorda > 200 m²** per impianti al chiuso, prima non presente.

Non rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) **le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) le **palestre**.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m². Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone

Circolare MI.SA. n. 31 del 20 dicembre 2005

DM 6 giugno 2005 "Modifiche ed integrazioni al DM 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.

Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al DM 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all'ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.

Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del DM 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli **impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori**:

- articolo 4, comma 1;
- articolo 6 - Sistemi di separazione;
- articolo 8 - Aree di sicurezza e varchi;
- articolo 10, comma 2;
- articolo 13 - Gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- articolo 14 - Gestione dell'impianto sportivo.

Sono riferiti agli impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l'articolo 7, l'articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.

Le misure dell'articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all'aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l'unico termine indicato all'articolo 15, comma 1, per l'adeguamento (ossia l'inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del DM 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.

Nota prot. n. P770/4139 sott. 5 del 5 ottobre 2005
Copertura pista di pattinaggio ... Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene ammissibile, attraverso il procedimento di deroga, l'utilizzo di teli di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 in impianti sportivi ubicati all'aperto alle medesime condizioni e limitazioni previste dall'art. 13^(*) del D.M. 18 marzo 1996, ove applicabili.

Quanto sopra fermo restando la possibilità da parte di codesti Uffici di individuare eventuali ulteriori misure in relazione alle condizioni di rischio riscontrate.

() Art. 13 del D.M. 18 marzo 1996 - Coperture pressostatiche*

Nota prot. n. P1013/4139 sott. 7 del 4 agosto 2005
Stadio comunale. Campo di calcio in erba sintetica. Quesito.

In relazione a quanto rappresentato dal Comando Provinciale ... si conferma il parere espresso da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito riguarda la compatibilità, ai fini della prevenzione incendi, del manto erboso sintetico all'interno di uno stadio calcistico.*

In tal caso si chiarisce che l'art. 15 del D.P.R. 13 marzo 1996 prescrive il requisito di reazione al fuoco per la pavimentazione degli impianti sportivi solo per impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva.

Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18 maggio 2004
Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di **applicare, per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici**, le norme di sicurezza di cui al **D.M. 18 marzo 1996**.

Nota prot. n. P33/4139 Sott. 5 del 17 gennaio 2003
D.M. 18.3.96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" – indipendenza sistema vie di uscita spettatori e zona attività sportiva.

In relazione a quanto rappresentato con le note indicate a margine **si conferma la necessità d'indipendenza per il sistema di vie di uscita della zona spettatori e della zona attività sportiva** così come prescritto dall'art. 8 del D.M. 19.3.96.

() Il quesito riguarda un impianto sportivo al chiuso destinato alla pratica della scherma; in esso viene prevista la realizzazione di una via di uscita al servizio della zona di attività sportiva che, dopo un primo tratto di percorso indipendente, si congiunge su un pianerottolo di una scala esterna con una via di uscita a servizio della zona spettatori. L'unione dei due flussi attraverso la scala suddetta raggiunge poi l'area di servizio annessa di cui all'art. 5 del D.M. 18.3.96. Pur se l'attività Sportiva praticata nell'impianto in parola sembrerebbe escludere tali problematiche tese ad evitare la commistione spettatori – praticanti per ragioni di ordine pubblico, deve essere ugualmente rispettata l'indipendenza dei due sistemi di vie di uscita.*

Nota prot. n. P1704/4139 sott. 5 del 24 dicembre 2002
Varchi sulla delimitazione dell'area di servizio annessa all'impianto.

In relazione a quanto rappresentato da codesto Comando con la nota cui si risponde, si conferma la piena validità del D.M. 18 marzo 1996.

In particolare si fa presente che il decreto non fissa una distanza minima alla quale posizionare la recinzione dal filo esterno del fabbricato destinato ad impianto sportivo ma fornisce unicamente indicazioni sulla superficie dell'area di servizio annessa all'impianto che deve garantire una densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

Sulla base di tali premesse si concorda con le considerazioni di codesto Comando nel ritenere che **la necessità di prevedere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto abbia rilevanza, ai fini dell'esodo, unicamente nei casi in cui la recinzione sia posta a ridosso dell'impianto stesso con la finalità precipua di non rallentare il moto degli spettatori in uscita dall'impianto.**

Infatti, **se l'area annessa all'impianto è in grado di contenere il massimo affollamento ipotizzabile** senza pregiudizio dell'esodo in condizioni di emergenza, **tale area può essere considerata a tutti gli effetti un luogo sicuro.**

Conseguentemente si ritiene che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nell'ambito del proprio potere decisionale, per contemperare le problematiche complessive della sicurezza, ivi comprese quelle di ordine pubblico, possa valutare il numero dei varchi necessari facendo riferimento alla capacità di deflusso di 250 specifica per gli impianti all'aperto, nel caso in cui sia garantita una adeguata distanza tra l'uscita dall'impianto e la recinzione ed una area a servizio annessa di superficie idonea a contenere le persone presenti nell'impianto in relazione alla densità di affollamento di almeno 2 persone a m².

Nota prot. n. P1421/4139 sott. 5 del 21 dicembre 2001
Lunghezza delle vie di uscita.

Si riscontra la nota di codesto Comando precisando che, sulla base di quanto prescritto all'art. 8 del D.M. 18 marzo 1996 e delle definizioni impartite all'art. 2 dello stesso decreto, **la lunghezza delle vie di uscita degli impianti sportivi al chiuso, deve essere computata a partire dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori.**

Ne consegue **che le percorrenze interne** allo spazio riservato agli spettatori, tra le quali sono ricompresi i cosiddetti "corselli" o **percorsi di smistamento**, comunque ubicati rispetto alle gradinate, **non devono essere prese in considerazione** ai fini di verificare la lunghezza massima ammissibile del percorso di esodo.

Nota prot. n. P674/4146 sott. 2/C del 3 luglio 2001
Attività di cui ai punti 83 ... Allegato DM 16/2/82.

... In merito al punto c) si allega la **nota n. P15/4139 sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001** con la quale questo Ufficio ha riscontrato un quesito simile posto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

() Il quesito è formulato da un comune che risulta proprietario di un impianto sportivo (circa 4000 posti a sedere) dato in gestione e custodia ad una cooperativa con regolare contratto. Si chiede se la squadra antincendi possa essere costituita da soci lavoratori di questa cooperativa, se il responsabile della sicurezza previsto dal D.M. 18.03.1996 art. 19 possa essere un socio dipendente della cooperativa, in quale modo il titolare dell'attività (il comune) deve formalizzare l'incarico al personale della cooperativa che non risulta direttamente dipendente.*

Nota prot. n. P622-638/4109 sott. 44/C.6 del 25 maggio 2001
Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzati a copertura di impianti sportivi all'aperto

Con riferimento al quesito inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile l'utilizzo di **tendoni, a copertura di impianti sportivi all'aperto**, realizzati con materiali di **classe** di reazione al fuoco non superiore a **2**, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i circhi, teatri tenda e strutture similari.

Nota prot. n. P15/4139 Sott. 6/II R (15) del 2 maggio 2001
Sicurezza degli impianti sportivi

Codesta Federazione, con la nota a margine indicata, ha fatto richiesta di chiarimenti sul decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare sul disposto dell'art. 19 relativo alla gestione della sicurezza.

L'elemento di maggior interesse dell'art. 19 è rappresentato dall'individuazione nel titolare dell'impianto o complesso sportivo, del responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza che con locuzione ormai di uso corrente viene definito "gestore della sicurezza".

Detta figura deve costantemente verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e pertanto costituisce presupposto per tale esercizio la disponibilità nel tempo dell'impianto sportivo, come peraltro precisa la norma attraverso il termine "mantenimento": per tale ragione il titolare, o persona appositamente incaricata od un suo sostituto, deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.

Pertanto per **titolare dell'impianto deve intendersi il proprietario**, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico di concessione d'uso.

In particolare il titolare dell'impianto deve:

- assolvere agli adempimenti di sicurezza ed igiene sul lavoro se ha lavoratori subordinati o equiparati;
- risarcire i danni causati a terzi frequentanti l'impianto da condizioni di pericolo degli ambienti dell'impianto ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile;
- dare attuazione agli obblighi connessi con la sicurezza degli impianti tecnici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
- predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capacità superiore a 100 persone ai sensi del citato art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Il concessionario d'uso è viceversa colui che organizza l'attività sportiva sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto medesimo ed in tale veste:

- assolve ad eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare;
- provvede agli adempimenti di sicurezza ed igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- ha la responsabilità connessa con la svolgimento dell'attività sportiva durante il periodo di concessione d'uso;
- adegua il proprio piano di sicurezza tenendo presente quello elaborato dal titolare.

I suddetti chiarimenti sono stati riportati in apposita pubblicazione edita dal C.O.N.I. nel 1998 con il patrocinio dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro.

Nota prot. n. P790/4109 sott. 44 del 4 agosto 2000
DM 18/3/96 art. 20 – uso di locali con copertura a tenda per impianti sportivi privi di spettatori.

Con riferimento al chiarimento richiesto con le note indicate a margine, si ritiene ammissibile l'utilizzo di locali con **copertura a tenda** per gli impianti indicati in oggetto a condizione che i tendoni siano realizzati con materiali aventi **classe** di reazione al fuoco non superiore a **2** e che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 20 del D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P1059/4109 sott. 53 del 17 ottobre 2000
Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che **il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego** anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2 lettera g), del DM 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del DM 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P847/4139 sott. 5 del 19 maggio 1998
Capienza massima del parterre di impianti sportivi utilizzando posti a sedere non fissati al suolo - Quesito.

Con riferimento al quesito posto, si precisa che l'ultimo capoverso della circolare n. 9 del 18 giugno 1997, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito all'utilizzo di impianti sportivi **per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo**, chiarisce che la capienza di pubblico nell'area di attività sportiva deve essere determinata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso (50 per impianti al chiuso).

Non si ritiene pertanto applicabile al caso in oggetto la limitazione di 500 posti a sedere prevista al punto 3.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo.

Nota prot. n. P10/4139 sott. 5 del 13 marzo 1997
Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.

Con l'emanazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, si è inteso aggiornare la previgente normativa di sicurezza degli impianti sportivi, apportandovi le necessarie modifiche ed integrazioni, specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con il citato decreto non sono state ovviamente in alcun modo variate le competenze e le attribuzioni delle Commissioni di Vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.. Pertanto, salvo diverso avviso da parte dei competenti Uffici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, si ritiene che, **anche per gli impianti sportivi aventi capienza inferiore a 100 spettatori, chi di dovere è tenuto ad acquisire il parere delle Commissioni Provinciali di Vigilanza** secondo le previsioni dell'art. 80 del T.U.L.P.S.

Nota prot. n. P908/4109 sott. 44/c del 11 agosto 2000
Locali adibiti a "bowling".

Codesta Società ha chiesto di conoscere quale normativa di sicurezza sia applicabile ai locali di cui all'oggetto e se gli stessi si configurano come attività n. 83 del D.M. 16 febbraio 1982, qualora il numero di persone presenti superi le 100.

I "bowling" sono soggetti alle disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi - S.O.G.U. n. 85 dell'11 aprile 1996), in quanto in essi **si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.**, riportate nell'allegato al decreto medesimo.

Gli articoli 4 e 20 del decreto citato, consentono che i locali di che trattasi possano essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono attività commerciali (attività 87 del D.M. 16 febbraio 1982), sotto l'osservanza di specifiche disposizioni sulla resistenza al fuoco delle separazioni e sulle eventuali comunicazioni.

Da ultimo si precisa che **i "bowling" con numero di presenze superiore a 100, rientrano nell'attività 83** del D.M. 16 febbraio 1982, e come tali sono soggetti all'obbligo di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi dal locale Comando Provinciale Vigili del Fuoco secondo le procedure di cui al D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37.

PALESTRE, SCUOLA DI DANZA, PISCINE E SIMILI:

Circolare n. 559/C 12093.13500.C del 1 giugno 1999 Palestre sportive. Scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati
--

Questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che le strutture in oggetto dovessero essere considerate come luoghi di trattenimento pubblico ai sensi degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e, conseguentemente, si era ritenuto che i suddetti locali dovessero essere sottoposti a licenza comunale ed al preventivo parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni uffici periferici, considerato che numerose sentenze della Magistratura, sia di legittimità che di merito, hanno sancito che debbono essere assoggettati a licenza comunale art. 68) ed al preventivo parere di agibilità da parte della CPVLPS (art. 80) soltanto quei locali che possono essere qualificati come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Tale circostanza ha indotto questo Ministero a rivedere l'intera problematica, anche alla luce della surrichiamata giurisprudenza formatasi negli ultimi tempi.

È stato altresì osservato che l'espressione altri simili spettacoli o trattenimenti contenuta nell'art. 68 T.U.L.P.S., al fine di evitare un'applicazione della stessa oltre modo estensiva, deve essere letta in correlazione con le ipotesi citate a titolo esemplificativo nel testo dello stesso articolo quali accademie, feste da ballo e simili.

Infatti appare, in tale contesto, prevalente ed imprescindibile il riferimento, oltre al fattore divertimento o passatempo, anche e soprattutto quello dell'affluenza indistinta di pubblico.

Possono dunque qualificarsi spettacoli e trattenimenti pubblici quelli indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, offerte al pubblico in modo organizzato (e non casuale) e dotati di una certa attrattiva, per i quali la pubblica autorità interviene in via preventiva non solo per le finalità di sicurezza pubblica di cui all'art. 68 T.U.L.P.S., ma anche per quelle più ampie di incolumità pubbliche, ordine, buon costume riscontrabili in luoghi affollati, ex art. 80 T.U.L.P.S.

A tale proposito, va' menzionata una interpretazione della corte di cassazione, in relazione all'art. 666 cod. pen., secondo cui la locuzione **sala da ballo non si identifica con quella di scuola di danza**: la prima, infatti, indica il locale dove si svolgono riunioni per scopo di divertimento alle quali partecipano persone del pubblico; la seconda, invece, indica il luogo dove i partecipanti apprendono l'arte della danza.

Nel secondo caso, pertanto, è stato ritenuto che non vada richiesta la licenza dell'autorità di P.S. richiamata dall'art. 666 cod. pen. (cass. Pen. Sez. I N. 3171 del 25 febbraio 1989).

Ciò posto, sembra di poter confermare che **le palestre sportive ed i locali dove si apprende l'arte della danza non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.**, che fanno riferimento all'esercizio di pubblici spettacoli trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina.

Pertanto, deve concludersi che, in ossequio al principio di tipicità delle autorizzazioni di polizia, nella fattispecie di cui si discute non è consentito all'autorità di pubblica sicurezza applicare una

normativa impositiva di un titolo autorizzatorio in via analogica.

Seconda Parte

Ugualmente si ritiene, confermando le considerazioni formulate con la **circolare n. 559/C. 19479.12010 (9) del 28/11/1994**, che **le piscine annesse a complessi ricettivi non debbano essere sottoposte al preventivo collaudo della C.P.V.L.P.S.**, ma solo alle disposizioni contenute nell'atto di intesa tra stato e regioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 39 del 17/2/1992. Tale disciplina contiene prescrizioni relative al regime gestionale delle piscine natatorie sotto il profilo dell'igiene, della sanità e della sicurezza.

Sono sottratte all'osservanza della normativa sopra specificata solo le piscine ad uso privato e cioè quelle facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari la cui utilizzazione è limitata ai componenti il nucleo familiare e ad eventuali loro ospiti (art. 2 comma 5 del citato atto d'intesa).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, le strutture indicate in oggetto vanno sottoposte esclusivamente alle normative urbanistica, igienico sanitaria, fiscale che vedono interessate altre amministrazioni.

Per completezza occorre rammentare che, nell'ipotesi in cui negli impianti sopra specificati si svolgano manifestazioni aventi carattere di pubblico spettacolo e trattenimento, organizzati per fini di lucro, si renderà necessario per i gestori munirsi di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. previo parere della CPVLPS.

Infatti, secondo giurisprudenza costante, è configurabile il reato di cui all'art. 666 cod. pen. nei confronti del gestore che allestisca nella propria struttura spettacoli, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'autorità di P.S.

Su quanto esposto, si pregano i sigg.ri prefetti di voler dare comunicazioni ai comuni interessati, nonché alle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Circolare n. 559/C del 12 gennaio 1995

Piscine annesse a complessi ricettivi - Assoggettabilità al collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S.

Com'è noto, questo Ministero ha in passato più volte espresso l'avviso che **le piscine natatorie annesse ai complessi ricettivi, il cui accesso era riservato ai soli ospiti, dovevano considerarsi come luoghi di trattenimento pubblico** ai sensi dell'art. 17 della circolare n. 16 del 15.2.1951.

Conseguentemente si era ritenuto che le suddette piscine dovevano essere costruite e condotte secondo le prescrizioni contenute nella citata circolare ministeriale e nell'art. 20 del DM 25.8.1989 e dovevano essere preventivamente sottoposte al collaudo di agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Recentemente questo orientamento ha suscitato perplessità applicative in alcuni Uffici Periferici ed è stato messo in discussione da alcune decisioni adottate dalle Magistrature Amministrative.

Tale circostanza ha indotto questo Dicastero ad avviare un'attenta riflessione, in vista di un possibile riesame degli indirizzi in questione.

Non vi è dubbio, infatti, che **le piscine natatorie devono essere assoggettate al controllo preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza** sui locali di Pubblico Spettacolo, ed alla relativa disciplina configurata dalla ricordata circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989, **soltanto quando esse possano essere qualificate come luogo pubblico o aperto al pubblico.**

Devono considerarsi tali gli impianti ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previo pagamento o meno del prezzo di un biglietto; al contrario, le strutture che possono essere utilizzate soltanto da coloro che siano muniti di un titolo particolare abilitante all'ingresso, rientrano invece nella categoria dei luoghi privati e, pertanto, non ricadono sotto il dettato della vigente legislazione di pubblica sicurezza.

Ciò posto, sembra di poter ritenere che **le strutture ricettive, che consentano ai soli ospiti l'uso delle piscine natatorie, mettono in essere un sistema di selezione dell'utenza tale da far considerare i detti impianti come veri e propri luoghi privati.** Da ciò discende che

le piscine in parola non debbano essere soggette al preventivo collaudo delle Commissioni Provinciali di Vigilanza e che ad esse non si applichino le prescrizioni della circolare n. 16 del 15.2.1951 e dell'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Queste disposizioni infatti individuano i parametri di sicurezza ed igiene degli impianti destinati esclusivamente ad ospitare competizioni agonistiche ovvero ad accogliere una pluralità indiscriminata di praticanti attività sportive.

Resta fermo, tuttavia, che **dovranno comunque ritenersi pubbliche le piscine annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto**. In tali casi dovrà obbligatoriamente essere **richiesta la verifica** delle condizioni di agibilità da parte della **Commissione Provinciale di Vigilanza**, come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., la quale accerterà la sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla circolare n. 16 del 15.2.1951 e dall'art. 20 del D.M. 25.8.1989.

Nella circostanza sembra opportuno rammentare che il regime di controllo gestionale delle piscine natatorie è ormai disciplinato, per gli aspetti di igiene, sanità ed alcuni profili di pubblica sicurezza da uno specifico Atto di Intesa Stato - Regioni, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 39 del 17.12.1992.

All'osservanza delle disposizioni contenute in questo Atto sono tenuti, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria, tutti i proprietari di piscine natatorie, ivi comprese quelle "al servizio di comunità quali alberghi, camping, circoli sportivi, villaggi turistici..." per le quali l'art. 10 del citato provvedimento contempla soltanto deroghe di marginale rilievo.

Delle indicazioni sopra formulate, attesa la loro rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli Enti Locali dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977, si pregano i Sigg. Prefetti di voler dare comunicazione ai Comuni delle rispettive Province, nonché alle locali Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura affinché ne rendano edotte le categorie imprenditoriali e professionali interessate.

**Nota prot. n. P104/4139 sott. 4 del 3 marzo 2003
Piscina aperta al pubblico senza spettatori.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici^(*) nelle note riportate a margine.

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi (come attività n. 83 del D.M. 16/02/82) ed al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, di un impianto natatorio aperto al pubblico senza spazi o posti destinati a spettatori.*

La Circolare del M.I. n. 559/C del 12/01/1995 ai commi 5, 6 ed 8 stabilisce che le piscine aperte al pubblico dietro pagamento di un biglietto, sono soggette al controllo da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

La natura pubblica dell'impianto sportivo lo rende soggetto ai controlli da parte della C.P.V.L.P.S.; inoltre i complessi natatori aperti al pubblico e soggetti alla C.P.V.L.P.S., qualora la capienza, intesa come affollamento complessivo, supera le 100 unità, rientrano al punto 83 dell'allegato al D.M. 16/02/82.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento, il D.M. 18/03/96 è applicabile solamente se il numero di spettatori è superiore a 100 persone, pertanto nel caso di piscine aperte al pubblico senza spettatori risulta applicabile solo l'art. 20 del D.M. suddetto.

**Nota prot. n. P387/4109 sott. 37 del 18 maggio 2000
Attività ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.**

Le **palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti a fini estetici e simili**, come peraltro chiarito dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la nota del 13 novembre 1990, costituiscono locali di trattenimento in genere e pertanto **sono ricomprese al punto 83** del D.M. 16.2.1982 qualora la loro capienza supera le 100 persone.

Nota prot. n. P975/4109 Sott. 44/C.4 del 21/09/2000
Palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili
– Assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi.

In relazione al quesito inerente l'oggetto ..., questo Ufficio concorda con il parere e le considerazioni espressi al riguardo da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, trovandoli in sintonia con quanto recentemente precisato dallo scrivente a seguito di analogo quesito posto da altro Comando.

In tale nota, questo Ufficio ha infatti precisato che **le palestre per l'esercizio di attività sportiva, di trattamenti fisici ai fini estetici e simili** – indipendentemente della loro assoggettabilità o meno al parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo – **costituiscono locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.

*Nota: **Le palestre sportive (fitness, body bulding, aerobica, ecc.) e le scuole di danza, pur se non sono considerabili locali di pubblico spettacolo e quindi non sono soggette ai controlli delle Commissioni di Vigilanza, (non possono essere ricondotte nell'ambito applicativo degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.), costituiscono tuttavia locali di trattenimento in genere e, pertanto, sono da ricomprendere al punto 83 del D.M. 16/2/1982 qualora la loro capienza sia superiore alle 100 persone.***

ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, strutture ricettive esistenti, spazio calmo, atrio d'ingresso, Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, cambio di destinazione d'uso dei locali, ampliamenti, padiglioni, dependance, bungalow, studentati, comunità religiose, case ed appartamenti per vacanze, villaggi-turistici, edifici a destinazione mista, utilizzo di ferri da stiro e bollitori elettrici, abitazione a servizio del gestore, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli alberghi (e simili) sono ricompresi al **punto 66** dell'[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere , studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini , bed & breakfast, dormitori, case per ferie , con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto

Nota DCPREV prot. n. 5915 del 19/05/2015
Sale di alberghi destinate a riunioni varie.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre⁽²⁾), si ritiene **che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili**, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., **non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A.**, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.

Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.

Nota DCPREV prot. n. 12150 del 4 settembre 2013
Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:

1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

² Vedi [Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011](#).

al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;

- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2 agosto 2013

Adeguamento funzionale edificio adibito a residenza per studenti.

Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la **residenza per studenti fosse già soggetta al controllo** dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.

Con il D.P.R. n. 151/2011 sono stati **indicati espressamente gli studentati al punto n. 66** dell'allegato I.

Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, **il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati**, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.

Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20 maggio 2013

Attività ricettive turistico - D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite da codesta Direzione,^(*) rappresentando che le stesse costituiscono l'esatta lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante **il piano straordinario biennale di adeguamento** alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994.

() il quesito riguarda l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini dell'ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.*

Il DM 16/03/2012 subordina l'ammissione al piano straordinario alla sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi), precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9/4/1994, così come integrato e modificato dal DM 6/10/2003, ne prevede l'obbligo. Si ritiene pertanto che l'installazione dell'impianto di rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell'ammissione al piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello specifico caso previsto dall'art. 12.1.

Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

- ✓ **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66):** Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Il punto n. 66 dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.

Al riguardo si chiarisce che i **villaggi turistici rientrano** esclusivamente tra le **strutture turistico - ricettive in aria aperta** e, quindi, sono **sogetti** alla disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi se hanno una **capacità ricettiva superiore a 400 persone**.

Qualora nel loro ambito fossero presenti singole **unità immobiliari con oltre 25 posti letto**, anche se la struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente per tali unità immobiliari, **l'attività indicata al primo capoverso del punto n. 66** del D.P.R. n. 151/2011.

... *omissis* ...

Nota DCPREV prot. n. 2661 del 22-02-2012

D.M. 09.04.1994 - art. 20.5 vie di uscita ad uso promiscuo.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F,^(*) dal quale si evince che **la conformazione dell'attività in argomento non può essere accolta favorevolmente**.

Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 7 del d.P.R 151/11.

() La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma, evidenziando che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza antincendi non superiore a 32 metri.*

Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva. Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.

Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art. 20.4.1 e art. 20.4.2 del D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art. 20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile integrabilità, il Comando ... ha richiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida rispetto alle due previste dalla normativa.

Nota DCPREV prot. n. 6831 del 04-05-2011

Cucine alimentate a gas metano di alberghi.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal **Decreto Ministeriale 09/04/1994** in **relazione alla cogenza** specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.

() Viene richiesto un chiarimento nei riguardi dell'applicazione del D.M. 9/04/94 e del D.M. 12/04/96 per quanto concerne la comunicazione tra struttura alberghiera e locale cucina, tenuto conto che mentre il punto **5.2 lettera c)** dell'Allegato al **D.M. 9/04/94** consente la comunicazione tra le citate attività tramite filtro a prova di fumo o spazio scoperto, il punto **4.4.2** dell'Allegato al **D.M. 12/04/96** consente la stessa comunicazione tramite disimpegno anche non areato e/o dal locale consumazione pasti a determinate condizioni.*

*Il quesito chiarisce che la comunicazione tra locale cucina ed albergo deve avvenire tramite **filtro a prova di fumo** o spazio scoperto secondo quanto previsto dal **DM 9/4/1994** in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere, pur se trattasi di norma meno recente rispetto al D.M. 12/04/96.*

Nota DCPREV prot. n. 6828 del 4 maggio 2011

D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere. Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 31 marzo 2003.

Della problematica è stato interessato il Comitato Centrale Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: "... omissis ... il CCTS conferma quanto riportato nella **circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001** con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di **serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni** dell'edificio e **non in corrispondenza delle camere per ospiti** in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce".

Lettera Circolare prot. n. 5949 del 8 giugno 2009

Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle **residenze turistico alberghiere**, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, **tenuto conto che trattasi di attività non soggette** al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che **nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale** cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, **possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio** realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Nota prot. DCPREV n. 8110 del 21 luglio 2009

Richiesta di chiarimento interpretativo di prevenzione incendi. Impianti idrici antincendio installati e da installare all'interno di attività alberghiere esistenti.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale, ... inerente il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio, ricordando che questa Direzione Centrale ha già risposto ad un analogo quesito ..., che ad ogni buon conto si allega in copia ([Vedi Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007](#)).

Infine si segnala che la problematica rappresentata sarà oggetto di uno specifico chiarimento nell'ambito della stesura della regola tecnica sugli impianti di protezione attiva, recentemente illustrata al C.C.T.S.

Nota prot. DCPREV n. 5949 del 08 giugno 2009
Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

È stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilità dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attività, per tipologia organizzativa, non vi è presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attività di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attività non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che **nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale** cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attività, **possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio** realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovrà segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attività stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attività o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

Nota prot. P860/4122/1 sott. 3 del 25 luglio 2008
Utilizzo delle scale esterne nelle attività alberghiere p. 6.6 del D.M. 09/04/1994.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente **l'utilizzo delle scale esterne in luogo di quelle a prova di fumo.**

Il D.M. 06/10/2003 prevede, per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m, l'installazione di una sola scala a condizione che sia di tipo a prova di fumo od esterna.

Per le attività ricettive esistenti ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m e per quelle nuove si ritiene che tale problematica, anche alla luce di pareri già espressi sull'argomento, debba essere valutata caso per caso ricorrendo all'istituto della deroga. In questo caso, in linea di massima è possibile comunque consentire l'utilizzo delle scale di sicurezza esterne per edifici di non eccessiva altezza prevedendo degli ulteriori accorgimenti, come ad esempio:

- realizzazione della scala con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, caratteristiche di resistenza al fuoco adeguate ovvero la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco,
- realizzazione di una idonea schermatura sul perimetro con elementi di protezione per limitare gli effetti del vuoto e del vento.

Nota prot. n. P1342/4122/1 sott. 3 del 4 maggio 2007
D.M. 6 ottobre 2003. - Richiesta chiarimento.

Con riferimento al quesito formulato da codesto Studio Tecnico con la nota indicata a margine, verificata la tipologia dei dati che è possibile desumere dal sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in merito alla continuità del servizio, si ritiene che gli stessi non siano rispondenti alla richiesta prevista nella vigente regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere esistenti.

Infatti la formulazione del punto 11.3.2.3 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, come integrata dal D.M. 6 ottobre 2003, recita testualmente: "... In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l'ente distributore dell'energia elettrica garantisca ... per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità

complessiva annua non superiore a 60 ore", con ciò **significando che l'attestazione dell'ente distributore deve riguardare l'indisponibilità di erogazione non riferita genericamente agli utenti di un ambito territoriale provinciale bensì la specifica fornitura relativa all'attività alberghiera in esame**. Quanto sopra anche in considerazione delle diverse tipologie contrattuali che è possibile stipulare con le imprese distributrici e a cui corrispondono livelli di servizio differenziati pure per quanto riguarda la continuità dell'erogazione, ad esempio in occasione di sovraccarichi della rete.

**Lettera Circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 6 maggio 2004
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003. Chiarimenti.-**

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell'allegato tecnico al suddetto decreto.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

- In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che **i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi** qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l'utilizzo in caso di incendio.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 1 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che **nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso**, i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994 in modo esclusivo, ossia senza possibilità di ricorrere alle alternative stabilite dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003.
- Con riferimento al punto 20, comma 7, capoverso 3 dell'allegato B al D.M. 6 ottobre 2003, si chiarisce che la **zona di attesa – soggiorno facente parte dell'atrio di ingresso**, destinata all'accoglienza degli ospiti, può permanere in diretta comunicazione con l'atrio **senza necessità di separazione** con strutture e porte REI/RE 30.
- I locali adibiti a **sala da pranzo o sala colazioni** non rientrano tra gli spazi di cui al punto 8.4 del D.M. 9 aprile 1994; l'affollamento dei suddetti ambienti va comunque valutato sulla base di una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq con la precisazione di cui al punto 20, comma 1, allegato B del D.M. 6 ottobre 2003.
- La realizzazione dello "**spazio calmo**", previsto dal punto 7.3 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività di nuova costruzione, **non è prescritta per le attività esistenti**. Si chiarisce comunque che la pianificazione delle procedure da adottare in caso di incendio deve prendere in considerazione l'assistenza a tale tipologia di ospiti.
- Si conferma che le **attività turistico alberghiere** sono regolamentate ai fini della sicurezza antincendio, **indipendentemente dal numero dei posti letto**, dal **Decreto ministeriale 9 aprile 1994** secondo le indicazioni di cui al Titolo I, punto 3.
- Si conferma che il punto 6.2 lettera a) del D.M. 9 aprile 1994, ripreso dal punto 19, comma 2 dell'allegato A al D.M. 6 ottobre 2003, **non si applica al banco bureau, al banco bar ed agli arredi in genere**.
- Si precisa, infine, che **le lettere circolari emanate a chiarimenti del D.M. 9 aprile 1994 mantengono la loro validità** qualora non in contrasto con il D.M. 6 ottobre 2003.

**Nota prot. n. P145/4122/1 sott. 3 del 21 giugno 2004
D.M. 9 aprile 1994. – Aerazione vani scala. –**

In relazione al quesito posto, si conferma che i vani scala degli edifici adibiti ad attività turistico-alberghiere, **a prescindere dalla tipologia delle scale stesse**, devono essere dotati almeno della prescritta minima superficie di aerazione di cui ai punti 6.6 e 19.6 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994.

prot. n. P343/4101 sott. 106/53 del 26 marzo 2003
Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che **le comunità religiose non rientrano fra le attività**, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, **sogette** al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che **l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità** ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003
Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che **i seminari rientrino tra le attività 84 e 85** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per **i dormitori, non essendo** gli stessi **ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994**, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

Nota prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12 settembre 2003
D.M. 9 aprile 1994 – Quesito.-

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene che nel caso di attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (**padiglioni, dependance, bungalow**, ecc.), le misure di sicurezza antincendio previste dall'allegato al D.M. 9 aprile 1994 devono essere applicate facendo riferimento alle **specifiche caratteristiche dimensionali** (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) **di ogni singolo corpo di fabbrica.**

Nota prot. n. P217/4122/1 sott. 3 del 28-02-2003
Ampliamento di strutture esistenti - Autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. in merito all'argomento indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesto Ufficio nella nota che si riscontra.

() L'utilizzo ai fini antincendio dei locali e/o camere oggetto di ampliamento deve essere subordinato all'adeguamento della sola parte in ampliamento al titolo II parte II del D.M. 9.4.94, mentre, per l'esistente l'adeguamento può essere attuato con le scadenze temporali previste, tenuto conto che si tratta di ampliamenti che rientrano tra quelli previsti dalla Lettera Circolare M.I. prot. P500/4122/1 sott. 1/B del 4/04/2001 e che pertanto si configurano come interventi di modesta entità che non comportano aggravio delle condizioni di rischio e di gestione rispetto alla situazione preesistente.*

Nota prot. n. P400/4122/1 sott. 3 del 06-05-2003
Attività n. 84 del D.M. 16/02/82.

In relazione a quanto rappresentato si ritiene che codesto Comando possa **esprimersi favorevolmente alla utilizzazione dell'impianto di protezione attiva antincendio proposto**^(*) a condizione che venga **dimostrata l'equivalenza** di tale tipologia di impianto e l'impianto sprinkler. L'equivalenza deve essere attestata da un organismo tecnico di certificazione notificato a livello europeo, sulla scorta di prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto ed alla tipologia e quantità di materiali in essi contenuti.

La progettazione dell'impianto dovrà ovviamente essere effettuata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998.

() Viene proposta l'installazione nelle aree di pertinenza del complesso alberghiero di un impianto automatico ad acqua nebulizzata rispondente alle norme NFPA invece di impianto sprinkler ad acqua frazionata (Norma UNI 9489-9490) come richiesto al punto 11.3.5 del D.M. 9/4/94.*

Nota prot. n. P304/4122/1 sott. 3 del 8 aprile 2002

Attività turistico-alberghiere – Successione di provvedimenti normativi.

Con riferimento ai quesiti formulati da codesto Comando VV.F. nella nota a margine, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) CHIARIMENTI SULL'ART. 22 DEL D.P.R. n. 577/1982

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 577/1982, ha stabilito che, fino a quando non entreranno in vigore le norme e le specifiche tecniche di cui all'art. 11 dello stesso decreto, si applicano le norme ed i criteri tecnici previgenti in materia di prevenzione incendi.

Il Ministro dell'Interno con decreto 9 aprile 1994, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 577/1982, ha provveduto a rielaborare ed aggiornare i criteri tecnici di sicurezza antincendio degli edifici destinati ad attività alberghiere stabiliti con lettera-circolare n. 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974.

Il suddetto decreto ministeriale, abroga pertanto la previgente normativa e stabilisce in particolare per le attività esistenti specifiche misure di sicurezza da attuare entro termini temporali che in atto risultano prorogati sino al 31 dicembre 2004, ai sensi della legge 31 dicembre 2001, n. 463.

2) CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DA VERIFICARE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI

le strutture ricettive esistenti al D.M. 9 aprile 1994, nelle more dell'attuazione dei necessari adeguamenti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di sicurezza antincendio.

a) Attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi o del Nulla Osta Provvisorio

- le attività in possesso del C.P.I. devono essere rispondenti alla normativa di sicurezza antincendio vigente al momento della loro realizzazione;
- le attività in possesso del N.O.P. devono essere rispondenti alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge n. 818/1984.

b) Attività sprovvista del Certificato di Prevenzione incendi e del Nulla Osta Provvisorio

Caso b1

Le predette attività, se risultano preesistenti al 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 818/1984), devono essere rispondenti almeno alle misure minime ed essenziali di cui all'allegato A della legge n. 406/1980.

Caso b2

Per le attività realizzate nel periodo successivo al 10 dicembre 1984 e prima della entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, la normativa di riferimento è quella riportata nella lettera-circolare n. 27030/4122 del 21 ottobre 1974.

Occorre tuttavia evidenziare che il D.M. 9 aprile 1994, prevede, per le attività ad esso preesistenti, misure di sicurezza antincendio che in taluni casi risultano meno gravose di quelle stabilite nella circolare del 1974 (p.e. la non obbligatorietà in taluni casi della 2° scala).

Pertanto in sede di verifica-sopralluogo, occorre prendere a riferimento, in via generale, le misure previste nella predetta circolare e, laddove esse risultano più gravose rispetto a quelle stabilite nel D.M. 9 aprile 1994, possono ritenersi accettabili queste ultime.

Il Comando VV.F., accertata la rispondenza della struttura ai requisiti sopra riportati, rilascerà

all'interessato apposita attestazione, prescrivendo altresì la presentazione di un progetto di adeguamento al D.M. 9 aprile 1994, entro precisi termini temporali, qualora l'interessato non abbia già provveduto.

In sede di sopralluogo, il Comando è tenuto altresì ad accertare che da parte del datore di lavoro siano stati attuati gli specifici adempimenti in materia di sicurezza antincendio, stabiliti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dal collegato D.M. 10 marzo 1998.

3) CHIARIMENTI SUL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

I certificati di prevenzione incendi delle attività alberghiere vanno rinnovati secondo le procedure stabilite dall'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera-circolare n. P03/4101 sott. 72/E del 5 febbraio 1999.

Si precisa che la validità non potrà superare il 31 dicembre 2004, se l'attività deve adeguarsi alle misure previste nel D.M. 9 aprile 1994.

Lettera Circolare prot. n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001

Attività ricettive turistico – alberghiere. Precisazioni e chiarimenti sull'applicazione del D.M. 9 aprile 1994.–

Nel recente periodo sono pervenuti a questa Amministrazione centrale, da parte di Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di Associazioni di categoria, numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito all'applicazione di specifici punti dell'allegato tecnico al D.M. 9 aprile 1994, con particolare riguardo alle attività ricettive esistenti.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito le risposte già formulate sulla base dei quesiti pervenuti.

1. Ampliamenti di strutture ricettive esistenti – Sistemi di vie di esodo

Nelle attività ricettive, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, lo stesso dovrà essere rispondente al Titolo II, parte seconda – attività esistenti – del D.M. 9 aprile 1994.

2. Resistenza al fuoco dei tramezzi

A modifica della tabella 2 della circolare n. 91 del 14 settembre 1961, sulla base di sperimentazioni a suo tempo condotte dal Centro Studi ed Esperienze del C.N.VV.F., si precisa che ad una muratura realizzata con laterizi forati da 8 cm. di spessore ed intonacata su entrambe le facce, per uno spessore complessivo di 10 cm, è da attribuire una resistenza al fuoco pari a REI 30.

3. Resistenza al fuoco delle strutture di copertura

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti stabilite dal D.M. 9 aprile 1994 in funzione dell'altezza antincendio dell'edificio, è consentito che gli elementi strutturali della copertura, qualora non collaborino alla statica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi all'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti; in tale evenienza (come ad esempio nel caso di adiacenza con edifici di maggiore altezza) dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza atte ad impedire la propagazione dell'incendio.

4. Struttura alberghiere esistenti servite da una sola scala

Nel caso di strutture ricettive esistenti servite da una sola scala che immette nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituirà parte del percorso di esodo e pertanto, sulla base delle disposizioni previste dal D.M. 9 aprile 1994, andranno rispettate le seguenti specifiche misure:

a) Reazione al fuoco dei materiali

La reazione al fuoco dei materiali installati nell'atrio deve essere conforme a quanto previsto al punto 6.2, lettera a). Si ritiene inoltre che nel locale in questione non devono essere installate apparecchiature da cui possono derivare pericoli d'incendio. Qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita l'installazione di macchina per caffè di tipo elettrico.

b) Percorso di esodo

b1) Se il D.M. 9 aprile 1994 consente che la scala possa essere protetta, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito al punto 20.4.2 del decreto (40-45 m);

b2) Se invece la scala è di tipo protetto, il percorso dallo sbarco della stessa nell'atrio di ingresso fino all'uscita all'esterno, unidirezionale e come tale equiparabile ad un corridoio cieco. Sulla base delle limitazioni previste dal decreto per i corridoi ciechi, la lunghezza del suddetto percorso va limitata di norma a 156 metri, mentre l'area dell'atrio deve essere separata dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 oppure, in alternativa alle suddette misure di separazione, le aeree dell'atrio e di tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione e allarme incendio. La lunghezza del suddetto percorso potrà essere incrementata fino ad un massimo di 25 m; in tale circostanza si renderà necessaria sia la separazione dell'atrio dai locali adiacenti, come sopra indicato, che il rispetto del punto 20.4.1 del decreto per quanto attiene la reazione al fuoco dei materiali e l'installazione dell'impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

c) **Compartimentazione**

Per quanto attiene la necessità di compartimentare l'atrio rispetto agli altri locali con esso comunicanti, fatto salvo quanto richiesto al precedente capoverso b2), si richiama in generale l'osservanza del punto 19.3 nonché del punto 8.4.2 per i locali destinati a riunioni, trattenimenti e simili.

5. Scale non facenti parte del sistema di vie di esodo

Si chiarisce che **le scale** che servono più piani dell'edificio all'interno di uno stesso compartimento, e **che non fanno parte del sistema di vie di uscita, non sono tenute ad osservare le prescrizioni** dettate dal D.M. 9 aprile 1994 **per la protezione delle scale stesse** in funzione del numero dei piani della struttura ricettiva. Idonea segnaletica di sicurezza dovrà evidenziare che tali scale, non facendo parte del sistema di vie di esodo, non devono utilizzare per l'evacuazione dell'edificio in caso di emergenza.

6. Numero dei piani fuori terra

Per la corretta applicazione del D.M. 9 aprile 1994, laddove vengono poste limitazioni in funzione del numero dei piani fuori terra, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il piano dal quale, attraverso un percorso orizzontale, sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente all'esterno dell'edificio, ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato. Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo. Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio. Si precisa altresì, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, che possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dall'edificio fino a 1 metro.

Inoltre, nel caso di strutture turistico – alberghiere ubicate in edifici in cui sono presenti anche altre attività a diversa destinazione, ammissibili ai sensi del punto 5.1 del D.M. 9 aprile 1994, il numero dei piani fuori terra da prendere a riferimento per l'attività ricettiva si calcola sommando i piani interessati dall'attività medesima e quelli eventualmente sottostanti ad essa.

7. Larghezza totale delle scale e delle uscite

A chiarimento di quanto riportato al punto 7.6 del D.M. 9 aprile 1994, si precisa che la larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano di uscita dall'edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di esodo. Il dimensionamento delle uscite al piano di uscita dall'edificio dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori e/o inferiori qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nell'atrio dell'albergo.

8. Lunghezza dei percorsi di esodo

Il sistema di vie di uscita deve consentire di raggiungere un luogo sicuro o una scala esterna con

un percorso massimo di 40 m, e/o una scala protetta con un percorso di esodo non superiore a 30 metri, stante l'inferiore livello di sicurezza garantito da tale via di esodo. Si precisa che nel caso di collegamento verticale costituito da scala protetta, il limite di 30 metri è riferito al percorso al piano fino a raggiungere detta scala, non dovendosi computare la lunghezza del percorso all'interno del vano scala.

9. Impianti di produzione calore

Il D.M. 9 aprile 1994 stabilisce al punto 8.2.1 dell'allegato che *"gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato"* con ciò significando che le apparecchiature di produzione calore (caldaie) devono essere installate in appositi locali ad uso esclusivo (centrali termiche) e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Pertanto il riscaldamento e la climatizzazione di un edificio adibito ad attività alberghiera può essere frazionato in più centrali termiche, ciascuna delle quali a servizio di distinte volumetrie del fabbricato. Lo stesso D.M. 9 aprile 1994, fatti salvi i casi previsti per le residenze turistiche ed i villaggi turistici, fa invece espresso divieto di installare apparecchiature di produzione calore all'interno delle unità abitative (camere) e delle aree comuni aperte al pubblico.

10. Condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione

Si chiarisce che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti degli edifici, di cui ai punti 6.3 e 19.3 del D.M. 9 aprile 1994. Poiché le camere degli ospiti non costituiscono compartimenti antincendio, l'attraversamento da parte delle suddette condotte dei tramezzi che separano le camere dai corridoi non deve essere provvisto delle citate serrande tagliafuoco.

Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 8 novembre 2001

Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come **"case ed appartamenti per vacanze"** dall'Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, **non sono soggette ai controlli** da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Nota prot. n. P674/4146 Sott. 2/c del 03/07/2001

Attività di cui ai punti ... 84 Allegato DM 16/2/82.

... Per quanto attiene ai punti a)^(*) ... si ritiene che non esistendo lavoratori dipendenti ed assimilati, le attività di che trattasi non ricadano nel campo di applicazione del D.M. 10/03/98; tuttavia le stesse dovranno in ogni caso osservare le disposizioni in materia di gestione della sicurezza impartite rispettivamente dal DM 09/04/94 ed dal DM 19/08/96. ...

() Il quesito di cui al punto a) riguarda la circostanza che l'Opera Universitaria gestisce degli studentati in cui non c'è presenza di personale dipendente fisso continuativo. Le stanze sono assegnate agli studenti che provvedono alla pulizia delle stesse e alla sorveglianza sugli accessi mentre le parti comuni sono mantenute pulite da personale dipendente da una ditta esterna. L'attività pur rientrando al punto 84 di cui al D.M. 16.02.1982 non è individuabile nel campo di applicazione del D.M. 09.04.1994. Si chiede in questa situazione quali siano gli obblighi connessi alla gestione della sicurezza da parte del titolare dell'attività (documento sulla valutazione dei rischi, piano di emergenza, individuazione della squadra antincendi, formazione, esercitazioni ecc.). In particolare si richiede se esista l'obbligo di costituire, formare e sottoporre ad accertamento la squadra addetta alla prevenzione e lotta antincendi come prevista dal D.M. 10.03.1998 in considerazione del fatto che non esistono lavoratori dipendenti.*

Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18 giugno 2001
D.M. 9 aprile 1994. – Caratteristiche idrauliche della rete idranti.

Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al **punto 11.3.2.2⁽³⁾** dell'allegato al D.M. 9/4/94, sono le stesse previste al punto 9.1 dell'allegato al DM 26/08/92 (norme di Prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica).

In entrambi i decreti è stabilito che l'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Pertanto il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di **almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.**

Nota prot. n. P53/4122/1 sott. 3 del 3 febbraio 2001
D.M. 9 Aprile 1994. – Applicazione art. 19.3 Allegato al DM 9/4/94.

In relazione al quesito posto con le note che si riscontrano, si fa presente che il limite massimo di due piani costituenti un compartimento antincendio posto dal DM 9 aprile 1996 al punto 19.3, è una formulazione di carattere generale.

La stessa norma, in presenza di predeterminate condizioni (carico d'incendio in ogni piano non superiore a 30 kg/mq ed installazione di impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi in tutti gli ambienti), per le attività turistico – alberghiere esistenti **ammette l'eccezione e consente compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 mq, articolati su più piani.**

Da quanto si evince dalla nota del Comando in indirizzo, sembrerebbe che i casi prospettati rientrino nella fattispecie derogata dalla norma in questione

Nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001
D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Quesito n. 1

Si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F. con la precisazione che, qualora le modifiche interne non comportino cambi di destinazione d'uso di locali (magazzini, depositi, lavanderie, locali tecnici, ecc.) per destinarli a camere per ospiti ma riguardino **modesti spostamenti di tramezzi** all'interno delle camere, come sembrerebbe evincersi dai grafici allegati per il caso specifico in esame, devono essere applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte seconda, **attività esistenti** – del DM 9 aprile 1994.

Quesito n. 2

In merito alla problematica esposta, si trasmette copia della **nota prot. n. P1327/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 2001** con la quale lo scrivente Ufficio ha riscontrato ad analogo quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. ... che di seguito si riporta:

... si ritiene che, per la corretta applicazione della normativa vigente, occorre fare riferimento al piano di uscita dell'edificio inteso come il livello più basso dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti, direttamente all'aperto, in caso di emergenza ed al quale adducono, quindi, le scale a servizio del fabbricato.

Pertanto devono essere considerati piani fuori terra di un'attività ricettiva turistico-alberghiera, tutti quelli ubicati al di sopra del suddetto piano di uscita dall'edificio, compreso quest'ultimo.

³ Al punto 11.3.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 (e analogamente al punto 9.1 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992) è stabilito anche: "L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due ...". Tale apparente contraddizione (che portava a presupporre la necessità di prevedere dimensionamenti con portate complessive di 720 l/min) è stata quindi chiarita con questo quesito.

Viceversa sono da considerare interrati i piani per la cui evacuazione occorre procedere in direzione ascendente per giungere al citato piano di uscita dall'edificio.

Al riguardo, in analogia con quanto previsto al punto 4.2 del DM 19 agosto 1996, possono non considerarsi interrati i piani che presentano un dislivello rispetto al piano di uscita dell'edificio fino a 1 metro.

Nota prot. n. P709/4122/1 sott. 3 del 14-06-2001

Attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto.

Con riferimento al quesito inoltrato con la nota a margine, si ribadisce che le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività in oggetto riportate sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994.

Si concorda pertanto con il parere espresso al riguardo da codesto Comando VV.F. (*)

() Non sussiste l'obbligo di installazione di materiali classificati per le attività ricettive turistico-alberghiere con capienza sino a 25 posti letto, considerato che il D.M. 9 aprile 1994, al titolo III non detta al riguardo.*

Nota prot. n. P226/4122/1 sott. 3 del 10 maggio 2001

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con l'avviso di codesto Comando VV.F. (*) con la precisazione, relativa al quesito B, che **tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco**, anche alla luce del chiarimento fornito con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990 per i locali di pubblico spettacolo ed applicabile, per tale aspetto, anche all'attività ricettive turistico alberghiere.

() Tutti i locali destinati a contenere materiali combustibili (anche i piccoli ripostigli privi di ventilazione, nei quali vengono conservati attrezzi per la pulizia, detersivi, coperte, biancheria, ecc.) devono avere i requisiti tecnici di cui al punto 8.1.1 del DM 9/4/94; I mobili, i quadri ecc. non rientrano tra i materiali per i quali è richiesta la reazione al fuoco e quindi l'unica condizione è che non riducano la capacità di deflusso del sistema di via di uscita.*

Nota prot. n. P268/4122/1 sott. 3 del 14 marzo 2001

Combinato disposto dell'art. 6.3, dell'art. 6.5 e dell'art. 8.2.2.2 del D.M. 9 aprile 1994 per le attività alberghiere di nuova costruzione.

Con riferimento alla nota riportata a margine, inerente il quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, alla luce del combinato disposto dei punti 6.3 e 8.2.2.2 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, le condotte dell'impianto di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di **serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza degli attraversamenti di strutture che delimitano i compartimenti** delle strutture ricettive turistico alberghiere.

Quanto sopra in considerazione del fatto che **le singole camere per gli ospiti non costituiscono compartimento antincendio** e le caratteristiche di resistenza al fuoco previste al punto 6.5 per le porte e per i tramezzi di separazione tra camere e corridoi hanno lo scopo di proteggere le vie di uscita dagli effetti dell'irraggiamento termico e della rapida diffusione dei prodotti della combustione in caso di incendio nelle camere. (*)

() Non è necessario installare serrande tagliafuoco in corrispondenza degli attraversamenti delle camere per gli ospiti.*

Nota prot. n. P1307/4122/1 sott. 3 del 14 dicembre 2000

D.M. 9 Aprile 1994. Utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici nelle attività alberghiere. Richiesta chiarimento

Si riscontra la nota indicata a margine per chiarire che il punto 17.3 del D.M. 9 aprile 1994, inerente le istruzioni da esporre in ciascuna camera delle attività ricettive turistico-alberghiere, non vieta espressamente l'utilizzo di ferri da stiro e di bollitori elettrici essendo questi apparecchi con resistenza non in vista.

Si ritiene pertanto che l'impiego di ferri da stiro e dei bollitori elettrici nelle camere degli alberghi possa essere consentito a condizione che siano fornite ai clienti idonee istruzioni sul loro corretto utilizzo e che gli apparecchi siano rispondenti alle vigenti norme sulla sicurezza dei prodotti, siano periodicamente sottoposti ai necessari controlli sul regolare funzionamento e agli eventuali interventi di manutenzione.

Analogamente è possibile prevedere la creazione di una stireria a servizio dei clienti osservando le stesse precauzioni stabilite per le camere.

Nota prot. n. P901/4122/1 sott. 3 del 16 agosto 2000

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesiti. –

Con riferimento al quesito formulato, si esprime il seguente parere.

Il punto 6.6 dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994 stabilisce che le scale a servizio di edifici a più di due piani fuori terra devono essere almeno di tipo protetto e pertanto la loro protezione deve essere garantita in tutti i piani serviti.

Per quanto attiene il caso particolare prospettato di **una scala** che collega, **all'interno dello stesso compartimento**, il piano terra con il primo piano fuori terra e **non fa parte del sistema di vie di esodo**, si ritiene che la stessa possa essere realizzata di tipo aperto.

() **Le scale all'interno di uno stesso compartimento e non facenti parte del sistema di vie di esodo non necessitano essere realizzate di tipo protetto.***

Nota prot. n. P326/4122/1 sott. 3 del 11 maggio 2000

Quesito. Manufatto galleggiante destinato a struttura ricettiva.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine si precisa che l'attività di che trattasi non è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi in quanto **la sicurezza antincendio delle strutture galleggianti, fluviali o marine, non rientra tra le competenze di questa Amministrazione.**

Codesto Comando potrà, in ogni caso, esprimere un parere tecnico, non vincolato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prendendo a riferimento gli obiettivi di sicurezza per gli ospiti ed i dipendenti che possono evincersi dal D.M. 9 aprile 1994 per le attività ricettive turistico – alberghiere.

Nota prot. n. P117/4122/1 sott. 3 del 13 marzo 2000

D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.

In relazione al quesito posto dal Servizio Antincendi in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto.

() **Il quesito chiede se un'attività, soggetta al D.M. 9/4/1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, può eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto 20.4.2 del decreto.***

Nota prot. n. P178/4122/1 sott. 3 del 21-03-2000

D.M. 9/4/94 e Circ. MI.SA. n. 75/67 - Ubicazione e separazione tra attività ricettive e locali di vendita.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*) nella nota a cui si riscontra.

() Si deve far riferimento alla norma di rango superiore, o a quella di più recente emanazione.*

Nota prot. n. P278/4122/1 sott. 3 del 04-04-2000

"Case per Ferie" - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. (*) nella nota che si riscontra.

() Come precisato con circolare n. 42 del 17/12/86, le **case per ferie**, così come definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17/5/83, **non rientrano al punto 84** del D.M. 16/2/82 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre 25 posti letto.*

*Le stesse sono **escluse dal campo di applicazione del D.M. 9/4/94** in quanto non inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto.*

Pertanto per le case per ferie si applicano i criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi previste dal D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e costruttive.

Nota prot. n. P1020/4122/1 sott. 3 del 19 settembre 2000

D.M. 9 Aprile 1994. – Definizione del numero dei piani fuori terra.

Facendo seguito alla nota prot. n. P1270/4122/1 sott. 3 del 23 novembre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi.

Al riguardo il suddetto Comitato si è espresso stabilendo che **le definizioni di piano interrato previste in altre normative di Prevenzione Incendi (DM 1 febbraio 1986, DM 12 aprile 1996) non possono essere trasposte al settore delle attività ricettive turistico-alberghiere.**

Nota prot. n. P119/4122/1 sott. 3 del 23 febbraio 2000

D.M. 9 Aprile 1994. - punto 19.2 - Reazione al fuoco dei materiali

Con riferimento ai quesiti posti con le note indicate a margine, si precisa quanto segue:

1. I chiarimenti forniti con lettera-circolare n. 3588/4109 del 3 marzo 1990, in merito all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali installati nei locali di pubblico spettacolo, sono applicabili, per gli aspetti comuni, anche alle attività ricettive alberghiere;
2. il DM 9 aprile 1994, al punto 6.2, lettera e), stabilisce che i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco.

Pertanto per i materiali e gli **arredi** presso attività alberghiere, **non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi**, (quali, ad **esempio, guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte**) **non deve essere comprovata la classe 1 IM** di reazione al fuoco.

Il contributo di detti materiali combustibili va, in ogni caso, valutato in termini di carico d'incendio presente nelle camere.

Nota prot. n. P783/4122/1 sott. 3 del 11 agosto 2000

Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere – Art. 9 DM 9.4.1998

Nel riscontrare le note a margine, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando VV.F. ... relativo alla **ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra**

degli impianti elettrici a servizio di strutture ricettive.^(*)

() Per "posizione protetta" è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d'incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l'altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all'impiantistica elettrica.*

**Nota prot. n. P1190/4122 sott. 54 del 14 novembre 2000
D.M. 9 Aprile 1994 e D.M. 19 agosto 1996. - Aerazione permanente in sommità ai vani scala – Richiesta di chiarimenti interpretativi.**

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio, prot. n. P834/4122 sott. 54/1 dell' 11 agosto 2000, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che **l'aerazione permanente debba essere realizzata in tutti i vani scala presenti nelle attività ricettive turistico alberghiere, di trattenimento e di pubblico spettacolo**, senza alcuna esclusione.

() Per "Alberghi" e "Locali di pubblico spettacolo" l'aerazione permanente deve essere realizzata anche nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno** (oltre che nei vani scala non facenti parte del sistema di vie d'esodo).*

*Per le "Scuole" il punto 4.1. dell'allegato al DM 29 agosto 1992 consente che tale l'aerazione non venga realizzata nei vani scala **a prova di fumo o a prova di fumo interno**.*

**Nota prot. n. P1147/4122/1 sott. 3 del 13 novembre 2000
Applicabilità del titolo II del DM 9/4/94 ad ampliamenti di attività alberghiere iniziate prima di questa data e ultimate dopo tale data.**

Con riferimento al quesito posto, si chiarisce che, come riportato nella lettera-circolare n. P1226/4122/1 del 20 maggio 1994, le attività ricettive i cui progetti di realizzazione, ristrutturazione e ampliamento sono stati presentati ai competenti Comandi Provinciali VV.F. prima dell'entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, devono osservare le norme previste al Titolo II, parte II, attività esistenti – del citato decreto, fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti previsti al punto 21.2.

**Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)
... - Richiesta di chiarimenti.-**

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 3 –

Si ritiene che gli "studentati", fermo restando l'osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, **sono da considerarsi strutture turistico alberghiere**, e pertanto **soggetti ai controlli di prevenzione incendi**, se superano i 25 posti letto.

Quesito n. 4 –

Si conferma **l'impossibilità di installare cucine** a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative **nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere**.

**Nota prot. n. P1271/4122/1 sott. 3 del 05-11-1999
Attività alberghiera esistente - D.M. 9 aprile 1994.**

A parere di questo ufficio **l'abitazione a servizio del gestore** dell'attività alberghiera (eventualmente coincidente con il proprietario) può essere considerata come **pertinente l'attività** e

pertanto **la scala** che serve contestualmente le camere dell'albergo e il suddetto appartamento **non va considerata "via di uscita ad uso promiscuo"** ai fini dell'applicazione del titolo II del D.M. 9 aprile 1994.

Qualora invece l'abitazione sia destinata ad un uso diverso da quello sopra specificato, la scala comune acquista il carattere di "via di uscita ad uso promiscuo".

Nota prot. n. P706/4122/1 sott. 3 del 21 luglio 1999
D.M. 9 Aprile 1994. – Dispositivo di autochiusura delle porte delle camere nelle attività ricettive esistenti. Quesito.

Si riscontrano le note di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto esposto da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() Le porte delle camere delle attività ricettive esistenti alla data del 26 aprile 1994 devono comunque essere dotate di dispositivo di autochiusura.*

Nota prot. n. P870/4122/1 del 2 agosto 1999
D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito. –

Con la nota a margine indicata codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se la trasformazione in camere per ospiti di un'area di un albergo esistente, precedentemente adibita ad altro uso (depositi, locali tecnici, aree comuni, ecc.) costituisca o meno ampliamento della struttura ricettiva e come tale debba essere realizzata nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività.

Al riguardo si ritiene che l'intervento previsto, comportando un **aumento del numero dei posti letto, costituisca un ampliamento della struttura ricettiva** e pertanto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 9/4/1994 per le nuove attività.^(*)

È fatta salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione in deroga, secondo le procedure di cui all'art. 6 del DPR n. 37/1998.

Nota prot. n. P846/4122/1 sott. 3 del 19 maggio 1999
D.M. 9 Aprile 1994. – Norme applicabili in caso di cambio di destinazione d'uso dei locali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine, lo scrivente Ufficio è del parere che qualora in attività alberghiere esistenti si apportino modifiche interne, con **cambio di destinazione d'uso di alcuni ambienti per destinarli a camere per ospiti**, vadano applicate le disposizioni di cui al titolo II, parte prima, (Attività di nuova costruzione)^(*) del DM 9/4/94, limitatamente ai locali interessati dalle suddette variazioni, sebbene non si verifichi un aumento del volume complessivo dell'attività.

In caso di aumento della capacità ricettiva occorre inoltre verificare che il numero e la larghezza delle scale, per le quali restano valide le disposizioni previste nella parte seconda (attività esistenti) siano calcolate sulla base del massimo affollamento previsto.

Si precisa infine che essendo variate le preesistenti condizioni globali di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività dovrà attivare le procedure di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.

() I criteri riportati sui due quesiti sopraindicati sono stati aggiornati con le modifiche introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 "Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II."*

Nota prot. n. P1404/4122/1 sott. 32 del 10 dicembre 1999
D.M. 9 Aprile 1994. Capacità di deflusso – Quesito.

Codesto Comando provinciale con la nota a margine indicata, ha chiesto di conoscere se, per il

dimensionamento delle vie di uscita nelle strutture ricettive e similari, sia corretto applicare, indipendentemente dal piano considerato, il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50), qualora le uscite dei piani immettano direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne.

Al riguardo, condividendo in via di principio la proposta formulata, si ritiene che la stessa, stante l'attuale quadro normativo, possa essere autorizzata in deroga secondo le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,^(*) precisando comunque che le scale costituenti luoghi sicuri dinamici, devono immettere direttamente all'esterno dell'edificio servito, e che la lunghezza del percorso orizzontale al piano sia limitata a 40 metri, come stabilito dalla normativa in oggetto.

() Non è consentito applicare il valore della capacità di deflusso stabilito per il piano terra (50) agli altri piani, anche se le uscite dei piani immettono direttamente, attraverso percorsi orizzontali, in luoghi dinamici, costituiti da scale a prova di fumo o da scale esterne*

Nota prot. n. P1406/4122/1 sott. 3 del 16 dicembre 1999
D.M. 9 Aprile 1994. Punto 7.6 "Larghezza totale delle uscite" – Quesito. –

Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all'aperto e delle scale a servizio di un'attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affollamento siano il piano terra ed il primo piano.

La larghezza delle scale deve essere **determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra**, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita.

Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nella hall dell'albergo.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998
Quesiti vari.

Si ritiene che i locali **deposito con superficie fino a 500 mq** non possono essere ubicati ai piani degli alberghi ove sono previste camere destinate sia agli ospiti che al personale dipendente.

() Al punto 8.1.2 dell'allegato al D.M. 09.04.94 è previsto che i magazzini di superficie fino a 500 mq non possono essere ubicati al piano camere. Il quesito è volto a chiarire se in tale dicitura rientrano sia le camere per ospiti che quelle per il personale.*

Nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997
D.M. 9 aprile 1994.

Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più **edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto**, devono osservare le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che **qualora l'attività nel suo complesso abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Nota prot. P1314/4122/1 sott. 3 del 5 agosto 1997
D.M. 9 Aprile 1994. – Numero dei piani in Alberghi inseriti in edifici a destinazione mista.

In relazione al quesito posto dal Comando ..., si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con

il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato circa la computabilità ai fini della determinazione dei piani fuori terra di un edificio ad uso promiscuo comprendente attività ricettive turistico-alberghiere **dei soli piani sottostanti delle attività** oltre, naturalmente, quelli interessati dalle medesime.

Nota prot. n. P1568/4122/1 sott. 3 del 4 agosto 1997

D.M. 9 Aprile 1994. – Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva - Quesito. –

In riscontro al quesito formulato si comunica che le **scale** a servizio dell'edificio di che trattasi dovranno essere del tipo **a prova di fumo** qualora ci siano **locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6° piano** fuori terra.

Nota prot. n. P2817/4122/1 sott. 3 del 18 gennaio 1995

D.M. 9 Aprile 1994.

Con riferimento ai quesiti formulati con la nota indicata a margine, si fa presente che:

- 1) il valore minimo di resistenza al fuoco indicato nel **punto 19.5.** per le pareti dei corridoi deve essere valutato secondo le disposizioni vigenti in materia, nella fattispecie la circolare 91/61. Valori inferiori possono essere accettati solo se secondo le procedure di deroga previste dall'art. 21 del D.P.R. 577/82;
- 2) nell'aumentare la lunghezza massima dei corridoi ciechi da 15 a 20 m, oltre a quanto disposto per la condizione normale (corridoio non superiore a 15 m) dovrà essere previsto che i materiali a parete e a soffitto siano di classe 0. Nella fattispecie, pertanto, le porte dei corridoi dovranno possedere le caratteristiche di resistenza al fuoco RE 15 previste dal punto 19.5, tranne nei casi in cui si verificano le circostanze previste al secondo e terzo comma dello stesso punto;
- 3) possono essere autorizzati **più impianti centralizzati** di produzione calore nella stessa unità alberghiera, anche nel caso in cui siano ubicati su diversi piani, purché ogni impianto goda dei requisiti previsti ai punti 8.2.1 e 8.2.1.1 del decreto in oggetto.

SCUOLE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, porte delle aule didattiche, affollamento delle aule, illuminazione di sicurezza nelle aule, scuole di tipo "0", scuole di catechismo, asili nido, università, radiatori individuali a gas, spazi per esercitazione, becchi bunsen, scale di sicurezza esterna, locale destinato al culto pertinente all'attività scolastica, soggetto responsabile dell'attività, impianti elettrici in edifici esistenti, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), le scuole (e simili) sono ricompresi al **punto 67** dell'[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Asili nido con oltre 30 persone presenti).

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13 settembre 2013
Scuole di catechismo. Chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, si ritiene che, per così come prospettato ..., **non possa individuarsi nei locali in esame una attività scolastica stabilmente esercitata**^(*) ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività per il quale - fermi restando in capo al titolare dell'attività gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - non è ravvisabile una caratterizzazione *ad hoc* sotto il profilo antincendio.

Al riguardo, l'Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che "i locali parrocchiali destinati ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le Chiese, i Santuari, ecc, siano comunque destinati all'espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza".

Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività specifiche che, come tali, sono elencate nell'allegato I al D.P.R. 151/11.

() Le "scuole di catechismo", per le quali non si può individuare una attività scolastica stabilmente esercitata ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 dell'allegato I del DPR 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/8/1992.*

Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12/10/2011
D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, per chiarire che la **palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso** ed, in quanto tale, non

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosto 1992.

Tale **considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici**, da effettuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone). È evidente che le vie d'esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la possibilità di fruire dell'esistente comunicazione con l'attività scolastica.

Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così come definito dall'art. 2 del D.M. 18 marzo 1996 - caso che appare escluso nel quesito formulato ... - dovrà essere, fatto riferimento alle disposizioni ivi indicate.

Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24 dicembre 2008
Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico - separazione. Quesito di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento ... questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco^(*) ...

() Il Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, **le comunicazioni ammesse con l'attività scolastica** "potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.", ossia **tramite filtro a prova di fumo** tanto che anche il D.M 19.08.1996 al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l'attività 85 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo.*

Peraltro le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso del Comando, impongono che le comunicazioni tra l'attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle norme.

Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008
DM 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Quesito.

Con le note indicate a margine è stato trasmesso, per il relativo parere di quest'Area, il quesito fatto pervenire a codesti Uffici dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale Generale - Direzione Generale ...

In sintesi, la richiesta dell'Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) ..., riguardo alla presunta violazione del decreto indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D M. 26.08.1992 punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula).

Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con l'avviso dell'Ufficio scolastico proponente la problematica, si rende necessario aggiungere quanto segue.

I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in relazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari.

Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazione del decreto stesso il quale, al punto 5.0, **prevede la possibilità di adottare indici diversi perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.**

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale **per garantire un sicuro esodo dalle aule** in caso di necessità è che queste ultime **dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5 6.** del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.

Nota prot. n. P1660/4122 sott. 32 del 13-12-2004

Impianto di ventilazione nelle scuole, di cui al punto 6.3.1 del D.M. 26 agosto 1992.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Interregionale.*)

Si fa comunque presente che è in corso di predisposizione una specifica regola tecnica di prevenzione incendi sugli impianti di condizionamento e ventilazione che uniformerà la trattazione di tale argomento nell'ambito delle varie regole tecniche di settore.

() Le condotte degli impianti di ventilazione non possono installarsi nelle vie di uscita delle scuole, permettendo tuttavia l'attraversamento a determinare condizioni.*

Nota prot. n. P1230/4122 sott. 32 del 27-09-2004

D.M. 26 agosto 1992. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta con nota indicata a margine, e relativa alla necessità di **proteggere le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete idrica antincendi dal gelo, dagli urti e dal fuoco**, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.*)

() In analogia a quanto previsto dal Testo coordinato del D.M. 9 aprile 1994 con il D.M. 6 ottobre 2003 all'art. 11.3.2.1, le tubazioni dell'impianto idrico antincendio devono essere protette dal fuoco qualora non metalliche.*

Nota prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18 maggio 2004

Edificio indipendente adibito a palestra a servizio di struttura scolastica – Caratteristiche delle strutture e dei materiali. –

QUESITO:

È pervenuto un quesito relativo alla resistenza al fuoco e alla reazione al fuoco richiesta per i fabbricati destinati a palestre realizzati in struttura completamente indipendente e non comunicante con la struttura destinata alle altre attività scolastiche.

Si chiede il parere sulla possibilità di applicare, nel caso in esame, la specifica normativa sugli impianti sportivi, meno severa su questi aspetti, emanata successivamente alla normativa sui fabbricati scolastici.

Al riguardo si ritiene che possa, nel caso in esame, applicarsi la normativa sugli impianti sportivi, più recente e specifica, non esistendo alcuna comunicazione o interferenza in termini di sicurezza antincendi con la restante parte dell'edificio scolastico.

RISPOSTA:

In relazione a quanto rappresentato in ordine alla problematica di cui all'oggetto, si comunica che lo scrivente Ufficio, su precedente analogo quesito, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di applicare – per le strutture indipendenti adibite ad attività sportiva ancorché a servizio di istituti scolastici – le norme di sicurezza di cui al D.M. 18 marzo 1996.

Nota prot. n. P503/4122 sott. 32 del 31 marzo 2004

Competenze in ordine agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici degli istituti scolastici autonomi.

In relazione alla delicata problematica inerente l'oggetto di cui alle note a margine indicate, lo scrivente Ufficio ha ritenuto opportuno sentire al riguardo il competente Ufficio Affari Legislativi di questo Dipartimento il quale, con nota prot n. 47282 del 4 marzo 2004 si è espresso nei seguenti termini:

"Secondo l'Avvocatura dello Stato di ..., il quadro normativo consente di asserire che **l'organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico**, nella sua qualità di **soggetto responsabile dell'attività**. L'ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, ponendo in essere tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all'accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrano

nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma).

Le argomentazioni addotte dall'Avvocatura e le conseguenti conclusioni appaiono ineccepibili e, quindi, questo Ufficio è propenso ad accoglierle. (*)

La tesi alternativa, secondo cui l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul rappresentante legale (a seconda dei casi) del Comune o della Provincia, può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. immobile di nuova costruzione), il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l'esigenza di munirsi del certificato in questione".

() Il quesito aggiorna la problematica di cui trattasi. In una precedente risposta ad analogo quesito formulata con **nota prot. n. P902/4122 sott. 32 del 14 agosto 2000** (riportata di seguito) circa l'individuazione dell'Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche di proprietà provinciale, si asseriva che la richiesta del C.P.I. doveva essere inoltrata dall'Amministrazione Provinciale.*

Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003
Seminari – Assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi ai sensi dei punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito. -

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto si ritiene che **i seminari rientrino tra le attività 84 e 85** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora superino, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per quanto riguarda la normativa tecnica di prevenzione incendi da rispettare si precisa che il D.M. 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti ad attività scolastiche, mentre per i dormitori, non essendo gli stessi ricompresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994, le misure di sicurezza antincendio previste per le attività ricettive turistico-alberghiere possono costituire un utile riferimento pur non essendo strettamente cogenti.

Nota prot. n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002
Università e Istituti di istruzione universitaria – Servizi a pagamento di prevenzione incendi – Quesito.-

Con riferimento al quesito inoltrato, inteso a conoscere se nei confronti delle università si applichi l'esenzione del pagamento dei servizi di prevenzione incendi, prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965 per le Amministrazioni dello Stato, si fornisce il seguente avviso.

La legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica", in particolare all'art. 6 ha previsto per le istituzioni universitarie una condizione di forte autonomia ed il riconoscimento di una personalità giuridica propria, per cui le fa **escludere dalla tipologia delle Amministrazioni dello Stato**, richiamata all'art. 1, comma 2, della legge n. 966/1965.

Ciò premesso si ritiene che nei confronti delle suddette istituzioni non possa applicarsi l'esenzione di cui all'art. 1 della citata legge n. 966/1965.

Per chiarimenti sulla locuzione "Amministrazione dello Stato" si rinvia alla lettera-circolare n. P541/4118/1 sott. 44 dell'1 aprile 1995, redatta su conforme parere dell'Ufficio Studi, Affari Legislativi della Direzione Generale della Protezione Civile e Servizi Antincendi.

Nota prot. n. P884/4122 Sott. 32 del 18 luglio 2001
Applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando **si ribadisce**, in linea con quanto già precisato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con **nota allegata del 20 novembre 1997, l'applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.**

Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell'art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n. 626/1994),

là dove viene precisato che "... i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga ...".

In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998.

Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 5 luglio 2001

DM 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando con la nota indicata a margine, si precisa quanto segue:

- 1) gli spazi per esercitazioni ricadenti nella fattispecie di cui al punto 1 dell'allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, (quali ad esempio aule per disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.), possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al 3° capoverso del p.to 5.6 del D.M. 26 agosto 1992.
- 2) Il chiarimento riportato al citato punto 1 dell'allegato "A" della lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996, è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al 1° capoverso del punto 6.1 del D.M. 26 agosto 1992, e non può essere esteso pertanto ad altri locali ad uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.)

Nota prot. n. P702/4122 Sott. 32 del 27 giugno 2001

Scala di sicurezza esterna

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando VV.F. (*) ... in merito alla scala esterna a servizio dell'Istituto scolastico ..., si ritiene che detta scala una volta adeguata con gli interventi proposti, abbia caratteristiche costruttive tali da poter essere assimilata ad una scala di sicurezza esterna.

Si rimanda alle valutazioni del Comando VV.F. ... in merito alla necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala, prendendo a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del D.M. 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone.

() Il quesito chiede di indicare quali caratteristiche debba possedere, dal punto di vista della sicurezza antincendio, una scala di emergenza esterna nei casi in cui la stessa risulta a servizio di un'attività non normata e nei casi in cui, pur trattandosi di attività normata, la regola tecnica non detta specifiche disposizioni in materia: in particolare si chiede:*

- *Se la scala debba essere completamente aperta o se possa essere racchiusa anche da pareti pur dotate di idonee superfici di aerazione permanente atte a garantire una sufficiente ventilazione naturale;*
- *Se la parete su cui è attestata la scala debba avere caratteristiche di resistenza al fuoco;*
- *Se previa opportuna valutazione del caso specifico, possano essere estesi anche in altri ambiti i criteri previsti dal p.to 4.5.4 dell'allegato al D.M. 19/8/1996 per i locali di pubblico spettacolo.*

Nota prot. n. P672/4122 sott. 32 del 01/06/2001

Lettera circolare P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 - allegato b – deroghe in via generale

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando VV.F., si ritiene che il computo del **numero di piani fuori terra** da prendere a riferimento per l'applicazione della Lettera Circolare indicata in oggetto, deve essere effettuato **considerando tutti i locali pertinenti l'attività scolastica**.

Pertanto dovranno essere inclusi anche i piani ove non sono ubicate aule didattiche bensì locali accessori (archivi, depositi, ecc.) a servizio della scuola.

Nota prot. n. P75-117/4122 Sott. 32 del 12/02/2001
Punto 5.5 - Larghezza delle scale di esodo negli edifici scolastici

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Comando Provinciale VV.F.^(*) ritenendo che **il dimensionamento della larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra debba essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale.**

Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto.

() Per edifici che occupano non più di tre piani terra, la determinazione della larghezza totale delle scale utilizzabili per l'esodo di emergenza (scale protette e non, scale a prova di fumo, scale di sicurezza esterne) è condotta con il criterio stabilito dal primo capoverso del p.to 5.5.*

Nota prot. n. P1018/4134 Sott. 58 del 19 settembre 2000
Punto 6.3.0 – Radiatori individuali a gas

Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n. P1400/4134, sott. 58 del 2 marzo 2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che **gli apparecchi denominati radiatori individuali a gas**, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto **non possono essere utilizzati negli ambienti scolastici** ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992.

Nota prot. n. P902/4122 sott. 32 del 14/08/2000
Ente obbligato a richiedere il rilascio del C.P.I. per edifici adibiti a scuole pubbliche

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F. ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*) in quanto pienamente conforme alla vigente normativa in materia.

() Il quesito chiede di chiarire a chi spetti tra il Preside e l'Amministrazione proprietaria l'obbligo della richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi.*

È parere degli uffici che il disposto del primo comma dell'art. 5 del D. Legge 27/02/87 n. 51 (convertito in legge dalla L. 13/4/87 n. 149) possa essere esteso anche al rilascio del C.P.I. e pertanto la richiesta deve essere inoltrata dall'Amministrazione Provinciale, essendo a carico del Presidente gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività (D.lvo 626/94, art. 5 DPR 37/98, D.M. Pubblica Istruzione 29/9/88 n. 382, p.to 12 dell'allegato al DM 26/8/82, etc.).

Nota prot. n. P832/4122 Sott. 32 del 2 agosto 2000
DM. 26 agosto 1992 punto 5.6, comma 2) e punto 6.1, comma 9). – Locali per esercitazioni dove vengono utilizzati gas combustibili

In riferimento alla nota di cui a margine, relativa alla richiesta di chiarimenti sui punti del decreto citato in oggetto si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F. ... ed inoltre si chiarisce quanto segue:

- A. nelle aule per le esercitazioni dove sono presenti e vengono utilizzati becchi Bunsen non è obbligatoria la realizzazione dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro. A tal proposito si allega la risposta inviata alla provincia ... in data 20 ottobre 1998;
- B. le medesime aule e laboratori non necessitano di aperture di aerazione permanenti pari ad un ventesimo della superficie in pianta del locale, così come chiarito al punto 2 dell'allegato "A" della lettera-circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996, anche quando per l'alimentazione dei fornelli o becchi Bunsen il gas utilizzato sia il GPL invece del gas naturale. In merito si allega la risposta inviata all'Ispettorato Regionale V.V.F ... in data 27 febbraio 1998.

Allegato 1.

Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20 ottobre 1998

DM 26/8/92 e lettera – circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/96. Richiesta chiarimenti

Con riferimento alla nota indicata a margine si concorda con codesto Ufficio nel ritenere che i **laboratori ove sia previsto l'utilizzo di becchi Bunsen** alimentati da **gas di rete, non necessitano dell'uscita che adduca in luogo sicuro, di cui al punto 5.6** dell'allegato al DM in oggetto, a condizione che all'interno di detti laboratori non vi siano depositate sostanze esplosive e/o infiammabili.

Allegato 2.

Nota prot. n. P200/4122 sott. 32 del 27 febbraio 1998

DM 26/8/92 e lettera circolare P2244/4122 del 30/10/96

Con riferimento alla nota indicata al margine con cui è stato chiesto un chiarimento interpretativo sulle due disposizioni indicate in oggetto, si fa presente che:

- si concorda sulle condizioni di utilizzazione del G.P.L. che alimenta fornelli, becchi bunsen e simili all'interno degli spazi per esercitazione significando che il chiarimento di cui alla lettera-circolare in oggetto deve essere esteso anche il gas liquefatto;
- il decreto del 1992 si applica anche agli uffici universitari, per cui anche il relativo chiarimento deve considerarsi esteso a tali fattispecie. A questo proposito, però, si soggiunge che il competente dicastero ha rappresentato la necessità di emanare disposizioni di sicurezza più aderenti alle esigenze universitarie e che, pertanto, in futuro, dovrebbero essere approvate nuove disposizioni in materia.

Nota prot. n. P1991/4122 Sott. 32 del 14 ottobre 1997

Norme di prevenzione incendi da attuarsi per gli asili nido

Con le note indicate a margine, codesti uffici hanno posto un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.

Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell'Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che **gli asili nido non possono essere ricompresi nel punto 85** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest'ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), **né nel punto 86** del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l'assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.

Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni).

Nota prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20 novembre 1997

DM 26 agosto 1992.

Con la nota indicata a margine, codesto Servizio ha chiesto se le condizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle sedi universitarie, atteso che la legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede che "le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento".

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n. 966 del 1965, come pure l'elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.

Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell'Interno emana in forza della legge n. 469 del 1961 e del D.P.R. n. 577 del 1982, si ribadisce quanto

già comunicato dagli organi periferici circa **l'applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie** (*), non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendi, sono considerate analoghe alle scuole.

Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall'art. 21 del citato D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982.

Ad ogni buon conto si comunica all'Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che, salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.

() Le **università** sono attività ricomprese al punto 85 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e devono rispettare le norme di sicurezza antincendio di cui al DM 26/8/1992. Sono inoltre escluse dalla tipologia delle "Amministrazione dello Stato" e pertanto sono soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi (vedi nota prot. n. P287/4118/1 sott. 44 del 4 aprile 2002).*

Lettera circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione di alcune delle misure previste dal decreto citato in epigrafe.

Al riguardo, sul conforme parere che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha espresso nella riunione del 22 ottobre 1996, si riportano nell'allegato "A" i relativi chiarimenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del disposto in questione, includendo in tale fattispecie anche quegli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo, si trasmettono, con l'allegato "B", le misure che il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi ha definito nella medesima riunione, al fine di permettere la concessione di deroghe in via generale ai punti citati nell'oggetto. Tali disposizioni, essendo in linea con i principi informativi di analoghe deroghe rilasciate nel corso del tempo, consentono ai Comandi provinciali VV.F. di procedere direttamente all'approvazione dei progetti, intendendosi accolte in via generale le deroghe alle specifiche prescrizioni del decreto in argomento.

Allegato "A" - Chiarimenti

1) Punto 5.6 - Numero delle uscite e 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti.

Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari.

2) Punto 6.1 - Spazi per esercitazioni: la realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili.

A tale proposito si chiarisce che l'utilizzazione di becchi bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale fattispecie.

Si ricorda peraltro che le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione.

3) Punto 6.2 - Spazi per depositi: si chiarisce che per "deposito" devono essere intesi gli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di

personale durante l'orario di attività scolastica. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m² in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3. Nei depositi, inoltre, è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.

Allegato "B" - Dergoghe in via generale

A) Punto 5.0 - Affollamento

Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

B) Punto 5.2 - Sistema di vie di uscita

B1) Edifici a tre piani fuori terra: limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. Nella gestione dell'emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi.

Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.

B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:

- il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
- il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1^a di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
- il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m.

Lettera circolare prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni.

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti.

Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi.

La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/1996.

I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli studi, le province ed i comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

Nota prot. n. P1682/4122 sott. 32 del 10 settembre 1996
D.M. 26/08/1992 - Punto 2.4 - Separazioni

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento.^(*)

Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, **il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all'attività scolastica.**

() Le disposizioni relative ai locali destinati all'alloggio del custode di cui al comma 4 dell'art. 2.4 sono estendibili ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.*

Nota prot. n. P1572/4122 del 09-09-1996
Quesiti di prevenzione incendi inerenti edifici scolastici.

Con riferimento ai quesiti posti e relativi all'oggetto, si precisa quanto segue:

In merito al primo punto, riguardante la **larghezza della seconda via d'uscita**, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo **accettabile una larghezza minima di 0,90 m. purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso.** ...

Nota prot. n. P452/4122 Sott. 32 del 27/3/1996
Organizzazione delle vie di esodo degli edifici destinati all'attività didattica

Si fa riferimento alle note di pari oggetto indicate a margine per puntualizzare che:

- il decreto legislativo n. 626/94 dispone, al punto 3, comma 2, art. 33 che i locali siano provvisti di una porta ogni 50 lavoratori;
- le **aule didattiche** con numero di presenti **superiore a 25 e fino a 50**, devono disporre di **una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo**;
- l'esodo dagli edifici deve essere garantito con misure che, ai sensi del punto 5 del comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo citato, sono stabilite dalle vigenti norme di prevenzione incendi e quindi dal D.M. 26/8/1992, che prevedono uscite di larghezza di almeno 1,20 metri raggiungibile con percorsi di 60 metri a partire dalle porte delle aule.

Nota prot. n. P22/4122 Sott. 32 del 19/01/1996
art. 6.1 "... aerazione permanente di 1/20 della superficie"

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo ufficio con le argomentazioni espresse in merito da Codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*)

() Non è possibile applicare le norme UNI 7129, anziché l'art. 6.1 del D.M. 26/8/1992 al fine di stabilire la superficie di aerazione permanente nelle aule scolastiche adibite a laboratori. È necessario applicare le norme del decreto, stante la specificità delle medesime, e la presenza di numerosi allievi.*

Nota prot. n. P3/4122 del 21-01-1995
D.M. 26/8/1992 - Punto 7. Impianti elettrici in edifici scolastici esistenti.

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine si comunica il parere concorde dello scrivente Ufficio con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F.^(*)

A suffragio di quanto rappresentato si rammenta l'art. 5 - comma 3 - del D.P.R. 447 del 6/12/1991 che, dichiarando a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alle norme UNI e CEI nonché alla legislazione tecnica vigente, **giustifica la richiesta della documentazione citata dall'Ispettorato regionale**^(*) ai fini di quanto prescritto dal punto 7 del decreto in oggetto.

(*) Deve essere garantito il pieno rispetto della L. 186/68.

Documentazione citata:

1) verbali favorevoli di prima verifica o successive ex D.P.R. 547/55 e D.M. 12/09/1959;

2) certificazione di conformità ex L. 5/3/90 n. 46 e D.P.R. 447/91;

3) certificazione sulla protezione contro le scariche atmosferiche;

**Nota prot. n. P4/4122 del 21-01-1995
D.M. 26/8/1992 - Scuole di tipo "zero".**

Con riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine, nel concordare con quanto espresso dall'Ispettorato regionale VV.F.,(*) si fa presente che il termine di adeguamento per le scuole del tipo "zero" è lo stesso previsto per gli edifici degli altri tipi.

(*) *Le disposizioni transitorie da applicarsi ad una scuola esistente di tipo "0" sono soltanto quelle comuni all'art. 11 ed all'art. 13 e cioè 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, oltre alla conformità degli impianti elettrici alla L. 186/68.*

**Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 7 ottobre 1995
Richiesta chiarimenti su soffitto in arelle o cannucciato intonacato**

In riferimento al quesito in oggetto, cui si riscontra, questo Ufficio è del parere che nel caso i controsoffitti abbiano requisiti di resistenza al fuoco valutabili secondo le disposizioni della circolare n. 91/61, gli stessi possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l'intercapedine che si viene a formare si priva di fonti di ignizione.

**Nota prot. n. P2160/4122 Sott. 32 del 19/12/1995
Punto 11 – Scuole di tipo "0"**

In riferimento al quesito formulato con la nota indicata a margine questo ufficio manifesta il proprio concorde avviso con le valutazioni espresse da Codesto Ispettorato circa la **necessità di installare porte apribili nel senso dell'esodo anche nelle scuole classificate di tipo "0"** nell'allegato al D.M. 26 agosto 1992.

Nota prot. n. P17834/19639/85764 Sott. 176 del 12/1/1994

Con riferimento alle note cui si risponde, in attesa dell'emanazione di una normativa a carattere generale e su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10/11 c.a., si comunica che per le **aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano** le disposizioni riportate all'art. 5.6 – 3° comma – del D.M. 26/8/1992 che prevedono la **realizzazione di una porta avente larghezza almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell'esodo.**

**Nota prot. n. P1944/4122 Sott. 32 del 14/9/1994
Art. 6.1 del D.M. 26/8/92**

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si precisa che:

- tutti gli spazi per esercitazione, ove si manipolano e/o utilizzano sostanze infiammabili e/o esplosive, devono avere i requisiti di aerazione previsti al punto 6.1 del D.M. 26/8/1992 e devono essere considerati laboratori;
- un impianto a becchi bunsen, alimentato a gas con densità inferiore a 0,8, è soggetto all'applicazione della circ. 68/69 se i becchi sono in numero tale da superare la potenza termica di 30.000 kcal/h;
- così come previsto all'ultimo capoverso del punto 1.2, le prescrizioni tecniche si applicano alle attività scolastiche in funzione della capienza dei singoli edifici tra loro non comunicanti. Agli edifici con capienza inferiore a 100 persone si applicano le disposizioni impartite al punto 11

del decreto in argomento.

Nota prot. n. P1940/4122 Sott. 32 del 14/9/1994
Spazi per esercitazione

Con riferimento al quesito formulato ..., si ribadisce l'obbligo di separare con strutture REI 60 tutti gli spazi per esercitazione, indipendentemente dallo specifico tipo di materiale in essi depositato o installato. (*)

() anche per quegli spazi adibiti ad esercitazioni con ridotto o nullo carico d'incendio (laboratori di informatica, di meccanica, di costruzioni, ecc.).*

Nota prot. n. P1161/4122 Sott. 32 del 13/2/1993

In riscontro alle note cui si risponde, si comunica che è stato esaminato il quesito inoltrato a Codesto Ispettorato da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ... relativo alle attività scolastiche preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26/8/1992 e che sono in possesso del Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi.

In relazione al vigente quadro normativo che consente ad una scuola preesistente al 10 dicembre 1984 di poter continuare a funzionare con la sola osservanza delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi (Allegato A al D.M. 8/3/1985), i Comandi VV.F. hanno l'obbligo di riferirsi a tali condizioni minime di sicurezza per ritenere agibile o meno una struttura scolastica preesistente alla data sopra citata.

Stante però che tali attività sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la cui richiesta costituiva un adempimento dovuto all'atto della presentazione della istanza di rilascio del N.O.P., i Comandi hanno lo specifico obbligo di effettuare sopralluoghi di controllo.

In tale fase dovranno accertare la sussistenza delle misure più urgenti ed essenziali e contemporaneamente dovranno essere impartite le eventuali prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 26/8/1992 ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le irregolarità rilevate relativamente alle misure più urgenti ed essenziali dovranno essere comunicate all'Autorità Amministrativa (Prefetto e Sindaco) competente a disporre l'eventuale sospensione dell'attività, nonché i termini entro i quali realizzare le misure di sicurezza necessarie all'agibilità.

Qualora si riscontrassero violazioni penalmente sanzionabili, il Comando è tenuto a segnalare l'illecito all'Autorità Giudiziaria.

Nota prot. n. P11340/4122 Sott. 32 del 13/8/1993

Con riferimento alla nota di pari oggetto, questo ufficio, nel concordare con codesto Ispettorato circa **l'obbligo di prescrivere almeno due porte agli spazi per esercitazioni** ai sensi del punto 5.6 del decreto in argomento (*), fa presente che eventuali difformità devono essere trattate nel rispetto delle procedure previste per le istanze di deroga.

() Anche se gli spazi per esercitazioni ospitano non più di una classe per volta.*

Nota prot. n. P13216/4122 Sott. 32 del 2/9/1993
Punto 1.1 - Edifici esistenti

Con riferimento al quesito formulato con la nota di pari oggetto indicata a margine, si fa presente che dall'articolato del punto 1.1 del decreto in argomento si evince che si intendono per edifici "di nuova costruzione" quelli "i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

Pertanto, nel caso di edifici per i quali tali approvazioni siano state richieste prima di tale data, gli stessi andranno adeguati alle disposizioni del punto 13 del citato decreto, entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in ottemperanza alle disposizioni vigenti precedentemente a tale atto.

Nota prot. n. P14163/4122 Sott. 32 del 9/12/1993
Impianti elettrici di sicurezza a servizio di un edificio scolastico

In relazione alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 Novembre 1993, si comunica che, concordando con le valutazioni di codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*), **l'illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule.**

() Anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse.*

Nota prot. n. 17921/4126 del 10-11-1992
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche negli edifici scolastici.

Il quesito posto con la nota di pari oggetto, indicata a margine, ha sollevato il problema relativo all'obbligo, derivante dal disposto del **punto 5.4.6 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 18/12/1975**, di realizzazione dell'impianto in argomento negli edifici scolastici.

Il citato punto recita: *"Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini"*.

A tale proposito si ritiene opportuno chiarire che:

- a) con il **decreto del Ministero dell'Interno 26/08/1992** sono state impartite le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. In tale decreto **non si fa specifico obbligo di realizzare l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche**. Il punto 7, infatti, nell'imporre la conformità degli impianti elettrici alla Legge 186/68, richiama sia pur indirettamente l'obbligo di proteggere l'attività. Giova sottolineare che le norme CEI 81.01 riconoscono solo in determinati casi la necessità di realizzare l'impianto di protezione vero e proprio. In particolare dispone che **solo nei casi in cui** le caratteristiche costruttive dell'edificio che ospita l'attività **non siano adeguate al fine della autoprotezione** se ne dovrà provvedere alla realizzazione;
- b) con il surriferito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici sono state impartite disposizioni tecniche di vario genere, tra le quali anche quella richiamata nel citato punto 5.4.6. Nel caso specifico, pertanto, l'obbligo di controllo sulla realizzazione della protezione e dell'impianto di protezione non ricade fra le competenze nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) quanto sopra esposto non è in contrasto con quanto prescritto dal D.P.R. 547/55 e dal D.P.R. 689/59, anche per quanto attiene l'obbligo di denuncia della protezione alle autorità competenti e del controllo da parte di queste ultime.

OSPEDALI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, installazione dei gruppi frigoriferi, uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche, reazione al fuoco dei mobili imbottiti, adeguamento strutture sanitarie esistenti, assoggettabilità case di riposo per anziani, sicurezza sulle case di riposo, uscite di sicurezza in istituti ospedalieri con degenti con gravi handicap fisici e psichici, attività odontoiatriche monospecialistiche, ambulatori e cliniche veterinarie, strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale, filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio, vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto, Scala di sicurezza esterna, apparecchiature ad alta energia, ecc. ⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "ospedali" (e simili) sono ricompresi al **punto 68** dell'[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio).*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².	<i>fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m²</i>	<i>Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m²</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>

Nota DCPREV prot. n. 5916 del 19-05-2015**D.M. 18 settembre 2002, Titolo IV. Impianti di estinzione degli incendi.**

In riscontro alla nota a margine indicata, si rappresenta innanzitutto che il D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1, ha fissato nuovi criteri di progettazione per le reti idriche antincendio, in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.

In sintesi, quindi, per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l'installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella citata tabella 1 del D.M. 20/12/2012.

Nel merito del quesito formulato, poi, il D.M. 19/03/2015 ha modificato, tra le altre, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell'attività in esame.

In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:

1. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²,

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo II, D.M. 19/04/2015);

2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/03/2015;
3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista l'adozione delle disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002. Al riguardo, come accennato in premessa, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella 1 del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.

Nota DCPREV prot. n. 706 del 23/01/2014

Prestazioni specialistiche presso strutture sanitarie con numero di posti letto non superiore a 25 (punto 68 dell'allegato I al D.P.R. 151/11).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, qualora le prestazioni di assistenza specialistica rese presso una struttura sanitaria con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale con numero di posti letto inferiore a 25 siano fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità viene determinata avendo a riferimento la superficie della parte di struttura destinata alla erogazione delle prestazioni stesse.

Nota DCPREV prot. n. 2533 del 20-02-2013

Quesito - DM 18 settembre 2002 - Apparecchiature ad alta energia.

Si riscontra il quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, relativo alla tipologia di **apparecchiature ad alta energia** citate nel decreto in oggetto, al **punto 3.4 commi 4 e 5**, della regola tecnica allegata.

Questo Ufficio è del parere che, per apparecchiatura ad alta energia, sembrerebbe individuarsi quelle macchine in grado di accelerare particelle (elettroni e/o ioni), con energia massima delle particelle accelerate tale che non sia possibile escludere, a seguito del funzionamento della macchina, l'attivazione del materiale circostante (aria, metalli, oggetti vari).

In estrema sintesi, per una macchina in grado di accelerare particelle ad energia superiore ad 1,67 MeV, non è possibile escludere a priori la presenza di radioattività nei pressi della macchina stessa anche dopo il loro spegnimento.

La specifica individuazione dovrà comunque essere oggetto di approfondita valutazione da parte del progettista, in base alle specifiche caratteristiche tecniche e di protezione della macchina e del locale di installazione.

Nota DCPREV prot. n. 3029 del 05/03/2013

Residenze sanitarie assistenziali. Vano ascensore/montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota pari oggetto a margine citata, nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione. (*)

() Tenendo presente i chiarimenti forniti con [nota prot. n. P157 del 05/02/2008](#) si conferma che nel caso del vano ascensore/montalettighe antincendio il filtro a prova di fumo può essere lo stesso a servizio del vano scala e che l'area dedicata avente superficie minima di 5 mq deve trovarsi allo sbarco dell'ascensore/montalettighe antincendio.*

Nota DCPREV prot. n. 436 del 14 gennaio 2011

Quesito - Punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Si riscontrano le note indicate a margine, inerenti i quesiti relativi a punti 4.1 e 4.8 dell'allegato al DM 18/09/2002 per un complesso ospedaliero di nuova costruzione.

Quesito 1 (punto 4.1 DM 18/09/2002):

Si concorda con il parere della Direzione Regionale sulla possibilità per le aree di tipo E destinate ad uffici amministrativi di valutare il massimo affollamento facendo riferimento al numero di persone effettivamente presenti incrementato del 20%. Tale valore dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'Azienda Ospedaliera.

Si concorda altresì sulla possibilità evidenziata di accettare in deroga l'affollamento previsto per le aree di tipo C destinate ad ambulatori e simili.

Quesito 2 (punto 4.8 DM 18/09/2002):

Tenuto conto della conformazione dei corpi di fabbrica e della particolare gestione dell'emergenza prevista per le strutture sanitarie, si concorda con il parere della Direzione Regionale, sulla possibilità per i corpi di fabbrica adibiti a degenza ("petali") di valutare la larghezza complessiva delle vie di esodo verticali considerando l'evacuazione di un singolo corpo di fabbrica "petalo", utilizzando a tale scopo parte delle scale presenti nell'avancorpo. Per tali percorsi di esodo dovrà comunque essere rispettata la lunghezza massima prevista dal punto 4.5 del DM 18/09/2002.

Si osserva inoltre, che a tale scopo, potranno essere considerati filtri a prova di fumo, le aree compartimentate di collegamento tra gli edifici "petali" e l'avancorpo, a condizione che in tali aree, opportunamente areate, gli arredi siano di tipo incombustibile e che gli impianti presenti siano quelli strettamente necessari alla gestione dell'accettazione.

Nota DCPREV prot. n. 2638 del 25-02-2011

Quesito su attività sanitaria privata.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Interregionale VV.F. (*)

() Il poliambulatorio non rientra tra le 97 attività di cui al D.M. 16.02.1982. Resta fermo l'obbligo da parte del titolare dell'attività di attenersi alle disposizioni previste dal titolo IV dell'Allegato al D.M. 18.09.2002.*

Nota prot. n. 10828 del 13/07/2010

Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982. Quesiti sulla reazione al fuoco di coprietto e coperte nelle strutture sanitarie.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, ai sensi del D.M. 12 aprile 1996 devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico. Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW, devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico.

Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell'impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all'attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata $>50 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Per quanto concerne, infine, la definizione delle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e coprietto da utilizzare presso strutture sanitarie, si conferma che il D.M. 18 settembre 2002 non prevede una esplicita prescrizione del requisito di classe 1.

Nota prot. n. P1330/4122 sott 46/BIS del 30 gennaio 2008
D.M. 18 febbraio 2002. - art. 1 "Scopo e campo di applicazione" - Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

(*) Le attività odontoiatriche monospecialistiche rientrano nel capo di applicazione del DM 18 febbraio 2002 come strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale previste nel punto c) dell'art. 1 "Scopo e campo di applicazione". Pertanto le stesse devono essere realizzate e gestite nel rispetto delle disposizioni tecniche previste dal titolo IV del succitato decreto.

Nota prot. n. P1034-P844/4122 sott. 46 bis del 16/09/2008
D.M. 18 settembre 2002 - Richieste di chiarimenti in merito ai termini di adeguamento per le strutture sanitarie. Quesito.

Con le note indicate a margine è stato posto a questa Area, da parte di codesti Uffici, un quesito inteso a chiarire quali sono i termini temporali entro i quali debbono essere conclusi i lavori, pianificati o in corso, previsti per le strutture sanitarie per le quali il progetto risulta essere stato approvato, dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, prima dell'entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Tanto premesso, in relazione al quesito posto si è del parere che, previa dimostrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da parte del titolare della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 18 settembre 2002, i lavori devono essere necessariamente completati entro il termine stabilito dall'art. 6 del decreto medesimo che, salvo proroghe, è oramai scaduto.

La procedura deve prevedere la presentazione di un'istanza da parte dell'interessato, completa della necessaria documentazione, sulla quale il Comando VV.F. esprimerà il proprio parere ricorrendo, ove ritenuto opportuno, anche ad una verifica in loco.

Si precisa infine che tale servizio non rientra tra quelli da rendere a pagamento ai sensi della legge n. 966/65.

Nota prot. n. P478/4122 del 19 aprile 2007
Interpretazione ed applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.M. 18/9/2002 nel caso di incrementi di affollamento compatibili con il sistema delle vie di uscita esistenti.

Con riferimento al quesito ..., volto a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo indicato in oggetto nel caso di una struttura esistente dedicata all'assistenza dei disabili, si precisa quanto segue.

L'art. 4, comma 1, ultimo capoverso, del D.M. 18 settembre 2002, richiede la conformità del sistema di vie di uscita alle disposizioni previste al Titolo III per le strutture esistenti. Si ritiene, quindi, che oltre all'applicazione del punto 16 - misure per l'esodo di emergenza - debbano essere osservati, in quanto direttamente connessi con la sicurezza del percorso di esodo, anche i punti 15.5 (scale) e 15.8 (ammissibilità di una sola scala) ivi compreso il requisito che le scale, sia protette che a prova di fumo devono immettere in luoghi sicuri all'esterno dell'edificio, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 1, secondo capoverso, in presenza di eventuali ampliamenti volumetrici.

Si concorda, infine, con il parere di codesta Direzione^(*) in merito al comportamento da tenere qualora siano presentate varianti a progetti già approvati dal competente Comando Provinciale VV.F. in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

(*) Nel caso di strutture sanitarie per le quali ricorrano le condizioni previste alla lettera b) dell'art. 4, comma 2 (strutture sanitarie per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando), un eventuale successivo progetto di modifica non deve necessariamente contemplare l'adeguamento dell'intera struttura al D.M. 18/09/2002. Infatti l'adeguamento alle

disposizioni dei D.M. 18/09/2002 non è dovuto nel caso in cui le modifiche proposte comportino un oggettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto alla soluzione progettuale approvata prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.

**Nota prot. P485/4135 sott. 5 del 18 maggio 2006
D.M. 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio.**

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando Provinciale VV.F. (*)

() Il quesito è relativo alle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria. L'art. 3.3 del DM 15 settembre 2005 stabilisce che le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e d'ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. In particolare dalla lettura letterale dell'articolo sembra che la norma prescriva la presenza del filtro non solo in corrispondenza delle aperture del vano corsa (ivi comprese le porte di piano) ma anche perimetralmente alle quattro pareti del vano corsa, in quanto l'articolo 3.3 prevede che le pareti del vano di corsa siano separate dal resto dell'edificio mediante filtro a prova di fumo.*

Si chiarisce che l'obiettivo di sicurezza della norma è raggiunto dotando di filtro a prova di fumo solamente le aperture realizzate in corrispondenza del vano corsa comprese, oltre alle porte di piano, anche le porte di ispezione.

**Lettera Circolare prot. n. P805/4122 Sott. 46 del 9 giugno 2005
D.M. 18 settembre 2002. Uso bombole di ossigeno per necessità terapeutiche**

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine alla detenzione e all'impiego di bombole di ossigeno per uso terapeutico all'interno delle strutture sanitarie in relazione a quanto previsto al riguardo dalla specifica regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, sia per le strutture sanitarie di nuova costruzione che per quelle esistenti.

La predetta normativa, infatti, nel prescrivere che **la distribuzione dei gas medicali deve essere realizzata mediante impianto centralizzato, mantiene il silenzio sulla possibilità di utilizzo di detti gas in bombole per le nuove strutture, contemplandone invece la possibilità d'uso per le strutture esistenti**, nel rispetto di alcune condizioni e limitazioni, e ciò in quanto il sistema di approvvigionamento e distribuzione mediante bombole è, in atto, il solo disponibile per gran parte delle vecchie strutture.

La formulazione del testo normativo sembrerebbe pertanto indurre ad interpretarne il contenuto nel senso di un assoluto divieto a detenere ed utilizzare bombole di ossigeno presso le nuove strutture sanitarie. Tale interpretazione starebbe ingenerando, presso responsabili ed operatori del settore sanitario, perplessità e preoccupazioni se si ha riguardo a comuni e ricorrenti contesti di intervento terapeutico che richiedono necessariamente il ricorso a contenitori mobili di ossigeno.

Premesso quanto sopra, si chiarisce che **la tipologia di impianto** prevista dalla regola tecnica di prevenzione incendi **attiene al primario sistema di distribuzione di gas medicali**, con ciò significando che **gli impianti di tipo centralizzato**, così come prescritto dalla norma, per intrinseche caratteristiche di affidabilità confermate nel tempo dall'esperienza, **conferiscono e garantiscono maggiori condizioni di sicurezza**.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di utilizzo di bombole di ossigeno per contingenti necessità terapeutiche connesse, per esempio, al trasferimento di degenti da un reparto all'altro della struttura sanitaria, o a particolari patologie che ne richiedono l'impiego (un caso tipico di riferimento potrebbe essere la patologia da insufficienza respiratoria di tipo cronico che, nella pratica medica, al fine di consentire autonomia motoria al paziente, viene affrontata mediante uso di una apparecchiatura trasportabile a tracolla denominata "stroller").

Confermata, pertanto, la possibilità di utilizzo di contenitori mobili di ossigeno per le esigenze terapeutiche sopra descritte, sia presso le nuove che presso le strutture sanitarie esistenti, corre al riguardo l'obbligo di richiamare l'attenzione degli operatori sanitari sulla necessità che vengano

comunque adottate le opportune misure cautelative in relazione alle specifiche circostanze di impiego delle bombole stesse.

Per quanto riguarda le apparecchiature denominate "stroller", si soggiunge che oltre all'adozione di ogni utile misura cautelativa correlata ai momenti d'uso, le operazioni di ricarica devono essere effettuate da personale specializzato al di fuori della struttura ospedaliera o in appositi locali di quest'ultima purché compresi nelle sole aree tipo B, secondo la classificazione delle aree dettata dalla norma.

**Lettera Circolare prot. n. P834/4122 sott. 46 del 8 luglio 2003
D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato. Installazione dei gruppi frigoriferi**

Pervengono da più parti, soprattutto dagli operatori del settore, quesiti volti a chiarire se l'installazione dei **gruppi frigoriferi** a servizio delle strutture sanitarie debba essere realizzata esclusivamente secondo quanto previsto dal D.M. 18 settembre 2002 al **punto 5.4.2 comma 2⁽²⁾** dell'allegato, considerato che il testo normativo non menziona altre forme di installazione. Al riguardo, si chiarisce che quanto dettato dal punto in questione non è da intendere nel senso impositivo di una soluzione unica ed esclusiva, ma come insieme di misure di sicurezza da adottare nei soli casi in cui l'installazione sia prevista all'interno degli edifici. Per correttezza interpretativa ed applicativa della norma, si ritiene pertanto opportuno far rilevare che, allo stato del quadro tecnico/normativo, **non si ravvisano motivi ostativi alla installazione dei gruppi frigoriferi all'aperto sui terrazzi di copertura o in qualsiasi altra area esterna a cielo libero.**

**Nota prot. n. P436/4122 sott. 46/Bis del 10 aprile 2003
D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –**

In relazione al quesito posto ..., si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione **nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici**, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.

**Nota prot. n. P366/4122 sott. 46 BIS del 10 aprile 2003
D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito. –**

Con riferimento al quesito posto ..., si chiarisce che per le **strutture sanitarie di cui al punto 18.3** dell'allegato al D.M. 18 settembre 2002 devono essere applicate, in linea generale, l'insieme delle prescrizioni riportate ai Titoli II o III, a seconda che si tratti di attività di nuova costruzione o esistenti.

Il richiamo alle aree di tipo "C" deve pertanto essere inteso nel senso che, qualora nell'ambito delle disposizioni previste ai suddetti Titoli, ci sia un esplicito riferimento alla classificazione di cui al punto 1.2, devono prendersi in considerazione le misure previste per le aree di tipo "C". Una diversa interpretazione porterebbe infatti ad escludere, per le attività di che trattasi, l'osservanza di requisiti essenziali ai fini della sicurezza antincendio (quali ad esempio resistenza al fuoco, reazione al fuoco, misure per l'esodo ecc.) e ciò risulterebbe, peraltro, incongruente con quanto la norma richiede al punto 18.2 per le strutture fino a 500 m², caratterizzate da un livello di rischio inferiore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che **i requisiti di ubicazione di cui al punto 2 del Titolo II, devono essere integralmente osservati** fatto salvo quanto espressamente consentito dal punto 18.1 per quanto attiene alla ubicazione delle strutture interessate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

² *punto 5.4.2 comma 2: "I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura."*

Nota prot. n. P215/4122 sott. 46 del 5 marzo 2003
D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie. – Quesito. –

Con riferimento al quesito trasmesso, si condivide il parere di codesto Ispettorato ritenendo che, nel caso in specie, poiché **il progetto della struttura sanitaria è stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002⁽³⁾, non è richiesto alcun adeguamento**, in analogia a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

Nota prot. n. P477/4101 sott. 106/53 del 14 maggio 2003
Quesito. – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002.

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che **le attività in oggetto**, qualora superino i 25 posti letto, **sono ricomprese nel punto 86** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che **le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento** da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

Nota prot. n. P1390/4122 sott. 46 bis del 30-12-2003
D.M. 18 settembre 2002 - Richiesta chiarimenti.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private si applica alle attività elencate all'art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 1997, tra cui **non sono compresi ambulatori e cliniche veterinarie**.

Nota prot. n. P65/4122 sott. 46 del 13 marzo 2003
Decreto Ministeriale 18 settembre 2002.

Con riferimento al quesito posto dall'A.S.L. ..., si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. C), rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni di assistenza specialistica.

In ogni caso si ritiene che le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell'allegato al citato decreto, possano trovare applicazione, per analogia, anche nel caso di strutture ambulatoriali non ricadenti nella suddetta fattispecie.

Commento: Le strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria non specialistica in regime ambulatoriale (ambulatori di medicina di base e/o ambulatori pediatrici di base, ecc.) pur se spesso hanno affluenza di pubblico considerevole e non sempre programmabile su appuntamento (come invece normalmente avviene per le strutture specialistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera C del decreto), non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002. Le misure di sicurezza antincendio previste al Titolo IV dell'allegato al decreto, pur non cogenti, possono essere applicate per analogia.

Nota prot. n. P29/4122 sott. 46 bis del 17-01-2003
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.

Con riferimento al quesito posto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato^(*) nella nota che si riscontra.

³ Il decreto è entrato in vigore il 26/12/2007

() Il D.M. 18/09/2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6 del citato disposto normativo.*

In particolare per le strutture sanitarie non è consentito quanto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo.

Nota prot. n. P970/4122 sott. 46 bis del 15-10-2003

Risposta a quesiti vari.

2) D.M. 18 settembre 2002 - punto 1.1 - Scala di sicurezza esterna

Quesito a): si concorda con l'interpretazione della Direzione Regionale;(*)

Quesito b): i setti dell'ultimo piano, non potendo realizzarsi a "tutta altezza" per assenza di ballatoio sovrastante, devono elevarsi per almeno m 2,00, ritenendo tale altezza sufficientemente idonea a proteggere le persone dai fumi.

() Il requisito di resistenza al fuoco per la parete sottostante la scala deve sussistere fino alla quota di spiccato della parete, in quanto la fascia di rispetto di 2,5 m ha senso, nei confronti dei fumi caldi ascendenti, lateralmente o superiormente, certo non inferiormente, data la tendenza ascensionale dei fumi stessi.*

3) D.M. 18 settembre 2002 - punti 2.1 e 2.2

Si fa rilevare che non vi è contraddizione tra i due punti in quanto la non contemplata continuità con attività 43) di cui al punto 2.1 lettera b) è da intendere come misura cautelativa al fine di evitare l'adiacenza di veri e propri depositi a carattere commerciale di intrinseca elevata pericolosità per gli effetti di un loro eventuale incendio, mentre quanto concesso da successivo punto 2.2 lettera c) è limitato alla sola tipologia degli archivi di cui qualsiasi struttura sanitaria ne è necessariamente dotata per la conservazione di cartelle cliniche, referti diagnostici, ecc.

() Il punto 2.1 stabilisce che, qualora l'attività sanitaria sia ubicata in edifici o porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, le altre attività presenti, se soggette a controllo VV.F., devono essere limitate a quelle indicate ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95, mentre il successivo punto 2.2 prevede invece che le strutture sanitarie possano comunicare anche con l'attività 43 (anche se solo limitatamente agli archivi) che viene vietata al precedente punto 2.1. Il quesito chiede di chiarire questa apparente contraddizione.*

Nota prot. n. P1493/4122 sott. 46 del 18 dicembre 2002

D.M. 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti. –

Con riferimento al quesito posto in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i **presidi medico-chirurgici** (quali ad esempio **lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione** e cure fisioterapiche, ecc.) **non sono da considerarsi** ricompresi tra i **materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM**.

Nota prot. n. P1465/4122 sott. 46 del 24 dicembre 2002

Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti ..., si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi **superficie superiore a 500 m²**, devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con **superficie non eccedente i 500 m²**, le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 6 marzo 2001
Sicurezza sulle case di riposo.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. ..., inerenti all'argomento indicato in oggetto, si precisa quanto segue:

le problematiche relative ai sistemi di apertura delle porte sono comuni a diverse attività (case di riposo, reparti psichiatrici, istituti bancari, etc.) e si ritiene debbano essere affrontate caso per caso individuando idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi a quelli a spinta, come peraltro indicato all'ultimo capoverso del punto 3.10 del DM 10 marzo 1998.⁽⁴⁾

L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione prevista all'art. 33, comma 7, del D.Lgs 626/94 è il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nota prot. n. P662/4122 sott. 46 del 28 luglio 2000
Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza in istituti ospedalieri con degenti con gravi handicap fisici e psichici.

Si riscontrano le note indicate al margine per concordare con i pareri ivi espressi.^(*)

() Il quesito riguarda l'installazione di elettrosblocchi magnetici alle uscite di sicurezza di reparti per degenti con gravi handicap fisici e psichici, che sostanzialmente ne impediscono l'apertura al fine di evitare usi impropri da parte dei degenti (fuga arbitraria dall'Istituto ecc.). Al riguardo, valutata la particolare situazione degli ambienti e delle persone che lo occupano, la situazione prospettata è ritenuta accettabile.*

⁴ *Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.*

LOCALI DI ESPOSIZIONE E VENDITA - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, negozi, centri commerciali, musei, gallerie, esposizioni, mostre, fiere, serre florovivaistiche, autosaloni, laboratori di riparazione elettrodomestici, fabbricati ad uso acquario, attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti, apertura ritardata delle porte delle uscite di sicurezza, accesso da porticati, attività con limitata area aperta al pubblico, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), le "attività commerciali" (e simili) sono ricompresi al **punto 69** dell'[allegato I](#) al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#).

Si può evincere che **rientrano** tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) le **fiere e quartieri fieristici**. Invece **non rientrano** tra le "attività soggette" (al contrario dei precedenti quesiti) le **manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici , con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²

Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19-05-2015**Definizione di manifestazione temporanea.**

Con riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta quanto segue. Con l'esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all'allegato I del D.P.R. 151/2011, il normatore ha inteso implicitamente confermare l'abrogazione dell'art. 15 co. 1 punto 5 del D.P.R. 577/82, già operata dall'art. 9 del D.P.R. 37/98.

In tale ottica, il normatore ha altresì voluto esplicitare tale orientamento anche per le attività di cui al p.to 69 del D.P.R. 151/2011 che, infatti, per loro stessa natura, possono, più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo.

Relativamente poi al richiamato concetto di temporaneità, risulta evidente **l'impossibilità di procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali**, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

in generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle **caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrono con cadenza prestabilita**.

In buona sostanza, infatti, per le attività come sopra descritte **risulterebbe illogico e contrario** ai primari obiettivi di buona amministrazione, **l'inserimento delle stesse nell'ambito di procedimenti tecnico amministrativi** che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse.

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22 luglio 2013
Fondazione ... sita in

Con riferimento alla nota ... e in relazione al quesito ... formulato dal Comando ... si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi(*) risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R.151/11 e che, come desumibile allo stesso punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs.139/06.

() In tal caso trattasi di un'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.*

Nota DCPREV prot. n. 17072 del 28 dicembre 2011
D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota ... concernente l'oggetto, per chiarire che i **bar e i ristoranti non sono attività soggette** agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

*Viene ribadito quanto già chiarito dalla circolare n. 36 dell'11 dicembre 1985, cioè che i **bar e i ristoranti non sono attività soggette** a controllo VVF, anche con il nuovo elenco di cui al D.P.R. n. 151/11.*

Nota DCPREV prot. n. 9518 del 8 luglio 2011
Fabbricato ad uso acquario.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale(*).

() Un **acquario**, posto all'interno di un edificio costituito da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, **non rientra tra le attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 o 83 del D.M. 16/02/82, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.*

Nota DCPREV prot. n. 3111 del 07/03/2011
Quesito - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.(*).

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità di una serra florovivaistica con la presenza di clientela. Essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso **rientra fra le att. 87** di cui all'allegato al DM 16/02/82. L'attività **non è invece compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010** essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da*

specifiche disposizioni antincendio. In tal caso l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

*Il parere si intende **limitato alle serre florovivaistiche** intese come le **strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale** ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.*

Nota DCPREV prot. n. 2643 del 25/02/2011

Installazione di giochi gonfiabili per bambini e pista di pattinaggio all'interno della parte comune di un centro commerciale. Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale^(*)

() Il quesito è relativo all'installazione di un parco giochi gonfiabili ed un pista di pattinaggio all'interno della parte a comune di un centro commerciale già in possesso di Certificato di prevenzione incendi ed è volto a chiarire se:*

- *le attrazioni in argomento possano essere installate in modo permanente anziché temporaneo, tenuto conto che le stesse non pregiudicano il sistema di vie di esodo in essere;*
- *il massimo affollamento da prevedersi per le aree oggetto delle nuove installazioni possa essere mantenuto pari a 1,2 pers./mq come previsto dal punto 4.1 del D.M. 27/07/2010 per attività a carattere temporaneo.*

*Al riguardo si evidenzia che i giochi gonfiabili sono soggetti anche all'applicazione del D.M. 18 Maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), in relazione alla definizione di cui all'art. 2 lettera a). A tale proposito la **nota ministeriale n. 4958 del 15/10/2010 al punto 4, Parte II**⁽²⁾ dell'Allegato prende in considerazione proprio l'installazione di attrezzature di divertimento all'interno di centri commerciali mentre al successivo punto 6, parte II, fornisce indicazioni nei riguardi delle caratteristiche di reazione al fuoco dei giochi gonfiabili.*

Nota prot. n. 1646 del 24 dicembre 2008

Utilizzazione forni a legna all'interno dei centri commerciali.

Si fa riferimento alla nota pari oggetto, indicata a margine, per osservare come anche la bozza di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali - in via di definizione a cura della scrivente Direzione Centrale - ammette la presenza di forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna con caricamento manuale all'interno di centri commerciali.

Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni di prevenzione incendi, è necessario che il titolare dell'attività effettui, sulla base della documentazione relativa alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di installazione ed utilizzo fornita dal produttore del forno, una attenta analisi dei rischi che, tenendo conto del contesto in cui il forno stesso deve essere collocato, consenta l'individuazione delle misure tecniche e gestionali da adottare per esercire in sicurezza (distanze minime da eventuali materiali di arredo e/o finitura combustibili; camino della camera di combustione installato in modo da garantire la continuità della compartimentazione dei compartimenti attraversati e da non creare problematiche di surriscaldamento di eventuali materiali combustibili; etc.).

Inoltre si ritiene che la quantità di legna in deposito debba essere limitata strettamente al consumo giornaliero e che la combustione sia vietata in assenza del personale appositamente adde-

² *Molte attrezzature da divertimento comprese fra le attività dello spettacolo viaggiante sono operanti al di fuori dei luna park o dei parchi in genere, ovvero montate in aree private ma aperte al pubblico, oppure all'interno di attività già dotate di licenza di P.S. (per esempio in centri commerciali dotati di licenza ai sensi dell'art. 86 del TULPS)...*

Nota prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27 ottobre 2004
Coperture vetrate degli spazi comuni di centri commerciali. - Quesito.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, concernente l'oggetto, si ritiene che in presenza di coperture e pareti vetrate, **debba essere garantita la sicurezza contro il pericolo di caduta delle lastre di vetro, oltre che per gli occupanti, anche per le squadre di intervento.**

Il perseguimento di tale obiettivo, pertanto, deve essere dimostrato dal progettista attraverso la strategia antincendio che non può limitarsi, unicamente, alle misure evidenziate ma deve prevedere l'assenza di materiali combustibili negli ambienti in cui sono presenti le suddette superfici vetrate e la presenza di uscite di sicurezza alternative a quelle ubicate in corrispondenza di tali ambienti.

Nota prot. n. P656/4109 sott. 51/C del 19 settembre 2003
Manifestazioni fieristiche allestite in tendostrutture di superficie superiore a m² 400.-

In relazione al quesito posto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale con la nota che si riscontra.

Le manifestazioni fieristiche infatti, **ancorché a carattere temporaneo**⁽³⁾ ed allestite in tendostrutture, non fanno venire meno gli obblighi di prevenzione incendi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 qualora ricorrano le condizioni previste al **punto 87)** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22 maggio 2003
Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, **qualora nella zona "magazzino prodotto finito"** indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una **esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attività risulti soggetta** ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Nota: Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici.

Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29 aprile 2003
Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996.

In riferimento al quesito in oggetto si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.^(*)

() Il quesito è relativo alle modalità di accesso a locali di installazione di apparecchi per la produzione centralizzata di acqua calda ed è volto a chiarire se la dizione "anche parzialmente" di cui al titolo IV punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 sia riferita solo ai locali di pubblico spettacolo o a tutte le altre attività elencate. Punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 "Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."*

*Si chiarisce che **la dizione "anche parzialmente" si estende a tutte le attività elencate nel citato comma.***

³ Come precisato, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi **non rientrano** tra le "attività soggette" **le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.**

Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17 febbraio 2003
Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita - Risposta a quesito.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici^(*) con le note che si riscontrano.

Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che, anche se la Società interessata dovesse ripiegare per l'adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo "incapsulamento" dell'edificio è soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi - salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l'inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse.

() Il quesito è relativo all'installazione di **un telo di classe 2 di reazione al fuoco**, per fini estetici, **come rivestimento esterno di un fabbricato** di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita.*

*Il **parere è contrario**, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco.*

Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002
Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere. – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Con riferimento all'argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.

In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.

Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che **il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.

Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che **nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente** da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, **la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio** in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

Nota prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 7 novembre 2001
Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94. -

In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

FASE PROGETTUALE

Presentazione di un unico progetto per l'intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità.

Eventuali successive varianti – salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

FASE DI VISITA SOPRALLUOGO

- Presentazione, da parte dell'Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.).

Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.

- Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell'ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo.

Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 626/94.

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell'Allegato VII e 8.2 dell'Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.

Nota prot. n. P1315/4147 Sott. 4 del 10 gennaio 2001 Attività artigianali comprendenti locali adibiti ad esposizione prodotti.

In relazione al quesito posto ..., si fa presente che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato^(*) stesso in quanto **la tipologia delle attività descritte ricade pienamente nella fattispecie individuata al punto 87** dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982.

Irrilevante, e non compatibile con il dettato normativo, è poi la proposta ... di considerare – allo scopo di determinarne la eventuale non assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi – la zona espositiva come mera appendice del ciclo produttivo ed a quest'ultimo asservita.

La non configurabilità come attività 87 di un locale adibito ad esposizione di superficie non superiore a m² 400, si determina solamente se si rimane nel limite di tale soglia computandovi anche le superfici di servizi e depositi, ovvero separandolo da questi ultimi mediante strutture tagliafuoco prive di comunicazioni.

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità di attività artigianali generalmente basate sulla lavorazione e deposito del prodotto e non sulla esposizione/vendita dello stesso, costituite da:
zona espositiva di superficie non superiore a mq 400;
zona di deposito di superficie non superiore a mq 1000 e non aventi materiali in deposito con quantitativi superiori a 50 q.li;
zona lavorazione non ricadente in attività soggette ai VVF.*

Nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11 aprile 2000 Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. - Quesito.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che **la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione** dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.

Nota prot. P1185/4147 sott. 4 del 25-10-1999

Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza nelle attività commerciali.

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha posto un quesito in merito all'installazione di un sistema di controllo delle uscite di emergenza nelle attività commerciali con problemi di anti-intrusione.

Tale impianto prevede **l'adozione di dispositivi elettromagnetici comandati a distanza**, da una unità logica di controllo, **con apertura delle porte "ritardata"** di alcuni secondi.

Al riguardo si ritiene che il sistema proposto sia in linea con i requisiti essenziali di sicurezza atti a garantire l'esodo delle persone, con le seguenti precisazioni:

- a) la vetrofanteria indicante l'apertura controllata e ritardata delle uscite, deve essere di tipo visibile anche in condizioni di mancanza di energia elettrica di rete;
- b) l'unità logica di controllo deve essere permanentemente presidiata, durante il giorno di apertura al pubblico dei locali, da personale appositamente addestrato;
- c) il funzionamento del sistema di controllo delle uscite di emergenza e le relative procedure, devono formare oggetto del piano di emergenza di cui all'art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, nonché di specifica informazione e formazione dei lavoratori;
- d) il sistema ed i suoi componenti devono essere oggetto di manutenzione e controlli periodici di conformità delle norme di buona tecnica emanate da organismi di normalizzazione nazionali od europei, o in assenza di dette norme, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997

Autosaloni

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che **gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la **superficie lorda**, comprensiva di depositi e servizi, sia **superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione**.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dal D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30 mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint'ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: ... **"per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi"**.

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Circolare n. 36 MI.SA. del 11 dicembre 1985 (stralcio)

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal CCTS per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

... **Rientrano tra le attività di cui al punto 87)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i **musei, gallerie e simili** aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq. ...

*Il quesito chiarisce che, tenuto conto della conformità del sistema di vie di esodo in relazione al maggiore affollamento previsto e del livello di rischio non superiore a quello già in essere per le attività presenti all'interno del centro commerciale, **sono ritenute ammissibili le attrazioni previste** a condizione che siano rispettati i requisiti sopra indicati unitamente al punto 3.2.a1) del D.M. 27/07/2010 per quanto riguarda le caratteristiche di reazione al fuoco del materiale costituente la pista di pattinaggio.*

QUESITI RELATIVI ALLA CIRCOLARE N. 75 DEL 3 LUGLIO 1967:

Nota prot. n. P358/4147 sott. 4 del 12 luglio 2002

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967, punto 2) – Tipologia delle vie d'uscita.

In relazione a quanto prospettato con la nota che si riscontra inerente la problematica di cui all'oggetto nella sua concreta applicazione ad una particolare tipologia di attività di vendita diffusa soprattutto nei centri storici e caratterizzata da contenuta superficie complessiva (max m² 1000) distribuita su due o tre piani consecutivi collegati da unica scala di tipo aperto, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio.

Ferma restando l'osservanza dei rimanenti criteri tecnici di sicurezza antincendio in vigore e di quant'altro il Comando VV.F. riterrà necessario prescrivere, lo scrivente Ufficio è del parere che, per le attività di cui alla fattispecie, qualora oggettivi impedimenti di natura urbanistica o architettonica non dovessero consentire la realizzazione di una seconda scala o la trasformazione dell'unica esistente in scala a prova di fumo, possa consentirsi la permanenza di una sola scala di collegamento tra i piani, anche di tipo aperto, alla tassativa condizione che i percorsi d'esodo, comprensivi dei tratti del piano d'uscita, siano limitati ai m 30 prescritti dalla Circolare 75/67.

Al riguardo, si soggiunge che per tale tipologia di attività non può comunque trovare applicazione quanto formulato da questo Ufficio con nota indirizzata a codesti Uffici **prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000** avente per oggetto la possibilità di consentire incrementi di lunghezza dei percorsi d'esodo, costituendo, l'unica scala esistente, la sola via d'uscita dai piani da essa serviti.

Nota prot. n. P1201/4147 sott. 4 del 26 ottobre 2001

D.M. 19 agosto 1996 e Circolare M.I. n. 75 del 3 luglio 1967 – Quesito.-

Con riferimento al quesito posto, inerente l'oggetto, si fa presente che il divieto originariamente previsto dalla circolare n. 75/1967, circa la coesistenza in uno stesso edificio di locali adibiti ad esposizione e vendita ed attività di pubblico spettacolo, è da intendersi di fatto abrogato sulla base di quanto disposto dal punto 2.1.1, lettera c), dell'allegato tecnico al D.M. 19 agosto 1996, che costituisce atto normativo successivo e di rango superiore rispetto alla citata circolare n. 75/1967.

Si ritiene inoltre che, poiché **le sale gioco del "Bingo"**, come chiarito con lettera circolare prot. n. P1071/4109 sott. 44/C.7 del 21 settembre 2001, **sono assimilabili ai locali di trattamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera e)**, del D.M. 19 agosto 1996, non sussistono vincoli ostativi alla coesistenza delle suddette sale nel volume di edifici destinati anche ad attività di esposizione e vendita ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Pertanto, situazioni che dovessero comportare percorsi d'esodo di lunghezza superiore a quella sopra stabilita, potranno essere valutate ed autorizzate, ove naturalmente non ricondotte alla completa osservanza dei criteri di sicurezza in vigore, secondo le procedure della deroga.

Nota prot. n. P1096/4122 sott. 54 del 3 novembre 2000

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Lunghezza delle vie d'uscita.-

In relazione a quanto rappresentato nella nota che si riscontra in ordine alla lunghezza dei percorsi d'esodo per il raggiungimento delle uscite di cui alla circolare in oggetto indicata, si formulano le seguenti considerazioni.

La predetta circolare, ai fini di assicurare un sistema di vie d'uscita atto a garantire in tempi brevi l'evacuazione dai locali in caso d'incendio, rinvia a seguire "il criterio di disporre le uscite in modo che siano raggiungibili con percorsi non superiori a 30 metri".

Tale limitazione, peraltro da intendersi indicativa, fu all'epoca prevista quale misura certamente cautelativa se si ha riguardo al fatto che la circolare stessa non prevede, contestualmente ed in maniera tassativa, la realizzazione né di specifici impianti di protezione antincendio (impianti di segnalazione e allarme incendio; impianti di estinzione manuali ed automatici; sistemi di controllo dei fumi), né prefissati livelli di compartimentazione, demandando, su tali aspetti, alla valutazione dei Comandi Provinciali la facoltà di impartire le prescrizioni del caso.

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, in presenza di idonee misure di protezione attiva e passiva antincendio – la cui esistenza costituisce oggettiva salvaguardia ai fini di una maggiore permanenza nei luoghi in caso d'incendio -, il limite dei 30 metri indicato nella circolare n. 75/67 possa essere superato mediante incrementi di percorso da valutare e stabilire caso per caso anche in funzione sia del carico d'incendio che delle caratteristiche planovolumetriche dell'insediamento.

Nota prot. n. P422/4147 sott. 4 del 15 settembre 2000

Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 – Caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali.-

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con la quale codesto Comando chiede chiarimenti in ordine alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di separazione di cui al punto 1) della circolare n. 75/67.

Detta circolare, infatti, contempla valori ben definiti di resistenza al fuoco (180 minuti primi) solamente per le strutture orizzontali di separazione tra i locali adibiti alla scorta merci ed i sovrastanti locali dell'attività commerciale. Per quanto concerne, invece, le strutture di separazione con i locali a diversa destinazione delle consentite attività contigue, la circolare si limita a prescriverne una generica resistenza al fuoco, senza stabilirne i valori minimi.

La generica formulazione di tale criterio tecnico, lascia alla valutazione dei Comandi Provinciali VV.F. stabilire – in relazione agli usuali parametri di riferimento antincendio – il grado di resistenza al fuoco da conferire alle strutture di separazione di cui trattasi.

Ciò premesso, questo Ufficio è dell'avviso che, nella trattazione degli aspetti connessi alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture delle attività commerciali, un corretto atteggiamento tecnico-normativo debba essere informato ai seguenti criteri:

- qualora le attività contigue a quelle commerciali siano disciplinate da specifica normativa antincendio che preveda determinati requisiti di resistenza al fuoco delle relative strutture di separazione, è superfluo sottolineare che tali valori costituiscano, per i casi in specie, il quadro di riferimento;
- per tutti gli altri casi, la resistenza al fuoco delle strutture di separazione può essere determinata in funzione del carico di incendio secondo le indicazioni della circolare n. 91/61 la cui estensione applicativa a tutti i tipi di materiali costituenti gli elementi strutturali, è stata stabilita con circolare n. 52 del 20 novembre 1982.

Si soggiunge inoltre che, per quanto attiene ai livelli di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R), i medesimi non possono comunque essere inferiori a quelli prescritti per le strutture separanti (REI).

Nota prot. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000

Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Al riguardo si ritiene che **l'installazione di generatori di aria calda a scambio diretta**, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, **sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l'affollamento** massimo ivi previsto **non sia superiore** al valore di **0,4 persone per m²**.

Nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16 dicembre 1999

Circolare n. 75/67 – Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. – Accesso da porticato. - Quesito.-

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota indicata a margine, si fa presente che la circolare n. 75/67 fa esplicito riferimento all'accesso diretto dall'esterno al punto 3 lettera a), limitatamente ai locali scorta merci.

Per quanto attiene invece i reparti di vendita, accessibili al pubblico, la suddetta circolare chiarisce unicamente che gli accessi devono essere indipendenti rispetto ad altre attività e che le uscite possono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno dai quali si possa raggiungere l'esterno.

Pertanto questo Ufficio è del parere che **l'accesso da porticato possa essere accettato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno**, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, si ritiene che l'interpretazione sopra esposta sia condivisa anche dai Comandi Provinciali VV.F. del Nord Italia, ove è particolarmente diffusa la tipologia edilizia con porticati, non essendo pervenute a questo Ufficio, su tale specifico aspetto, istanze di deroga, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 37/98.

Nota prot. P992/4147 sott. 4 del 26-01-1999

Densità di affollamento per i locali di servizio di attività commerciali.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che l'affollamento dei locali servizi (depositi, magazzini di scorta, locali di confezione, locali spogliatoi, centrali tecnologiche, etc.) annessi ad attività commerciali possa essere assunto pari a quello dichiarato dal titolare dell'attività maggiorato del 20%.

Nota prot. P80/4147 sott. 4 del 25/01/1999

Circolare Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967. Quesito.

Con riferimento al quesito posto si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che possa essere consentito ricavare nel locale di vendita uno spazio in cui scaricare la merce necessaria alla esposizione nei banchi e nel quale la merce sosterrà unicamente per il tempo necessario alla sua collocazione negli scaffali, a condizione che:

- il carico di incendio di tale spazio sia compatibile con la classe di resistenza al fuoco dell'edificio;
- tra le file dei pallets vengano lasciati passaggi liberi di larghezza non inferiore alla metà dell'altezza delle merci e, in ogni caso, non minore di 1.20 m;
- l'altezza della merce in arrivo sia limitata a valori non superiori ai 2/3 dell'altezza del locale;
- la porta di ingresso delle merci non venga computata ai fini del calcolo delle uscite di sicurezza del supermercato.

Nota prot. n. P268/4147 sott. 4 del 26 febbraio 1997

Circolare n. 75 del 3.7.1967 – Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota riportata a margine si comunica quanto segue:

1) Punto 4 circolare 75/67:

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento a funzionamento elettrico a servizio di locali adibiti ad esposizione e/o vendita, ricadenti nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, devono essere installati in appositi locali non accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti stabiliti da specifiche norme tecniche o, in mancanza di questi, delle indicazioni fornite dal costruttore e dall'installatore e facendo particolare riferimento, in ogni caso, agli specifici rischi connessi sia con l'alimentazione elettrica che con il tipo di fluido vettore.

Per quanto attiene le condotte per il trasporto di aria calda, in mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che le stesse devono essere realizzate in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) mantenere l'efficienza delle compartimentazioni;
- b) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

2) Punto 3 circolare 75/67. Locali scorte:

I locali adibiti a "scorta merci" a servizio di attività di esposizione e/o vendita devono osservare le prescrizioni riportate al punto 3 della circolare n 75/67.

Si chiarisce inoltre che per **talune specifiche attività di vendita (autoricambi, ferramenta, etc.) caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, il settore retro-bancone** non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto **costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato**, per tale scopo, dal solo personale addetto.

Il caso prospettato, tenuto conto della limitata superficie interessata, andrà esaminato valutando alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali, caratteristiche e distribuzione dei locali, etc.), oltre ad applicare i normali criteri di prevenzione incendi e di sicurezza dei lavoratori.

Nota prot. P233/4147 sott. 4 del 17-02-1997

D.M. 16/2/82, punto 87 - Attività con limitata area aperta al pubblico.

In relazione al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota che si riscontra concernente l'applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n° 75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull'opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell'avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

- la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;
- al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 18 settembre 1994, n° 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242.

UFFICI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità degli uffici, locali destinati ad archivi e depositi, armadiature e pareti mobili, pareti divisorie, affollamento, comunicazioni con attività pertinenti, uffici di pertinenza di altre attività, scale ad uso promiscuo, numero uscite, ecc. ⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "uffici" (e simili) sono ricompresi al **punto 71 dell'allegato I** al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), ove l'assoggettabilità era legata al parametro di "addetti" (>500).*

Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli uffici è ora quello delle "persone presenti" (>300), in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 22 febbraio 2006.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti .	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone

Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22 maggio 2013**Uffici – sussistenza dell'attività n. 71 del D.P.R. 151/2011. Quesito.**

In riferimento al quesito pervenuto ..., si concorda con il parere del Comando (*) ..., in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare.

Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione.

() Il quesito è volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, att. 71, un'**azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.***

Il Comando, in relazione ad analogo chiarimento, prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come att. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato tecnico al DM 22/02/2006.

Nota DCPREV prot. n. 15958 del 11 novembre 2010**D.M. 22 febbraio 2006 - fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.**

Si riscontra la nota di codesta Direzione relativa a tre quesiti sull'applicazione del D.M. di cui in oggetto.

Quesito n. 1

Si ritiene che **soltanto per gli uffici di tipo 1**, ubicati in edifici a destinazione mista, è **ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo**.

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

Quesito n. 2

L'indicazione data dal punto 6.4 del Titolo II (Numero delle uscite) "Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta" è da intendersi che devono essere previste almeno due scale per gli uffici di tipo 3, 4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.

Per gli uffici di

- tipo 1
- tipo 2 da insediare in edifici esistenti, potendo far riferimento ai parametri previsti nell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998, può essere prevista una sola scala purché l'altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri.

Quesito n. 3

Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse. Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella **lettera-circolare prot. n. P694/4122 del 19 giugno 2006**.

Nota prot. n. P657-751/4122 sott. 66 del 3 luglio 2007

Quesiti su attività uffici. DM 22 febbraio 2006.

Con riferimento ai quesiti formulati in merito alla corretta applicazione di alcuni punti della regola tecnica di prevenzione incendi per gli uffici, si riporta di seguito il parere di questa Direzione.

... omissis ...

Per quanto riguarda il **quesito n. 2^(*)** si ritiene che l'affollamento massimo debba essere determinato esclusivamente sulla base dei criteri riportati al **punto 6.1** dell'allegato al DM 22/2/2006 poiché costituisce il dato in base al quale non solo vengono dimensionate le vie di uscita ma viene effettuata la classificazione tipologica degli uffici indicata al punto 2, classificazione a cui sono correlate, con la dovuta gradualità, le misure di sicurezza antincendio da realizzarsi nelle attività in oggetto.

Relativamente al **quesito n. 3** si condivide il parere espresso da codesta Direzione regionale VV.F.^(*)

Infine per le fattispecie rappresentate nel **quesito n. 5^(*)** si ritiene che quanto proposto da codesti Uffici debba essere valutato caso per caso in relazione alle specifiche situazioni da esaminare.

() **Commento sul Quesito 2 (punto 6.1 affollamento):** Il calcolo dell'affollamento deve essere effettuato esclusivamente con i parametri numerici ivi riportati (0,1 e 0,4 pers/mq), e non attraverso una dichiarazione del titolare dell'attività in merito alle presenze reali massime stimate o previste nell'attività.*

***Quesito 3 (punti 3.1.3 e 4.1 Lett. b comunicazioni):** Anche nel caso in cui è richiesto il requisito di isolamento, le comunicazioni con le attività pertinenti sono consentite con le modalità previste al punto 4.1.*

***Quesito 5 (uffici di pertinenza di altre attività):** Il quesito è relativo a quale sia la norma tecnica da applicare nel caso di uffici compresi in edifici destinati ad altre attività quali ospedali, scuole, università, centri commerciali, e pertinenti alle attività suddette.*

Lettera Circolare prot. n. P571/4122 sott. 66/A 8 maggio 2007

D.M. 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici". **Chiarimenti.**

Con la lettera circolare prot. P694/4122 sott. 66/A del 19 giugno 2006, sono stati forniti i primi indirizzi in merito all'applicazione della regola tecnica indicata in oggetto. Facendo seguito alle predette indicazioni e sulla base dei quesiti pervenuti alla scrivente Direzione, si riportano di seguito ulteriori chiarimenti su taluni punti del decreto.

L'**articolo 1**, inerente l'oggetto ed il campo di applicazione, stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell'allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti. In tale eventualità, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l'edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un'attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che **le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica**.

Il **punto 3.1, comma 3**, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in **edifici di tipo isolato**, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti. Trattandosi di una regola tecnica di tipo prescrittivo, si è infatti ritenuto di non poter prevedere, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività che, quand'anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi uffici. Ciò premesso si è del parere che alcune specifiche attività, pur non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d'uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché tipologia e dimensioni non determinino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all'istituto della deroga e applicando i criteri di cui all'allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo edificio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..

Si chiarisce che le usuali **armadiature e le pareti mobili** con capacità di contenimento, configurandosi come **elementi di arredo** o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, **non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi** e di conseguenza non sono soggette all'applicazione delle misure previste al **punto 8.3**, quand'anche di superficie in pianta eccedente 1,5 m². Resta inteso, ovviamente, che ai fini della determinazione del carico di incendio dei locali occorre considerare il contributo apportato sia dai suddetti arredi, qualora combustibili, che dai materiali in essi conservati.

Si precisa, infine, che **le pareti divisorie non a tutta altezza**, ossia gli schermi usualmente utilizzati per separare postazioni di lavoro non fissati al soffitto né al pavimento, sono da considerare **assimilabili agli arredi per ufficio** e pertanto non devono soddisfare i requisiti di reazione al fuoco di cui al punto 5.2.

Lettera Circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/A del 19 Giugno 2006

D.M. 22 febbraio 2006 recante *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"* - **Chiarimenti ed indirizzi applicativi.**

Con il decreto ministeriale 22 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del. 2 marzo 2006, è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. Detta disposizione, entrata in vigore dal 1 aprile 2006, si aggiunge a quelle già emanate per altri settori dell'edilizia civile (scuole, alberghi, ospedali ecc.) e ne ricalca lo schema costituito da un articolato e da una allegato tecnico:

Considerata la particolare rilevanza del provvedimento, la cui applicazione è obbligatoria, salvo

alcune eccezioni, per gli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, quindi ben al di sotto della soglia prevista per la assoggettabilità ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e indicazioni per una corretta ed uniforme applicazione del provvedimento sul territorio nazionale.

L'articolo 1 inerente l'oggetto e il campo di applicazione, stabilisce che le norme contenute nei Titoli II e III si applicano agli edifici di seguito indicati i cui progetti siano presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del decreto:

- edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione;
- edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, in conseguenza quindi di un cambio di destinazione d'uso;
- edifici e/o locati esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.

Pertanto, **i progetti presentati ai Comandi provinciali in data antecedente all'entrata in vigore del decreto e non ancora esaminati, dovranno essere valutati sulla base dei criteri generali di prevenzione incendi.** Per analogia gli uffici che non superano i 500 addetti, sono da considerarsi esistenti qualora al 1 aprile 2006 risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività).

Un **elemento innovativo**, rispetto ad analoghe regole tecniche pregresse, è rappresentato dalla possibilità, introdotta dall'art. 5, per le attività non soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi quelle cioè che non superano la soglia dei 500 addetti **di poter usufruire delle strumento della deroga** se non è possibile l'integrale rispetto della normativa in analogia a quanto già avviene per le attività soggette. Viene quindi introdotto un forte elemento di flessibilità che potrà essere gestito **direttamente dai Comandi provinciali** con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Passando all'esame di alcuni punti dell'allegato tecnico, si evidenzia che una particolarità del provvedimento è la **classificazione basata sul numero delle presenze**, perno attorno al quale ruota l'insieme delle misure tecniche che caratterizzano la protezione degli uffici dall'incendio. I requisiti di protezione che deve avere l'attività vengono infatti stabiliti in base al numero di persone che si presume siano contemporaneamente presenti all'interno dell'edificio facendo riferimento allo standard stabilito per gli uffici che superano le 500 presenze.

Al riguardo si sottolinea come l'estensore della regola tecnica abbia ritenuto utile **distinguere il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli uffici** ad un obbligo di tipo amministrativo, qual è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di **addetti**, da quello a cui riferire invece l'applicazione di specifiche misure di sicurezza vale a dire il **numero complessivo di persone presenti**. Tale impostazione appare logica usi ha riguardo, al fatto che i fattori di rischio nelle attività di che trattasi sono legati, più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di persone di vario genere tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc., che vengono a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa in termini di sicurezza antincendio.

In merito all'applicazione del **punto 4, comma 1, lettera a)** dell'allegato, si chiarisce che più uffici non soggetti ai controlli di prevenzione incendi, ubicati nel medesimo edificio, possono considerarsi attività pertinenti, in virtù della medesima destinazione d'uso quando anche facenti capo a titolarità diverse.

Si chiarisce, altresì, che la disposizione di cui al **punto 6.9, comma 4**, sottende l'obiettivo di evitare che i vani degli impianti di sollevamento fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti di combustione, come avverrebbe in presenza di vani aperti, e che pertanto non necessita prevedere la protezione dei vano corsa qualora i suddetti impianti siano inseriti nell'ambito di scale di tipo protetto e/o a prova di fumo.

Per quanto concerne **i caveau degli istituti bancari**, stante la specificità di utilizzo e le caratteristiche intrinseche di protezione, si sottolinea che **non possono essere assimilati a locali destinati ad archivi e depositi** e che quindi non debbono osservare le disposizioni stabilite per tali locali dal **punto 8.3**. Inoltre, **più locali adiacenti adibiti ad archivi e deposito, comparimentati tra loro, debbono essere considerati separatamente** ai fini della determinazione della superficie in pianta e della conseguente applicazione delle misure di sicurezza di cui al

punto 8.3 in quanto la presenza di elementi e strutture di separazione resistenti al fuoco garantisce già il necessario frazionamento del rischio di incendio.

Infine, si fa presente **che l'obbligo per i piani interrati di disporre di almeno due vie di uscita** alternative, stabilito dal **punto 15, comma 2, lettera b)**, **non si applica** nel caso in cui i locali ubicati ai piani interrati siano adibiti **ad usi accessori (archivi, depositi, locali tecnici, servizi igienici, ecc.)** che non prevedono la presenza di postazioni di lavoro fisse, **fatto salvo** ovviamente **il rispetto della lunghezza delle vie di esodo**.

I Comandi Provinciali, nell'espletamento della propria attività, sono invitati ad uniformarsi alle suddette indicazioni.

EDIFICI STORICI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia, percorsi di esodo, impianti interni di adduzione del gas, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "edifici storici" (e simili) sono ricompresi al **punto 72 dell'allegato I** al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#).

Si può evincere che rientrano tra le "attività soggette" (in linea con i precedenti quesiti) gli "edifici pregevoli", aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti

Nota DCPREV prot. n. 17383 del 27 dicembre 2013

**D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi".
Art. 11 - Deroghe.**

Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di **ricorrere all'istituto della deroga** di cui all'art. 7 del D.P.R. 151/11 **anche per aspetti non riguardanti gli impianti**, in applicazione dell'art. 11 del decreto in oggetto, laddove è stabilito che "ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare **impianti** difformi da quelli prescritti dal presente regolamento - omissis - con le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577".

Al riguardo, in considerazione del fatto che la dizione letterale è riferita alle "prescrizioni contenute nel presente decreto" sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si ritiene ammissibile tale possibilità.

Si evidenzia, peraltro, che la limitazione dell'istituto della deroga alla parte impiantistica per i soli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi, non risulterebbe supportata da ragionevoli motivi di natura giuridica e tecnica e contrasterebbe con gli indirizzi sui criteri di "ammissibilità" forniti dalla lettera-circolare n. 8269 del 20 maggio 2010 in relazione al vigente quadro normativo.

**Nota DCPREV prot. n. 10472 del 22 luglio 2013
Fondazione ... sita in**

Con riferimento alla nota ... e in relazione al quesito ... formulato dal Comando ... si rappresenta che i locali adibiti ad esposizione con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi^(*) risultano soggetti alle procedure ed agli adempimenti di prevenzione incendi quali attività elencate al punto 69 dell'Allegato 1 al D.P.R. 151/11 e che, come desumibile allo stesso

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

punto dell'Allegato II del suddetto decreto, tali attività sono equiparate a quelle di cui al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.

Pur trattandosi di attività espositive non inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, il D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre" potrà in ogni caso costituire un utile riferimento normativo, unitamente ai criteri tecnici richiamati nel comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 139/06.

() In tal caso trattasi di un'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.*

Nota DCPREV prot. n. 7092 del 22 maggio 2013

Dimensionamento delle vie di uscita per edifici di cui all'art. 1 del D.M.569/92.

In riscontro alla richiesta pervenuta ..., si conferma che **la regola tecnica di riferimento non prevede la verifica della larghezza delle scale sulla base dell'affollamento dei due piani contigui a maggior affollamento.**

Resta ovviamente inteso che l'edificio deve comunque essere dotato di un sistema organizzato di vie di esodo per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luogo sicuro, dimensionato sulla base del massimo affollamento calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del D.M. 569/92.

Giova in ultimo rammentare le opportunità fornite dal D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'applicazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", ove all'art. 2 viene espressamente specificata la possibilità di utilizzo delle metodologie della fire engineering "per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37", proprio in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, *ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.*

Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

Pervengono a questa Direzione Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Al riguardo, per una uniforme applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiarimenti ai punti in oggetto.

... omissis ...

- ✓ **D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 72):** *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

In presenza di attività aperte al pubblico, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, quindi le condizioni di assoggettabilità dipendono dalla destinazione d'uso dell'edificio sottoposto a tutela. Pertanto, si applica il punto n. 72 nei seguenti casi:

- a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre **aperte al pubblico**, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e quindi soggette agli obblighi ivi previsti, **se aperte al pubblico e svolte** all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività.

Analoga conclusione deve farsi nel caso b), relativo ad edificio sottoposto a tutela occupato parzialmente da una o più attività, aperte al pubblico, elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e soggette agli obblighi previsti dallo stesso decreto.

Potrà non configurarsi l'attività del punto n. 72 nel caso in cui all'interno dello stesso siano presenti una o più attività dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, aperte al pubblico e soggette ai relativi adempimenti che sono, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio.

In tutti i casi sopra citati si dovranno osservare, ove presenti, le regole tecniche delle varie attività esercitate nell'edificio o i criteri generali di prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

... *omissis* ...

Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 del 11 dicembre 1985

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione Incendi.

... *omissis* ...

- **12** - Decreto ministeriale 16 febbraio 1982 **punto 90**): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco. Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:

- a. **non sono compresi al punto 90)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, **gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982**. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;
- b. **sono invece compresi al punto 90)** del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, **gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982**, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.;

per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte. Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del D.P.R. n. 577/82.

... *omissis* ...

Nota prot. n. P651/4109 sott. 51/D2 del 10 gennaio 2008

DM 16 febbraio 1982. Attività n. 90. "Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui ai Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564".
Quesito.

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito finalizzato a chiarire quali siano gli edifici pregevoli per arte e storia effettivamente soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La richiesta è stata avanzata al fine di dirimere le apparenti incoerenze presenti fra quanto recitato al punto 90 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, fra la circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985 e la nota di risposta di questo Ufficio, del 4 ottobre 2000, emessa a seguito di un quesito analogo proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Premesso quanto sopra, si fa presente che la nota del 4 ottobre 2000, sopra richiamata, scaturiva dall'interpretazione letterale del disposto congiunto delle disposizioni legislative di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 e del D.M. 16 febbraio 1982 mentre, con la circolare 11 dicembre 1985, n. 36, che non ha cambiato né può modificare il contenuto del decreto ministeriale appena citato, sono state formulate, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, delle considerazioni sul fatto che il controllo di prevenzione incendi doveva essere rivolto in via prioritaria agli edifici storici, artistici e culturali effettivamente a rischio di incendio. Per l'individuazione di tali edifici, la stessa circolare aveva suggerito che poteva essere usato come criterio pratico quello di rilasciare il certificato di prevenzione incendi agli edifici vincolati al cui interno fosse presente anche una sola attività soggetta a controllo.

L'esteso patrimonio culturale esistente nel nostro paese, nonché la sua specificità e la sua unicità, ha creato e crea, come peraltro evidenziato da codesto Comando provinciale VV.F., delle difficoltà nell'applicazione e controllo degli edifici sottoposti a tutela da parte dello Stato al cui interno siano o meno presenti una o più delle attività elencate nel sopra richiamato decreto 16 febbraio 1982. Nella consapevolezza quindi delle problematiche esistenti, che potrebbero ulteriormente presentarsi nel futuro, è in fase di predisposizione il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nel quale verrà meglio definita e circostanziata l'assoggettabilità alla prevenzione incendi dei beni culturali sottoposti a tutela dello Stato.

In tale attesa e nell'intento di non creare ulteriori problematiche e appesantimento nell'azione di vigilanza e controllo, nonché il rischio di stravolgere, a causa delle prescrizioni impartite, una realtà unica quale è il patrimonio culturale del nostro paese del quale la città di Venezia ne è un esempio inconfondibile, si ritiene condivisibile l'interpretazione data sulla questione da parte di codesto Comando con la precisazione però che **debbono rientrare al punto 90** del D.M. 16 febbraio 1982 **gli edifici pregevoli per arte e storia destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti sottoposti a tutela**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **indipendentemente dalla loro superficie lorda e del quantitativo di beni culturali mobili in essi presenti**, in relazione ovviamente al livello di rischio delle attività stesse.

Nota prot. n. P1258/4109 sott. 51/D del 21 settembre 1998
D.P.R. 418/95 art. 4 comma 3. Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. ... in merito alla corretta interpretazione dall'art. 4 del D.P.R. n. 418/95, questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito è relativo all'ammissibilità di **percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri** in edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi. Si chiarisce che non possono escludersi, in linea di massima, percorsi di esodo di lunghezza superiore a 30 metri, a condizione che siano adottate le misure alternative di sicurezza indicate all'articolo 4 comma 5 del decreto in oggetto. L'applicabilità di quanto sopra, deve comunque essere valutata caso per caso, in considerazione dell'effettiva lunghezza e di tutte le altre caratteristiche dei percorsi di esodo.*

Nota prot. n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20/3/2001
Edifici pregevoli per arte e storia. - Impianti interni di adduzione del gas. Quesito

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale VV.F.^(*) ...

() L'attuale quadro normativo inerente gli edifici in oggetto non vieta esplicitamente che **le tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli per arte e storia.***

Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000
Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.^(*)

Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici.

() Le abrogazioni degli art. del R.D. 7/11/42 n. 1564 di cui al Decreto 20 maggio 92 n. 569 art. 16 ed al D.P.R. 30 giugno 1995 n. 418 sono da riferirsi al campo di applicazione dei suddetti disposti. Relativamente agli impianti termici a servizio di edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche e archivi, in assenza di specifiche indicazioni di incompatibilità, si deve fare riferimento alla vigente legislazione in materia.*

Nota prot. n. P35-P54/4134 sott. 58 del 1 febbraio 2000
Impianti termici installati in luoghi di culto - emettitori ad incandescenza privi di condotto di scarico

Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si chiarisce che gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto si concorda con codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere, sulla base della legislazione vigente, che **più apparecchi, installati all'interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982, se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h.**

In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli **apparecchi di tipo A** di che trattasi **sono esclusi dal campo di applicazione del DM 12 aprile 1996**, si ritiene che **il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso**, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l'osservanza delle vigenti norme UNI-CIG.

Lettera - Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011
Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.

Come è noto, gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).

La **nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998** aveva già dettato indicazioni sull'installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi riunitosi i data 23.02.11 con la presente lettera circolare si provvede a:

1. rimuovere i divieti di cui alla **nota prot. P214/4134 sott. 58 del 16/7/2008** e alla **nota prot. P213/4134 sott. 58 del 16/7/2008**;
2. evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

A. Fattore di rischio: *"Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto ...)"*.

La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di tipo A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzionanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1.

Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.

È necessario assicurare che l'accensione, anche parziale, dell'impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventualmente dal progettista, con particolare riferimento:

- all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;
- all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.

Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.

B. Fattore di rischio: *"Irraggiamento termico"*.

Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappaggi, ecc.) e l'elemento radiante.

Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.

C. Fattore di rischio: *"Presenza di linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente"*.

Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:

- Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.);
- Determinazione della portata di rilascio;
- Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
- Valutazione delle aree con rischio di esplosione;

Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della presente lettera circolare possono costituire un utile riferimento.

Si ricorda, infine, che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

<p>Nota prot. n. P1556/4109 Sott. 51/D del 5 settembre 1996 Vie d'esodo e attività pregevoli per arte e storia. DM 569/92</p>

Si riscontra la nota in oggetto relativa al massimo affollamento consentito per edifici pregevoli per arte e storia.

Al riguardo, anche se dalla lettura dell'art. 3 comma 3 del DM 569/92 sembrerebbe che l'affollamento massimo debba essere commisurato alla capacità di deflusso di due sole vie di esodo, a parere di questo Ufficio può ritenersi corretto, anche in analogia con quanto stabilito in merito

per altre attività similari, calcolare il massimo affollamento in relazione al numero totale di uscite, che dovranno comunque essere non inferiori a due.

IMPIANTI TERMICI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a centrali termiche ad alimentazione promiscua, generatori di aria calda a scambio diretto, moduli a tubi radianti, nastri radianti, impianti termici in luoghi di culto, emettitori ad incandescenza, forni da pane, forni da pizza, cucine, ristoranti, sale da ballo, impianti per lavaggio stoviglie, impianti inseriti in cicli di produzione industriale, impianti di verniciatura, inceneritori di rifiuti, termocombustori, termovalorizzatori, impianti di coincenerimento, ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "impianti termici" (e simili) sono ricompresi al **punto 74** dell'[allegato I](#) al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW

Lettera Circolare prot. n. P1143/4134 del 11/6/1996 D.M. 12 aprile 1996. Chiarimenti ed indirizzi applicativi

Con il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto, si è inteso razionalizzare e aggiornare il quadro normativo previgente in materia di sicurezza antincendi per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto stesso. Le principali motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza dell'emanazione possono sinteticamente riassumersi in:

- necessità di definire un testo unico di norme applicabili in materia, tenuto conto delle numerose modifiche ed integrazioni di cui è stata oggetto nel tempo la circolare MI.SA. n. 68 del 25 novembre 1969, nonché delle difficoltà applicative che hanno comportato il frequente ricorso all'istituto della deroga;
- adeguamento alla legislazione nazionale in materia di sicurezza degli impianti di cui alla legge del 5 marzo 1990, n. 46;
- armonizzazione con le disposizioni di cui alla direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas;
- adeguamento delle disposizioni di sicurezza al progresso tecnologico che ha comportato l'immissione sul mercato di nuove tipologie di apparecchi a gas nonché di nuovi materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno fornire chiarimenti e indirizzi applicativi su alcuni specifici argomenti in relazione alle disposizioni dell'articolato del decreto medesimo.

A) Inceneritori di rifiuti

L'art.1 del decreto **esclude dal campo di applicazione gli inceneritori di rifiuti** che invece erano ricompresi nella circolare n. 68/69.

Al riguardo, si chiarisce che, a causa della natura e delle caratteristiche estremamente eterogenee del materiale da distruggere negli inceneritori, che possono comportare situazioni di rischio variabili e che rendono, il più delle volte, tali impianti assimilabili a quelli inseriti in cicli di lavorazione industriale, le misure prescritte nell'allegato al decreto dovranno essere considerate

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

come un orientamento progettuale da verificare caso per caso, sulla base di una valutazione dei rischi specifici.

B) Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi

Il 2 comma dell'articolo 4 del decreto prevede che gli apparecchi ed i relativi dispositivi di sicurezza fabbricati ed immessi in commercio in Italia a tutto il 31 dicembre 1995, privi rispettivamente della marcatura CE e dell'attestato di conformità, possono essere installati, anche successivamente alla predetta data, purché rispondenti alle prescrizioni della legislazione italiana vigente.

Al riguardo, fatto salvo quanto sarà previsto dal recepimento della direttiva 90/396/CEE, si chiarisce che ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi per impianti in cui siano installati apparecchi e dispositivi, privi della marcatura CE e di relativo attestato di conformità previsti dalla predetta direttiva, dovranno essere considerate valide le approvazioni di tipo rilasciate ai sensi delle circolari n. 68/69 e n. 42/74, secondo quanto sottoriportato:

a) Apparecchi e dispositivi installati prima del 31 dicembre 1995.

Per tali prodotti possono essere accettate le approvazioni di tipo valide al momento della installazione.

b) Apparecchi e dispositivi installati dopo il 31 dicembre 1995.

Per tali prodotti possono essere accettate le approvazioni di tipo in corso di validità, purché gli stessi siano stati ammessi sul mercato entro il 31 dicembre 1995.

Tale requisito dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore.

Restano ferme in ogni caso le responsabilità, previste dalla vigente legislazione, a carico degli installatori, dei manutentori e dei titolari degli impianti, per quanto attiene la realizzazione e l'esercizio degli stessi.

C) Disposizioni per gli impianti esistenti

C.1. - Impianti per i quali non è richiesto l'adeguamento.

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto prevede che per gli impianti approvati ed autorizzati alla data di emanazione dello stesso sulla scorta della previgente normativa, non è richiesto l'adeguamento.

Al riguardo, si chiarisce che rientrano in tale fattispecie gli impianti oggetto di rilascio di uno dei seguenti provvedimenti da parte dei Comandi Provinciali dei VV.FF.:

- a) certificato di prevenzione incendi;
- b) nulla osta provvisorio di prevenzione incendi;
- c) approvazione del progetto, anche in deroga.

C.2 - Impianti per i quali è richiesto l'adeguamento.

L'articolo 1, comma 3, del decreto stabilisce che gli impianti esistenti alla data di emanazione dello stesso devono essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo VII dell'allegato.

Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito dal succitato articolo 6, si chiarisce che in tale fattispecie ricadono tutti gli impianti preesistenti sprovvisti di uno dei titoli elencati nel precedente punto C.1.

Il requisito di preesistenza deve essere dimostrato dal titolare dell'attività mediante presentazione di precedente atto del Comando Provinciale dei VV.FF. dal quale, sia desumibile la preesistenza dell'impianto, oppure da atto relativo al contratto stipulato con l'Azienda erogatrice di gas, se trattasi di impianto con alimentazione da rete, o con la Ditta rifornitrice del combustibile, se trattasi di alimentazione da serbatoio di g.p.l.

D) Progetti non evasi dai Comandi Provinciali VV.FF. alla data di entrata in vigore del Decreto.

I progetti presentati ai Comandi Provinciali del VV.F. prima della data di emanazione del decreto e non ancora evasi, vanno esaminati alla luce della previgente normativa, essendo stati redatti sulla scorta di quest'ultima.

Qualora, in sede di esame, dovessero evidenziarsi difformità che potrebbero invece trovare soluzione nel contesto del nuovo decreto, il relativo esame potrà essere svolto con riferimento alle nuove disposizioni che, in tal caso, dovranno essere integralmente osservate.

Lettera Circolare n. P1275/4134 del 30/11/2000
D.M. 12 aprile 1996 - Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas - Chiarimenti.

Pervengono, da più parti, richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti del D.M. 12 aprile 1996:

- 1) modalità di attestazione su spazio scoperto dei locali interrati, tenuto conto che la formulazione inerente l'intercapedine di cui al punto 4.1.1 b) della norma su cui attestare la parete esterna, si presta a dubbi interpretativi per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e dimensionali che la stessa deve possedere;
- 2) caratteristiche ubicative delle aperture d'aerazione dei locali caldaia interessati dalla presenza di travi emergenti di altezza variabile che, costituendo di fatto un reticolo di coronamento tale da creare un vano a ventilazione impedita tra l'intradosso del solaio ed il filo inferiore delle travi, non garantirebbero il rispetto di quanto richiesto dal punto 4.1.2, salvo ricorrere alla realizzazione di controsoffitti.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Attestazione parete esterna

In via generale, la prescrizione di cui al **punto 4.1.1 b)** richiedente che almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell'ambito della fascia perimetrale dell'edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:

- a) obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato;
- b) assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d'aerazione;
- c) determinare situazioni di luogo atte a facilitare l'intervento delle squadre di soccorso in caso d'incendio.

Da un'attenta lettura della norma, altre finalità non vengono ravvisate, né può farsi minimamente riferimento al vecchio concetto del facile cedimento strutturale in caso di esplosione in quanto, non solo non contemplato dalla norma, ma sarebbe in contrasto con quest'ultima se si ha riguardo ai ben definiti valori di resistenza al fuoco che la stessa prescrive per le strutture.

Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fattispecie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1 b) prescrive che tali locali siano confinanti con "intercapedine ad esclusivo servizio", soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia "sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e lunga non meno di 0,6 m". Da ciò si desume che la specifica funzione dell'intercapedine è connessa all'aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto.

Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la circolare n. 73/1971 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tanto più se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla circolare n. 68/1969 di cui l'attuale regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 ne costituisce aggiornamento.

Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8.

Aperture di aerazione

Come sopra accennato, la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla circolare n. 68/1969, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall'esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri oggettivi, che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all'istituto della deroga.

L'attuale normativa, infatti, alle condizioni all'uopo previste - tra le quali quella aggiuntiva di **estendere l'apertura d'aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m²**, laddove la circolare n. 68/1969 ne vietava la possibilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.

Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della circolare n. 68/1969, la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle relative aperture - ha inteso richiamare l'attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, **le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna**, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.

Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, **in presenza di travi**, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la **collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete**.

Nota DCPREV prot. n. 10 del 2 gennaio 2012

Locale lavaggio e asciugatura biancheria. Caratteristiche antincendio ai sensi del DM 12/04/1996.

... Nel riscontrare il quesito in argomento, si rappresenta che **si ritiene compatibile la presenza del pubblico** in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi "... nei locali in cui si svolgono le lavorazioni ..." indicato al punto 4.3 della regola tecnica allegata al DM 12/04/1996.

Per quanto sopra si ritiene che:

- l'installazione di impianti alimentati a gas di rete nelle attività indicate in oggetto, con potenzialità superiore ai 116 kW sono da ascrivere al **punto 74** dell'allegato n. I del DPR n.151 del 01/08/2011;
- la **regola tecnica di prevenzione incendi attinente è il DM 12/04/1996** ed in particolare deve essere osservato quanto previsto agli **artt. 4.1 e 4.3** senza necessità di procedere secondo deroga.

È evidente, inoltre, che debba essere garantita l'adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori come ad esempio l'inaccessibilità, per quest'ultimi, degli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.

Nota DCPREV prot. n. 11384 del 18 agosto 2011

Lavanderia automatica self-service. Attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982. Richiesta di parere sulla conformità al D.M. 12 aprile 1996.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

È evidente che debba essere **garantita l'adozione di adeguate misure di sicurezza per gli avventori** come ad esempio l'inaccessibilità, per quest'ultimi, degli organi di regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.

() Il quesito è relativo a un impianto di lavanderia automatica self-service nella quale sono installati apparecchi a gas metano, quali caldaia per riscaldamento acqua ed asciugatrici, con potenzialità pari a 233 KW. La lavanderia è liberamente accessibile al pubblico tranne che per la zona retrostante le macchine lavatrici ed asciugatrici ove sono installate le tubazioni del gas ed i bruciatori: tale porzione di locale non è compartimentata rispetto all'area accessibile al pubblico. Nello specifico viene chiesto se l'impianto sia conforme al D.M. 12 aprile 1996, attesa l'accessibilità del pubblico al locale in assenza di compartimentazione della zona di installazione degli apparecchi a gas.*

La Direzione, ritiene che il locale soddisfi i requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996, ritenendo compatibile la presenza di pubblico in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi "... nei locali in cui si svolgono le lavorazioni ..." (Punto 4.3 della regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996).

Nota prot. n. 7941 del 17 luglio 2009

Quesiti relativi al punto 4.2.5. del D.M. 12/04/1996 ed al punto 1.12 del D.M. 30/11/1983.

Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanta segue:

1. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana, l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 12/4/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l'accesso alla centrale può avvenire esc1usivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama l'attenzione sul fatto che per i locali ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili come "esterni" in base al punto 1.1 del D.M. 12/4/1996, non risultano applicabili le limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.

2. ... *omissis* ...

Nota prot. n. P1435/4134 sott. 58 del 4 febbraio 2008

Scala di accesso al locale caldaia posto in copertura - Quesito - scala di accesso a pioli di tipo fisso.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è volto a chiarire l'ammissibilità di scale a pioli per l'accesso ad impianti termici posti in copertura. Al riguardo, in assenza di requisiti specifici fissati dalle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti termici ..., si ritiene **ammissibile l'utilizzazione della scala a pioli**, purché realizzata in conformità all'art. 17 del DPR 547/55 e riservata al solo manutentore.*

Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9 marzo 1999

D.M. 12 aprile 1996 - Art. 1, comma 2 - Quesito. -

Facendo seguito alla nota prot. n. P1493/4134 sott. 58 del 9 novembre 1998, si comunica che il quesito indicato in oggetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999.

Al riguardo il parere del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che il disposto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996 non è applicabile alla **tipologia di installazione prospettata** (*), in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all'esterno dell'edificio servito.

() La "tipologia di installazione prospettata" è relativa a **più apparecchi, (singolarmente inferiori a 30.000 kcal/h) di portata termica complessiva superiore a 100.000 kcal/h** costituiti da due unità: una parte esterna all'ambiente (all'aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all'ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua.*

Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29 novembre 1999

Coesistenza entro un unico locale di impianti per la produzione di calore e gruppi elettrogeni alimentati a gas e/o gasolio.-

Facendo seguito alla nota prot. n. P721/4188 sott. 4 del 13 luglio 1999, si comunica che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi si è espresso, nella riunione del

12 novembre u.s., sulla **possibilità installare, nel medesimo locale, apparecchi per la produzione del calore e gruppi elettrogeni** (alimentati a gas oppure a gasolio).

Al riguardo il suddetto Comitato ha stabilito quanto segue:

- la coesistenza **non è assolutamente consentita** se il gruppo elettrogeno riveste **funzioni di emergenza** e se il gruppo elettrogeno e impianto di produzione di calore hanno alimentazione **gas-gas o gasolio-gas**;
- la coesistenza in uno stesso locale di un gruppo elettrogeno e di un impianto di produzione calore **può essere consentita**, con gli opportuni accorgimenti, qualora gli impianti siano **alimentati entrambi a gasolio**.

Nota DCPREV prot. n.12688 bis del 09-10-2009

Coesistenza impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, nelle more dell'emanazione di una specifica normativa sulla materia, peraltro in fase di elaborazione, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*)

() Il quesito è relativo alla possibilità di coesistenza di impianti di produzione calore e gruppi elettrogeni a gas metano nell'ambito dello stesso locale.*

*Al riguardo si precisa che i contenuti della **nota prot. n. P1391/4188 del 29/11/1999** sono stati recepiti dal **DM 22/10/2007** che al punto 2.8 ammette la coesistenza dei gruppi elettrogeni alimentati con carburante di categoria "C" con impianti di produzione calore alimentati con lo stesso tipo di combustibile.*

Valutata l'evoluzione tecnologica dei moderni sistemi di sicurezza, la coesistenza degli impianti in oggetto, potrà essere autorizzata, caso per caso e laddove ne ricorrano gli estremi, unicamente tramite l'istituto di deroga, purché la coesistenza stessa non sia esplicitamente vietata dai rispettivi costruttori delle apparecchiature.

Nota prot. P1422/4134 sott. 53 del 19-10-2004

Generatore di aria calda/gruppo frigorifero, alimentato a gas metano, posto in copertura a locale commerciale.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, nel concordare con il parere formulato dal Comando Provinciale, ^(*) si reputa opportuno che l'accesso all'impianto sia reso comunque agibile ed immediato **anche tramite la scala fissa interna** che adduce alla copertura e che i dispositivi di avvio, di arresto in emergenza e di intercettazione del combustibile siano attivabili anche dal basso e da posizione facilmente visibile e raggiungibile.

() Il quesito è relativo all'installazione sulla copertura dei locali in questione, di utilizzatori, il cui accesso avviene tramite una scala alla marinara. Il Comando ha approvato il parere relativo all'impianto di produzione calore alimentato a metano con la prescrizione di realizzare un percorso di accesso agli impianti, a mezzo di scale, di tipo a rampe, nonché, di camminamenti orizzontali muniti di regolare parapetto.*

La risposta chiarisce che l'accesso all'impianto avvenga in modo immediato anche tramite la scala fissa interna e che i dispositivi di emergenza siano attivabili anche dal basso.

Nota prot. n. P380/4134 sott.58 del 25-03-1998

Impianti all'aperto di impianti per la produzione di calore alimentati a gas.

In relazione agli impianti indicati in oggetto, questo Ufficio è del parere che, anche se non è richiamato esplicitamente il termine di "spazio scoperto", definito dal D.M. 30 novembre 1983, **il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del decreto 12 aprile 1996, possa avvenire solo nel rispetto delle misure previste per gli spazi scoperti.**

Nota prot. N. P914/4134 sott. 58 del 27 Novembre 2000

Attività n. 91 del D.M. 16 febbraio 1982. - Bruciatori combinati funzionanti con alimentazione mista gasolio e G.P.L. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

L'avviso del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che possa essere ammessa la **coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato e gasolio ed uno alimentato a G.P.L.** purché:

- la centrale termica abbia **accesso dall'esterno**;
- venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con **soglia rialzata** di altezza non inferiore a 20 cm ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione;
- venga installato un **rilevatore di G.P.L.** a pavimento collegato ad un allarme e ad una elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18 novembre 1996

Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento - Quesito.

In relazione all'istanza presentata su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.

Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002

Installazione di generatori di aria calda all'esterno dell'edificio. - Quesito. -

Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l'argomento è stato sottoposto all'esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il quale si concorda, è che **l'installazione di bruciatori all'esterno** dell'edificio servito, **non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma** delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.

Nota prot. n. P419/4134 sott. 58 del 8/4/1999

D.M. 12.04.96 - Richiesta di chiarimenti sulle modalità di installazione delle tubazioni di gas metano all'interno di attività lavorative soggetta al controllo del C.N.VV.F.

Si riscontra la nota indicata al margine per concordare con l'avviso di codesto Ispettorato Regionale.^(*)

() Se la tubazione attraversa locali in cui si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, le tubazioni devono essere installate in appositi alloggiamenti con le caratteristiche di cui al punto 5.4.4.1 del D.M. 12.04.96.*

Nota prot. n. P1338/4134 sott. 58 del 21/12/1999

D.M. 12 aprile 1996. Punto 4.1.1. lett. b). - Richiesta chiarimenti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto con la nota che si riscontra, si precisa che, tenuto conto degli obiettivi di sicurezza sanciti all'art. 2 del D.M. 12 aprile 1996, la corretta interpretazione del **punto 4.1.1., lettera b)**⁽²⁾, dell'allegato al citato decreto, prevede che **una porzione, pari almeno al 15%, delle pareti perimetrali** del locale di installazione degli impianti termici, **sia**

² *Punto 4.1.1 lett. b): "Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta".*

confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali inter-rati, con intercapedine ad uso esclusivo.^(*)

() In base a tale chiarimento, **non è richiesta la totale attestazione dell'intera parete, ma solo una porzione pari almeno al 15% delle pareti perimetrali.***

Nota prot. n. P376/4108 sott. 22/20 del 24/5/2000

Generatore termico alimentato a gas in locale attestato su rampa scoperta.

È pervenuta a questo Ufficio, da parte ..., richiesta di chiarimenti in ordine all'interpretazione del **punto 4.1.1 lettera b)** del D.M. 12 aprile 1996 concernente le modalità di attestazione all'esterno dei locali ospitanti generatori termici alimentati a gas.

Il professionista chiede in sostanza di chiarire se una rampa scoperta di larghezza inferiore a m 3,50 sia da ritenersi superficie idonea per l'attestazione del locale caldaia.

Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare che il succitato punto 4.1.1 prevede che i locali caldaia siano attestati anche su "... strada pubblica o privata scoperta ..." di cui non ne vengono però dettate le caratteristiche dimensionali minime.

Ciò premesso, si fa presente che questo Ufficio è del parere che **una rampa scoperta sia da ricomprendere nella fattispecie delle strade private e pertanto idonea ai fini dell'attestazione della parete esterna del locale caldaia**, a prescindere dalla relativa larghezza.

Una diversa valutazione di quanto sopra formulato, determinerebbe una situazione oggettivamente illogica in quanto ammetterebbe l'ubicazione di un locale caldaia attestato su strada pubblica o privata senza vincoli minimi di larghezza, e il divieto invece di ubicazione del medesimo locale ove attestato su rampa scoperta di caratteristiche dimensionali analoghe, se non maggiori, delle prime.

Nota prot. n. P941/4134 sott. 58 del 6/9/2000

D.M. 12 aprile 1996 - Quesito sulle modalità di determinazione dell'altezza del locale caldaia.

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F., precisando che **laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo** per gli interventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque **un'altezza minima di 2 m.**

Nota prot. n. P121/4109 sott. 51 del 20/3/2001

Edifici pregevoli per arte e storia Impianto interno di adduzione dei gas.

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale VV.F.^(*) ...

() **Le tubazioni del gas possono attraversare edifici pregevoli per arte e storia, in quanto l'attuale quadro normativo inerente gli edifici in oggetto specificati non vieta esplicitamente la realizzazione, purché nel rispetto della regola dell'arte.***

Nota prot. n. P782/4134 sott. 58 del 3/7/2001

Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di installazione degli impianti termici.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si precisa che **i requisiti di resistenza al fuoco** previsti al punto 4.2.2 del DM 12 aprile 1996 **sono riferiti unicamente alle strutture portanti** del locale d'installazione degli apparecchi termici.

Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione con altre attività, si concorda con il parere di codesto Ispettorato Interregionale VV.F.^(*)

() **Limitatamente alle strutture separanti tra le diverse attività, si deve fare riferimento al valore più alto di resistenza al fuoco, tenuta ed isolamento previsto dalle norme corrispondenti.***

Nota prot. n. P704/4134 sott. 58 del 11/6/2001

Impianti termici alimentati a gas. Valvola di intercettazione manuale.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., sulla possibilità di **proteggere la valvola di intercettazione manuale del gas**, si fa presente che non esistono motivazioni ostative al riguardo, purché sia garantita la manovrabilità manuale della valvola stessa. (*)

() Non è in contrasto con la vigente normativa la protezione della valvola di intercettazione del gas entro una **cassetta metallica aerata e munita di sportello frangibile** tale da assicurare la chiusura rapida. La valvola dovrà ovviamente risultare in posizione facilmente raggiungibile e segnalata da apposito cartello.*

Nota prot. n. P736/4134 sott. 58 del 27/6/2001

Impianto termico a gas di portata termica superiore a 116 kw – Aumento portata termica.

In relazione al quesito posto dal Comando Provinciale in indirizzo inerente l'oggetto, comunicasi che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici. (*)

() Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ad es. passaggio dell'alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.).*

Nota prot. n. P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001

Accesso alle centrali termiche da porticati.

In relazione a quanto richiesto da ..., si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

Tra le modalità di accesso ai lati locali caldaia, il DM 12 aprile 1996 **prevede anche l'accesso da porticati senza dettare, per questi ultimi, particolari condizioni.**

Se ne deduce, pertanto, che tale modalità d'accesso è consentita "sic et simpliciter" dalla norma, a prescindere dalle caratteristiche dei singoli porticati. E ciò, d'altra parte, è oggettivamente spiegabile se si ha riguardo alle caratteristiche architettoniche e geometriche proprie dei porticati, caratteristiche che portano senz'altro ad assimilare gli stessi ad ampi disimpegni direttamente areati da spazi esterni su cui prospettano con i loro lati aperti.

Giova comunque far rilevare che il succitato decreto consente solamente l'accesso dai porticati, con ciò significando che per le restanti caratteristiche (attestazione, aerazione, resistenza al fuoco delle strutture, ecc.), i locali caldaia devono rispondere alle specifiche prescrizioni normative.

Lettera Circolare prot. n. 324/4147 del 7 marzo 2003

Impianti di verniciatura utilizzando vernici infiammabili o combustibili. Normativa di prevenzione incendi applicabile.

Pervengono, dai Comandi provinciali VV.F. e dagli operatori del settore, richieste di chiarimenti in merito alla normativa tecnica di prevenzione incendi da applicare agli impianti indicati in oggetto. Si ritiene quindi utile, per uniformità di indirizzo, riepilogare le disposizioni applicabili e le indicazioni ministeriali espresse in note di riscontro a singoli quesiti sulla materia.

Si premette che le cabine combinate di verniciatura-essiccazione sono progettate per effettuare la verniciatura a spruzzo di materiali di varia tipologia e la successiva essiccazione.

Negli **impianti non inseriti in cicli produttivi**, dei quali i più diffusi sono a servizio di **auto-carrozzerie** per la riparazione di autoveicoli, normalmente l'operazione di verniciatura è eseguita all'interno della cabina, da personale appositamente formato e preposto alla mansione. L'essiccazione, con temperature fino a 80-100 °C, è invece automatica e deve rigorosamente

avvenire in assenza di persone all'interno della cabina e con esclusione di contestuale spruzzatura di vernici infiammabili o combustibili.

Il riscaldamento dell'aria di processo, integralmente di rinnovo durante la fase di spruzzatura e di passivazione e con possibilità di parziale ricircolo durante l'essiccazione, avviene tramite gruppo termoventilante funzionante con bruciatore alimentato da combustibile liquido o gassoso. Pertanto **l'impianto, se di potenzialità termica superiore a 100.000 kcal/h, è soggetto ai controlli dei Comandi provinciali VV.F. in quanto ricompreso al punto 91 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.**

Ciò premesso, fatto salvo il caso di impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, **sono applicabili le disposizioni tecniche di prevenzione incendi** di cui al D.M. 12 aprile 1996, in caso di alimentazione con combustibile gassoso, ed alla Circolare n. 73/1971 in caso di alimentazione con combustibile liquido.

Tenendo conto delle varie modalità realizzative dell'insieme apparecchio termico e cabina forno, è possibile ipotizzare diverse tipologie di installazione, per ciascuna delle quali si forniscono le seguenti precisazioni:

Tipologia A) Apparecchio termico installato all'aperto

In caso di alimentazione gassosa, si applicano le disposizioni riportate al punto 2.1 del D.M. 12 aprile 1996, che si ritiene possano costituire riferimento normativo anche per impianti alimentati da combustibili liquidi.

Qualora la cabina forno sia ubicata anch'essa all'aperto, in adiacenza all'edificio, può essere consentito l'accesso alla cabina stessa dal locale carrozzeria tramite porta in materiale incombustibile, compreso l'eventuale materiale isolante. Può consentirsi l'ubicazione della cabina forno all'interno di un locale, sia ad uso esclusivo che destinato anche ad altre fasi di lavorazione diverse dalla verniciatura, purché la medesima sia realizzata con materiali incombustibili, compreso l'eventuale materiale isolante.

Tipologia B) Apparecchio termico installato in apposito locale esterno e cabina forno ubicata all'interno di un locale, anche non ad uso esclusivo

Per l'apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni del Titolo III del D.M. 12 aprile 1996; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le disposizioni della Circolare n. 73/1971 riferite al generatore termico installato in apposito fabbricato ad esso esclusivamente destinato. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate al punto precedente.

Tipologia C) Apparecchio termico installato in apposito locale inserito nella volumetria del fabbricato e cabina forno ubicata all'interno di un locale, anche non ad uso esclusivo.

Per l'apparecchio, se alimentato a gas, si applicano le disposizioni specifiche di cui al punto 4.3 del D.M. 12 aprile 1996 oltre alle disposizioni comuni di cui al punto 4.1; se alimentato a combustibile liquido, si applicano le prescrizioni impartite con Circolare n. 73/1971 per i forni a servizio di laboratori artigiani. Per la cabina forno valgono le considerazioni riportate nella tipologia A).

Tipologia D) Apparecchio termico e cabina forno ubicati in un unico locale ad uso esclusivo, ove possono essere ammesse unicamente operazioni preliminari alla verniciatura non eseguibili in altro ambiente

Il locale di installazione dell'impianto di verniciatura, sia in caso di alimentazione con combustibile liquido che gassoso, deve essere conforme a quanto stabilito per la precedente tipologia C).

Non è consentita l'installazione dell'insieme apparecchio termico-cabina forno in locali ad uso non esclusivo, ove cioè sono svolte lavorazioni che possono presentare elementi di rischio non compatibili con la presenza dell'impianto di verniciatura (quali ad esempio saldatura, taglio, operazioni che comportano riscaldamento di materiali, ecc.).

Nei casi in cui la cabina forno sia ubicata all'interno di un locale non ad uso esclusivo, deve essere possibile intercettare, a monte della stessa, il flusso di aria calda di mandata, mediante l'intervento di una serranda tagliafuoco comandata da un dispositivo termico, opportunamente tarato. Inoltre il generatore termico deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio; l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo

spegnimento del bruciatore.

Le condotte aerotermiche devono essere conformi alle specifiche disposizioni previste dal D.M. 12 aprile 1996 e dalla Circolare n. 73/1971.

Nella fase di essiccazione può essere ammesso il ricircolo parziale dell'aria presente in cabina a condizione che il costruttore fornisca specifiche istruzioni tecniche atte a garantire che durante le lavorazioni, eseguite in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso, la concentrazione delle sostanze infiammabili non superi il 10% del limite inferiore di infiammabilità. Il suddetto limite deve essere valutato con riferimento al solvente con il più basso valore del limite inferiore di infiammabilità, tenendo conto, altresì, delle temperature massime raggiungibili nella fase di ricircolo dell'aria.

In alternativa deve essere installato all'interno della cabina un rivelatore di miscele infiammabili tarato al 25% del più basso limite inferiore di infiammabilità dei solventi, il cui intervento determini:

- l'emissione di un segnale di allarme ottico e acustico all'esterno della cabina;
- il blocco del ricircolo dell'aria in cabina;
- l'espulsione all'esterno dell'aria in essa presente ed il lavaggio della cabina con aria fresca di rinnovo.

Al fine di garantire l'affidabilità dell'impianto di rivelazione di miscele infiammabili e dei sistemi ad esso asserviti, ne dovrà essere previsto il controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato, da annotare sul registro di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998.

Gli apparecchi a gas e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 90/396/CE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

L'impianto di verniciatura deve essere munito di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della direttiva 98/37/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

Il produttore deve predisporre il fascicolo tecnico previsto dalle citate direttive, nonché il manuale di installazione, uso e manutenzione. Detto manuale, con i relativi disegni esplicativi, deve essere consegnato all'utilizzatore, per ogni singola fornitura; esso deve contenere gli schemi e le istruzioni necessarie (nonché gli altri accorgimenti tecnici adottati e ritenuti utili in materia di sicurezza) per l'installazione, la messa in funzione, i controlli e la manutenzione dell'impianto di verniciatura.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186 ed alla legge 5 marzo 1990 n. 46 e successivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Nota prot. n. P237/4147 sott.12 del 14/3/2006

Stabilimento ... - (Norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di centrali di trattamento aria)

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è relativo alle norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di **centrali di trattamento aria** a servizio dell'officina di verniciatura per cabine guida e furgoni di uno stabilimento industriale.*

*Nel caso specifico, tale impianto può essere considerato **appartenente ad un ciclo di lavorazione industriale** e come tale non compreso nell'attività 91 del D.M. 16/02/82 ed escluso dal campo di applicazione del DM. 12/04/96 oltre che della L.C. n. P324/4147 del 7/3/2003. L'individuazione delle misure di sicurezza dovrà quindi discendere dalla valutazione dei rischi effettuata per intero reparto, secondo i criteri vigenti per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.*

Circolare n. 8 MI.SA. del 17 aprile 1985^(*)

Legge 7-12-1984, n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; D.M. 8-3-1985 "Direttive misure più urgenti e essenziali di prevenzione incendi (art. 2 legge 7-12-1984, n. 818)". Indicazioni applicative delle norme.

() Pur se la circolare n. 8 del 17 aprile 1985 è relativa ad argomenti ormai superati da lungo tempo, in una nota all'allegato 3 della circolare stessa è riportato che **le attività indicate al punto 91 del D.M. 16/2/82 non riguardano gli impianti inseriti in cicli di produzione industriale.***

Nota prot. P297/4147 sott. 4 del 19-04-2000

Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto in grandi magazzini disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67.

Al riguardo si ritiene che **l'installazione di generatori di aria calda a scambio diretta**, disciplinata dal punto 4.5.2 del citato decreto, **sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché l'affollamento** massimo ivi previsto **non sia superiore al valore di 0,4 persone per m².**

Nota prot. n. 4066 del 29 aprile 2009

Impianto di coincenerimento rifiuti non pericolosi.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che **gli inceneritori di rifiuti solidi**, i **termocombustori** e i **termovalorizzatori**, quali impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide mediante combustione, **sono soggetti al D.Lgs. 334/99** e s.m.i. in materia di rischi di incidente rilevante, ed in particolare agli obblighi di cui all'art.5, comma 1 e 2, del (cfr. punto 3 dell'Allegato A), nel caso in cui siano presenti sostanze pericolose elencate nell' Allegato I dello stesso D.Lgs. 334/99, a prescindere dal loro quantitativo.

Fuori da tale fattispecie, agli impianti in argomento si applicano le procedure di prevenzione incendi disciplinate dal D.P.R. 37/98^(*) ferma restando la possibilità per il competente Comando Provinciale di richiedere gli approfondimenti previsti dal **comma 3 dell'art.16⁽³⁾ del D.Lgs.139/06.**

() In questi casi si può quindi applicare il procedimento ordinario di prevenzione incendi previsto dal DPR n. 37/98 (art. 2: richiesta esame progetto e art. 3: domanda di sopralluogo Rilascio del certificato di prevenzione incendi), che può essere gestito direttamente dal Comando Provinciale (che potrà eventualmente acquisire le valutazioni previste dall'art. 16 co. 3 del D.Lgs. n. 139/06).*

Lettera Circolare prot. n. 3060/4183 del 10 Aprile 2009

Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.

Pervengono a questa Area quesiti relativi alla corretta interpretazione dei punti 4.5.2, 4.6 e 4.8 dell'allegato al DM 12 aprile 1996 e s.m.i., recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi" che, nel disciplinare rispettivamente l'installazione degli apparecchi **generatori di aria calda** a scambio diretto, dei **moduli a tubi radianti** e dei **nastri radianti**,

³ Art. 16 comma 3 del D.Lgs n. 139/06 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): **In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.**

testualmente recitano: "È vietata l'installazione all'interno di... locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas vapori polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni."

Analoga prescrizione è inoltre riportata nel DM 28 aprile 2005 - *Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi* - sempre con riferimento alla tipologia di apparecchi sopra menzionati.

I provvedimenti citati non specificano tuttavia i criteri da adottare per la valutazione del rischio di esplosione determinando, di fatto, un'interpretazione non uniforme sul territorio nazionale della normativa di prevenzione incendi.

Al riguardo occorre considerare che la presenza di lavorazioni o di sostanze suscettibili di dare luogo ad esplosioni non comporta necessariamente la formazione di atmosfere pericolose per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili, essendo questa strettamente correlata alle quantità e concentrazioni dei materiali, alle modalità di utilizzazione delle sostanze ed alle caratteristiche dell'ambiente quali sistemi di contenimento, impianti di ventilazione meccanica o aperture i aerazione naturale, pulizia dei locali, ecc..

Tali considerazioni e analisi sono contenute nel documento sulla valutazione del rischio di esplosione, che limitatamente agli ambienti di lavoro, rientra tra le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. A tal proposito, in considerazione della particolare tipologia di rischio, consistente nelle valutazioni specifiche derivanti dalla considerazione degli elementi di cui all'articolo 290 del D.Lgs. n. 81/08 (indicazioni sulle modalità operative con cui effettuare la valutazione del rischio di esplosione sono riportate nell'art. 293 che rimanda agli allegati XLIX, L e LI), si ritiene di poter considerare tale valutazione come parte integrante della più generale valutazione del rischio incendio, anch'essa prevista dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, per gli impianti termici aventi potenzialità superiore a 116 kW (ossia soggetti al rilascio del CPI), al fine di dimostrare la rispondenza dell'ambiente di installazione alle disposizioni previste dal DM 12/4/1996 e dal DM 28105/2005, nonché il soddisfacimento degli obiettivi generali di sicurezza antincendio richiamati dai suddetti provvedimenti, la valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata nell'ambito della più generale valutazione qualitativa del rischio di cui al punto 2.3 dell'allegato I al DM 4/5/1998, non potendo la trattazione specifica ricondurla al caso di attività regolate da specifiche normative di prevenzione incendi.

Per aziende dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale, il documento può ridursi ad una semplice dichiarazione di insussistenza del rischio e, per tali ambienti, non sussistono motivi ostativi all'installazione degli apparecchi termici in esame.

Viceversa per gli ambienti in cui è da prevedere il formarsi di un'atmosfera potenzialmente esplosiva, con probabilità di accadimento tali da richiedere specifici provvedimenti di protezione, sono da considerare una o più zone esposte a rischio di esplosione e, pertanto, andranno adottate particolari misure di sicurezza nell'installazione di apparecchi termici in tali ambienti. Innanzitutto si premette che, indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'ambiente e dalla presenza o meno di lavoratori, la valutazione del rischio di esplosione può essere effettuata secondo i criteri di cui al D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. Detto decreto fa riferimento per la classificazione a norme tecniche armonizzate quali la EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas ed alla EN 50281-3, sostituita dalla EN 61241-10 (CEI 31-66) in presenza di polveri combustibili.

La documentazione tecnica deve pertanto evidenziare le caratteristiche dell'ambiente di installazione degli apparecchi termici (aerazione permanente, sistemi di ventilazione meccanica e relativa disponibilità, sorgenti di emissione, grado di pulizia, livello di manutenzione, ecc.) prese a riferimento per la classificazione delle zone ed il procedimento adottato per la classificazione stessa; in particolare gli elaborati grafici di progetto devono riportare l'estensione in pianta ed in sezione delle diverse zone pericolose.

Nelle aree in cui si è prevista la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive secondo i predetti criteri (cosiddette zone 0, 1 e 2 per i gas e 20, 21 e 22 per le polveri), potranno essere installati solo apparecchi idonei ai sensi del DPR 23 marzo 1998, n. 126.

All'esterno di tali aree, analogamente per quanto stabilito dai decreti in esame, in presenza di depositi di materiali combustibili, si ritiene possano essere adottati gli stessi criteri di sicurezza,

prevedendo delle opportune distanze di sicurezza degli apparecchi termici dalle superfici esterne dei volumi in cui si prevede la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, individuati dall'inviluppo delle zone 0, 1 e 2 per i gas e 20, 21 e 22 per le polveri, come di seguito precisato:

- **GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO:** la distanza dalla superficie esterna del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti, non inferiore a 4 m. Tale distanza è ridotta a 1,5 m per gli apparecchi posti ad una altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento (4.5.2.2. del DM 12/04/1996 e del DM 28/04/2005);
- **MODULI A TUBI RADIANTI:** la distanza dalla superficie esterna del modulo radiante non inferiore a 4 m (p.to 4.6.2 del DM 12/04/1996 e dei DM 28/04/2005);
- **NASTRI RADIANTI:** la distanza dalla superficie esterna delle condotte radianti non minore di 1,5 m (4.8.2 (del DM 12/04/1996 e 4.7.2.1 del DM 28/04/2005).

In ogni caso gli apparecchi termici dovranno essere installati nel rispetto di quanto eventualmente specificato dal fabbricante dell'apparecchio nelle avvertenze, nell'istruzione tecnica per l'installatore e nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione, elaborate per l'utente, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per la corretta installazione, il funzionamento sicuro, conformemente alla destinazione, nonché le eventuali restrizioni in materia di utilizzo.

In caso di modifiche dei parametri che comportino una diversa classificazione/estensione delle zone potenzialmente esplosive, deve essere presentata una nuova richiesta di parere di conformità ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 37/1998.

Per gli impianti termici aventi potenzialità compresa fra i 35 e i 116 kW, la possibilità di installazione degli apparecchi è subordinata alla individuazione di aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, secondo i criteri sopra richiamati, della cui presenza il titolare dell'attività è tenuto ad informare il progettista e l'installatore, nonché alle eventuali restrizioni fornite dal fabbricante.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998
Quesiti vari.

...

b) Qualora in un impianto termico esistente si effettui il **cambio di alimentazione da combustibile liquido a combustibile gassoso**, anche a parità di potenzialità, dovranno osservarsi le disposizioni del D.M. 12 aprile 1996 inerente i **nuovi impianti**.

c) Quanto previsto al punto 4.2.1 del D.M. 12.4.1996, **si applica indipendentemente dal fatto che i locali contigui all'impianto termico siano o meno attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco

d) Il succitato D.M. 12 aprile 1996 **non esclude la possibilità di comunicazione tra il locale di installazione del gruppo di misurazione del gas**, rispondente ai requisiti di cui al punto 5.5, ed altri locali.

Le richieste formulate sono le seguenti:

b) il D.M. 12.04.96 prevede che, nel caso di sostituzione della caldaia di un'attività esistente, anche se con aumento di potenzialità entro certi limiti, si possa fare riferimento al titolo VII, che in particolare esclude l'adeguamento dell'altezza. Si richiede se tale criterio possa essere adottato anche nel caso di cambio di combustibile da liquido a gassoso.

c) Il D.M. in oggetto al punto 4.2.1. esclude la contiguità delle centrali termiche a "locali di pubblico spettacolo ... (omissis) e relativi sistemi di vie di uscita", se non a particolari condizioni. Si chiede conferma che tale esclusione non riguarda le altre attività assimilabili, e relative vie di uscita, come scuole, ospedali, grandi magazzini, ecc. Si chiede inoltre se la contiguità debba essere vietata, se non alle particolari condizioni previste dal decreto, anche alle centrali termiche contigue a locali non soggetti al controllo secondo il D.M. 16.2.82, ma soggetti ad affollamento di difficile quantificazione (es. sale di ristoranti, chiese, vie di fuga) ovvero possa essere consentita senza condizioni qualora si possa acquisire una dichiarazione del titolare attestante che l'affollamento non è superiore a 0,4 persone/mq.

d) al punto 5.5 è previsto che il gruppo di misurazione del gas debba essere stato installato all'esterno o in locale aerato dall'esterno. Si chiede se tale locale possa comunicare con altri locali di civile abitazione o adibiti ad altre attività.

Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17 luglio 2001

Forni da pane alimentati a legna ubicati all'interno di centri commerciali.

In relazione al quesito inerente l'oggetto posto con le note che si riscontrano, lo scrivente Ufficio - in via di principio - non può che ribadire quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52 del 20 novembre 1982, pur richiamando il principio generale che demanda alla valutazione del Comando Provinciale la facoltà d'impartire prescrizioni di sicurezza correlate alla specificità dell'insediamento da proteggere.

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno far rilevare che primaria misura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante **strutture e porte resistenti al fuoco**, tra l'area d'ubicazione del **forno ed i settori aperti al pubblico**.

Si concorda, infine, con il parere dell'Ispettorato in indirizzo di realizzare **all'esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero**.

CIRCOLARE N. 73 DEL 29 LUGLIO 1971:

Nota prot. n. P1478/4134 sott.58 del 19-01-2000

Impianti di produzione di calore.

... Quesito n. 3 - Punto 16.1 della Circolare n. 73 del 29 luglio 1971

La porta di accesso al locale serbatoio del combustibile, anche nel contesto delle norme transitorie, deve avere caratteristiche tecniche tali da consentire il normale passaggio delle persone.

Il rispetto di tale requisito è peraltro espressamente prescritto dal punto 14.1 della Circolare allorquando viene richiamata l'applicazione del punto 1.5. ...

Nota prot. n. P348/382/303/4122 sott. 59 del 16-05-2000

Installazione di un serbatoio non metallico a servizio di un impianto termico.

I serbatoi per gasolio o olio combustibile a servizio di impianti termici alimentati da combustibili liquidi devono osservare, per quanto attiene i materiali e le modalità di installazione, le disposizioni di prevenzione incendi stabilite nella circolare n° 73 del 29 luglio 1971.

Pertanto, alla luce del disposto del punto 3.1 delta sopra citata circolare l'impiego di serbatoi non metallici è consentito alle condizioni previste dalla legge 27 marzo 1969. n° 121.

Si ribadisce, infine, che i serbatoi interrati per l'alimentazione degli impianti di che trattasi, aventi volume non superiore a 15 mc non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 24 maggio 1999, n° 246.

Nota prot. n. P234/4134 sott.58 del 11-03-1998

Gruppi termici alimentati a combustibile liquido di tipo murale.

È stato chiesto se sia autorizzabile **l'installazione di più apparecchi di riscaldamento, alimentati a combustibile liquido, in posizione affiancata**.

Al riguardo, nel ribadire che ... la normativa specifica vigente non consente tale soluzione, si fa presente che è in corso di ultimazione presso il C.C.T.S. uno schema di regola tecnica di prevenzione incendi che ha lo scopo di rendere omogenee le prescrizioni per gli apparecchi a combustibile liquido a quelle vigenti per gli apparecchi a combustibile gassoso.

Nelle more dell'emanazione della citata disposizione, che supererà anche il problema in argomento, la suddetta installazione potrà essere autorizzata solo secondo le procedure di deroga fissate dal D.P.R. 577 del 1982.

Nota prot. n. P896/4134 sott. 58 del 14/8/2000
Centrali termiche ad alimentazione promiscua gas – gasolio.

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F. ..., si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*)

() Le centrali termiche ad alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all'alimentazione a gas e a gasolio.*

CUCINE, RISTORANTI, FORNI DA PIZZA:

Lettera Circolare n. 25134/4101 del 22 novembre 1983
Prevenzione incendi nei ristoranti - quesito.

Questo Ministero ha esaminato quanto prospettato da codesto Comando con la nota cui si risponde e a riguardo chiarisce che **i ristoranti non rientrano tra le attività comprese** nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e, pertanto, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi come d'altra parte già indicato nella Circolare n. 52 del 20.11.1982 - punto 4.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)
... D.M. 12.04.1996 ... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Quesito n. 13 – (punto 4.1.2 - D.M. 12/04/96)

Si conferma che i locali, nei quali sono installati **impianti di produzione di calore** alimentati a **combustibile gassoso**, ivi compresi i **locali cucina**, devono avere **vani di aerazione permanentemente aperti**.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106/33 del 23 aprile 1998
Quesiti vari.

a) Alla luce di quanto previsto al punto 5.2 del D.M. 9 aprile 1994, che fa salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene **che l'attività alberghiera possa comunicare con il pertinente locale cucina nel rispetto del punto 4.4 del D.M. 12 aprile 1996.** (*) ...

() Il D.M. 12.04.96 al punto 4.4.2 prevede che le **cucine** possano comunicare con altri locali pertinenti l'attività, tramite disimpegni anche non aerati, con la limitazione per quelle alimentate a gas con densità maggiore di 0.8 che possono comunicare con locali di pubblico spettacolo ed attività di cui al punto 84 del D.M. 16.2.82 attraverso disimpegno avente le caratteristiche di cui al punto 4.2.5.b). Il D.M. 9.4.94 al punto 5.2 c) prevede la comunicazione tra l'attività alberghiera e le attività di cui al punto 5.1., tra le quali viene citata la n. 91, tramite filtri a prova di fumo. Si chiede pertanto, se una cucina, in particolare se alimentata a GPL con potenzialità maggiore di 116 Kw, debba comunicare con l'albergo in cui è inserita tramite filtro a prova di fumo (DM. 31.3.83) o attraverso disimpegno (D.M. 12.04.96 punto 4.2.5.b).*

Lettera Circolare prot. n. P1397/4134 sott. I del 25 ottobre 2002
Impianti per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 kg/m³ aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW.

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se gli impianti per cucine e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti e simili, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996, di portata termica complessiva **maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW**, alimentati a combustibile gassoso con densità inferiore a

0,8 kg/m³ alla pressione massima di 0,5 bar, debbano essere adeguati alle disposizioni di cui al Titolo VII del predetto decreto.

Al riguardo, nel richiamare l'orientamento già espresso con la lettera circolare Il giugno 1996, prot. n. P1143/4134 sott.1 punto C, si chiarisce che l'adeguamento degli impianti in oggetto, ai fini antincendio, non è richiesto se gli stessi sono rispondenti alle disposizioni della lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 ovvero alle disposizioni di cui ai punti 0 e 10 (ultimo capoverso) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'Interno 8 marzo 1985, a seconda della preesistenza alla data del 4 maggio 1996 o del 10 dicembre 1984 rispettivamente e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Trattandosi, nella fattispecie di cui all'oggetto, di **impianti non soggetti** al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **il requisito della preesistenza può essere dimostrato** dal titolare **anche mediante autocertificazione**.

Nota prot. n. P465/4134/ sott. 58 del 3/7/2007

Art. 1, comma 2, del D.M. 12 aprile 1996. Sommabilità della potenzialità degli apparecchi termici a gas metano installati in un locale cucina con quella di un forno da pizza alimentato a gas metano di potenzialità termica inferiore a 35 kW ubicato nella sala di consumazione pasti. Quesito.

Con riferimento al quesito posto si concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Se i locali in cui sono installati gli apparecchi costituiscono **compartimento antincendio con porta di comunicazione normalmente chiusa**, detti apparecchi non concorrono alla determinazione di un unico impianto termico di potenzialità complessiva pari alla somma delle potenzialità di ciascun apparecchio.*

Il quesito è relativo ad un ristorante in cui nel locale cucina gli utilizzatori a gas metano hanno portata termica complessiva inferiore a 116 kW e nell'adiacente sala consumazione pasti è presente un forno da pizza, anch'esso alimentato a gas metano, avente portata termica inferiore a 35 kW.

Nota prot. n. P305/4183 sott. 10/B2 del 27/3/2001

DM 12 aprile 1996. – Locali cucine e servizi annessi.

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo inerente l'oggetto, comunicasi che questo Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F.^(*) ...

() Il **locale cucina** ed i servizi accessori (quali lavaggio, stoviglie, dispensa, spogliatoi, ecc..), devono essere considerati facenti parte di un unico compartimento separato da altri locali pertinenti l'attività servita dall'impianto, secondo i criteri dettati al titolo 4.4 dell'allegato al DM 12 aprile 1996 "Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie".*

Nota prot. n. P110/4183 sott. 10/B3 del 20/11/2001

Forni per pizze.

In relazione a quanto richiesto con le note che si riscontrano relativamente agli impianti di cui all'oggetto, si ritiene opportuno premettere che **i forni per pizze**, essendo apparecchiature per la cottura di alimenti destinati, di norma, ad essere serviti e consumati in loco, **sono da assimilare più alla fattispecie degli impianti cucina che a quella dei forni da pane** che hanno, invece, finalità prettamente commerciali.

Avendo riguardo ai quesiti posti, si fa presente quanto segue:

Quesito 1.

Ai fini della determinazione della potenzialità termica complessiva degli impianti, può procedersi alla sommatoria delle loro singole potenzialità solamente se ubicati nel medesimo locale.

Quesito 2.

La formulazione del punto 91 dell'allegato al DM 16 febbraio 1982 non si presta a dubbi: anche

i forni alimentati a legna, ricadendo nella generale fattispecie degli impianti alimentati a combustibile solido, sono da ricomprendere nella previsione del punto 91 allorché aventi potenzialità termica superiore a 100.000 Kcal/h.

Quesito 3.

Al riguardo si precisa:

- a) se i forni di cui trattasi sono alimentati a combustibile gassoso, si rinvia a quanto consentito e prescritto dal DM 12 aprile 1996 al punto 4.4.3;
- b) se tali forni sono alimentati a combustibile solido, si richiama quanto al riguardo previsto dalla Circolare 52/82, ma con l'avvertenza che il rinvio che fa quest'ultima alla Circolare 73/71 non costituisce un obbligo, ma un possibile quadro di riferimento.

In ossequio, pertanto, al principio generale di cui all'art. 3 del DPR 577/82 che demanda, in assenza di specifica normativa, alla valutazione dei Comandi la facoltà di impartire le prescrizioni di sicurezza del caso, si ritiene opportuno suggerire l'adozione di una linea prescrittiva che tenga in debito conto anche le specifiche esigenze funzionali dell'attività servita dagli impianti in questione. In conseguenza di quanto precede, si ritiene che in analogia a quanto previsto dalla norma per gli impianti alimentati a gas, la permanenza dei forni a legna all'interno dei locali consumazione possa essere consentita prescrivendo la medesima modalità di separazione di cui alla lettera f) del citato punto 4.4.3 del DM 12 aprile 1996 e ponendo il divieto di costituire deposito di legna all'interno dei locali. Presso il forno potrà essere consentito mantenere un quantitativo minimo di legna strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero.

Nota prot. n. 4061 del 29/4/2009

Comunicazione cucina - sala consumazione pasti. Quesito ...

Si riscontra la nota a margine indicata, inerente le caratteristiche della **comunicazione fra locale cucina - vano scala e locale cucina - sala consumazione del ristorante inserito nel parco divertimenti ...**

In particolare, concordando con il parere di codesta Direzione Regionale,^(*) si ritiene che detta comunicazione possa avvenire tramite porta REI 120.

() Il quesito è volto a conoscere se un l'edificio adibito a bar tavola calda e ristorante, inserito all'interno di un parco divertimenti in cui sono presenti attività ricadenti al punto 83 del D.M. 16/2/1982, debba essere considerato anch'esso attività di pubblico spettacolo.*

*Si chiarisce in tal modo che **il fabbricato destinato a bar tavola calda/ristorante, essendo isolato dagli altri edifici, non è da considerare come attività di pubblico spettacolo, e pertanto è ammessa la comunicazione tramite porta REI 120.***

Nota prot. n. P401/4109 sott. 44/C.12 del 28/3/2003

Sale consumazione di ristoranti adibite a sale da ballo. - Quesito.

In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma che l'attività in oggetto è ascrivibile fra quelle indicate all'art. 1, comma 1 lett. e) del D.M. 19 agosto 1996.

Tale decreto per gli impianti di produzione calore rimanda all'applicazione delle specifiche normative di prevenzione incendi.

Pertanto la **comunicazione tra il locale cucina e la sala ristorante, adibita saltuariamente a trattenimenti danzanti**, deve essere conforme a quanto stabilito dal **punto 4.4.2, capoverso 2 del D.M. 12 aprile 1996.**

Nota prot. n. P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15 aprile 2004

Quesito relativo all'applicazione della vigente normativa sui locali destinati a sale da ballo con servizio di somministrazione bevande e consumazione pasti. -

Con riferimento al chiarimento richiesto, si precisa che la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b) del medesimo decreto.

Ciò premesso si ritiene che nell'ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è **ammessa**, ai fini antincendio, **la consumazione di pasti** e la somministrazione di bevande **senza la necessità** di dover prevedere a tale scopo **aree distinte** e separate **rispetto al locale ove si svolgono i trattenimenti danzanti** essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un'attività di ristorazione indipendente.

IMPIANTI TERMICI IN LUOGHI DI CULTO:

Nota prot. n. P35-P54/4134 sott. 58 del 1/2/2000

Impianti termici installati in luoghi di culto. Emittitori ad incandescenza privi di condotto di scarico.

Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si chiarisce che gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto si concorda con codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere, sulla base della legislazione vigente, che **più apparecchi, installati all'interno di una chiesa**, sono ricompresi nel **punto 91** dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982, **se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h.**

In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che **gli apparecchi di tipo A** di che trattasi **sono esclusi dal campo di applicazione del DM 12 aprile 1996**, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l'osservanza delle vigenti norme UNI-CIG.

Nota prot. n. P1056/4134 sott. 58 del 25 ottobre 2000^(*)

Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" a servizio di locali di culto. – Quesito. –

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ribadisce il contenuto della **nota prot. n. P499/4143 del 14 aprile 1998** laddove viene precisato che l'installazione in locali di culto di apparecchi ad irraggiamento di tipo A, non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, dovrà essere valutata, caso per caso, dai Comandi Provinciali VV.F. sulla base di una valutazione dei rischi.

Al riguardo si illustrano di seguito i principali fattori di rischio che, a parere di questo Ufficio, possono essere individuati per la tipologia di impianto termico di che trattasi, nonché la relative misure di sicurezza in grado di mitigare tali rischi.

Fattore di rischio 1: Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto).

Misure compensative: ventilazione naturale e/o meccanica tenendo conto anche della volumetrica dell'ambiente.

Fattore di rischio 2: Irraggiamento termico ad infrarossi.

Misure compensative: adozione di adeguate distanze o di apposite schermature tra gli apparecchi e le persone o materiali combustibili.

Fattore di rischio 3: Presenza delle linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente.

Misure compensative: realizzazione dell'impianto a regola d'arte (norme UNI CIG applicabili) ed eventuale adozione di ulteriori dispositivi di sicurezza (sistema di rivelazione fughe gas).

Si fa presente inoltre che, nella base del D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661 recante "Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas", gli apparecchi installati all'interno degli ambienti devono recare la marcatura CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti della direttiva europea.

Si precisa infine che sono fatte salve, in ogni caso, le competenze delle Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici in merito all'installazione degli apparecchi in oggetto in edifici pregevoli per arte o storia.

() Superata dalla Lettera - Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011, riportata di seguito.*

Nota prot. n. P213/4134 sott. 58 del 16 luglio 2008^(*)

Impianti termici realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di tipo "A" installati all'interno di luoghi di culto.

Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente l'installazione in luoghi di culto di un impianto di riscaldamento con diffusori ad irraggiamento di tipo "A", alimentati a gas metano.

Premesso che questi apparecchi non sono provvisti di collegamento a canna fumaria o di dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale nel quale sono installati, tenuto conto delle indicazioni fornite sullo stesso argomento con la **nota P1056/4134 sott 58 del 25 ottobre 2000** dall'allora Ispettorato Insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, sentito anche il C.C.T.S., si ritiene che **i suddetti apparecchi non debbano essere installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone come possono essere considerati i luoghi di culto.**

La suddetta conclusione scaturisce sia da valutazioni sugli incidenti verificatisi con intossicazione di persone provocata dall'inalazione dei prodotti della combustione, generati da questi apparecchi e sia da quanto disposto, in analogia, dal D.M. 12/04/1996 per gli impianti di riscaldamento realizzati con tubi radianti.

() Superata dalla Lettera - Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011, riportata di seguito.*

Lettera - Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011

Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio.

Come è noto, gli impianti in oggetto non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).

La **nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998** aveva già dettato indicazioni sull'installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provvedimenti avevano, di fatto, vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.

Su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi riunitosi i data 23.02.11 con la presente lettera circolare si provvede a:

1. rimuovere i divieti di cui alla **nota prot. P214/4134 sott. 58 del 16/7/2008** e alla **nota prot. P213/4134 sott. 58 del 16/7/2008**;
2. evidenziare, sulla falsa riga di quanto già stabilito con la ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998, alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, ovvero con le metodologie richiamate nel DM 09/05/2007 avente per argomento le "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

A. Fattore di rischio: *"Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto ...)"*.

La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di tipo A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzionanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1.

Nella fattispecie, particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impianto, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne.

È necessario assicurare che l'accensione, anche parziale, dell'impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventualmente dal progettista, con particolare riferimento:

- all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi;

- all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.

Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.

B. Fattore di rischio: *"Irraggiamento termico"*.

Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei distanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappaggi, ecc.) e l'elemento radiante.

Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.

C. Fattore di rischio: *"Presenza di linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente"*.

Per la valutazione di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori:

- Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.);
- Determinazione della portata di rilascio;
- Individuazione delle fonti di innesco efficaci;
- Valutazione delle aree con rischio di esplosione;

Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensative riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri apprestamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flusso, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della presente lettera circolare possono costituire un utile riferimento.

Si ricorda, infine, che gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

AUTORIMESSE - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi autorimesse a box affacciantisi su spazio a cielo libero, autosilo, dispositivi di sollevamento di autoveicoli, comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici, cantine, ricoveri di autoveicoli in appositi locali, parcheggio di motocicli e ciclomotori, autosaloni, impianti elettrici nelle autorimesse interrato, ventilazione, compartimentazione, sezionamenti, luogo sicuro, parcheggi all'aperto, percorsi d'esodo, ricovero aeromobili ultraleggeri, pavimentazioni delle autorimesse, drenaggio delle acque in una autorimessa, pendenza dei pavimenti, caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio, classificazione dei piani delle autorimesse, ingresso e accesso, rampe, parcheggio autoveicoli alimentati a G.P.L., ecc. ⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), le "autorimesse" (e simili) sono ricompresi al **punto 75** dell'[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), comprende anche attività prima non soggette (depositi di mezzi rotabili <treni, tram ecc.> di superficie coperta superiore a 1.000 m²).*

Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette come ad esempio:

- *Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m² (prima soggette, ora non più)*
- *Autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m² (prima non soggette, ora soggette con il nuovo regolamento).*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m² .	Autori- messe fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; rivo- vero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse ol- tre 3000 m ² ; ri- covo di na- tanti ed aéro- mobili di super- ficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili

Nota DCPREV prot. n. 4869 del 21/04/2015
Autorimesse interrata - Quesito.

Con riferimento al quesito concernente l'oggetto, pervenuto con la nota a margine indicata senza documentazione tecnica allegata, si fa presente quanto segue.

Il punto 3.0 delle norme di sicurezza, allegato al decreto 1° febbraio 1986, consente di adibire ad autorimessa i locali ubicati non oltre il sesto piano interrato.

Il punto 3.6.1 fornisce indicazioni sulla massima superficie dei compartimenti delle autorimesse con riferimento al numero dei piani ad esse adibite.

Il progetto di una autorimessa di tipo non isolato comprendente un quarto piano interrato, potrà pertanto essere esaminato, anche valutando eventuali misure compensative, attraverso le procedure di deroga previste dall'art. 7 del D.P.R. 151/11.

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

Nota DCPREV prot. n. 10850 del 10 settembre 2014

Punto 3.9 del D.M. 1 febbraio 1986 – Aerazione autorimesse.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, questo Ufficio osserva che, il DM 1 febbraio 1986 per la ventilazione indica chiaramente, nel consentire un efficace ricambio d'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio, "la prestazione" del sistema di aerazione naturale delle autorimesse.

Lo stesso decreto, per determinate situazioni, fornisce le caratteristiche "geometriche" degli affacci delle aperture di aerazioni.

Dalla combinazioni delle diverse indicazioni fornite si dovrà tenere conto nella valutazione delle modalità di affaccio delle aperture di aereazioni ai fini del rispetto del DM 1 febbraio 1986, fermo restando che, valutazioni e/o approfondimenti progettuali con metodologie ingegneristiche, se occorrono, potranno essere richieste soltanto per particolari situazioni specifiche.

Parere della Direzione Regionale:

*Il quesito è volto a chiarire le **caratteristiche dello spazio su cui sono attestate le aperture di aerazione di un'autorimessa** ai fini del rispetto del D.M. 1/02/1986.*

Al riguardo, pur riconoscendo che la normativa in vigore non specifica tali caratteristiche, appare ragionevole sostenere che, in ragione delle finalità associate alla ventilazione naturale dell'autorimessa, le aperture di aerazione debbano essere attestate su spazio scoperto. Nei casi in cui ciò non sia possibile si condivide il parere del Comando in merito alla necessità di specifiche valutazioni volte a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Nota DCPREV prot. n. 8388 del 11/06/2013

Dispositivi di allarme antincendio. Riscontro a quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

Ovviamente il segnale di allarme dell'impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi deve necessariamente determinare l'attivazione di un piano di emergenza finalizzato all'estinzione di un principio di incendio e deve comunque essere osservato quanto previsto all'art. 3.6.3 del DM 01/02/1986.

() Possibilità di utilizzazione di un sistema di remotizzazione dei dispositivi di allarme antincendio e di sorveglianza ai fini del rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa per autorimesse sorvegliate: Con nota prot. n. P581 del 26/06/2002 il Ministero ha chiarito che i sistemi automatici di controllo ai fini antincendio utili perché un'autorimessa possa considerarsi sorvegliata (in alternativa al sistema di vigilanza continuo durante l'orario di apertura) sono gli impianti fissi di spegnimento automatico e gli impianti fissi di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, entrambi progettati e realizzati secondo la regola dell'arte. Ciò premesso si ritiene che non siano rispondenti alle caratteristiche richieste:*

- *l'installazione di un sistema di videosorveglianza collegato ad una centrale operativa esterna all'attività;*
- *l'installazione di una centrale di allarme antincendio in difformità alle norme di buona tecnica.*

Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12 ottobre 2011

Box con superficie superiore a 40 mq collocato all'interno di una autorimessa con capacità di parcamente superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti l'argomento in oggetto.

Si ritiene che il D.M. 1 febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di **aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25** del locale, in relazione alla distri-

buzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.

Nota prot. n. 4975 del 19 maggio 2009

Presenza di persone diversamente abili nelle attività regolate da normativa verticale. Sistema di vie di uscita. Quesito.

Con riferimento all'argomento riportato in oggetto, esaminata la documentazione tecnica allegata, si formulano le seguenti osservazioni.

La regola tecnica, allegata al D.M. 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", essendo peraltro antecedente sia alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 sia al D.M. 14 giugno 1989 n. 236, ha lo scopo di definire i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli, senza porre una particolare attenzione sulle persone diversamente abili.

A seguito dell'emanazione delle suddette norme sul superamento e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, è stata emanata la lettera circolare del 13 dicembre 1990 n. 21723/4122 con la quale è stato istituito un gruppo di studio per armonizzare le norme antincendi con le prescrizioni tecniche previste dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Il gruppo di studio ha predisposto la circolare n. 4 del 6 giugno 2002, con la quale sono definite delle linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, sulla base delle vigenti disposizioni legislative, le competenze per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono da assegnare, in via prioritaria, all'amministrazione comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia, che si avvale, eventualmente, di autocertificazioni rilasciate da professionisti incaricati.

Si sottolinea, infine, che la problematica in questione sarà tenuta sicuramente in considerazione nel corso dell'aggiornamento della regola tecnica allegata al D.M. 1/2/1986 e che è stato anche istituito un nuovo gruppo di lavoro per studiare la sicurezza antincendio in presenza di persone diversamente abili.

Nota prot. n. P574/4108 sott. 22/15 del 13 novembre 2007

D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all'interno delle autorimesse private. Chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si ribadiscono le interpretazioni di cui alla **nota n° P1532/4108-sott. 22/15 del 12 gennaio 2006**.

Infatti, **le misure di sicurezza indicate nella nota n° P1311/4108 Sott. 22/15 del 21 dicembre 2000**,⁽²⁾ nel tempo, **si sono dimostrate inadeguate** a garantire un livello di sicurezza antincendio equivalente a quello previsto dai disposti di cui al D.M. 1° febbraio 1986. Pertanto, sulla base delle esperienze maturate, si è deciso di rivisitare le soluzioni tecniche antincendio individuate nella nota citata (n° P1311/4108.-Sott.22/15 del 21 dicembre 2000) e relative ad autorimesse che, per tipologia costruttiva, sono riconducibili al caso rappresentato e cioè del tipo: **privato, interrato, chiuse, non sorvegliate** da personale preposto alla movimentazione dei veicoli.

Nota prot. n. P1532/4108 sott.22/15 del 12 gennaio 2006

D.M. 1° febbraio 1986. Sosta autovetture all'interno di autorimesse private. Chiarimenti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, si ritiene che la soluzione progettuale prospettata per un'**autorimessa privata, interrata, chiusa e non sorvegliata** da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i **posti auto**

² Con nota prot. n. P1311/4108 Sott. 22/15 del 21 dicembre 2000, era stata ritenuta accettabile **un'autorimessa non sorvegliata** con posti auto disposti in modo che una fila non aveva accesso diretto dalla corsia di manovra, in quanto non espressamente vietata dal D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio di cui al punto 3.3. Tale interpretazione è stata superata.

sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non abbia accesso diretto dalla corsia di manovra, non può essere accettata. Infatti, anche se il posto auto attestato sulla corsia di manovra e quello retrostante appartengano alla stessa proprietà, ciò non costituisce elemento sufficiente per estendere al caso in esame i chiarimenti di cui alla [nota di prot. n. P1208 del 7 novembre 2001](#).

Nota prot. n. P2059/4108 sott. (vari) del 23 febbraio 2005
D.M. 1 Febbraio 1986 - Quesiti Vari.

In relazione a quanto richiesto con le note che si incontrano, si riporta di seguito l'avviso di questo Ufficio in ordine ai vari quesiti posti.

Quesito a.1

Pur se non espressamente definiti dalla norma, quest'ultima non lascia dubbi su cosa debba intendersi per "ingresso" e per "accesso" alle autorimesse:

- **L'ingresso è l'apertura**, o varco, che **pone in comunicazione il locale (area coperta) con l'esterno (area scoperta)**, tant'è che il decreto, al punto 3.7.0, secondo capoverso, recita: "Se l'accesso avviene mediante rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta".
- **L'accesso**, invece, costituisce il "sistema di percorso" che adduce all'ingresso. Al riguardo si richiama l'attenzione che qualora tale sistema dovesse - come nel caso prospettato - attraversare edifici ed aree non pertinenti l'autorimessa, l'intera linea di tragitto dove possedere perlomeno le caratteristiche minime dimensionali richieste dalla norma per le rampe, e ciò - oltre che per garantire in sicurezza il normale transito degli autoveicoli - anche ai fini di consentire la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso.

Per quanto concerne il secondo aspetto del quesito, peraltro connesso a quanto sopra esposto, giova richiamare quanto formulato dal punto 1.1.1 del decreto in materia di classificazione tipologica. La caratteristica ubicativa dei piani delle autorimesse viene correlata al piano di riferimento il quale, per il caso prospettato, non può essere la sovrastante piazza da cui, mediante rampa elicoidale, si realizza l'accesso, ossia il "sistema di percorso" che conduce ai vari ingressi di piano dell'autorimessa. Si soggiunge che, pur se la rampa in questione si sviluppa in area a cielo libero avente caratteristiche di "spazio scoperto", non possono essere considerati piani di riferimento i livelli di innesto della rampa con i vari piani di parcheggio.

Quesito a.2

Sulla problematica oggetto del quesito si è espresso il C.C.T.S. il quale ha dichiarato che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 obblighi a **rispettare la corrispondenza tra la larghezza della rampa** o quella del vano d'ingresso, **ossia m 3,00 o m 4,50** a seconda dei casi.

... omissis ...

Quesito a.4

Si concorda con quanto espresso al riguardo da codesti Uffici e, per ciò che attiene alla possibilità di accesso ad un compartimento tramite altro compartimento, si fa presente che la questione è stata da tempo affrontata dal C.C.T.S. il quale ha chiarito che **è consentito servire con un'unica rampa aperta o a prova di fumo, più compartimenti** di un'autorimessa ubicati ad uno stesso livello e **non aventi, necessariamente, accesso diretta dalla rampa stessa, con la limitazione che la superficie complessiva per piano non sia superiore al doppio di quella massima ammessa, in funzione del piano, per singolo compartimento.**

... omissis ...

Quesito c.2

Si concorda con quanto espresso da codesti Uffici, ma ritenendo tale parere incompleto rispetto al quesito posto, si soggiunge quanto segue:

- in analogia a quanto previsto per gli autosilo dal punto 3.9.4 del decreto, si conferma che **la quota di sbocco dei camini** previsti dal punto 3.9.3 **deve essere posta almeno a m 1,00** oltre la copertura del fabbricato;

- il numero dei camini da realizzare è ovviamente lasciato alla valutazione del tecnico progettista il quale, nel rispetto del prescritto rapporto $m^2 0.20$ per ogni $100 m^2$ di superficie, ne distribuisce la sezione totale richiesta in più camini da posizionare in maniera tale da garantire un efficace tiraggio il più uniformemente possibile lungo l'intera area.

Nota prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29 luglio 2003

D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che **l'impianto idrico antincendio**, a servizio di un'autorimesse suddivisa in più compartimenti, **deve essere dimensionato considerando il funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.**

Nota prot. n. P1155/4108 sott. 22/31 del 12 luglio 2002

D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.10.5. –

In relazione al quesito di cui alla nota che si riscontra inerente l'oggetto, si fa presente che la norma – per quanto attiene alle caratteristiche dei percorsi d'esodo – non discriminando tra autorimesse a spazio aperto e autorimesse a box, intende conferire interpretazione ed applicazione univoca alla misura prescrittiva.

Indipendentemente, pertanto, dal tipo di organizzazione degli spazi interni, **i percorsi d'esodo delle autorimesse debbono essere misurati dai punti interni più lontani rispetto alle uscite.**

Nota prot. n. P600/4101 sott. 106.25 del 12 luglio 2002

Attività di ricovero aeromobili ultraleggeri. –

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si ribadisce che **le attività di "ricovero aeromobili", a prescindere dal numero di velivoli in ricovero, sono ricomprese al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.**

Si chiarisce, comunque, che **condizione per l'assoggettabilità** ai fini della prevenzione incendi dei ricoveri in questione è **l'esistenza, sui velivoli, di un serbatoio fisso del carburante.**

Qualsiasi altro tipo di classificazione degli aeromobili, introdotto per finalità diverse da quelle antincendi, non costituisce riferimento per la determinazione dell'assoggettabilità agli obblighi di prevenzione incendi.

Nota prot. n. P581 sott. 22/48 del 26/06/2002

Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili - Definizione di autorimesse sorvegliate - Richiesta di chiarimento interpretativo.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che, stante la definizione riportata al punto 1.1.3, lettera a), del D.M. 1/2/86, sono da considerarsi autorimesse sorvegliate, in quanto provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio, quelle protette o da impianto fisso di spegnimento automatico o da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Detti impianti dovranno essere progettati, realizzati e gestiti in conformità alla regola dell'arte.

Nota prot. n. P523/4108 sott. 22/32 del 29 maggio 2002

D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e

quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi **limitata a quelle particolari aree** dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono come, ad esempio, **riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio**, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

Nota prot. n. P348/4108 sott. 22/35 del 13 maggio 2002

D.M. 1° febbraio 1986 - Punto 3.1 - Aperture locali autorimessa sottostanti ad aperture di attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, poiché il punto 3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 non specifica la distanza oltre la quale viene meno il requisito di "apertura direttamente sottostante", **detta distanza dovrà essere valutata, caso per caso**, dal Comando Provinciale VV.F. tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dell'autorimessa che dell'attività sovrastante.

Nota prot. n. P109/4108 sott. 22/15 del 19/03/2002

Progetti di separazione di autorimesse per renderle non soggette.

Con riferimento al quesito posto dal Comando ..., si fa presente che lo scrivente Ufficio è dell'avviso che, per la tipologia di autorimesse di cui trattasi, **l'interposizione di un vano disimpigno comune d'accesso non è da ritenere condizione sufficiente per interrompere l'unitarietà funzionale** e, quindi, l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi delle stesse.

In ragione, infatti, della comunanza dell'area coperta di accesso, i locali, rimanendo di fatto interdipendenti, continuano a costituire un'unica attività, articolata, ove si dovesse frazionarne la superficie, su più comparti.

Nota prot. n. P64/4108 sott. 22/85 del 18 gennaio 2002

Autorimesse – Risposta a richiesta chiarimenti. –

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si conferma che, ai sensi del punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, **sono soggette** alle visite di prevenzione incendi e, quindi, al rilascio del certificato di prevenzione incendi, **le "autorimesse private con più di 9 autoveicoli" e le "autorimesse pubbliche", queste ultime indipendentemente dal numero di autoveicoli in parcheggio.**

Si fa infine presente che **i parcheggi all'aperto**, benché debbano essere rispondenti – ove realizzati su terrazze o su suoli privati - a quanto prescritto al punto 7. del D.M. 1° febbraio 1986, **non sono soggetti alle visite di prevenzione incendi.**

Nota prot. n. P465/4108 sott. 22/18 del 4 aprile 2001

Installazione di dispositivi di sollevamento di autoveicoli presso autorimessa interrata a spazio aperto (DM 1.2.86, punto 3.3).

In riferimento alla nota indicata a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*)

(*) Il quesito è relativo alla **installazione di dispositivi di sollevamento all'interno di un'autorimessa**, che renderebbe di fatto aumentata la capacità di parcheggio dell'autorimessa stessa. Al secondo piano interrato si intendono installare n. 9 dispositivi di sollevamento per il ricovero di due autoveicoli sovrapposti che aumenterebbero la capacità di parcheggio di nove autoveicoli. L'installazione dei suddetti dispositivi è prevista, in determinate condizioni, al punto 3.3 della norma di riferimento DM 01.02.86.

Si chiarisce che i dispositivi in argomento possono essere installati anche in condizioni diverse da quelle dettate dalla norma, **purché si ricorra all'istituto della deroga ai sensi dell'art. 6 DPR 12.01.98 n. 37**. In tal caso dovranno essere previste misure tecniche idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 4 settembre 2001

Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida - Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto ed in relazione alla diversità e peculiarità delle varie tipologie di depositi giudiziali in argomento, si ritiene che, per quanto attiene esclusivamente l'aspetto antincendio, i medesimi possano essere configurati nell'ambito della casistica di seguito riportata:

A) Depositi al chiuso

A1) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli con carburante e batteria collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 92 dell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la capacità prevista sia superiore a n. 9 autoveicoli e pertanto, in analogia a quanto previsto per le autorimesse, dovranno essere applicati i criteri tecnici applicabili di cui al p.to 3 del D.M. 1° febbraio 1986, i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai locali Comandi Provinciali VV.F. in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le altre eventuali attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell'ambito nei depositi al chiuso in argomento.

Per i depositi di capacità inferiore a n. 9 autoveicoli dovranno essere adottati i criteri di cui al punto 2 dello stesso D.M. ed i criteri generali antincendio applicabili di cui al D.M. 10 marzo 1998. Per le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno in ogni caso essere osservate le specifiche normative di sicurezza ed in assenza di queste i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

A2) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e batteria non collegata.

Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 88 dell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie del deposito sia superiore a 1.000 mq. e pertanto, in analogia a quanto previsto per le attività non normate, dovranno essere applicati i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le eventuali altre attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell'ambito nei depositi al chiuso in argomento.

I depositi al chiuso di superficie inferiore a 1.000 mq e le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno osservare le specifiche normative di sicurezza ed i generali criteri di sicurezza antincendio applicabili previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.

Si evince pertanto che la scelta circa la tipologia di deposito (A1 e/o A2) da adottare ricade nelle esclusive competenze del titolare del deposito.

B) Depositi all'aperto

B1) Depositi all'aperto con attività soggette al controllo VV.F.

Tali depositi sono soggetti al controllo ed alla preventiva approvazione del locale Comando VV.F., qualora in essi si possano individuare le attività di cui agli elenchi o tabelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59.

In particolare si rileva che tra tali attività quelle maggiormente ricorrenti nei depositi giudiziari sono ad esempio i depositi, anche all'aperto, di pneumatici o parti in materiale plastico superiori a 50 q.li individuabili nei punti n. 55 e n. 58 del D.M. 16 febbraio 1982, mentre per le lavorazioni possono essere individuate le attività n. 8 e n. 72. Per quanto attiene tali attività soggette al controllo VV.F. devono ovviamente essere osservati gli adempimenti e le specifiche normative di prevenzione incendi ove esistenti ed, in assenza, i criteri generali del D.M. 10 marzo 1998 e quelli dettati dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.

L'attività comunque caratterizzante dei depositi all'aperto in argomento è indubbiamente il parcheggio dei veicoli che, pur non essendo soggetta alla preventiva autorizzazione del locale Comando VV.F., dovrà in ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici antincendio. In particolare si ritiene che il criterio di cui al punto 7.1 riguardante la interposizione di spazi scoperti, debba essere realizzata anche nell'ambito del deposito ogni 100 autoveicoli e comunque rispetto ai fabbricati.

Ciò consentirebbe la realizzazione di strade, corsie o fasce di rispetto interne tali da poter evitare la propagazione dell'incendio all'intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spegnimento. Detta distanza minima di rispetto pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell'incendio verso

terzi. In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.

B2) Depositi giudiziari all'aperto con attività non soggette al controllo VV.F.

Sebbene il deposito all'aperto e le attività in esso inserite possano essere non soggette al controllo dei VV.F., si ritiene che in ogni caso debbano essere adottati i criteri tecnici di sicurezza antincendio previsti al precedente punto b1) riferiti alla realizzazione di distanze di protezione dai confini di proprietà, fasce di rispetto interne tra zone di parcheggio superiori a 100 autoveicoli e tra esse ed i fabbricati, eventuali impianti idrici antincendio ogni 100 veicoli.

Quanto sopra evidenziato si ritiene possa costituire criterio di riferimento sia per le misure di sicurezza antincendio da attuare presso i predetti depositi, che per l'eventuale azione di controllo di competenza di codesto Comando.

Nota prot. n. P1208/4108 sott. 22/15 del 7 novembre 2001

D.M. 1° febbraio 1986 – Sosta autovetture all'interno di autorimesse pubbliche sorvegliate

Con riferimento al quesito posto, lo scrivente ufficio ritiene che la soluzione progettuale prospettata, relativa ad un'autorimessa pubblica, sorvegliata da personale preposto alla movimentazione dei veicoli, nella quale i **posti auto sono disposti in modo che una fila di autoveicoli non ha accesso diretto dalla corsia di manovra**, sia accettabile in quanto non in contrasto con il D.M. 1° febbraio 1986, fermo restando l'osservanza della superficie specifica di parcheggio prevista al punto 3.3 del citato decreto (almeno 10 m²).

Infatti ricade tra i compiti del personale addetto provvedere alla movimentazione degli autoveicoli all'interno dell'autorimessa ed al loro corretto parcheggio.

Nota prot. n. P764/4108 Sott. 22/31 del 22/06/2001

Quesito relativo all'interpretazione del concetto di "luogo sicuro" nel caso specifico di un'autorimessa del tipo isolata, fuori terra, aperta e sorvegliata

Con riferimento alla nota indicata a margine, di pari oggetto, pur condividendo le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato, si ritiene che per l'approvazione del progetto dell'autorimessa debba necessariamente farsi ricorso alla procedura di deroga al punto 3.10.5 del DM 1 febbraio 1986.^(*) ...

() Il quesito è relativo alla lunghezza dei percorsi interni ad un'autorimessa pluripiano ed atti a raggiungere il "luogo sicuro" come previsto all' "art. 3.10.5: le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m." Si chiarisce che non sono ammessi i percorsi previsti all'art. 3.10.5, considerando i 40 m fino*

all'apertura sulla scala protetta di piano, pur se in linea con le normative emanate successivamente al DM 01.02.86 (edifici scolastici e locali di pubblico spettacolo).

Nota prot. n. P115/4146 Sott. 35/B del 12/2/2001

Ricovero natanti di cui al punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 - requisiti per l'assoggettabilità ai fini della prevenzione incendi

In relazione al quesito posto dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata inerente la questione di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio, in linea di massima, concorda con le argomentazioni interpretative espresse al riguardo dal Comando stesso.

La configurazione quale attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982 di una rimessa natanti richiede, infatti, il ricovero esclusivo di **natanti azionati da motore a combustione interna e dotati di serbatoio fisso per il carburante**. Tali caratteristiche sono peraltro richiamate nel testo del titolo VII del D.M. 31 luglio 1934 il quale - giova sottolinearlo - mantiene, per le rimesse nautiche, la propria validità.

Per quanto attiene, invece, al numero minimo di natanti da ricoverare affinché si determini l'assoggettabilità della relativa rimessa agli obblighi derivanti dalla prevenzione incendi, si fa rilevare che il citato punto 92 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 non pone - per autorimesse pubbliche, ricovero natanti e ricovero aeromobili - soglie minime, con ciò significando che, per tali tipologie di rimesse, l'assoggettabilità antincendi prescinde dal numero dei mezzi da ricoverare.

In conclusione, sono soggetti ai fini della prevenzione incendi - in quanto ricomprendibili al punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982 - **le rimesse per natanti, anche per una sola unità, dotati di motore a combustione interna e serbatoio fisso per il contenimento del carburante**.

Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11 aprile 2001

D.M. 1° febbraio 1986. – Quesito. –

Si dà riscontro al quesito formulato dalla S.V., con nota del 2 c.m., relativo alla utilizzazione del piano pilotis di un edificio, adibito a civile abitazione, quale autorimessa ad uso privato.

Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1° febbraio 1986, una autorimessa è definita quale area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi.

Ciò premesso, **affinché un piano pilotis possa essere destinato ad autorimessa, deve avere tale esclusiva destinazione**, e pertanto **non può essere utilizzato per il transito di persone** in entrata ed uscita dall'edificio medesimo.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)

... D.M. 01.02.1986 ... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. ...

Quesito n. 6 – (punto 3.4.1 – D.M. 01/02/86)

Premesso che la **delimitazione dei box con struttura REI** ha lo scopo di contenere l'incendio, si è del parere che se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori dimensioni.

Quesito n. 7 – (punto 3.7.2 – D.M. 01/02/86)

Si ritiene che la **rampa aperta**, per la funzione che deve svolgere, deve essere mantenuta permanentemente aperta e pertanto **deve essere priva di infissi**.

() Il quesito chiede di conoscere se una rampa esterna all'autorimessa (a cielo scoperto) deve rispettare quanto prescritto al punto 3.7.2 e se un piano orizzontale posto tra due rampe, deve rispettare i requisiti di curvatura prescritti dal predetto punto.*

Quesito n. 8 – (punto 3.9.3 – D.M. 01/02/86)

Si ritiene che l'installazione dei rivelatori di CO e di concentrazione di miscele infiammabili sia

necessaria anche nel caso rappresentato. (*)

() Il quesito chiede di conoscere se un impianto di estrazione/immissione aria può avere un funzionamento continuo, azionato manualmente prima dell'orario di apertura nel caso di parcheggio ad uso pubblico e vuoto in orario di chiusura, in sostituzione dei rilevatori di CO e delle concentrazioni di miscele infiammabili.*

Nota del 18 maggio 2000

Punto 3.8.1 del D.M. 1° febbraio 1986.

... Il punto 3.8.1 del D.M. 1 febbraio 1986 prevede che le pavimentazioni delle autorimesse siano realizzate con materiali antisdrucchiolevoli ed impermeabili non prescrivendo, per detti materiali, specifiche caratteristiche di comportamento al fuoco.

Ciò premesso si ritiene **ammissibile l'utilizzo del conglomerato bituminoso** in quanto soddisfa i requisiti richiesti dalla citata regola tecnica.

Nota prot. n. P55/4108 sott. 22/11 del 4/2/2000

Punto 3.5. Comunicazioni tra autorimesse con capacità di parcheggio superiore ai 40 autoveicoli e locali non soggetti a controllo di prevenzione incendi.

In relazione ai quesiti formulati dal Comando VV.F. in indirizzo con la nota che si riscontra, si fa presente quanto segue.

Da un'attenta lettura del punto 3.5. del D.M. 1 Febbraio 1986, si evince che, in fatto di **comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, vige il silenzio della norma.**

Purtuttavia, poiché la norma stessa consente che le autorimesse di cui in fattispecie comunichino, alle condizioni dettate, con gran parte delle attività pericolose contemplate dal citato elenco, questo Ufficio non ravvede motivi ostativi ad estendere, alle medesime condizioni, tali comunicazioni anche con locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi ritenute di fatto e di diritto meno pericolose.

Si concorda, pertanto, con il parere espresso al riguardo dal Comando Provinciale VV.F. (*) ...

() Le comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad alle attività non elencate nell'allegato al D.M. 16 Febbraio 1982, pur se in merito vige il silenzio della norma, si ritiene che debbano comunque avvenire tramite filtro a prova di fumo come definito al punto 1.7 del D.M. 30/11/1983.*

Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8 maggio 2000

DM 01/02/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" richiesta di chiarimenti

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere di codesto Ispettorato (*) in merito alla possibilità di prevedere all'interno di un'autorimessa **locali**, per analoga destinazione d'uso, **aventi superficie superiore a 40 m², a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione pari ad almeno 1/25 della superficie in pianta.**

Per quanto riguarda il secondo quesito, si ritiene che, fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 del DM 1° febbraio 1986 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, possa essere **consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all'interno dei box** richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza al fuoco.

() Il DM 1/2/1986 non esclude la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione, per la quale dovrà essere valutata la necessità di disporre di **aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra, di superficie non inferiore a 1/25 del locale, in relazione alla distribuzione e alla distanza reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere superiore a 40 m.***

**Lettera circolare prot. n. P713/4108 sott. 22/3 del 25 luglio 2000
Parchamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse.**

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione generale la problematica relativa al **parkamento di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse**, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.

Come noto il testo del decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.

Il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcheggio pari a 2,5 m² in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m² in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di **equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4**.

I Comandi provinciali nel rilasciare i certificati di prevenzione incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

**Nota prot. n. P378/4108 del 9 marzo 1999
Richiesta di parere tecnico sulla realizzazione del sistema di drenaggio delle acque in una autorimessa.**

Facendo seguito alla nota prot. n. P1443/4108, sott. 22/38, del 2 novembre 1998, si comunica che il quesito sollevato è stato sottoposto all'esame del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi nella riunione del 9 febbraio 1999.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che ai fini della sicurezza antincendio, **non è necessario stabilire a priori le caratteristiche dei materiali utilizzati per la realizzazione di tubazioni di scarico delle acque**.

Dette tubazioni non dovranno in ogni caso compromettere, nell'attraversamento di elementi di compartimentazione (solai, pareti, ecc.), le caratteristiche di resistenza al fuoco previste per i suddetti elementi.

**Nota prot. n. P707/4108 sott. 28 del 28/7/1999
Prototipo di autosilo a funzionamento automatizzato - procedure di approvazione**

Si riscontrano le note di pari oggetto indicate al margine per rappresentare che, a parere di questo Ufficio, l'autosilo costituisce il volume all'interno del quale avviene la movimentazione meccanica dei veicoli. Pertanto, nel caso di realizzazione di un autosilo, si possono presentare 3 casi:

- l'autosilo è conforme alle disposizioni del D.M. 1 febbraio 1986, e, pertanto, la sua realizzazione avviene secondo le procedure stabilite dal D.P.R. n. 37/98, secondo le modalità precisate nel D.M. 4 maggio 1998;
- l'autosilo non è conforme al citato D.M. 1/2/1986 ma è stata rilasciata per lo stesso una approvazione di tipo. In tal caso, oltre alle precedenti procedure devono essere seguite quelle, specifiche, fissate dalla Circolare n. 6 del 1996;
- l'autosilo non è conforme al D.M. 1/2/1986 né, per esso, è stata chiesta l'approvazione di

tipo. In tal caso si applicano le procedure di deroga di cui al D.P.R. n. 37/98, art. 5.

Nota prot. n. P2336/4108 sott. 22/17 del 16/1/1998
Att. 92 - D.M. 1 Febbraio 1986

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con le note indicate a margine questo Ufficio è dell'avviso che sia possibile progettare un'autorimessa prevedendo un **unico compartimento su più piani, alcuni di tipo "Chiuso" e altri di tipo "Aperto"**, ferma restando, in ogni caso, l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 3.6.1 del decreto in oggetto.

Si ritiene inoltre **ammissibile l'utilizzo della terrazza dell'ultimo livello come parcheggio**, nel rispetto delle condizioni previste al punto 7. del D.M. 1 febbraio 1986, dovendosi riferire la tabella di cui al punto 3.6.1., che limita a 7 il numero massimo dei piani fuori terra, alle autorimesse come definite al punto 0 del decreto stesso.

Nota prot. n. P708/4108 sott. 22(17) del 23/4/1998
punto 3.6 - Sezionamenti

Con riferimento alle note indicate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni espresse al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F.^(*)

() Le autorimesse classificate sotterranee, miste e chiuse, **anche se strutturate in box, devono essere suddivise in compartimenti** di superficie non superiore a quelle indicate nella tabella contenuta al punti 3.6.1. Infatti il compartimento antincendio, che per definizione deve essere delimitato da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata, prescinde dalla tipologia di organizzazione degli spazi interni dello stesso compartimento.*

Nota prot. n. P2330/4108 sott. 22/34 dei 2 febbraio 1998
Classificazione dei piani delle autorimesse – Quesito.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesti Uffici, in merito alla classificazione dei piani del progetto di autorimessa ..., questo Ufficio ritiene che il piano dell'autorimessa a -3,10 m, con riferimento alla quota della strada pubblica, possa essere considerato, ai fini della determinazione della superficie massima del compartimento, **come piano fuori terra**.

Quanto sopra **alla luce della definizione di piano di riferimento riportate al punto 0⁽³⁾ del D.M. 1 febbraio 1986** e della constatazione che **l'ingresso all'autorimessa**, al termine della rampa di accesso, **avviene in corrispondenza di area a cielo libero** avente le caratteristiche di spazio scoperto. ...

Lettera Circolare prot. n. P402/4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997
Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW - Chiarimenti.

Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, **tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato** (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), **possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120**.

I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sono pregati di dare informativa del presente chiarimento alle Unità ed Aziende Sanitarie Locali operanti nel territorio, ed alle quali compete la vigilanza sugli impianti termici in oggetto indicati, così come chiarito dal Ministero dell'industria,

³ Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.

del Commercio e dell'Artigianato con nota n. 162039 del 26 marzo 1987, allegata alla lettera-circolare di questa Direzione n. 6812/4183 sott. 10 del 23 aprile 1987.

Nota prot. n. P267/4108 sott. 22 del 26 febbraio 1997
D.M. 1° febbraio 1986 - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

- 1) **Il sistema di vie d'uscita** a servizio di un'autorimessa **può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo**, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.
- 2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2. del D.M. 1° febbraio 1986 **le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120** munite di congegno di autochiusura; **detta comunicazione può costituire l'unico accesso** ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.
- 3) **La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati**; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1° febbraio 1986, approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) **i posti auto devono essere chiaramente evidenziali con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.**
- 4) **I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi** ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del **punto 88** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1.000 m². Quanto sopra **a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.**

() Si riportano di seguito i quesiti formulati:*

1. Punto 3.5.2. *Si chiede di conoscere se la comunicazione dell'autorimessa privata con un fabbricato adibito a civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all'esterno dell'edificio mediante porta a prentesi facilmente dall'interno verso l'esterno essere considerata idonea, come uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in alcun caso essere considerato percorso di esodo.*

2. *si chiede di conoscere se per "comunicazione" delle cantine stesse con l'autorimessa possa intendersi anche il solo ed unico accesso.*

3. Punto 1.1.4. autorimesse "a spazio aperto" sorvegliante e non. *si chiede di conoscere se i posti macchina debbano necessariamente essere evidenziati con strisce sulla pavimentazione dell'autorimessa o se possa accettata una situazione che preveda 2 o più posti auto in sequenza situati l'uno consecutivo o adiacente all'altro con accesso dalla stessa corsia di manovra.*

4. Depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita. *Relativamente ai depositi in locali chiusi e separati di autovetture nuove da immatricolare e/o di autovetture usate comunque in attesa di vendita (che avviene in altra sede), si chiede di conoscere se gli stessi debbano intendersi rientranti nell'attività 92 del D.M. 16/2/82 e se conseguentemente debbano applicarsi le norme di cui al D.M. 1/02/86 ed in tal caso, considerando che le autovetture sono di fatto prove di carburanti e che le manovre di sistemazione delle stesse vengono espletate da operatori il più delle volte "a pinta" in quanto le autovetture di che trattasi sono quasi sempre prove di batteria, si chiede di conoscere se per tali depositi si possa fare eccezione considerando: una superficie specifica di parcheggio non inferiore a 10 mq e corsie di manovra (ed eventuali rampe non inferiori a mt. 3).*

Nota prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/3/1997
Autosaloni

In riscontro alla nota indicata a margine, si chiarisce che **gli autosaloni rientrano tra le attività di cui al punto 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora la **superficie lorda**, comprensiva di depositi e servizi, sia **superiore a 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione.**

La **normativa tecnica da rispettare** è quella prevista dal **D.M. 1 Febbraio 1986 per gli autosaloni con numero di autoveicoli superiore a 30** mentre per gli autosaloni fino a 30 autoveicoli si applica il criterio esposto al quint'ultimo capoverso della circolare n. 2 del 16 gennaio 1982 dove espressamente viene scritto: ... **"per gli autosaloni con numero di autoveicoli in esposizione inferiore a 30 dovranno essere applicati i normali criteri di prevenzione incendi"**.

Quanto sopra anche alla luce di un parere espresso sull'argomento dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella riunione n. 154 del 2 febbraio 1994.

Nota prot. n. P1706/4108 Sott. 22/22 del 7 ottobre 1997
Perseguibilità della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse.

In relazione ai quesiti posti dal Comando Provinciale VV.F. ... con la nota a margine indicata ed inerente l'oggetto, si fa presente che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo dall'Ispettorato Regionale VV.F. (*) ...

() Il quesito è volto a chiarire la problematica relativa alla eventuale perseguibilità, ed alle conseguenti competenze degli organi di controllo, della inosservanza della norma di Prevenzione Incendi riguardante le autorimesse. L'inosservanza delle norme di cui al DM 01.02.86, non essendo queste norme penali, vanno perseguite per via amministrativa.*

Il DPR n. 616 del 24.07.77 che all'art. 19, in attuazione della Legge di delega n. 382 del 22.07.75, demanda ai comuni le funzioni di polizia amministrativa in materia di rimesse di autoveicoli (p.to 8). Inoltre, così come evidenziato nella Circolare M.I. n. 19 del 09.08.79, laddove vi sia pericolo per la pubblica incolumità il Comando Provinciale VV.F. ha l'obbligo di riferire al Prefetto i casi di inosservanza delle prescrizioni di Prevenzione Incendi, sottoponendogli tutti gli elementi sulla natura dell'inosservanza nell'attività esercitata, sulla pericolosità e sulla possibilità di prosecuzione dell'attività, in modo che egli possa valutare se sospendere la licenza, previa eventuale diffida, ovvero chiederne la revoca all'autorità competente.

Si richiama, infine, l'attenzione, giusto quanto specificato con Circolare M.I. n.° 17 del 26.06.80, sul fatto che ove l'inosservanza riguardi prescrizioni imperative del Comando VV.F., essa costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. e pertanto va effettuata l'informativa all'autorità giudiziaria.

Nota prot. n. P721/4108 sott. 22/12 del 24/4/1996
Impianti elettrici nelle autorimesse interrate

Si riscontra la nota indicata a margine con cui è stato posto un quesito sull'argomento citato in epigrafe, per ribadire l'obbligo di attenersi alle disposizioni tecniche vigenti.

In particolare, quindi, qualora la realizzazione di impianti di tipo AD-PE e AD-FE1 fosse ritenuta eccessivamente onerosa, **la ventilazione permanente dell'autorimessa dovrà essere aumentata fino ai limiti consentiti dalla norma CEI 64-2 per gli impianti a sicurezza funzionale di tenuta.** (*)

() Il quesito riguarda l'applicazione della Norma CEI 64-2, "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione".*

Gli impianti elettrici installati nelle autorimesse interrate a sono generalmente di tipo a sicurezza AD - FT, cioè a sicurezza funzionale a tenuta, secondo la dizione della norma CEI 64-2;

Nei luoghi a ventilazione impedita tanto di classe 1 che di classe 3 gli impianti elettrici dovrebbero essere di tipo AD-PE e AD-FE1. Il quesito è volto a chiarire se le autorimesse interrate siano da considerare ai fini della applicazione della norma CEI 64-2, con le caratteristiche di ambienti a

ventilazione impedita, in quanto il D.M. 1/2/1986 prescrive che solo una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m² per metro quadrato di pavimento (equivalente al 3 ‰ della superficie in pianta del compartimento), deve essere completamente priva di serramenti.

**Circolare n. 6 MI.SA. (96) 6 del 19 febbraio 1996
Prototipi di autosilo a funzionamento automatizzato - Procedure di approvazione.**

Nel corso degli anni, successivamente all'emanazione del D.M. 1 febbraio 1986, sono state presentate a questo Ministero, da parte di alcune società, richieste di approvazione in deroga di prototipi di autosili a funzionamento automatizzato per lo stoccaggio dei veicoli mediante sistema meccanizzato di movimentazione non rispondente completamente al predetto decreto.

Tali prototipi, previo esame da parte della ex Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili e successivamente da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, sono stati approvati con la clausola che i progetti esecutivi dovevano comunque essere approvati in deroga, ai fini antincendi, secondo la procedura prevista dall'art. 21 del D.P.R. 2 luglio 1982, n.517.

Al fine di semplificare la procedura per l'esame dei progetti di tali manufatti, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si dispone che i Comandi Provinciali procedano direttamente all'approvazione dei suddetti progetti acquisendo la seguente documentazione:

- relazione tecnica ed elaborati grafici
- attestazione di approvazione del prototipo rilasciato da questo Ministero, su specifica richiesta della società costruttrice dell'autosilo, che dovrà essere conforme al modello allegato
- dichiarazione della società costruttrice attestante che l'autosilo verrà realizzato conformemente al prototipo approvato.

È fatta salva, comunque, la competenza dei Comandi Provinciali ad imporre eventuali ulteriori prescrizioni relative al contorno dettato in relazione a particolari situazioni dei siti.

**Lettera Circolare prot. n. 7100/4108 del 20 maggio 1989
D.M. 1° febbraio 1986.**

Con riferimento alla nota cui si risponde si conferma che **le autorimesse fino a quaranta autovetture**, ubicate non oltre il secondo piano interrato, **possono comunicare con** ambienti destinati a **cantine** a mezzo di aperture dotate di **porte di caratteristiche REI 120** munite di congegno di autochiusura così come indicato al 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1° febbraio 1986.

**Lettera Circolare prot. n. 1800/4108 sott. 22 del 1/2/1988
Autorimesse a box affaccianti su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.**

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1 febbraio 1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16 febbraio 1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli.

Al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le «Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli»; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le «autorimesse miste o isolate a box affaccianti su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove».

Delle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto dall'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

DEROGHE IN VIA GENERALE:

Lettera circolare prot. n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995. D.M. 1° febbraio 1986 - Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad **autorimesse che non possono essere adeguate** alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1° febbraio 1986:

- a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

Allegato

Punto 3.2 - Altezza dei piani

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a m 2,40 con un minimo di m 2,00, a condizione che:

- a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore a 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa.
Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
- b) l'altezza minima di m 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
- c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore a m 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

Punto 3.6.3 - Corsie di manovra

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a m 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzii i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

Punto 3.7.2 - Ampiezza delle rampe

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a m 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

Punto 3.7.2 - Autorimesse senza rampa con accesso da montauto

Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a REI 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).

Nota DCPREV prot. n. 17223 del 20-12-2013

D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

È pervenuta a questa Direzione la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. PI563/4108 del 29 agosto 1995, per le **autorimesse ricadenti in cat. A** dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.

Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, **senza** pertanto **attivare** alcuna **procedura di deroga**.

Nota prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24 febbraio 2000

Circolare MI.SA. n. 1563/4108 del 29.08.95 osservanza punti 3.2.; 3.6.3.; 3.7.2 del D.M. 1.2.86 deroga in via generale – Edifici esistenti e/o Edifici nuovi

Quanto impartito nella **Lettera-circolare n. 1563/4108 del 29 agosto 1995** costituisce disposizione a carattere generale **applicabile sia alle autorimesse di nuova costruzione che a quelle esistenti, ove sussistano valide ragioni di carattere tecnico che impediscano il rispetto integrale del D.M. 1° Febbraio 1986.**

Nota prot. n. P966/4108 sott. 22/45 del 25 settembre 2000

DM. 1/2/1986. Criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2.

Con riferimento alle note indicate a margine, di pari oggetto, si ritiene che le disposizioni emanate con **lettera-circolare prot. n. P1563/4108 sott. 28 del 29 Agosto 1995** possano **trovare applicazione al caso specifico** rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F.

() Il quesito chiede di conoscere se **motivazioni di carattere urbanistico**, possano essere sufficienti per l'applicazione dei criteri per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2 del DM 01/02/86.*

Il caso specifico è relativo a progetti di autorimesse di nuova realizzazione richiedenti l'applicazione della Lettera Circolare per la concessione di deroghe in via generale al punto 3.2 del DM.

1° febbraio 1986 osservando le misure di sicurezza alternative proposte dalla stessa Lettera Circolare. La motivazione per la scelta di prevedere un'altezza inferiore a 2,40 m, è dettata dalla normativa urbanistica, la quale prescrive che la soletta di copertura sia ricoperta con riporto di terra coltivabile per uno spessore di almeno 40 cm. Avendo, come previsto dalle Norme Tecniche Attuative Comunali per i locali accessori interrati, in corrispondenza dei fabbricati un'altezza del piano interrato pari a 2,5 m., ne risulta che le parti dell'autorimesse esterne al perimetro del fabbricato non possono avere altezza superiore a 2,20 m.

AUTORIMESSE CON CAPACITÀ DI PARCAMENTO INFERIORE A 9 AUTOVEICOLI :

Centrali termiche a gas metano con potenzialità inferiore a 35 KW in autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 posti auto

(Nota prot. n. 16486/4108 sott. 22 del 11/3/1994)

Con riferimento alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 2 febbraio 1994, si ritiene che ai fini antincendio, **non possano essere installate "caldaie murali"** anche all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a nove autovetture.

(Nota prot. n. P1690/4103 sott. 22 del 27/9/1996)

Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe.

Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M. 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 **vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici.**

Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l'installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo "G", dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.

Nota prot. n. P78/4108 sott. 22/15 del 11/02/2002

Autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 autoveicoli – Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento alle note indicate a margine, pur concordando in via generale con il parere di codesto Ispettorato ..., si ritiene che, per il caso specifico rappresentato, siano condivisibili le misure proposte dal Comando^(*) ...

() Relativamente alle **autorimesse non soggette a controllo VV.F. (con capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli):***

- ***La porta di accesso dell'ascensore, avente sbarco al piano autorimesse, deve avere resistenza al fuoco RE 120 in analogia a quanto previsto al punto 3.5.2 del DM, a prescindere dalla capacità di parcheggio della stessa, o quantomeno abbia caratteristiche RE 60 in analogia a quanto previsto per le strutture di separazione di cui al punto 2.1 del decreto.***
- ***Le autorimesse non soggette devono essere comunque dotate di aperture di aerazione permanente non inferiore allo 0.003 m² per metro quadrato di pavimento, realizzate in alto e in basso, al fine di consentire la corretta ventilazione dei locali.***

Nota prot. n. P345/4108 sott. 22/15 del 3/03/2002

Applicazione norme di sicurezza per autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli.

In relazione al quesito formulato ..., comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da Codesto Ispettorato^(*) con la nota a margine indicata.

() Dalla lettura combinata del penultimo comma del p.to 1.2 del D.M. 1.2.86, rispettivamente con il titolo del p.to 2 e con il titolo del p.to 3, risulta evidente che le norme di sicurezza di cui*

al p.to 2 si applicano per le autorimesse "aventi capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli" e per quelle "a box, purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero", mentre si applicano le norme di sicurezza di cui al p.to 3 per le autorimesse "aventi capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli" a prescindere dall'organizzazione degli spazi interni.

AUTOVEICOLI ALIMENTATI A G.P.L.:

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 339/4108 del 12 marzo 2003
D.M. 22/11/2002⁽⁴⁾ - Parcheggio autoveicoli alimentati a G.P.L.**

In relazione ad alcune perplessità rappresentate sulla materia in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni utili in sede di espletamento dei servizi istituzionali di soccorso e di prevenzione incendi.

I presupposti tecnico-scientifici (art. 3 del DPR 577/82) che hanno fatto ritenere ammissibile, secondo il DM 22/11/2002, il parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. al primo piano interrato delle autorimesse, si fondano sulla dimostrata riduzione del rischio "alla fonte" grazie all'impiego dei dispositivi di sicurezza di nuova concezione, conformi alle direttive comunitarie, equipaggianti obbligatoriamente gli autoveicoli immatricolati successivamente al 01/01/2001 ed applicabili facoltativamente a quelli precedenti.

L'efficacia delle innovazioni tecnologiche è stata dimostrata dagli studi svolti e relazionati al CCTS, severi ed approfonditi sia sul piano teorico-analitico che sperimentale, di durata pluriennale, con l'intervento di tecnici specialistici nei settori delle costruzioni automobilistiche e dell'analisi dei guasti e valutazione dei rischi, condotti alla presenza attiva delle Amministrazioni interessate, cioè del CNVVF e del Ministero dei Trasporti-Ispettorato della Motorizzazione Civile.

I test condotti nelle prove a fuoco hanno dimostrato, fra l'altro, che un'autovettura a G.P.L. equipaggiata dei nuovi dispositivi si comporta, quando coinvolta in un incendio, indipendentemente dall'origine dello stesso, in maniera simile all'autovettura a benzina.

I test hanno escluso il rischio dello scoppio del serbatoio e di perdite di G.P.L. dall'impianto, in quanto il sistema valvolare è concepito in modo da assicurare l'intercettazione automatica in mancanza del consenso di apertura dato dall'azionamento della chiave di messa in moto e dalla rotazione dell'albero del motore di avviamento.

Ne risultano, quindi, condizioni ben diverse da quelle esistenti all'epoca di emanazione del D.M. 01/02/1986 e che non avrebbero motivato, sotto l'aspetto tecnico, il mantenimento del previgente divieto assoluto.

Il **parcheggio**, peraltro, è stato **limitato al primo piano interrato** e solo nelle autorimesse integralmente rispondenti alle disposizioni del D.M. 01/02/1986 (con esclusione, quindi, delle autorimesse in possesso del NOP e non adeguate per l'ottenimento del CPI).

Nell'osservare, per quanto sopra detto, che le modificazioni introdotte con D.M. 22/11/2002 non aggravano la severità delle conseguenze dell'incendio rispetto ad altri tipi di carburante, non va tuttavia trascurato che lo scenario incidentale determinato da un incendio all'interno di un'autorimessa interrata rimane suscettibile di comportare problematiche operative rilevanti, ancorché indipendenti dalle innovazioni di cui si argomenta.

... omissis ...

⁴ **DM 22 novembre 2002:** *Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a GPL all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto.*

Art. 1. Parcheggio di autoveicoli alimentati a GPL all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto: **co. 1.** *Il parcheggio degli autoveicoli alimentati a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati.* **co. 2.** *Le definizioni di piano interrato e di piano fuori terra sono riportate nel punto 1.1.1 dell'allegato al D.M. 1/2/1986, rispettivamente alla lettera a) ed al primo periodo della lettera b).*

Art. 2. Condizioni di sicurezza delle autorimesse: **... co. 2.** *All'ingresso dell'autorimessa è installata cartellonistica idonea a segnalare gli eventuali divieti derivanti dalle limitazioni al parcheggio di autoveicoli alimentati a GPL di cui al precedente art. 1.*

Nota DCPREV prot. n. 11154 del 9 agosto 2011

Quesito - Autorimesse interraste - Parcheggio autoveicoli alimentati a gpl.

Con riferimento al quesito in oggetto ... si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale^(*) ..., evidenziando il necessario rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art 2 del D.M. 22/11/2002.

() In relazione a quanto indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 22/11/2002: "il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse, anche se organizzate su più piani interrati", si ritiene che il suddetto D.M. non escluda la **possibilità di parcheggiare auto alimentate a g.p.l.**, come sopra definite, **al primo piano interrato di una autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che un unico compartimento con le caratteristiche di cui al punto 3.6.1 del D.M. 1/2/1986.***

Nota prot. n. P580/4108 sott. 22/22 del 12 maggio 2004

Accesso di auto alimentate a G.P.L. nei garage condominiali. –

In relazione a quanto rappresentato, si conferma che i contenuti del D.M. 22 novembre 2002, riguardante "Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto", si applicano a tutte le tipologie di autorimesse, sia pubbliche che private, indipendentemente dalla assoggettabilità al rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

AREAZIONE:

Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998

Art. 3.9 - Ventilazione naturale

Con riferimento al quesito posto con le note indicate a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. ritenendo che **qualora le aperture di aerazione al servizio dell'autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un'analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box** al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento.

Nota prot. n. P590/4108 sott. 22/19 del 22/12/2003

Areazione autorimesse. - Quesito

Con riferimento al quesito posto in merito all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, che la specifica regola tecnica stabilisca **l'indipendenza della superficie di ventilazione per piano e non per compartimento** al fine di non creare collegamenti verticali non protetti tra i piani.

Questa circostanza è tanto più evidente se si riflette sulla disposizione riportata nel **punto 3.9.1** del D.M. 1° febbraio 1986 che stabilisce come tutti i passaggi tra i piani debbano essere esterni o racchiusi in gabbie di scale realizzate con strutture non combustibili aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco pertanto, a maggior ragione, la ventilazione non deve costituire un passaggio preferenziale dei fumi, del calore o delle fiamme. In casi particolari, valutate le condizioni di rischio e le misure compensative, si potrà fare ricorso all'istituto della deroga.

() Il punto 3.9.1 del D.M. 1 febbraio 1986 impone espressamente che il sistema di ventilazione delle autorimesse, sia interraste che fuori terra, deve essere indipendente per ogni piano senza fare distinzioni nel caso di compartimenti composti da più piani. Pertanto ciascun piano, anche se facente parte di un unico compartimento, deve essere munito di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del piano stesso (risposta ad analogo quesito con nota datata 18 maggio 2000).*

*È stato inoltre chiarito che **le aperture di aerazione naturale** di cui al punto 3.9.1 co. 1 del D.M. 1 febbraio 1986, **non possono essere munite di infissi permanentemente chiusi.***

Nota prot. n. P693/4108 sott. 22/19 del 17/4/1997

Punto 3.9.2 - Ventilazione meccanica

Con riferimento al quesito posto dal Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto ispettorato.

Si ribadisce pertanto che **il sistema di ventilazione meccanica deve essere previsto qualora il numero complessivo degli autoveicoli sia superiore alla soglia stabilita per ogni piano al punto 3.9.2 del D.M. 1 febbraio 1986, indipendentemente dalle suddivisioni in più compartimenti.**

Quanto sopra trova conferma anche nella bozza di revisione del D.M. in oggetto, in fase di ultimazione.

Nota prot. n. P75/4108 sott. 22/19 del 22/1/2002

Sistema d'aerazione naturale delle autorimesse – Quesito inerente ad un caso particolare.

In riferimento a quanto rappresentato con la nota che si riscontra relativamente al sistema d'aerazione naturale delle autorimesse con riguardo ad un caso particolare in trattazione, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesto Comando.

Lo spazio scoperto su cui affacciano le aperture d'aerazione dell'autorimessa in questione costituisce – infatti – un mero spazio di distacco, peraltro d'altezza in progressiva diminuzione in ragione del piano discendente della rampa, non riconducibile alla fattispecie né degli spazi chiusi, né delle intercapedini, così come definite dal D.M. 30 novembre 1983.

Questo Ufficio, pertanto, non ravvede motivi ostativi ad **ammettere, nel computo della superficie d'aerazione dell'autorimessa, anche le aperture che prospettano sullo spazio di distacco** sopra descritto.

Nota prot. n. 12853/4108 sott. 22 del 18/7/1988

Aerazione meccanica a servizio di piccole autorimesse meccanizzate

Con riferimento alle note cui si risponde, si conferma che le disposizioni contenute nel D.M. 1/2/1986 debbono essere integralmente osservate.

Si fa comunque presente che, per singoli casi particolari, potrà essere avanzata motivata istanza di deroga all'osservanza della vigente normativa secondo le procedure previste dall'Art. 21 del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577.

I casi prospettati saranno attentamente valutati tenendo conto delle mutate esigenze edilizie. (*)

() Anche le piccole autorimesse, meccanizzate con accesso tramite monta auto, sono da assimilarsi agli auto-silos e devono rispettare il punto 3.9.4 del DM 1/2/86 il quale prevede che i camini per lo smaltimento fumi siano di 1 m più alti degli edifici compresi nel raggio di 10 m.*

Nota prot. n. P892/4108 sott. 22/19 del 10/8/2000

Ventilazione naturale per autorimesse inferiori a 9 autoveicoli

Fermo restando l'obbligo di realizzare per le autorimesse in oggetto una superficie di aerazione naturale complessiva non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale, si ritiene, in analogia a quanto previsto al punto 3.9.1 del D.M. 1° febbraio 1986, che **una frazione di tale superficie pari ad almeno 0,003 mq per metro quadrato di pavimento, debba essere completamente priva di serramenti.**

RAMPE:

**Nota prot. n. P66/4108 Sott. 22(16) del 20 febbraio 2001
D.M. 1° febbraio 1986 – punto 3.7.2 rampe**

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Ispettorato in merito al punto 3.7.2 – **Rampe** – del D.M. 1° febbraio 1986, inerente le norme di sicurezza antincendio per le autorimesse, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) si ritiene che la comunicazione tra il singolo compartimento (realizzato anche su più piani) e la rampa (o la coppia di rampe a senso unico di marcia) ad esclusivo servizio di detto compartimento, possa avvenire senza alcuna protezione con porte aventi caratteristiche REI;
- b) si ribadisce che le rampe a servizio di due o più compartimenti devono essere del tipo aperto o a prova di fumo; in particolare questo Ufficio si è espresso sulla corretta interpretazione del punto 3.7.2 del DM 1° febbraio 1986 con **nota n. 22059/4108 sott. 22 del 12 luglio 1990** che, per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato ...

**Nota prot. n. 22059/4108 Sott. 22 del 12 luglio 1990
Art. 3 punto 7.2 del D.M. 1.2.86 - Autorimesse.**

... il terzo comma del punto 3.7.2 del D.M. 1.2.86 consente che **una rampa** a doppio senso di marcia o una unica coppia di rampe a senso unico di marcia, **se di tipo aperto o a prova di fumo, possa servire più di un compartimento** di autorimesse per piano e più piani.

La superficie massima complessiva di autorimesse, (intesa come somma dei compartimenti) **per piano non può però accedere 2 volte quella massima ammessa**, piano per piano, **per un singolo compartimento.** ...

**Nota prot. n. P664/4108 Sott. 22/16 del 25/7/2000
p.to 3.7.2 del DM 01.02.86 – Pendenza rampe di accesso ad autorimessa.**

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale^(*) nella nota che si riscontra.

(*) Il valore limite di pendenza prescritto dalla norma debba intendersi riferito come il valore massimo locale ovvero di ciascuna livelletta.

Il quesito chiede di specificare se la pendenza della rampa di accesso alle autorimesse fissata come limite massimo del 20% debba intendersi come pendenza media o come pendenza massima in ogni punto della stessa.

**Nota prot. n. P1489/4108 sott. 22 (16) del 23 novembre 1998
Autorimessa. D.M. 1/2/86 Punto 3.7.2 - Raggio curvatura rampe.**

Con riferimento alla nota di codesto Ispettorato, inerente l'autorimessa indicata in oggetto, lo scrivente Ufficio, alla luce del combinato disposto del punto 0 – Definizioni – e 3.7.2 – Rampe – del D.M. 1° Febbraio 1986, è del parere che **l'osservanza del raggio minimo di curvatura è richiesta unicamente nel caso di rampe curvilinee** mentre la stessa prescrizione **non è prevista per le corsie di manovra disciplinate dal punto 3.6.3** del citato decreto.

Premesso quanto sopra si ritiene in ogni caso opportuna la proposta del richiedente di installare un sistema di specchi parabolici al fine di agevolare la circolazione degli autoveicoli.

**Nota prot. n. P2157/4108 sott. 22/34 del 13 febbraio 1996
D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.7.0 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse – Quesito. –**

In relazione alla nota cui si risponde, concernente il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 17 gennaio c.a., si ritiene che la lettura del **punto 3.7.0** del D.M. 1° febbraio 1986 **obblighi a rispettare le larghezze minime di 3,0 m e 4,5 m nei casi di rampa a senso unico di marcia e a doppio senso.**

Nota DCPREV prot. n. 3648 del 4/3/2010

Rampa di collegamento tra compartimenti interrati di autorimessa di cui al punto 3.7.2 dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesta Direzione Regionale^(*) sulla necessità di **garantire la compartimentazione di due piani interrati di una autorimessa serviti da una unica rampa aperta**, così come definita dal D.M. 1° febbraio 1986.

È evidente, inoltre, che, in caso di emergenza, dovrà comunque essere assicurato l'esodo delle persone presenti nell'autorimessa.

() Nell'ipotesi in cui l'autorimessa sia sezionata in compartimenti di cui al punto 3.6.1 dell'allegato al decreto, **i compartimenti stessi devono essere divisi da elementi costruttivi idonei a garantire quella capacità di compartimentazione** (es.: porta di resistenza al fuoco prescritta con autochiusura).*

Nota prot. n. P468/4108 sott. 22/16 del 29 aprile 2008

Autorimesse - Punto 3.7.2 dell'allegato al D.M. 1° febbraio 1986 - Quesito

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. ... in merito al punto indicato in oggetto, si ribadisce il contenuto della **nota n. P1139/4108 sott. 22(16) del 13 novembre 2000** *(di seguito riportata)*, già a conoscenza di codesti Uffici.

In merito alle previsioni del **Regolamento edilizio comunale**, si ritiene che eventuali difformità edilizie evidenziate nei progetti presentati ai fini dell'espressione del parere di conformità antincendio, potranno essere segnalate ai rispettivi uffici comunali ma esulano dalle competenze dei Comandi provinciali VV.F.

Nota prot. n. P1139/4108 sott. 22(16) del 13 novembre 2000

Autorimesse - D.M. 1° febbraio 1986 - Quesiti

Con riferimento ai quesiti inerenti l'argomento indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici^(*) nelle note indicate a margine.

() La risposta si riferisce a tre quesiti di seguito riassunti:*

1. La rampa può non rispondere ai requisiti di cui all'art. 3.7.2 del 1° febbraio 1986 qualora la stessa rampa, per il suo intero sviluppo, e non solo l'accesso all'autorimessa siano attestati su spazio scoperto.

2. Autorimesse prive di elementi comuni come aerazione e vie di esodo, aventi accesso da un tratto piano definibile spazio scoperto e con un'unica rampa esterna, completamente aperta, che collega la strada pubblica o privata con il succitato tratto piano.

In tal caso le due autorimesse possono essere considerate separate (senza la necessità di rispettare le prescrizioni derivanti dalla somma dei veicoli in parcheggio) in quanto la rampa, in assenza di altri elementi comuni quali aerazione e vie di esodo, non costituisce elemento tale da far considerare sovrapposizione degli effetti in caso di accidentale e/o incidentale in uno dei due locali.

3. Il tratto piano collegante due tratti inclinati (definibili rampe) non deve avere il requisito di curvatura in quanto è assimilabile ad un tratto di "corsia di manovra" per la quale non è previsto tale requisito (art. 0 e 3.6.3).

Nota prot. n. P1225/4108 Sott. 22/16 del 22 ottobre 2001

Quesito inerente le rampe esterne

In relazione a quanto rappresentato con la nota che si riscontra, si ribadisce che **le rampe, sia pure completamente esterne ai locali autorimessa, costituiscono parte integrante di questi ultimi**, e ciò in ragione di quanto oggettivamente desumibile dalla lettura coordinata dei testi di cui ai punti 0 e 3.7 del DM 1 febbraio 1986.^(*)

() Anche quando l'accesso all'autorimessa avviene su spazio a cielo libero, la pendenza e il raggio*

di curvatura delle rampe devono essere conformi ai requisiti previsti dall'art. 3.7.2 del DM 1/2/86.

Nota prot. n. P457/4108 sott. 22/25 del 3/06/2002
D.M. 1.2.86 Accessi ai piani di autorimesse

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, poiché la proposta progettuale rappresentata **non è assimilabile né ad un autosilo né alla tipologia di autorimesse con accesso da montauto** regolamentata con lettera-circolare n. P1563/4108 del 29.8.95, si ritiene, concordando con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F.^(*) ..., che l'interessato possa fare ricorso alla procedura di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37/98.

() Il quesito è relativo ad autorimesse con più piani fuori terra, di superficie tale da poter essere consentita la formazione di unico compartimento costituito da più piani (p.to 3.6.1 del D.M. 1.2.86), e **chiede se può essere consentito l'accesso ad uno dei piani** in elevazione, costituente il compartimento, **esclusivamente tramite elevatore esterno**, e non a mezzo rampa, fermo restando l'accesso tramite rampa ai piani sottostanti dello stesso compartimento.*

Tale soluzione non è ammessa dal D.M. 1.2.86. L'interpretazione corretta dei p.ti 3.7.2 e 3.6 coerente con la "ratio" normativa, consente di poter realizzare autorimesse con compartimenti costituiti da più piani, serviti da una sola rampa o coppie di rampe, purché sia possibile la comunicazione o meglio la mobilità nell'ambito del compartimento, quindi tra i piani, degli autoveicoli, realizzabile a mezzo di rampe carrabili interne, le quali non necessitano di compartimentazione. Infatti, ipotizzando la stessa autorimesse, di cui sopra, costituita solamente dal singolo piano in elevazione, l'accesso senza rampa ottenuto esclusivamente tramite elevatore non risulterebbe conforme al p.to 3.7.2 del Decreto. Pertanto, a maggior ragione, l'aggiunta di altri piani, anche se costituenti unico compartimento servito da rampe, non può ritenersi soluzione conforme al citato Decreto.

In conclusione, autorimesse con accessi ai piani, realizzati esclusivamente tramite elevatori, si ritiene possano essere autorizzate, caso per caso, ricorrendo alla procedura di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 37/98 ovvero, qualora sussistano le condizioni, utilizzando la deroga in via generale di cui alla Lettera Circolare M.I. n. P1563/4108 del 28.8.95.

EDIFICI CIVILI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi ad assoggettabilità, altezza in gronda, altezza antincendi, accostamento autoscala VV.F., condutture principali dei gas, impianti di produzione di calore, norme transitorie, interventi di recupero dei sottotetti, larghezza minima delle scale, installazione ascensori in edifici esistenti, edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative, sistema di apertura dei portoni condominiali, passaggio dal N.O.P. al C.P.I., ecc. ⁽¹⁾

*Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), gli "edifici civili" (e simili) sono ricompresi al **punto 77** dell'[allegato I](#) al decreto, con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), ove l'assoggettabilità era legata al parametro di "altezza in gronda". Il parametro adottato per determinare l'assoggettabilità degli edifici civili è ora quello della "altezza antincendio", in linea con la relativa regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 maggio 1987 n. 246. Inoltre con la nuova formulazione l'assoggettabilità è stata estesa agli **edifici destinati ad uso civile** (non solo civile abitazione).*

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m

Nota DCPREV prot. n. 8379 del 27 giugno 2014 **Edifici di civile abitazione – Porte di piano.**

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate con il quale si approfondisce e chiarisce la problematica esposta, si concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici.*

() Il quesito è relativo alla larghezza delle porte di adduzione alle scale in edifici di civile abitazione, e modifica il parere espresso con Nota DCPREV prot. n. 12581 del 2 settembre 2010. Tenuto conto che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 246/87 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e delle porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza delle uscite di piano e della scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala di un edificio civile possa essere commisurata all'affollamento del piano (senza necessariamente possedere una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala).*

Nota DCPREV prot. n. 6532 del 14 maggio 2014 **Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo "b".**

Con riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con la soluzione prospettata dal Comando ... limitatamente alla possibilità di sostituire la rete idranti esistente con altro impianto a naspi.

Giova in ultimo evidenziare che, in generale, l'impianto idrico antincendio, ancorché esistente, costituendo presidio antincendio, deve necessariamente possedere un livello di prestazione adeguato allo scopo, rinvenibile nelle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi ovvero nella regola dell'arte.

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.

omissis...

Non rientrano, pertanto, **nell'attività del punto n. 73 le aree destinate a civile abitazione** le quali, anche se parzialmente presenti nell'edificio o complesso di edifici, **non concorrono nel computo dei parametri fissati** per determinare l'assoggettamento o meno agli obblighi del D.P.R. n. 151/2011..

omissis...

Nota DCPREV prot. n. 12581 del 2 settembre 2010

Edifici di civile abitazione. D.M. 16 maggio 2010 e s.m.i. - Larghezza porte di comunicazione tra "filtri a prova di fumo" e vani scale.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine, concernente l'oggetto, per chiarire che le porte di adduzione alla scala in un edificio di civile abitazione non devono compromettere il sistema delle vie d'uscita.

Pertanto, seppure la specifica norma antincendio non ne indichi la larghezza, esse dovranno consentire l'esodo ordinato in caso di emergenza, prendendo in considerazione l'eventuale presenza nell'edificio di persone disabili e appartamenti adibiti a luoghi di lavoro.

In tal senso, si ritiene di poter concordare con il parere di codesta Direzione Regionale^(*) che individua come larghezza della porta una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala.

() Pur in considerazione che del singolo piano di un palazzo di civile abitazione le scale e la relative porte possono essere utilizzate da un numero limitato di persone, si ritiene che le porte di adduzione alla scala non possano avere una larghezza inferiore a quella prevista per la scala stessa dal D.M 16/05/1987 in relazione alla tipologia dell'edificio. Nel caso specifico trattandosi di edificio di tipo "C" la larghezza della porta e delle scale non deve essere inferiore a mt. 1,05. Il parere è stato modificato con Nota DCPREV prot. n. 8379 del 27 giugno 2014 (vedi).*

Nota DCPREV prot. n. 1691 del 9/2/2010

Fabbricati di civile abitazione - Riscontro.

Si riscontra la nota indicata a margine condividendo i contenuti della nota^(*) ...

Con l'occasione si specifica comunque che con riferimento alla quarta domanda posta, si ritiene che l'altezza a cui si riferisce il DM n. 246 del 16 maggio 1987 sia **l'altezza antincendio** come definita dal DM 30 novembre 1983.

Inoltre si ritiene che gli **interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell'assoggettabilità al DM 16 febbraio 1982** ma possono determinare la diversa applicazione del DM n. 246 del 16 maggio 1987.

() Si riportano di seguito i contenuti della nota citata:*

Quesiti 1-2: *Fra gli interventi comportanti modifiche sostanziali nei fabbricati esistenti è previsto il rifacimento di oltre il 50% dei solai. Si ritiene che detta percentuale sia da riferirsi al numero di solai appartenenti al fabbricato per il quale si applica in modo indipendente la norma (un fabbricato composto da più scale comunicanti attraverso l'atrio di ingresso è da considerarsi unico ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi).*

Quesito 3: *Il consolidamento strutturale della scala non equivale al rifacimento della scala ai fini della definizione degli interventi comportanti modifiche sostanziali.*

Quesito 4: *Tenuto conto del significato un tempo associato all'abitabilità ed all'agibilità (il primo termine riferito alle unità immobiliari ad uso abitazione, il secondo alle unità immobiliari ad altro uso) e della definizione di altezza antincendi (nel quale si fa riferimento all'ultimo piano abitabile e/o agibile, escludendo i soli vani tecnici), si ritiene che gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini dell'abitabilità non comportino variazioni dell'altezza antincendi dell'edificio, mentre comportano variazioni dell'altezza in gronda.*

Quesito 5: *L'installazione di tettoia metallica a maglie aperte in corrispondenza della copertura piana non determina variazioni dell'altezza antincendio o in gronda dell'edificio.*

Nota prot. n. P1014/4122 sott. 67 del 26/09/2005

D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() I versamenti inerenti alle procedure di cui al D.P.R. 37/1998 devono essere ripetuti relativamente ai punti 94 e 95 del D.M. 16.02.1982, per il numero delle attività "edificio" ed il numero dei "vani" corsa.*

- *Att. 94: fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano "edifici" distinti ai fini della individualità del punto 94 dell'allegato al D.M. 16.02.1982.*
- *Att. 95: ogni "vano", come letteralmente specificato dalla norma, costituisce singola e definita attività soggetta a CPI, indipendentemente dal fatto che contenga uno, due o più ascensori. Nel caso di edifici aventi più "vani" corsa, quindi, si dovrebbero riscontrare, corrispondentemente, più attività di cui al punto 95 del D.M. 16.02.1982.*

Nota prot. N. P558/4122 sott. 67 del 24 marzo 2004

Definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili, di cui al punto 1.1 del D.M. 30 novembre 1983. –

In relazione a quanto richiesto, si conferma che nella definizione di **"altezza ai fini antincendio degli edifici civili"**,^(*) pur se non esplicitato, **il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.**

Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio.

() Altezza ai fini antincendio degli edifici civili: "Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso" (DM 30/11/1983).*

Lettera circolare n. P1362/4122 sott. 67 del 24 agosto 2004

D.M. 16 maggio 1987. n. 246 – "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.

Il punto 8.2 - Impianto antincendio - dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita: *"Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7".*

Pervengono richieste di chiarimenti circa l'obbligo di prevedere l'impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo "b"), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.

Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici **sussiste l'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l'impianto stesso sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto** o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l'impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.

Per gli edifici di tipo "b", esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l'installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. n. 246/1987.

Nota prot. n. P118/4135 sott. 5 del 17/2/2003

Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando^(*) significando che, nel caso in specie, **il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.**

() Il quesito è relativo all'installazione di impianti ascensore in vani scala di edifici per civile abitazione (h. in gronda > di 24 mt.) preesistenti alla data di emanazione del D.M. 16/5/87, motivati dall'esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989 n° 13), con restringimento delle rampe della scala in cui l'impianto medesimo viene realizzato.*

Il quesito chiarisce che, in tal caso, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale e quindi può essere consentita l'applicazione delle norme transitorie di cui al punto 8 della regola tecnica pubblicata con D.M. 16/5/1987.

Nota prot. n. P331/4122 sott. 67 del 18-04-2002

Edifici civile abitazione.

Codesta ditta, con nota pervenuta il 19 marzo c.a., ha formulato un quesito sul decreto in oggetto indicato e relativo agli edifici di tipo "b" (altezza antincendi compresa tra 24 e 32 metri), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e sprovvisti di impianto idrico antincendio.

Il citato decreto, abroga la previgente normativa di settore, ivi compresa la circolare del Ministero dell'Interno n° 6 del 16 gennaio 1949, e pertanto **per gli edifici di tipo "b" preesistenti, non sussiste l'obbligo di installare l'impianto idrico antincendi**, qualora ne siano sprovvisti.

Si rammenta che per gli edifici esistenti e dotati di tali impianti, sussiste l'obbligo di mantenerli un esercizio e pienamente efficienti.

Nota prot. n. P1052/4135 sott. 5 del 28 agosto 2002

Provvedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 10/1977 - Condominio ... - Installazione ascensore. - Quesito. -

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.^(*)

() Relativamente alla possibilità di installare un ascensore in un edificio di civile abitazione attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala, si chiarisce che **la larghezza minima della rampa non può comunque essere inferiore ai valori previsti dal punto 2.4 del D.M. 16.05.87 n. 246 (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore).** Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la larghezza della rampa, se inferiore ai valori sopra riportati, non potrà ulteriormente essere ridotta. (Sull'argomento vedi quesito successivo trasmesso con nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002)*

Nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002

Larghezza delle scale di edifici esistenti.

In relazione a quanto prospettato e richiesto con la nota che si riscontra, necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una **larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione**, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del decreto stesso.

Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.

In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, **su analoghi quesiti** pervenuti

nel tempo, **ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale**, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto.

Peraltro, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l'esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell'art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente: *"L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza"*.

Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno soggiungere che, **a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell'installazione di un impianto ascensore e quest'ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all'interno del vano scala**, lo scrivente Ufficio è del parere che **tale installazione non debba comportare un'eccessiva diminuzione degli spazi di transito**.

Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz'altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in **m. 0,80 la larghezza minima** di porte e portoni degli ambienti di lavoro.

Nota prot. n. P174/4122 Sott. 67 del 26/02/2002

Edifici con altezza in gronda superiore a 24 metri a destinazione mista lavorativa/civile abitazione.

Con riferimento al quesito di pari oggetto formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Interregionale VV.F. (*)

() Gli edifici di altezza in gronda superiore a 24 mt., destinati anche in parte ad attività non residenziale (uffici, commerciale, terziario in genere), ove comunque appare evidente ai fini della valutazione del rischio la presenza di persone ovvero i requisiti di accesso all'area per le squadre di soccorso in caso di eventi accidentali, devono essere ricompresi per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, per la verifica puntuale di misure quali requisiti d'area, compartimentazione, scale, impianti antincendi fermo restando gli obblighi per le attività lavorative di cui al D.Lgs. 626/94.*

Nota prot. n. P924/4122 sott. 67 del 17/8/2001

Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell'edificio di civile abitazione ... - Quesito.

Con riferimento al quesito di pari oggetto trasmesso dal Comando VV.F. ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità di un edificio di civile abitazione. L'altezza in gronda del fabbricato sarebbe inferiore a 24 m se non si considerassero, sulla terrazza condominiale, alcune verande, per la maggior parte chiuse da vetrate, di proprietà, ciascuna, dell'occupante l'attico sottostante. Considerando anche queste verande, l'altezza in gronda totale del fabbricato risulta di 25,57 m.*

L'edificio è soggetto a controllo VV.F. (rientra al punto 94 del DM 16/2/1982 "Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m") in quanto l'altezza in gronda dello stesso, all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile, risulta di m. 25,57.

Il vano ascensore non è attività soggetta a controllo VV.F. (non rientra al punto 95 del DM 16/2/1982 "Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri") poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel DM n. 246 del 16.05.1987 per tale impianto, inserito in un edificio di tipo a).

Nota prot. n. P179/4135 Sott. 5 del 22/02/2001
Assoggettabilità al punto 95 del DM 16/2/82 degli ascensori con corsa inferiore a 20 m in palazzine uffici di complessi industriali.

Con riferimento ai quesiti posti dal Comando Provinciale VV.F ..., si ritiene che **non ricadano nel punto 95** dell'allegato al DM 16 febbraio 1982 **i vani di ascensori e montacarichi ad esclusivo servizio di palazzine uffici di complessi industriali qualora le stesse siano isolate dallo stabilimento ovvero** contigue, ma **non comunicanti e separate dallo stabilimento** con strutture aventi caratteristiche REI commisurate alla classe antincendio dell'attività industriale.

Resta fermo che i vani di ascensori e montacarichi a servizio di fabbricati ad uso uffici, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici aventi altezza in gronda maggiore di 24 m, sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Nota prot. n. P900/4122 sott 67 del 10/08/2000
DM 16/5/87 n. 246 edifici di civile abitazione "a torre".

Nel riscontrare il quesito di pari oggetto dal Comando VV.F. ..., si concorda con il parere formulato al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F,^(*) precisando che **qualora il terrazzo di copertura dell'edificio citato sia adibito esclusivamente a vani tecnici, il relativo piano non va computato ai fini della determinazione dell'altezza antincendio** dell'edificio, così come definito dal DM 30 novembre 1983.

() **Qualora il piano terrazzo sia praticabile da gruppi di persone ovvero non esclusivamente adibito a vani tecnici lo stesso va ricompreso nel computo dell'altezza antincendi e del numero dei piani dell'edificio.***

Il quesito è relativo ad edifici di civile abitazione di altezza antincendio di poco inferiore a 32 m con l'ultimo piano (terrazzo) agibile sul quale è consentito l'accesso dei condomini soprattutto nella stagione estiva essendo i fabbricati ubicati in zona balneare. Il DM 16/5/87 n. 246 consente per detti edifici di non realizzare la scala a prova di fumo interno se è assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Poiché il piano ultimo (terrazzo agibile) non presenta finestre o balconi ma è praticato comunque da gruppi di persone che in caso d'incendio non sono raggiungibili dall'autoscala, si chiede se, per analogia, il terrazzo possa essere assimilato ad un balcone ed applicare conseguentemente, nella fattispecie, il secondo comma dell'art. 2.2.1 del DM che prevede che gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interne.

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)
... D.P.R. n. 246/1993 ... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. ...

Quesito n. 12 - *(punto 2.2.1 - D.M. 16 maggio 87, n. 246)*

Si ritiene che in presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, **l'accostamento dell'autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala.**

Nota prot. n. P263/4122 sott. 67 del 27-04-2000
Passaggio dal N.O.P. al C.P.I.

In riscontro al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F., sull'argomento in oggetto indicato, si fornisce il seguente avviso.

Sulla base del disposto dell'art. 7 del D.P.R. n° 37/1998 e tenendo conto dei chiarimenti forniti

con circolare MI.SA. n° 9/1998, le attività n° 94 del D.M. 16/2/82 per transitare dal regime del N.O.P. a quello del C.P.I. devono attuare le prescrizioni di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. 16/5/1987, secondo le procedure del predetto D.P.R. n° 37/1998 (acquisizione del parere di conformità sul progetto di adeguamento e successiva richiesta di sopralluogo).

Per gli edifici di tipo b), aventi altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri, poiché le misure di adeguamento previste al punto 8 del D.M. 16/5/87 coincidono con quelle già prescritte dal D.M. 8/3/85 per il rilascio del N.O.P., si ritiene che debba procedersi semplicemente alla verifica-sopralluogo dopo aver acquisito:

- domanda di sopralluogo ai sensi del D.P.R. n° 37/1998;
- dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante che la situazione è rimasta invariata rispetto a quella denunciata in sede di richiesta di rilascio di N.O.P., e che sono state attuate, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 37/1998;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a servizio delle aree comuni dell'edificio, prodotta ai sensi della legge n° 46/1990.

Nota prot. n. P1560/4122 sott. 54 del 07-12-1998

Sicurezza negli edifici di civile abitazione con presenza di attività lavorative. Sistema di apertura dei portoni.

Si riscontrano le vostre note del 30 giugno 1998 e del 17 luglio 1998 con le quali è stato formulato un quesito sull'argomento in oggetto specificato.

Al riguardo si precisa che negli **edifici a destinazione mista** in cui siano presenti ai vari piani oltre ad **appartamenti di civile abitazione**, anche locali adibiti ad **uffici, studi professionali** ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d'uso dell'edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ciò premesso ne consegue che **il sistema di apertura dei portoni condominiali**, di ingresso all'edificio, **deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998**, emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro, in attuazione al dettato dell'art. 13 del decreto legislativo n° 626/1994.

Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997

Applicazione delle norme transitorie previste dal D.M. 16.05.1987 n. 246.

Nel riscontrare la nota riportata a margine, inerente l'argomento indicato in oggetto, si fa presente che agli **edifici esistenti, che non siano stati interessati** da opere di ristrutturazione comportanti **modifiche sostanziali**, vanno in ogni caso **applicate le norme transitorie** di cui al punto 8 del DM 246/87, **pur essendo scaduto il termine di 5 anni** previsto, dallo stesso punto, per l'adeguamento.

Quanto sopra anche alla luce del parere espresso al riguardo su un caso analogo, dall'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica che, per opportuna conoscenza, si allega in copia.^(*)

() L'Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica su un caso analogo aveva ritenuto che "il fatto che il suindicato termine sia abbondantemente scaduto non determina l'automatica caducazione delle norme transitorie, ma soltanto l'eventuale applicazione in caso di ritardato o mancato adempimento, di quelle sanzioni, previste dalle leggi o dai regolamenti, da parte delle autorità competenti (ad esempio revoca o sospensione fino all'attuazione di autorizzazioni o di licenze, ecc). Pertanto in ogni caso ed anche se il termine di cinque anni è da tempo scaduto, gli edifici esistenti, sui quali non si siano effettuate opere di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali, debbono essere sottoposti a quegli adeguamenti previsti nelle norme transitorie suindicate".*

Lettera circolare prot. n. 14795/4101 del 26 luglio 1988

Chiarimenti interpretativi su problemi di prevenzione incendi.

Per uniformità di indirizzo si riportano di seguito alcuni chiarimenti a quesiti di carattere generale pervenuti a questo Ministero su problemi di prevenzione incendi. ...

3) - Il punto 6 del D.M. 16 maggio 1987, n. 246, avente per oggetto «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» così recita: «*Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna*».

3.1 - Si definiscono «**condutture principali**» le tubazioni al servizio comune delle utenze dell'edificio alimentato dall'impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti.

3.2 - è consentita l'installazione delle condutture principali all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento il quale:

- a) sia ad esclusivo servizio dell'impianto gas;
- b) abbia le pareti impermeabili ai gas;
- c) sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità, l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore al piano di campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore;
- d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30.

L'alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l'utenza dei vari piani del fabbricato. ...

Lettera circolare prot. n. 24648/4122 del 22 dicembre 1987

Art. 4 D.M. 16 maggio 1987 n. 246 - Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione - Chiarimenti.

Su parere conforme del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che le disposizioni contenute nella tabella C dell'art. 4 del D.M. indicato in oggetto sono riferite agli **impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiori a 30.000 kcal/h.**

Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6/12/1971, n. 1083.

Lettera circolare prot. n. 6140/4122 del 28 marzo 1987

Edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti intesi a conoscere se, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, l'altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16-2-1982, debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30-11-1983.

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si chiarisce che, ai suddetti fini, **si deve fare riferimento all'altezza in gronda^(*)** come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2-6-1982.

L'altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30-11-1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l'elaborazione delle normative da parte del citato Comitato.

(*) Altezza in gronda: *“l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile”.*

DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di merci e materiali vari, magazzini, archivi, discariche, deposito di rifiuti, attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani, ecc. ⁽¹⁾

Nota prot. n. P319/4161 sott. 2/B ...

Archivi - Attività n.43 del D.M. 16.2.1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si concorda in linea di massima con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

Si ritiene comunque opportuno, in considerazione della variabilità delle tipologie che si possono presentare, che le singole fattispecie vengano sottoposte all'attenzione dei Comandi dei Vigili del fuoco affinché nella valutazione relativa alla assoggettabilità siano tenuti in debita considerazione gli aspetti di compartimentazione, accesso e ventilazione degli ambienti che compongono l'archivio.

() Il quesito volto a chiarire l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli archivi cartacei.*

*Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella L.C. prot. 19917/4161 del 24.09.1985, ritiene che **i casi prospettati** (elencati di seguito con i numeri da 1 a 4) nel quesito **non costituiscono attività comprese al punto 43** del D.M. 16.02.1982. Resta in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro della valutazione dei rischi di incendio e dell'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, facendo ad esempio riferimento alle linee guida riportate nell'allegato I al D.M. 10.03.1998.*

Casi prospettati:

- 1. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li) adiacenti, con pareti divisorie in comune, non comunicanti fra loro e con accesso da stesso disimpegno (corridoio uffici, corridoio cantine ecc..);*
- 2. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi, non adiacenti e privi di pareti in comune (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), dislocati sul medesimo piano di edificio, non comunicanti fra loro e con accesso come definito al p.to precedente;*
- 3. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), anche non adiacenti, dislocati su uno stesso piano di edificio ma con accesso da spazi non comuni e/o dall'esterno dell'edificio;*
- 4. presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li), dislocati a piani differenti nell'ambito di uno stesso fabbricato.*

Nota prot. n. P500/4147 sott. 4 del 12 maggio 2004

Attività di cui al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982. - Quesito relativo a "Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq".-

In relazione a quanto richiesto con le note cui si risponde, fermo restando che determinate tipologie di deposito o lavorazioni sono soggette in base ai quantitativi di materiali "prodotti, impiegati o detenuti" e non in base alla estensione della superficie, si condivide il parere da codesta Direzione Regionale.

Si ritiene, tuttavia, che la "tipologia B" possa essere ascrivibile al punto 88 dell'elenco allegato

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi)*

al D.M. 16 febbraio 1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione.

Il quesito schematizza tre casi tipo di locali adibiti a deposito, che ricorrono frequentemente nell'ambito dell'attività di Prevenzione Incendi, che si riportano di seguito.

A. *Locale adibito a lavorazione non costituente attività soggetta (es. tomaifici, calzaturifici inferiori a 25 addetti, ecc.) ma di superficie lorda superiore a 1000 m² e con il materiale utilizzato sparso su tutta l'area di lavorazione, con quantitativi comunque inferiori ai limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di altri codici di attività.*

*Risposta: Le attività di tipologia A **non sono** ascrivibili al **punto 88**, in quanto l'area di lavorazione del materiale non è assimilabile a "locale adibito a deposito di merci e materiali vari";*

B. *Presenza, all'interno del locale di superficie superiore a 1000 mq come definito al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq. Non compartimentato.*

*Risposta: Le attività di tipologia B **può essere** ascrivibile al **punto 88** dell'elenco allegato al DM 16/2/1982 qualora l'attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione;*

C. *Presenza, all'interno del locale di superficie superiore 1000 mq come al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq, compartimentato con strutture di separazione e comunicazione di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate con il carico d'incendio.*

*Risposta: Le attività di tipologia C **non sono** ascrivibili al **punto 88**, in quanto, in questo caso, la "superficie lorda", costituita dal solo locale deposito, è minore di 1000 m².*

Nota prot. n. P1263/4146 Sott. 2/B(9) del 16/12/2003

Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998.

In relazione alla questione rappresentata, lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell'allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l'occasione per chiarire che **la dizione "depositi" va intesa nel senso di "attività di deposito" e non semplicisticamente come "locali" singolarmente considerati.**

In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m² 10.000, si determina l'obbligo del conseguimento dell'attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Nota prot. n. P682/4101 sott. 106/77 del 17 luglio 2003

Punti 42 e 43 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.-

QUESITO:

Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l'allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con **deposito** comunque **di entità superiore a 50 q.li**, si configuri come attività rientrante al punto 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del punto 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.

RISPOSTA:

In relazione al quesito inerente l'oggetto di cui alla nota che si riscontra, lo scrivente Ufficio è dell'avviso che l'attività descritta **rientri tra quelle individuate al punto 43** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. P526/4101 sott. 135/B del 23/6/2003

Locali adibiti a ricovero animali (stalle) - Risposta a quesito.

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'assoggettabilità o meno, ai

fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.^(*)

() I locali ricovero animali (stalle) non sono da considerare alla stregua dei magazzini e non sono assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi.*

Nota prot. n. P182/4101 sott. 135/B del 5 marzo 2002

Quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc. -

Con riferimento alle note indicate a margine, si ritiene che l'attività in oggetto sia **assoggettabile al punto 88** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora i locali adibiti a deposito abbiano una superficie lorda superiore a 1000 m².

A parere di questo Ufficio, infatti, nel caso in specie **non si configura** né un'attività di cui al **punto 46** del citato decreto, che si riferisce a materiali non assimilabili a granaglie, sfarinati, mangimi, etc., né un'attività individuata al **punto 36**, mancando l'impianto di essiccazione.

Nota prot. n. P1256/4134 sott. 58 del 16/11/2001

Prevenzione incendi. - Quesiti.

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.^(*)

() Uno dei quesiti riguarda attività lavorative con la **lavorazione, lo stoccaggio e la stagionatura di carni per la produzione di insaccati**, nelle quali le zone di stagionatura delle carni già lavorate che avviene in apposite celle frigo, che hanno superficie in pianta variabile da poche centinaia di mq a 7.000/10.000 mq, chiedendo di conoscere se tali aree possano essere considerate aree di lavorazione, e pertanto non depositi rientranti al punto 88 del DM 16/2/1982 o in alternativa soggette al controllo in quanto rientranti al punto 88.*

*Si chiarisce che l'attività assume le caratteristiche di deposito e quindi è **compresa al punto 88** del DM 16/2/1982 qualora la superficie lorda è superiore a 1000 mq.*

Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27/3/2001

Attività di demolizioni auto

Si fa riferimento a quanto formulato da codesti Uffici con le rispettive note che si riscontrano, per confermare che **la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette** ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell'elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell'ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:

- a) attività individuata al n. 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;
- b) attività individuata al **n. 55)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, dei **pneumatici** rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- c) attività individuata al **n. 58)** qualora venga costituito **deposito**, anche all'aperto, delle parti in **materiale plastico** asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- d) attività individuata al n. 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.

Lettera circolare del ministero dell'interno prot. n. 19917/4161 del 24/9/1985

Prevenzione incendi negli archivi. Interpretazione norme esistenti.

In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero in merito all'obbligo dei controlli di prevenzione incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, **gli archivi** destinati alla custodia di documenti con quantitativi **superiori a 50 q rientrano nell'attività n. 43** del D.M. 16/2/1982 **solamente**

se gli stessi sono realizzati in apposito locale.^(*)

La presenza di documenti cartacei in altri locali o uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d'incendio.

() In generale, nell'ambito di uno stabilimento, un deposito è individuato come specifica attività (att. n. 88, 43, 55, 58 , ecc.) solo se realizzato in apposito locale, e non se è costituito da materiale sparso su tutta l'area di produzione.*

DISCARICHE - DEPOSITO DI RIFIUTI - ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO:

Nota prot. n. P774/4101 Sott. 106/50 del 26/9/2005
Attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all'interno di tensostrutture di superficie maggiore di 1000 mq.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.^(*)

() Il quesito è relativo all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per **un'attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani** svolta all'interno di tendostruttura.*

Il quesito chiarisce che:

- *l'attività è compresa al **punto 88** del D.M. 16/2/82 se esistono depositi in aree al chiuso di superficie superiore a 1000 mq (vedi nota prot. P980/4101 del 28/8/2002 di seguito);*
- *lo svolgimento dell'attività all'interno di tendostruttura non è vietato da una specifica norma di prevenzione incendi, ma ne deve essere dimostrata l'idoneità per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assunti.*

Nota prot. n. P980/4101 sott. 106/50 del 28/8/2002
Impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani. - Quesito.

In riscontro al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato.^(*)

() Il quesito riguarda un'attività di **deposito di rifiuti solidi urbani, all'interno di capannoni** con struttura in ferro, isolati, aventi altezza massima di 12 m e superficie complessiva superiore a 10.000 m², dove si svolgono alcune lavorazioni meccaniche per la selezione e la riduzione volumetrica quali: rompisacchi, selezione e separazione con vagli rotanti, triturazione, ossidazione del materiale organico, raffinazione di inerti (vetro, Al, Fe, ecc.), separazione del CDR (combustibile da rifiuti), per essere poi riciclati.*

*Si chiarisce che se i depositi vengono svolti all'interno di capannoni, l'attività rientra in quelle soggette a controllo dei VV.F. in base al D.M. 16.02.82 **punto 88**.*

Le caratteristiche costruttive di resistenza al fuoco del fabbricato dovranno, pertanto, essere conformi a quanto stabilito dalla circ. min. n. 91/61 (la quale non prevede alcuna protezione per capannoni compresi nella classe 15), mentre i criteri generali di prevenzione e protezione antincendio da adottare saranno quelli dettati dal D.M. 10.03.98. Eventuali ulteriori misure antincendio potranno essere valutate dai Comandi Provinciali VV.F., competenti per territorio, in occasione dell'esame progettuale effettuato in base al D.P.R. 37/98.

Nota prot. n. P974/4101 sott. 106/50 del 25/9/2001
Assoggettabilità al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n. 966 del 1965, delle discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani.

In relazione al quesito indicato in oggetto circa la assoggettabilità delle **discariche all'aperto dei rifiuti solidi urbani**, lo scrivente Ufficio concorda con il parere dell'Ispettorato Regionale^(*) relativo alla **non riconducibilità delle discariche alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982** ed alla possibilità del Comando di segnalare alle autorità competenti la necessità di specifiche misure di sicurezza.

In tal senso lo scrivente Ufficio si è attivato per analoghe problematiche presso il Ministero

dell'Ambiente al fine di poter inserire nell'ambito della disciplina della gestione dei rifiuti contemplata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero delle relative commissioni e/o conferenze autorizzative, una rappresentanza locale VV.F.. Ciò indipendentemente dalla assoggettabilità delle attività in questione.

() Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle discariche di materiali solidi urbani non putrescibili, assimilando le stesse alle attività di cui al punto 43, ovvero 46, del D.M. 16.02.82.*

Si chiarisce che tali attività non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, ma che in ogni caso il Comando può segnalare all'autorità competente la necessità dell'adozione di specifiche misure di sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 577/82.

IMPIANTI ANTINCENDIO - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a dispositivi, impianti e sistemi antincendio in genere, Impianti idrici antincendio ad idranti e naspi, Impianti di spegnimento automatici, Impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, Evacuatori di fumo e calore, Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti di illuminazione di sicurezza, ecc. ⁽¹⁾

Nota DCPREV prot. n. 5916 del 19-05-2015

D.M. 18 settembre 2002, Titolo IV. Impianti di estinzione degli incendi.

In riscontro alla nota a margine indicata, si rappresenta innanzitutto che il D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1, ha fissato nuovi criteri di progettazione per le reti idriche antincendio, in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.

In sintesi, quindi, per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l'installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella citata tabella 1 del D.M. 20/12/2012.

Nel merito del quesito formulato, poi, il D.M. 19/03/2015 ha modificato, tra le altre, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell'attività in esame.

In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:

1. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m², per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo II, D.M. 19/04/2015);
2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/03/2015;
3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m², per le quali è prevista l'adozione delle disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002. Al riguardo, come accennato in premessa, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella 1 del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.

Nota DCPREV prot. n. 9102 del 14 luglio 2014

Utilizzo piscine come riserva idrica antincendio. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, l'organo competente dell'UNI, interessato al riguardo dallo scrivente Ufficio, ha rappresentato che **la norma UNI 10779 non prevede l'utilizzo dell'acqua di una piscina natatoria per uso antincendio**; ogni eventuale utilizzo dovrà avvenire in conformità ai requisiti

¹ *Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#), sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).*

tecnici e legislativi di sicurezza ed affidabilità.

Nota DCPREV prot. n. 6532 del 14 maggio 2014

Impianto idrico antincendio negli edifici di civile abitazione di tipo "b".

Con riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con la soluzione prospettata dal Comando ... limitatamente alla possibilità di sostituire la rete idranti esistente con altro impianto a naspi.

Giova in ultimo evidenziare che, in generale, l'impianto idrico antincendio, ancorché esistente, costituendo presidio antincendio, deve necessariamente possedere un livello di prestazione adeguato allo scopo, rinvenibile nelle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi ovvero nella regola dell'arte.

Nota DCPREV prot. n. 8879 del 4 luglio 2012

Sistemi di protezione attiva antincendio a Sprinkler realizzati secondo norme di riferimento diverse dalla EN 12845.

In riferimento ai quesiti pervenuti con le note indicate a margine ed inerenti l'argomento in oggetto, sentite al riguardo le competenti Aree di questa Direzione, tenendo conto dello stato dell'arte concernente la normativa tecnica e di prodotto nonché dei contenuti dell'emanando decreto sui sistemi di protezione attiva antincendio⁽²⁾, si fornisce un quadro di sintesi sulle problematiche prospettate.

In linea generale, la norma EN 12845, recepita dall'UNI, rappresenta la regola dell'arte in ambito europeo per la progettazione dei sistemi sprinkler. Fatto salvo quanto prescritto per tali sistemi dalle disposizioni di prevenzione incendi che impongano eventuali particolari requisiti prestazionali o vincolino la progettazione a seguire una particolare norma, l'utilizzo, per ragioni che devono essere esplicitate nella documentazione tecnica, di norme di progettazione diverse ma comunque riconosciute valide a livello internazionale ed in grado di assicurare la realizzazione, in relazione allo specifico rischio, dell'impianto a regola d'arte, si ritiene possibile.

Una volta effettuata la scelta della norma di progettazione idonea per la protezione del rischio in esame, il professionista è necessariamente tenuto a seguirla integralmente, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell'alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie.

Per l'impianto realizzato con la norma prescelta dovrà essere poi prodotta la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente, corredata da una specifica attestazione, a firma del tecnico progettista, con l'indicazione della norma internazionalmente riconosciuta, applicata nella realizzazione e della idoneità della stessa ad assicurare la protezione dello specifico rischio, così come conseguito per gli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte.

Per quanto riguarda i prodotti, è fondamentale considerare congiuntamente tre distinti aspetti:

1. Tutte le norme tecniche di progettazione ed installazione di tali sistemi contengono sempre i riferimenti di tutte le norme di prodotto dei componenti con cui i sistemi devono essere realizzati. Tale requisito è fondamentale affinché siano garantite le prestazioni attese del sistema.
2. Trattandosi di installazioni fisse, tali sistemi ricadono nel campo di applicazione della direttiva 89/196/CEE "prodotti da costruzione". Tale direttiva prevede obbligatoriamente la marcatura CE dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea e del SEE per i quali siano disponibili norme armonizzate di prodotto e sia terminato il periodo di coesistenza con le disposizioni nazionali previgenti. È questo, attualmente, il caso delle testine sprinkler (EN 12259-1), le valvole di allarme idraulico (EN 12259-2), le valvole di allarme a secco (EN 12259-3), gli allarmi a motore ad acqua (EN 12259-4), gli indicatori di flusso (EN 12259-5). Inoltre per prodotti innovativi o che deviano da norma armonizzata, è possibile su base volontaria richiedere il rilascio di un benestare tecnico europeo (ETA) che rappresenta un percorso alternativo per la marcatura CE dei prodotti.

Per i sistemi sprinkler si segnala che tale procedura è stata attivata, per quanto noto, dai

² DM 20 dicembre 2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

fabbricanti per le testine sprinkler di tipo "ESFR" e per quelle di tipo "extended coverage".

3. Per quanto riguarda il gruppo di pompaggio antincendio a servizio di un sistema sprinkler, occorre notare che la norma EN 12845 cita la norma di prodotto prEN 12259-12, che non è ancora stata emanata dal CEN. Pertanto, pur essendo anch'esso un prodotto da costruzione, nelle more che la parte 12 della EN 12259 assuma lo status di norma armonizzata e sia pubblicata nella G.U.U.E., il gruppo di pompaggio deve recare la marcatura CE ai sensi delle altre direttive applicabili (ad esempio Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità elettromagnetica 2004).

Conseguentemente, qualora si ricorra a norme di progettazione diverse dalla EN 12845, è fondamentale che i prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle parti da 1 a 5 della norma armonizzata EN 12259 siano in possesso della marcatura CE ovvero, per i prodotti innovativi o che deviano da norma armonizzata, di Benestare Tecnico Europeo, mentre per il gruppo pompa vale quanto indicato al precedente punto 3. Ai prodotti si applicano poi anche le diverse certificazioni di prodotto eventualmente richieste dalla norma di progettazione seguita (ad es. quelle rilasciate da FM Global, UL o altre analoghe).

Nota DCPREV prot. n. 3845 del 24 marzo 2011
D.M. 9 marzo 2007 - Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*) ...

() Il quesito si riferisce alla necessità o meno del rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco del **locale destinato a stazione di pompaggio dell'impianto antincendio** previsti dalle relative norme UNI, tenuto conto che il DM 9/03/2007 consentirebbe, nel caso specifico, in relazione al livello di prestazione, una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore per le strutture portanti e separanti del fabbricato, o i fabbricati, in cui è esercitata l'attività industriale soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.*

Il Comando, nel precisare che i requisiti indicati al punto 3.2 dell'allegato al D.M. 9/03/2007 devono essere rispettati non solo nei confronti degli edifici "esterni" ma anche nei confronti edifici e dei relativi impianti di protezione attiva interni alla stessa area industriale, ritiene che il locale pompe antincendio, dovendo possedere strutture di separazione REI 60 ai sensi delle relative norme UNI, non potrà essere interno o adiacente all'edificio per il quale è prevista una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore.

Al riguardo, la Direzione ritiene che le norme UNI, in qualità di norme di buona tecnica, debbano essere integralmente rispettate al fine di poter attestare la realizzazione a regola d'arte, mentre il D.M. 9/03/2007, trattandosi di norma di tipo orizzontale riporta le prestazioni minime di resistenza al fuoco richieste alle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Nota prot. n. 9909 del 28 agosto 2009
Impianti di illuminazione di sicurezza. Quesito.

Con riferimento alla nota a margine indicata, inerente gli impianti di illuminazione di sicurezza, pur condividendo le osservazioni di codesto Comando, si concorda con il parere di codesta Direzione Regionale. (*)

...omissis...

() Il quesito è relativo alle modalità di realizzazione degli impianti di illuminazione di sicurezza, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza dei soccorritori. La Direzione Regionale pur comprendendo le considerazioni tecniche del Comando che, qualora condivise, andrebbero però estese a tutti gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza, ritiene che eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto ai requisiti contenuti nelle norme di buona tecnica debbano essere previste da apposite disposizioni normative (come nell'esempio citato dallo stesso Comando in relazione al DM 15/05/2005).*

Nota del Comando:

Le recenti normative verticali di prevenzione incendi prevedono, per gli impianti in oggetto, la possibilità che gli stessi siano di tipo centralizzato o con singole lampade ad alimentazione autonoma. Gli impianti di illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato sono dunque regolarmente

previsti dalle attuali regole tecniche, quali, p.e. il DM 18.09.2002 (ospedali), il DM 19.08.1996 (locali di pubblico spettacolo) o il DM 09.04.1994 (alberghi), ecc.

Da un esame più approfondito degli impianti in questione, gli stessi, seppur realizzati in conformità alle norme di buona regola tecnica (CEI, ecc.) appaiono non garantire la sicurezza degli operatori in caso d'incendio, requisito generale p.e. espressamente annunciato dall'art. 2 comma f) del DM 18.09.2002. Quanto sopra in quanto tali impianti, non funzionando in bassa tensione, potrebbe provocare la folgorazione degli addetti alla lotta antincendio, o del personale VF, in caso di contatto indiretto con gli elementi in tensione dell'impianto, tramite l'acqua antincendio. Posto quanto sopra è parere del Comando scrivente che gli impianti di sicurezza in questione, almeno per strutture complesse - p.e. ospedali, locali di pubblico spettacolo, scuole, alberghi, centri commerciali, ecc. - debbano essere realizzati con alimentazione in bassa tensione (di tipo centralizzato o con lampade autonome) o, se a tensione ordinaria, nel rispetto delle norme di buona tecnica ovvero, p.e. con cavi resistenti all'incendio e suddivisione dell'impianto su più circuiti distinti, ma anche, necessariamente con "componenti" (p.e. apparecchi di illuminazione, cassette di derivazioni, ecc..) del tipo IP congruo (p.e. IP 55) a preservare la sicurezza degli operatori anche in caso di utilizzo dell'acqua antincendio. Al riguardo si evidenzia infine che l'unica normativa verticale che prende in considerazione tale problematica, ovvero il D.M. 15.06.2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", al comma 16 dell'art. 7 dell'allegato, di seguito riportato, appare confermare il suddetto parere: "il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3.

Nota DCPREV prot. n. 10469 del 20 agosto 2012

Ammissibilità delle alimentazioni da pozzo di cui alla norma UNI 12845. – Quesito. –

Con riferimento al quesito in oggetto ... si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() È confermata la validità di quanto chiarito con nota prot. n. P320/4101 sott. 72/C.1(17) del 16 luglio 2008.*

Nota prot. n. P320/4101 sott. 72/C.1(17) del 16 luglio 2008

Ammissibilità delle alimentazioni da pozzo di cui alla norma UNI 12845. – Quesito. –

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota indicata a margine con la quale si chiede di avere un chiarimento in merito all'idoneità dell'impianto idrico antincendio, alimentato tramite pozzo e supportato da apposita relazione geologica, questo Ufficio ritiene che non sia casuale il fatto che la norma UNI 12845, che ha sostituito la UNI 9490, non preveda detta alimentazione.

Pertanto, si è del parere che **l'alimentazione degli impianti idrici antincendio non possa avvenire tramite pozzo** ma in tal caso sia **necessario** anche un'idonea **riserva idrica antincendio**.

Nota prot. n. P1566/4122 sott. 67 del 12 dicembre 2008

Rete idrica antincendio in edificio di civile abitazione - D.M. 06/05/1987 n. 246 – Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con la nota a indicata margine, questo Ufficio chiarisce quanto segue. Le caratteristiche prestazionali e di installazione dell'impianto idrico antincendio di un edificio di civile abitazione sono state definite da specifica regola tecnica e precisamente il D.M. n. 246 del 16 maggio 1987. Di conseguenza, nel ribadire il contenuto della nota ministeriale di prot. P412/4101 del 24/05/2000 si precisa altresì che, in generale, qualora il titolare di un'attività ritenga appropriato adottare soluzioni impiantistiche diverse da quelle previste dalle regole tecniche, deve necessariamente seguire le procedure di deroga previste all'art. 6 del D.P.R. n. 37 del 12/01/1998. Si soggiunge, inoltre, che alcune delle tematiche poste dal Comando in indirizzo sono state oggetto di approfondimento, i cui sviluppi saranno trattati in un prossimo provvedimento legislativo al fine di superare le contraddizioni fra le ca-

ratteristiche e le prestazioni idrauliche richieste dalle regole tecniche di prevenzione incendi rispetto a quelle indicate dalle norme UNI 10779.

Nota prot. n. P232/4101 sott. 72/E del 13 luglio 2007

Art. 4 del D.P.R. 37/98. Attestazione di efficienza di dispositivi, impianti e sistemi antincendio tramite perizia giurata. - Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene di poter concordare con il parere fornito da codesti Uffici.^(*)

() Le modalità di compilazione della perizia giurata di cui all'art. 4 del D.P.R. 12.01.1998 n. 37, sono chiaramente esplicitate sul D.M. 4.5.1998 e nella Lettera - Circolare prot n. 1434/4101 sol 72/E del 19.10.1998. In particolare il punto 3.2 dell'allegato II del D.M. 4.5.1998 definisce gli impianti di protezione antincendio, richiamati all'allegato V allo stesso D.M., e la lettera - circolare sopracitata chiarisce i dispositivi, i sistemi ed Impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, **la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento critico**, in distinzione ai dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi **direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività**.*

Lettera circolare prot. n. 1362/4122 sott. 67 del 24 agosto 2004

D.M. 16 maggio 1987. n. 246 – “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” – Chiarimenti al punto 8 – Norme transitorie.

Il punto 8.2 - Impianto antincendio - dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto recita: *“Negli edifici di tipo “c”, “d”, “e”, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”*.

Pervengono richieste di chiarimenti circa l'obbligo di prevedere l'impianto idrico antincendio fisso in edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo “b”), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246.

Al riguardo si chiarisce che per i suddetti edifici sussiste l'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l'impianto stesso sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F. In tale eventualità l'impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998.

Per gli edifici di tipo “b”, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l'installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell'allegato al D.M. n. 246/1987.

Nota prot. n. P404/4101 sott. 72/C1(17) del 31 marzo 2004

Utilizzo di impianti automatici ad acqua frazionata tipo “Water Mist” secondo la norma NFPA 750. - Quesito.

In riferimento al quesito inerente l'utilizzo di **impianti automatici ad acqua frazionata tipo “Water Mist”**⁽³⁾ realizzati secondo i criteri della norma NFPA 750, si ritiene che, fatta salva ogni valutazione sullo specifico caso di deroga, tale tipologia di impianto possa essere accettato qualora siano reperibili prove effettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo un protocollo internazionale che preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto e alla tipologia e quantità di materiali combustibili in essi contenuti.

La progettazione dell'impianto dovrà ovviamente essere realizzata sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la rispondenza dell'impianto al progetto

³ *I sistemi Water Mist sono impianti di estinzione incendio che si basano sull'utilizzo di acqua nebulizzata ad alta pressione, che viene diffusa nell'ambiente sotto forma di nebbia (Mist) con gocce finissime (diametri dell'ordine dei 50-150 micron), che si trasformano rapidamente in vapore acqueo.*

dovrà essere attestata secondo le consuete procedure stabilite dal D.M. 4 maggio 1998.

Nota prot. P959/4108 sott. 22/2 del 29 luglio 2003

D.M. 1° febbraio 1986, punto 6.1.4 – Caratteristiche idrauliche degli impianti idrici antincendio – Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che **l'impianto idrico antincendio, a servizio di un'autorimessa** suddivisa in più compartimenti, deve essere dimensionato considerando il **funzionamento contemporaneo del 50% degli idranti** installati nel compartimento avente capacità di parcheggio maggiore.

L.C. prot. P1172/4101 sott. 72/C.1(17) del 9 ottobre 2003

Certificazioni per rivelatori di fumo e/o di calore secondo le norme EN 54/7 ed EN54/5 come componenti di impianti di rivelazione di incendio

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti volti a conoscere di quale tipo di certificazione debbano essere muniti i rivelatori di fumo e/o di calore per poter essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, in relazione a quanto disposto con la circolare 26 gennaio 1993, n. 24, con il decreto ministeriale 4 maggio 1998 e con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, in considerazione della recente pubblicazione sulla G.U.C.E. dei riferimenti delle norme armonizzate EN 54/7 e EN 54/5 e dell'inizio del periodo di coesistenza con le prescrizioni nazionali di settore a decorrere dal 1 aprile 2003, si fa presente quanto segue:

1. i rivelatori di fumo e/o di calore dotati della marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE (D.P.R. 21.4.1993, n. 246), possono essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi già dal 1 aprile c.a., per l'uso conforme alla loro destinazione;
2. i decreti interministeriali di cui all'art. 6 commi 3 e 4 del D.P.R. 246/1993 devono essere ancora emanati e conterranno le eventuali prescrizioni transitorie delle Autorità italiane relative al periodo di coesistenza, al termine del quale potranno essere commercializzati unicamente prodotti marcati CE.

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998 all. II punto 3.2. in materia di documentazione tecnica da allegare alle domande di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi relativamente agli impianti di rivelazione d'incendio, si ritiene che, fino alla pubblicazione dei predetti decreti interministeriali, possano essere installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per l'uso conforme alla loro destinazione, oltre che i rivelatori citati al punto 1, anche i rivelatori di fumo e/o di calore muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato/rapporto di prova, attestante la rispondenza alle norme EN 54/7 e/o 54/5 e/o alle norme a queste equivalenti, emesso da organismi/laboratori di prova legalmente riconosciuti in uno dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo.

Restano ovviamente validi i certificati rilasciati dall'ex Centro Studi Esperienze Antincendio.

Nota prot. n. P747/4101 sott. 72/C1 (17) del 18 giugno 2001

D.M. 9 aprile 1994 - Caratteristiche idrauliche della rete idranti - Quesito.

Le caratteristiche idrauliche della rete idranti stabilite al **punto 11.3.2.2⁽⁴⁾ dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994**, sono le stesse previste al **punto 9.1 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992** (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

In entrambi i decreti è stabilito che l'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare

⁴ Al punto 11.3.2.2 dell'allegato al DM 9/4/1994 (e analogamente al punto 9.1 dell'allegato al DM 26/8/1992) è stabilito anche: "L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due ...". Tale apparente contraddizione (che portava a presupporre la necessità di prevedere dimensionamenti con portate complessive di 720 l/min) è stata quindi chiarita con questo quesito.

l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 lt/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità.

Pertanto il requisito minimo richiesto per l'impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di **almeno 360 lt/min. per una durata di 60 minuti.**

**Nota prot. n. P980/4122 sott. 67 del 5 settembre 2001
D.M. 16 maggio 1987 n. 246 - Impianti antincendio - Quesito.**

Con riferimento al quesito posto, si ritiene che ai fini della realizzazione dell'impianto antincendio di cui al punto 7 del D.M. n. 246/87, possono essere installati naspi DN 25 che dovranno garantire le caratteristiche idrauliche e l'autonomia previste al citato punto 7.

Quanto sopra anche in analogia con il chiarimento fornito al punto 4 dell'allegato "A" della lettera-circolare prot. n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 per l'edilizia scolastica, e con i criteri di dimensionamento degli impianti di estinzione previsti dalla norma UNI 10779 (edizione settembre 1998 per le aree di livello di rischio 2).

**Nota prot. n. P377/4101 sott. 72/C (17) del 9 maggio 2000
Impianti idrici antincendio - Requisito di continuità.**

Nel riscontrare il quesito in oggetto si concorda con l'avviso espresso al riguardo da codesto Comando, ritenendo che il **requisito di continuità dell'alimentazione idrica** degli impianti antincendio, collegati ad acquedotto cittadino, **non viene meno per una momentanea interruzione dell'erogazione dovuta ad interventi di manutenzione.**

**Nota prot. n. P412/4101 sott. 72/C.1(17) del 24 maggio 2000
Applicazione della norma UNI 10779. – Quesito. –**

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha richiesto un chiarimento in merito all'applicazione della norma UNI 10779 – impianti di estinzione incendi – reti di idranti – nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, per chiarire le perplessità rappresentate, è opportuno richiamare il fatto che ai sensi del D.M. 4 maggio 1998 (allegato I, punto A.2.4), sussiste l'obbligo di verificare che nella progettazione siano state utilizzate le norme di prodotto emanate.

Per ottemperare a tale prescrizione, quindi, i Comandi sono tenuti a richiedere anche il rispetto della norma in oggetto.

Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerate come regola dell'arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed al calcolo idraulico delle tubazioni, mentre la valutazione del rischio secondo quanto esposto nell'**appendice B** – criteri di dimensionamento degli impianti – **non può essere considerata vincolante nelle attività soggette** ai controlli di prevenzione incendi in quanto la norma in argomento riporta i criteri di dimensionamento dell'impianto in un **allegato informativo**.

Correttamente, infatti, non avrebbe potuto essere considerata normativa una parte in cui sono stati esplicitati i criteri di valutazione del rischio inseriti al solo scopo di dare alla norma la necessaria completezza.

Pertanto per quanto attiene i requisiti prestazionali degli impianti (numero, tipologia, distribuzione, portate, pressioni, ecc.) **occorre osservare le disposizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi**, ove esistenti, **ovvero**, in loro mancanza, **le prescrizioni impartite dagli stessi Comandi Provinciali VV.F.** in fase di espressione del parere di conformità sul progetto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 37/98.

Venendo, infine, agli specifici quesiti formulati si esprime il seguente avviso:

- a) Attività esistenti in possesso di Certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività l'eventuale adeguamento migliorativo dell'impianto idrico antincendio esistente si impone solo se espressamente previsto da specifica regola tecnica, emanata con

decreto ministeriale, ovvero se l'attività è interessata da sostanziali modifiche.

- b) Attività da realizzare per le quali sia stato rilasciato il parere di conformità sul progetto.
Per tali attività l'impianto idrico antincendio va realizzato in conformità al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F.

Nota prot. P1177/4101 sott. 72/C.1(17) del 14 novembre 2000
Impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi UNI 9795. Quesito sulla regola dell'arte, Titolo XVI del DM 19/08/96

Facendo seguito alla nota n. P1276/4101 sott. 72/C.1(17) del 22 ottobre 1999, si comunica che il quesito in oggetto è stato esaminato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

Al riguardo il parere espresso dal suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che, in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni sugli impianti, l'eventuale impossibilità ad adempiere a quanto previsto dal **titolo XVI del DM 19/08/96**, possa essere risolto unicamente facendo ricorso, caso per caso, all'istituto della deroga di cui all'art. 6 del DPR n. 37/98.

() Gli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi previsti dal titolo XVI del DM 19/08/1996, **devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795**, pur se la stessa non risulta l'unico riferimento per l'installazione dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio.*

Nota prot. n. P429/4126 sott. 5 del 8 aprile 1999
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Con le note di codesto Ispettorato sono stati sottoposti due quesiti ... inerenti la protezione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione debba essere verificato che:

- 1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell'impianto come nel caso citato del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura;
- 2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-1) conducano a tale conclusione.

Pertanto, in assenza di almeno una circostanza, si ritiene che **l'obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la calcolo probabilistica** e che, quindi, **non sia obbligatoria la realizzazione dell'impianto di protezione.**

Nota prot. n. P379/4147 sott. 4 del 9 marzo 1999
... Elementi in vetroresina o policarbonato utilizzati quali evacuatori di fumo e calore - Quesito. -

Con riferimento alla problematica posta da codesto Comando Provinciale VV.F. relativamente all'argomento indicato in oggetto, si ritiene, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 9 febbraio 1999, che **l'installazione sulla copertura di elementi fissi in materiale plastico non può essere equiparata all'installazione degli EFC**, in quanto non risponde alle correlate caratteristiche prestazionali previste dalla norma UNI 9494.

Si fa presente, in ogni caso, che l'installazione in copertura di elementi del tipo prospettato, può essere valutata da codesto Comando Provinciale VV.F. quale misura di protezione antincendio tenendo conto delle caratteristiche dell'attività e della situazione al contorno.

Lettera circolare prot. n. 2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996

D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.

.... *Omissis*

Allegato "A" - Chiarimenti

4) Punto 9.1 - Rete idranti: ai fini della realizzazione della rete, prescritta al primo capoverso, si chiarisce che possono essere installati naspi DN 25; l'alimentazione, in tale caso, deve garantire ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45.

.... *Omissis*

Circolare n. 24 MI.SA (14) 93 prot. n. 1237/4101 del 26 gennaio 1993

Impianti di protezione attiva antincendi.

Come è noto gli impianti di protezione attiva antincendi nel loro complesso costituiscono una delle misure fondamentali per il conseguimento delle finalità della prevenzione incendi.

In particolare tali impianti sono annoverati fra gli accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze dell'incendio a mezzo della sua rivelazione precoce e della estinzione rapida nella prima fase del suo sviluppo.

In considerazione pertanto dell'importanza che tali impianti rivestono, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni affinché in sede di esame dei progetti e di rilascio dei certificati di prevenzione incendi, venga particolarmente curato l'aspetto dell'impiantistica antincendio, anche in correlazione con le disposizioni legislative concernenti la sicurezza degli impianti di cui alla legge 5-3-1990, n. 46 e D.P.R. 6-12-1991, n. 447.

In tale ottica si ravvisa l'opportunità che **i Comandi Provinciali** dei Vigili del Fuoco **acquisiscano - fra la documentazione allegata all'istanza di approvazione preventiva dei progetti**, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - **il progetto particolareggiato degli impianti antincendio** previsti dalle specifiche norme di sicurezza, ovvero richiesti dai Comandi stessi in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 29-7-1982, n. 577 per attività non normate.

Gli impianti in argomento dovranno essere progettati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza antincendi e secondo la regola dell'arte.

Nel richiamare che questo Ministero per attività soggette a controllo ha già provveduto ad emanare normative relative a tipi di impianto, a caratteristiche generali e a prestazioni specifiche, si rende noto che sono in via di recepimento con decreti ministeriali, le norme tecniche UNI-VV.F., i cui estremi si riportano in allegato, e che nelle more del recepimento stesso, definendo compiutamente caratteristiche e prestazioni di impianti e componenti, rendono possibile considerare gli impianti realizzati secondo dette norme rispondenti alla regola dell'arte.

Il progetto dovrà essere redatto allegando una serie di elaborati tecnici necessari per ottenere una completa visione degli impianti antincendio che lo costituiscono quali:

- schema a blocchi dell'impianto con rappresentazione delle parti principali;
- disegni planimetrici, in scala opportuna, con la rappresentazione grafica degli impianti e del tipo di installazione, con l'ubicazione delle attrezzature di protezione attiva e dei comandi dell'impianto, con specifico riferimento ai singoli ambienti da proteggere;
- relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e consistenza degli impianti e relative indicazioni sul calcolo analitico effettuato secondo le norme di riferimento.

Gli elaborati grafici e la relazione tecnica dovranno essere redatti facendo uso dei simboli grafici della terminologia contenuta nel D.M. 30-11-1983 e debitamente firmata da professionisti regolarmente abilitati nell'ambito delle specifiche competenze.

Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi i Comandi Provinciali, anche per quanto attiene gli impianti di protezione attiva antincendi ed i relativi componenti, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, potranno richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti autorizzati ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 1, secondo comma della legge 7-12-1984, n. 818; dovranno inoltre acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza

antincendi e secondo la regola dell'arte. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dalla ditta installatrice secondo il modello allegato al D.M. 20-2-1992.

Fermo restando quanto innanzi detto, per gli impianti antincendi negli edifici di civile abitazione con altezza in gronda superiore a m. 24, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del punto 94 del D.M. 16-2-1982, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà del rispetto del disposto normativo del D.M. 16-5-1987, n. 246 in correlazione con le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 5-3-1990, n. 46.

Allegato⁽⁵⁾

NORME UNI-VV.F. relative a componenti di impianti:

- UNI-VV.F. 9485 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti a colonna soprasuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9486 - Apparecchiature per estinzione incendi - Idranti sottosuolo in ghisa.
- UNI-VV.F. 9487 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1.2 MPa.
- UNI-VV.F. 9488 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni semirigide DN 20 e 25 per naspi antincendio.
- UNI-VV.F. 9491 - Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).

NORME UNI-VV.F. relative a impianti:

- UNI-VV.F. 9489 - Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
- UNI-VV.F. 9490 - Apparecchiature per estinzione incendi - Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
- UNI-VV.F. 9494 - Evacuatori di fumo e calore: caratteristiche, dimensionamento e prove.
- UNI-VV.F. 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale di incendio.

⁵ Attualmente: **UNI EN 12845** - Sistemi automatici a sprinkler, **UNI 10779** - reti di idranti, **UNI 9494** - Evacuatori di fumo e calore, **UNI 9795** - Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale di incendio, ecc.